813. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 2000	3
Progetti di legge (Annunzio)	3
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3, 4
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5
Atti di controllo e di indirizzo	5
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5
Disegno di legge n. 7328-*bis*	6
(Sezione 1 – Articolo 57, emendamenti e subemendamenti)	6
(Sezione 2 – Articolo 58, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	12
(Sezione 3 – Articolo 59 ed emendamenti)	34
(Sezione 4 – Articolo 10, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	38
(Sezione 5 – Articolo 47 ed emendamento)	54
(Sezione 6 – Articolo 66 ed articoli aggiuntivi)	55
(Sezione 7 – Articolo 71, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	56
(Sezione 8 – Articolo 72, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	59
(Sezione 9 – Articolo 70, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	61
(Sezione 10 – Articolo 77, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	74
(Sezione 11 – Articolo 74 ed articoli aggiuntivi)	82
(Sezione 12 – Articolo 75, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	84
(Sezione 13 – Articolo 80 ed emendamenti)	98
(Sezione 14 – Articolo 81)	268
(Sezione 15 – Ordini del giorno)	287
Disegno di legge di conversione S. 4808 (approvato dal Senato) n. 7401	367
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	367
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	371
(Sezione 3 – Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	372
(Sezione 4 – Ordini del giorno)	374

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

Proposta di legge S. 4243 (approvata dal Senato) n. 6620 ed abbinate proposte di legge nn. 910-6442-6450-6452-6491-6495 . 378

(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) .. 378

(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) .. 381

(Sezione 3 – Articolo 3) 381

(Sezione 4 – Articolo 4) 382

(Sezione 5 – Articolo 5) 382

(Sezione 6 – Articolo 6) 382

(Sezione 7 – Articolo 7) 382

(Sezione 8 – Emendamento al titolo) 382

Disegno di legge di conversione S. 4817 (approvato dal Senato) n. 7395 383

(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) 383

(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) 388

PAG.

(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) 390

(Sezione 4 – Ordini del giorno) 399

Mozioni Pagliarini ed altri n. 1-00303, Giovanni Bianchi n. 1-00482 e Fei ed altri n. 1-00481 concernenti il popolo armeno . 401

(Sezione 1 – Mozioni) 401

(Sezione 2 – Risoluzioni) 402

Disegno di legge n. 7329 404

(Sezione 1 – Ordini del giorno) 404

Nota di variazione al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 n. 7329-*bis* 408

(Sezione 1 – Articoli) 408

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 2000.

Acquarone, Amoruso, Bampo, Biondi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danieli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattioli, Meandri, Meloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Romano Carratelli, Ruffino, Savarese, Schietroma, Sica, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Amoruso, Bampo, Biondi, Boato, Bordon, Danieli, Dini, Fabris, Fassino, La Russa, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Melandri, Micheli, Nesi, Nocera, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Rebuffa, Ruffino, Savarese, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 novembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLESI: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7441);

GIOVANARDI e BAMPO: « Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate iscritti nel ruolo d'onore » (7442).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 6 novembre 2000, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea POLIZZI ed altri n. 9/6761/1, DIVELLA ed altri n. 9/6761/2 e Maura COSSUTTA ed altri n. 9/6761/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 marzo 2000, concernenti provvedimenti in favore dei lavoratori eccedentari della società « Case di cura riunite » di Bari.

Le suddette noto sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 6 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'impegno assunto nella risposta data alle interrogazioni: CARLESI ed altri n. 3/02059, ASCIERTO n. 3/04767, GRAMAZIO ed altri n. 3/04848, GRAMAZIO n. 3/04849, ARACU n. 3/04851, GRAMAZIO ed altri 3/04850 e alla interpellanza GIORDANO n. 2/02144, nella seduta dell'Assemblea dell'11 gennaio 2000, concernente la vertenza del quotidiano romano « Il Tempo ».

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 10 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione PICCOLO ed altri n. 8/00061, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 14 marzo 2000, concernente l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense delle scuole.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 13 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1999 dalla procedura liquidatoria unificata dell'ente nazionale cellulosa e carta e società controllate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 14 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione MERLO ed altri n. 0/6831/VIII/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) del 27 luglio 2000, concernente stanziamenti per il completamento degli interventi per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 16 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, il seguente atto comunitario:

proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino (doc. 12186/00).

Tale atto è deferito, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 novembre 2000, ha trasmesso il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

Tale atto, secondo quanto stabilito nella riunione della Giunta per il regolamento del 14 novembre 2000, è deferito alla VII Commissione (Cultura), che dovrà riferire all'Assemblea entro il 9 dicembre 2000. È altresì deferito alle Commissioni V (Bilan-

cio) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il parere sulle parti di rispettiva competenza entro il 1° dicembre 2000.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica del Ministero dei lavori pubblici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 dicembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi nelle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 dicembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-*BIS)

(A.C. 7328*-bis *– sezione 1)

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 57.

(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari).

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi articoli 58, 59, 60 e 61.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente con il Documento di programmazione economico – finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono destinati con la successiva legge finanziaria alla riduzione delle quote di partecipazione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari).

Sopprimerlo.

57. 10. *(ex 53. 11).* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 57. *(Abrogazione del sanitometro).* Sono abrogate le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 recante disposizioni per la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

57. 1. (ex 53. 6). Conti, Gramazio, Porcu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 53. – 1. A partire dal 1° gennaio 2001, le quote di partecipazione dei citta-

dini alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico, diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e - ove presente - di pronto soccorso, sono abolite.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

57. 8. (*ex* 53.1) Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 57. 20 DEL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: , al costo delle prestazioni farmaceutiche, *sopprimere fino al termine del capoverso.*

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

0. 57. 20. 15. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

Modificare il capoverso 2-bis *come segue:*

A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

Conseguentemente il comma 2-ter *è abolito.*

Seguono compensazioni del gruppo di A.N.

0. 57. 20. 1. Selva, Bono, Carlesi.

Al comma 2-bis, *sostituire da:* 2002, *fino a:* 2003, *con:* 2001.

Conseguentemente sopprimere il comma 2-ter.

0. 57. 20. 18. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-bis, *sostituire:* 2002, *con:* 2001.

Conseguentemente allo stesso comma sostituire: 2003 *con* 2002.

Compensazioni gruppo della LNP.

0. 57. 20. 17. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* 1° gennaio 2002, *con le seguenti:* 1° gennaio 2001.

0. 57. 20. 2. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-bis, *sostituire:* lire 23.000, *con:* lire 20.000.

0. 57. 20. 3. Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* 1° gennaio 2003, *con le seguenti:* 1° gennaio 2001.

0. 57. 20. 4. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

Al comma 2-ter, *sostituire le parole da:* Le seguenti prestazioni, *fino alla fine del comma con le seguenti:* le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, e di laboratorio.

Segue compensazione del gruppo Forza Italia.

0. 57. 20. 12. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

Al comma 2-ter, *sostituire le parole da:* le seguenti prestazioni, *fino alla fine del comma con le seguenti:* le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori.

0. 57. 20. 19. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-ter, *dopo le parole:* dell'apparato genitale femminile *inserire:* , del carcinoma della mammella e.

0. 57. 20. 5. Di Capua, Veltri, Paissan.

Al comma 2-ter*, al termine del punto* c)*, aggiungere:* Nell'espressione colonscopia s'intendono ricomprese eventuali procedure bioptiche e resettive con comuni esami istologici.

0. 57. 20. 6. Di Capua, Veltri, Paissan.

Sopprimere i commi 2-quinquies*, 2*-sexies*, 2*-opties.

Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.

0. 57. 20. 14. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

Conseguentemente al comma 2-sexies *sostituire le parole:* 3, 5, del 3,45 e del 2,9 *con le seguenti:* 4,8, del 5,75 e del 5,4.

0. 57. 20. 20. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

Seguono compensazioni del gruppo di A.N.

0. 57. 20. 10. Bono, Carlesi.

Il comma 2-septies *è soppresso.*

0. 57. 20. 21. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al capoverso 2-septies *sopprimere le parole da:* Qualora tale andamento *fino alle parole:* normativa riferita.

Seguono compensazioni del gruppo di A.N.

0. 57. 20. 11. Carlesi, Bono, Selva.

Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 *fino a:* intermediari finanziari *con copertura Lega Nord.*

0. 57. 20. 22. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994 *fino alla fine con copertura Lega Nord.*

0. 57. 20. 16. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 58, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n 537, con esclusione di quelle previste dal comma 17.

2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

2-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e secondo le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerose del colon-retto:

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a

45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità.

2-*quater*. Le risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

2-*quinquies*. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

2-*sexies*. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate rispettivamente nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

2-*septies*. A partire dal 30 marzo 2002 sulla base dei risultati del monitoraggio viene verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 2-*quinquies* 2-*sexies*, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 56, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro 30 giorni, adotta, entro e non oltre i successivi 30 giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002, a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei *ticket* di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*.

Conseguentemente, all'articolo 58 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto ministeriale 22 settembre 1998 recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Conseguentemente alla Tabella A, voce:

Ministero della giustizia:

2001: – 60.000;
2002: —;
2003: —.

Ministero degli affari esteri:

2001: – 100.000;
2002: —;
2003: —.

Ministero del lavoro:

2001: – 100.000;
2002: –;
2003: –.

57. 20. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

COSTI MISURE SETTORE SANITARIO				
	2001	**2002**	**2003**	**2004**
abolizione ticket farmaceutici	1.500	1.500	1.500	1.500
abolizione ticket diagnostica per 3 screening	325	325	325	325
ulteriore abolizione diagnostica		2.100	4.200	4.200
risparmi derivanti dal rimborso al prezzo del generico	-125	-250	-250	-250
minori costi amministrativi esenzione ticket		-100	-400	-400
costo totale	**1.700**	**3.575**	**5.375**	**5.375**
risparmi al netto degli aumenti di spesa prodotti dall'aumento della domanda		-1.700	-3.000	-4.000
saldo	**1.700**	**1.875**	**2.375**	**1.375**
COPERTURE				
effetti fiscali minori detrazioni		570	1.016	1.806
utilizzo risparmi emendamenti art. 5	245	475	705	0
saldi disponibili soppressione art. 11 ed em. 23.15	396	1.051	425	425
saldo	**1.059**	**-221**	**229**	**-856**
rinegoziazione mutui	300	300	300	180
immobili CONSAP	500			
totale coperture	**1.441**	**2.396**	**2.446**	**2.411**
costo da coprire	**259**	**-521**	**-71**	**-1.036**
taglio tabella A	-260			
costo da coprire residui	**-1**	**-521**	**-71**	**-1.036**

Sopprimere il comma 2.

57. 2. (*ex* 53. 2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A partire dal 1° gennaio 2001 le quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

57. 3. (*ex* 53. 3) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano *aggiungere le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta in parlamento un disegno di legge contenente.

57. 4. (*ex* 53. 4) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: programma obiettivi ed eventuali criteri *fino alla fine del periodo con le seguenti:* destina obbligatoriamente gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1 alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie sino alla loro completa abolizione.

57. 5. (*ex* 53. 5) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed eventuali.

57. 6. (*ex* 53.10) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Comunista n. 2.

57. 7. (*ex* 53.9) Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:

a) articolo 1: comma 2; comma 3, lettera *a)*;

b) articolo 2: comma 1, lettere *c)* ed *e)*;

c) articolo 3: comma 1; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 ed 8; comma 9, primo periodo;

d) articoli 4 e 6;

e) articolo 7: comma 1, lettera *b)*, le parole « sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia » ed il comma 2;

f) articolo 8, comma 4.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58, sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.

57. 15. Il Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328*-bis *– sezione 2)

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 58.

(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è abrogata la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *b),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)* e lettera *c),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 10, sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti.

2. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'assistenza farmaceutica la quota fissa per ricetta è dovuta nella misura di lire 2.500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5.000 per prescrizioni di più confezioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: « 3.000 lire » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 lire » e le parole: « 6.000 lire » sono sostituite dalle parole: « 5.000 lire ».

3. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: « nella misura dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 40 per cento ». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.

4. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti *standard,* entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A partire dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco, è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.

5. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « è ridotto del 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a partire dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: « Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 1° gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000 ».

6. Il Ministro della sanità stabilisce, con decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali ero-

gabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

7. All'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « onere a carico del Servizio sanitario nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione ».

8. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure *standard* per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

9. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 8.

10. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

12. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.

13. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dal Ministro predetto. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e di programmazione sani-

taria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

14. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La cessione di cui al presente comma non è soggetta al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

15. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

16. Le farmacie possono vendere al pubblico i medicinali di automedicazione ad un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione. Le farmacie sono tenute ad esporre al pub
blico la lista dei medicinali per i quali si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma, con l'indicazione dei prezzi praticati.

17. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo più basso. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello del medicinale avente prezzo più basso è a carico dell'assistito.

18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei medicinali aventi il prezzo più basso, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

19. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione del disposto dei commi 17 e 18 e delle finalità della nuova disciplina.

20. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo periodo, e comma 16-*bis* dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

21. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogate per gli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 58.

(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica).

Sopprimere il comma 1.

58. 1. *(ex* 54. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1º marzo 2001 i farmaci di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono dispensati dal Servizio sanitario nazionale con identico regime di esenzione previsto per i farmaci di cui alla lettera *a)* dell'articolo 8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

58. 4. (*ex* 54. 113). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta, Saia.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1º luglio 2001 *con le seguenti:* 1º marzo 2001.

58. 2. Cé, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1º luglio 2001 *con le seguenti:* 1º aprile 2001.

58. 3. Cé, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1º luglio 2001 *con le seguenti:* 1º gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

58. 137. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1º luglio 2001 *con le seguenti:* 1º marzo 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

58. 138. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 1º luglio 2001 *con le seguenti:* 1º aprile 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

58. 136. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volonté, Grillo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e lettera *c)*.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

58. 5. (*ex* 54. 15). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: e lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 *fino alla fine del comma con le seguenti:* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 10.

58. 6. (*ex* 54. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sulla base della valutazione *aggiungere le seguenti:* della loro efficacia terapeutica e.

58. 7. (*ex* 54. 96). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu, Delmastro delle Vedove.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: caratteristiche prevalenti *aggiungere le seguenti:* e per categorie terapeutiche omogenee.

58. 8. (*ex* * 54. 23). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole « lire 70.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 42.000 ».

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori femminili e del carcinoma del colon retto

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 40 e 70 anni;

b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test) ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

c) ricerca del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni;

d) colonscopia, ogni sei anni a favore della popolazione a rischio elevato per carcinoma del colon retto, individuata in base ai criteri fissati dal Ministero della sanità.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

1-*quinquies* Al fine di assicurare la copertura degli oneri per la riduzione dei ticket sanitari di cui al comma 2-*bis*, quantificabili in lire 840 miliardi per l'anno 2001 e successivi, il Ministero delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, ridetermina le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 840 miliardi, in ragione annua.

1-*sexies*. Il Ministero delle Finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2000, ridetermini le aliquote dell'accisa sull'alcol etilico e dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi, stabilita dall'articolo 2, comma 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a 130 miliardi annui.

58. 10. (*ex* 54. 80). Bolognesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole « lire 70.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 50.000 ».

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono escluse dalla partecipazione al costo

e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori femminili e del carcinoma del colon retto:

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 40 e 70 anni;

b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test) ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

c) ricerca del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni;

d) colonscopia, ogni sei anni a favore della popolazione a rischio elevato per carcinoma del colon retto, individuata in base ai criteri fissati dal Ministero della sanità.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

1-*quinquies* Al fine di assicurare la copertura degli oneri per la riduzione dei ticket sanitari di cui al comma 2-*bis*, quantificabili in lire 840 miliardi per l'anno 2001 e successivi, il Ministero delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, ridetermina le tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 840 miliardi, in ragione annua.

58. 9. (*ex* 54. 79). Bolognesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2001, dopo la scelta effettuata dalla CUF di inserire i medicinali nella classe di cui alla lettera *b)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sulla base delle loro caratteristiche prevalenti, i medicinali ricompresi nella lettera *a)* e nella lettera *c)* assumono i nomi di farmaci di classe A e farmaci di classe B.

58. 11. (*ex* 54. 95). Conti.

Sopprimere il comma 2.

58. 12. (*ex* 54. 93). Gramazio, Conti, Alboni, Porcu.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: luglio *con la seguente:* gennaio.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

58. 14. Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: luglio *con la seguente:* aprile.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

58. 13. Cé, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dovuta nella *fino alla fine del comma con la seguente:* abolita.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

58. 15. (*ex* 54. 16). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5.000 *con le seguenti:* lire 1.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 2.000.

Conseguentemente, al secondo periodo:

sostituire le parole: 2.500 lire *con le seguenti:* 1.000 lire;

sostituire le parole: 5.000 lire *con le seguenti:* 2.000 lire;

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

58. 16. (*ex* 54. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 *con le seguenti:* 1.500 per prescrizione di una confezione e di lire 3.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

58. 142. (*ex* 54. 167). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 *con le seguenti:* lire 2.000 per prescrizione di una confezione e di lire 4.000.

Conseguentemente, al secondo periodo:

sostituire le parole: lire 2.500 *con le seguenti:* lire 2.000;

sostituire le parole: lire 5.000 *con le seguenti:* lire 4.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

58. 17. (*ex* 54. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: lire 2.500 per prescrizione di una confezione e di lire 5.000 *con le seguenti:* lire 2.000 per prescrizione di una confezione e di lire 4.000.

Conseguentemente, al secondo periodo:

sostituire le parole: lire 2.500 *con le seguenti:* lire 2.000;

sostituire le parole: lire 5.000 *con le seguenti:* lire 4.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 18. (*ex* 54. 147). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 2.500 lire » e le parole: « 6.000 lire » sono sostituite dalle parole: « 5.000 lire » *con le seguenti:* « 1.500 lire » e le parole: « 6.000 lire » sono sostituite dalle parole: « 3.000 lire ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

58. 143. (*ex* 54. 168). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È abolita la compartecipazione alle spese relative a tutte le prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica e terapeutica.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

58. 19. (*ex* 54. 24). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È abolita la compartecipazione alle spese relative a tutte le prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica e terapeutica.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 5, 7, 8, 9,13 e 14.

58. 199. (*ex* 54. 120.) Diliberto, Saia, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, , Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Santoli, Strambi, Bindi, Fioroni, Polenta, Scantamburlo, Paissan, Cento, Gardiol, Galletti, Buffo, Finocchiaro Fidelbo, Dameri, Panattoni, Giacco, Lucà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Tutti i cittadini individuati dalle leggi nn. 210 del 1992; 537 del 1993; 724 del 1994; 549 del 1995; nonché i soggetti affetti da particolari forme morbose di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 sono completamente esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza specialistica, diagnostica e di laboratorio e farmaceutica.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 500.000;

2002: – 500.000;

2003: – 500.000.

58. 129. (*ex* 54. 109). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta, Saia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

58. 21. (*ex* 54. 108). Berruti, Leone.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 80 per cento per spese fino a 350 milioni annui, nella misura del 70 per cento per spese fino a 500 milioni annui, nella misura del 60 per cento per spese fino a 800 milioni annui, nella misura del 40 per cento per spese superiori a 800 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

58. 27. (*ex* 54. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

58. 25. (*ex* 54. 130). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

58. 26. (*ex* 54. 17). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 28. (*ex* 54. 66). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 29. (*ex* 54. 65). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 50 per cento, limitatamente alle sole iniziative realizzate sul territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 30. (*ex* 54. 150). Contento.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici

58. 134. *(54. 173).* Cambursano.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 31. (*ex* 54. 148). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in corso al 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 22. (*ex* 54. 82, 54. 151 e 54. 149) Conti, Gramazio, Porcu, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 4.

58. 32. (*ex* 54. 97). Gramazio, Conti, Alboni, Porcu, Delmastro delle Vedove.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le categorie di *con la seguente:* i.

58. 33. *(ex* 54. 69). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 34. *(ex* 54. 67). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:

Le case produttrici farmaceutiche se entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco non provvedono ad adeguare le confezioni dei medicinali ai predetti standard, sono soggette a sanzioni amministrative pari a 500.000.000 di lire per ogni singolo medicinale non adeguato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

58. 35. *(ex* 54. 18). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

58. 36. *(ex* 54. 129). Malavenda.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: due pezzi *con le seguenti:* quattro pezzi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 37. (*ex* 54. 68). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 38. (*ex* 54. 153. e 54. 152). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti..

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 39. *(ex* 54. 70). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1º gennaio *con le seguenti:* 31 gennaio.

58. 41. (*ex* 54. 183). Il Governo.

(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: lire 10.000 *con le seguenti:* lire 15.000« .

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 40. (*ex* 54. 90). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

Sopprimere il comma 6.

58. 42. (*ex* 54. 83). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni, Delmastro delle Vedove.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: Con la stessa decorrenza i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei prezzi usciti e della destinazione di questi;.

58. 43. *(ex* 54. 25). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: i depositari, i grossisti e i farmacisti *fino a:* della destinazione di questi;.

58. 44. *(ex* 54. 84). Conti, Gramazio, Porcu, Delmastro delle Vedove, Alboni.

Al comma 6, in fine, aggiungere i seguenti periodi: Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono deducibili nella misura del 60 per cento ai fini della determinazione del reddito. Tale deducibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

58. 47. (*ex* 54. 37). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili ai sensi dell'articolo 13 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella misura del 50 per cento dall'ammontare delle imposte dovute. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 45. (*ex* 54. 72). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le spese documentate ed accertate per la realizzazione delle finalità di cui al presente comma sostenute dai produttori, dai depositari, dai grossisti e dai farmacisti sono detraibili ai sensi dell'articolo 13 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nella misura del 40 per cento dall'ammontare delle imposte dovute. Tale detraibilità è applicata per un solo anno e nel periodo di imposta successivo a quello della data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 46. *(ex* 54. 71). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 7.

58. 48. *(ex* 54. 98). Conti, Gramazio.

Al comma 7, dopo le parole: presenti sulla ricetta *aggiungere le seguenti:* anche leggibili otticamente.

58. 53. *(Testo così modificato nel corso della seduta* (*ex* 54. 85). Conti, Gramazio, Alboni.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice *con le seguenti:* che consentano l'individuazione.

*** 58. 49.** *(ex* * 54. 26). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice *con le seguenti:* che consentano l'individuazione

*** 58. 50.** (*ex* * 54. 160). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice *con le seguenti:* che consentano l'individuazione

*** 58. 51.** (*ex* * 54. 177). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 7, sostituire le parole: relativi al codice *con le seguenti:* che consentano l'individuazione

*** 58. 52** (*ex* * 54. 179).Alberto Giorgetti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: secondo modalità concordate con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie nell'ambito del rinnovo della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

58. 54. *(ex* 54. 86). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

Sopprimere il comma 8.

58. 55. *(ex* 54. 128). Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le Regioni organizzano corsi di formazione per funzionari regionali, in collaborazione con il Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 56. (*ex* 54. 92). Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche anche ai fini degli adempimenti di cui *con le seguenti:* per il trasferimento dei dati e delle informazioni dalle regioni al Ministero della sanità in tema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche di cui.

58. 57. *(ex* 54. 36). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

58. 58. (*ex* 54. 35). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 9.

58. 59. (*ex* 54. 127). Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 60. *(ex* 54. 59). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 61. (*ex* 54. 91). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

58. 62. *(ex* 54. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. A decorrere dal 1º gennaio 2001 alle specialità medicinali di nuova autorizzazione in Italia secondo il sistema del mutuo

riconoscimento si applica la metodologia del Prezzo Medio Europeo per la determinazione dei loro prezzi.

11-*bis*. Nel caso di impossibilità di applicazione della metodologia del Prezzo Medio Europeo per assenza del principio attivo o delle confezioni di riferimento in almeno quattro dei Paesi europei di confronto, di cui almeno due nei quali siano vigenti forme di intervento della pubblica amministrazione nella disciplina del prezzo, i prezzi delle specialità sono sottoposti alla procedura della contrattazione sulla base di criteri riferiti esclusivamente al valore del farmaco, al contributo all'economia dell'Italia con particolare riferimento allo sviluppo industriale e della ricerca.

58. 140. *(ex* 54. 132). Bastianoni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente al periodo in cui non risultino disponibili basi tecniche sufficienti all'applicazione del regime del prezzo medio europeo secondo la disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, bilancio e programmazione economica, del CIPE e della CUF.

58. 139. *(ex* 54. 131). Bastianoni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità dell'industria, commercio e artigianato, dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, del Tesoro, del CIPE, della CUF e da tre membri indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

58. 64. *(ex* 54. 27). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I criteri di contrattazione devono essere fondati sul valore terapeutico del farmaco, sul prezzo medio europeo, laddove esistente, sull'eventuale contributo dell'impresa allo sviluppo della ricerca, degli investimenti produttivi, dell'occupazione e delle esportazioni del Paese. L'organismo di contrattazione è costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del Cipe e della CUF.

58. 63. *(ex* * 54. 154 e * 54. 155). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras..

Sopprimere il comma 12.

* **58. 65.** *(ex* * 54. 57). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 12.

* **58. 66.** *(ex* * 54. 99). Conti, Gramazio.

Sopprimere il comma 12.

* **58. 141.** (*ex* * 54. 133). Bastianoni.

Sopprimere il comma 13.

58. 67. *(ex* 54. 125). Malavenda.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere *con le seguenti:* deve essere.

58. 68. *(ex* 54. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere *con la seguente:* è.

58. 69. (*ex* 54. 44). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere sentita *con le seguenti:* è consultata.

58. 70. *(ex* 54. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: può essere sentita *con le seguenti:* è interpellata.

58. 71. (*ex* 54. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della sanità sono definiti *con le seguenti:* Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, definisce.

58. 72. *(ex* 54. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della sanità sono definiti *con le seguenti:* Il Ministro della sanità, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce con proprio decreto.

58. 73. (*ex* 54. 8). Cuccu, Divella, Massidda, Guidi.

Sopprimere il comma 14.

58. 74. (*ex* 54. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: definito e limitato *con le seguenti:* non superiore a quattro mesi.

58. 78. (*ex* 54. 87).. Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare *con le seguenti:* concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e

*** 58. 75.** (*ex* * 54. 161). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare *con le seguenti:* concorda con i produttori dei medicinali uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e

*** 58. 76.** *(ex* * 54. 175 e 54. 28). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres, Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: può concordare *con le seguenti:* concorda con i produttori dei medicinali

uno sconto non inferiore al 40 per cento sul prezzo al pubblico del farmaco al netto delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti e

*** 58. 77.** *(ex* * 54. 180). Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 15.

** **58. 80.** (*ex* * 54. 19). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 15.

** **58. 81.** (*ex* * 54. 163). Galletti, Procacci, Scalia.

Sopprimere il comma 15.

** **58. 82.** (*ex* * 54. 126). Malavenda.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

58. 83. *(ex* 54. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

* **58. 84.** *(ex* * 54. 7). Cuccu, Guidi, Massidda.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

* **58. 85.** (*ex* * 54. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciò è valido fino alla data di trasmissione del provvedimento di accoglimento e di reiezione.

58. 86. *(ex* 54. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive *con le seguenti:* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, su proposta della commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con proprio decreto definisce i criteri e le direttive.

58. 87. *(ex* 54. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 16.

* **58. 88.** *(ex* * 54. 20). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 16.

* **58. 89.** *(ex* * 54. 29). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 16.

* **58. 90.** (*ex* * 54. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 16.

* **58. 91.** (*ex* * 54. 94). Conti.

Sopprimere il comma 16.

* **58. 92.** (*ex* * 54. 140). Battaglia.

Sopprimere il comma 16.

* **58. 145.** *(ex* *54. 170). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C), previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della Sanità, al CIPE e alla FOFI almeno 15 giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

58. 93. *(ex* 54. 178). Alessandro Rubino.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso compagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

* **58. 131.** *(ex* 54. 134). Giannotti, Bolognesi.

(Approvato)

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso compagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

* **58. 132.** *(ex* 54. 134). Fioroni, Saia.

(Approvato)

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 dicembre 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e individua misure per favorire un ricorso corretto ai farmaci di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne di informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori sanitari, utilizzando i fondi di cui al successivo articolo 69.

** **58. 94.** *(ex* *54. 156). Messa.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e individua misure per favorire un ricorso corretto ai farmaci di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne di informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori sanitari, utilizzando i fondi di cui al successivo articolo 69.

** **58. 144.** *(ex* *54. 169). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, Del Barone, Galati, Savelli.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria e del Tesoro, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione,

con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce norme che regolano distribuzione e commercializzazione in farmacia dei medicinali di automedicazione, anche promuovendo una campagna di informazione ai cittadini sul loro corretto uso.

58. 130. (*ex* 54. 137). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce i criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi e per favorire una corretta informazione in materia nei confronti del pubblico e degli operatori sanitari.

*** 58. 95.** *(ex* * 54. 75). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2001, stabilisce i criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e i relativi prezzi, e per favorire una corretta informazione in materia nei confronti del pubblico e degli operatori sanitari.

*** 58. 96.** *(ex* * 54. 165). Scalia, Procacci, Galletti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-*bis*. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C, previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla FOFI almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

58. 133. *(ex* 54. 172). Testa, Saia.

Sopprimere i commi 17, 18 e 19.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

58. 97. *(ex* 54. 21). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:

17. A decorrere dal 1° marzo 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello massimo del generico come sopra definito è a carico dell'assistito.

18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei generici, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo

giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 98. (*ex* *54. 157 e *54. 158). Contento, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 58.211 DEL GOVERNO

Al comma 17, sopprimere il secondo capoverso.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

0. 58. 211. 1. Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.

Al comma 17, primo periodo sopprimere le seguenti parole: dei medicinali aventi *fino alla fine del periodo.*

Copertura LNP.

0. 58. 211. 2. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 17, secondo periodo sopprimere le seguenti parole da: il medico è *fino alla fine del periodo.*

Copertura LNP.

0. 58. 211. 3. Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 18, sopprimere le parole: previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 17 3.

0. 58. 211. 4. Di Capua, Paissan.

Al comma 18, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il ministro della sanità con propri provvedimenti provvede a informare i cittadini delle disposizioni di cui al presente comma.

Copertura LNP.

0. 58. 211. 5. Pagliarini, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire i commi 17 e 18 con i seguenti:

17. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile ai generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tal caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta.

18. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 17 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del predetto comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

18-*bis*. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Conseguentemente, in Tabella A ridurre:

Ministero del lavoro:

2001: - 28.000;

2002: - 56.000;

2003: - 56.000.

58. 211. Il Governo.

(Approvato)

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. A decorrere dal 1° marzo 2001 i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La eventuale differenza fra il prezzo del medicinale prescritto e quello massimo del generico come sopra descritto è a carico dell'assistito.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: disponibilità in commercio dei medicinali, *con le seguenti:* disponibilità di commercio di generici.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

58. 99. (*ex* 54. 31). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2001 *con le seguenti:* 1° settembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

58. 150. (*ex* 54. 38). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: i medicinali *con le seguenti:* i farmaci non coperti da tutela brevettuale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

58. 100. (*ex* 54. 105). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: i medicinali *aggiungere le seguenti:* con esclusione di quelli previsti dall'articolo 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

58. 101. (*ex* 54. 30). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: forma farmaceutica *con le seguenti:* tecnologia, forma farmaceutica, formulazione, modalità di rilascio,.

58. 102. (*ex* 54. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: forma farmaceutica *aggiungere le seguenti:* tecnologia,.

58. 103. (*ex* 54. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 17, primo periodo dopo le parole: forma farmaceutica *aggiungere le seguenti:* modalità di rilascio,.

58. 104. (*ex* 54. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: forma farmaceutica *aggiungere le seguenti:* , formulazione,.

*** 58. 105** *(ex* *54. 43). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 17, dopo le parole: forma farmaceutica *aggiungere le seguenti:* , formulazione.

*** 58. 106.** *(ex* *54. 106). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 17, dopo le parole: via di somministrazione *aggiungere le seguenti:* sistema di rilascio.

58. 127. (*ex* 54. 4). Giannotti.

Al comma 17, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: più basso *con le seguenti:* medio ponderato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

58. 107. *(ex* 54. 74). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 17, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: più basso *con le seguenti:* medio ponderato.

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2001 - 60.000;

2002 - 60.000;

2003 - 60.000.

58. 108. *(ex* 54. 110). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 17, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

58. 109. *(ex* 54. 107). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo:

*** 58. 110.** *(ex* *54. 39). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

*** 58. 111.** *(ex* * 54. 118). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 17, sopprimere il terzo periodo.

**** 58. 112.** *(ex* *54. 111).Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari.

Al comma 17, sopprimere il terzo periodo.

**** 58. 113.** (*ex* * 54. 124). Malavenda.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve motivare sulla ricetta la prescrizione di un farmaco di prezzo più alto rispetto a quello rimborsato dal Servizio sanitario nazionale.

58. 114. *(ex* 54. 88). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni, Delmastro delle Vedove.

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso il medico prescriva un farmaco di prezzo più alto rispetto a quello rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, il medico deve acquisire il consenso informato dell'assistito.

58. 115. *(ex* 54. 89). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al farmacista è concessa la facoltà, su richiesta dell'assistito, di sostituire il farmaco prescritto con uno a minor costo considerato equivalente per principi attivi, forma farmaceutica e indicazione terapeutica. A fine anno, sulla liquidazione dell'ultima mensilità, è accreditato al farmacista il valore del 2 per cento sulla cifra totale annua di liquidazione dei generici.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3 e 6.

58. 116. (*ex* 54. 77). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Il farmacista può, su richiesta dell'assistito, sostituire la specialità medicinale con il corrispondente generico; in tal caso nel conteggio delle spettanze della azienda sanitaria locale sulla liquidazione del farmaco specialità a prezzo più basso, di riferimento per il rimborso, non si applica lo sconto di legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

58. 117. (*ex* 54. 76). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: ogni sei mesi *con le seguenti:* ogni dodici mesi.

58. 118. *(ex* *54. 117). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai farmaci, di cui all'allegato 1, previsti da dichiarazione medica firmata, per l'utilizzo nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia dolorosa grave.

19-*ter*. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato 1 può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura, non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo e del medico veterinario da cui è rilasciata.

19-*quater*. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nell'allegato 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale su modello predisposto dal Ministero della sanità, prodotto e distribuito dalle A.S.L. e completato con il timbro professionale del medico.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

58. 119. (*ex* 54. 33). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 20.

*** 58. 120.** *(ex* *54. 22). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 20.

*** 58. 121.** *(ex* *54. 78). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 20.

*** 58. 122.** *(ex* *54. 122). Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

23. È abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

58. 123. (*ex* 54. 34). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1 comma 40 della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

58. 124. (*ex* 54. 100). Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CDU.

58. 125. (*ex* 54. 162). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

22. È abrogato il terzo periodo dell'articolo 1 comma 40 della legge n. 662 del 1996. Le Regioni nei casi di particolare disagio del servizio farmaceutico adottano specifici provvedimenti mirati ad assicurare l'assistenza anche nelle zone disagiate.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

58. 126. (*ex* 54. 176). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

22. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 e dall'articolo 5, comma 2 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

23. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 è così sostituito:

« Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentarsi al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2 lettera A punti 1), 2) e 3) al decreto del Ministero della sanità del 22 dicembre 1997. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro della Comunità europea in cui sia già stata concessa la registrazione e/o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attesterà che presso la stessa è disponibile il dossier di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale.

24. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive modifiche devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato così come all'allegato 2 lettera A punti 1), 2), 3) del

decreto del Ministero della Sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

58. 135. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* (*ex* 54. 121). Galletti, Procacci, Giacco, Gatto.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

22. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 e dall'articolo 5, comma 2 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

23. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 è così sostituito:

« Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentarsi al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2 lettera A punti 1), 2) e 3) al decreto del Ministero della sanità del 22 dicembre 1997. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro della Comunità europea in cui sia già stata concessa la registrazione e/o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attesterà che presso la stessa è disponibile il dossier di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale.

24. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive modifiche devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato così come all'allegato 2 lettera A punti 1), 2), 3) del decreto del Ministero della Sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

* **58. 128.** *(Testo così modificato nel corso della seduta* (*ex* 54. 6). Giannotti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

ART. 58-*bis*.

1. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato 1 può essere modificata solo con decreto del Ministro della sanità.

2. I medici, i chirurghi ed i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato 1 attraverso autoricettazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge, e a detenere la quantità necessaria delle sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, corredata di dichiarazione

medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari.

58. 01. (*ex* 54. 0. 1). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

(A.C. 7328*-bis *– sezione 3)

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 59.

(Budget complessivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto).

1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio territorio, un distretto, al quale assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, il *budget* di cui al presente articolo.

2. La regione assegna al distretto un *budget* virtuale, calcolato sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta.

3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.

4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto, e da un rappresentante di ciascuna delle due categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla regione e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e il *budget* complessivo annuo.

5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta rispetto al *budget* complessivo individuato anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori al *budget* complessivo, la regione e l'azienda USL competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget,* che siano già in corso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

(Budget complessivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

59. 1. (*ex* 55. 6). Maura Cossutta, Saia.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6

59. 2. (*ex* 55. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

59. 3. (*ex* 55. 3). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

59. 4. (*ex* 55. 40). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59. *(Budget complessivo dei medici di medicina generale, dei medici pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni)* – 1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgano anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

59. 5. (*ex* 55. 23). Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 1.

*** 59. 9.** (*ex* 55. 20). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

*** 59. 10.** (*ex* 55. 36). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:

1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgano anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**** 59. 7.** (*ex* * 55. 22). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:

1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgano anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

** **59. 8.** (*ex* * 55. 13). Teresio Delfino, Cutrufo, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2001 *con le seguenti:* entro il 30 novembre 2001.

59. 11. (*ex* 55. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2001 *con le seguenti:* entro il 30 ottobre 2001.

59. 12. (*ex* 55. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2001 *con le seguenti:* entro il 30 agosto 2001.

59. 13. (*ex* 55. 27). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: un distretto, al quale *con le seguenti:* uno o più distretti, ai quali.

59. 14. (*ex* 55. 1). Giannotti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

* **59. 15.** (*ex* 55. 19). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

* **59. 16.** (*ex* 55. 35). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, dopo le parole: che si presumono *aggiungere le seguenti:* , anche sulla scorta delle linee giuda di prescrizione terapeutica elaborate dalla commissione unica del farmaco e dei protocolli di prescrizione diagnostica forniti dal Ministero della sanità,

59. 38 (*ex* 55. 12). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo sostituire le parole: due categorie *con la seguente:* cinque categorie;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dai pediatri di libera scelta *aggiungere le seguenti:* e dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale.

sostituire la rubrica con la seguente:

(Budget complessivo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera

scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto).

59. 6. (*ex* 55. 7). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: due categorie *con le seguenti:* cinque categorie.

59. 18. (*ex* 55. 2). Giannotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per la determinazione, ai fini della sperimentazione di cui al comma precedente, delle spese legate alla prescrizione di prestazioni termali ci si avvale, in via sostitutiva, delle valutazioni effettuate in base agli accordi stipulati tra le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle aziende termali e le regioni e province autonome per l'erogazione delle prestazioni termali, stipulati ai sensi dell'articolo 4 della legge di riordino del sistema termale.

59. 19. (*ex* 55. 21). Caccavari, Debiasio Calimani.

Sopprimere il comma 3.

*** 59. 20.** (*ex* * 55. 18). Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 59. 21.** (*ex* * 55. 34). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

**** 59. 22.** (*ex* * 55. 17). Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

**** 59. 23.** (*ex* * 55. 33). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

**** 59. 24.** (*ex* * 55. 38). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale *con le seguenti:* eletto dagli stessi tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti nel distretto.

59. 25. (*ex* 55. 28). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.

*** 59. 26.** (*ex* * 55. 16). Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

*** 59. 27.** (*ex* * 55. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.

*** 59. 28.** (*ex* * 55. 41). Conti, Gramazio, Alboni.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche tramite le organizzazioni sindacali *fino alla fine del comma.*

59. 29. (*ex* 55. 30). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: anche tramite le organizzazioni sindacali.

59. 30. (*ex* 55. 29). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

***59. 31.** (*ex* * 55. 42). Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

***59. 37.** (*ex* 55. 11). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

59. 32. (*ex* 55. 8). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: all'erogazione di servizi *fino alla fine del periodocon le seguenti:* al miglioramento dei servizi per l'utenza.

59. 33. (*ex* 55. 4). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

59. 34. (*ex* 55. 39). Conti, Gramazio, Alboni, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: ed attivano *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* , provvedono al ripiano e lo comunicano al Ministero della sanità e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

59. 35. (*ex* 55. 5). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

*** 59. 36.** (*ex* *55. 15). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

*** 59. 17.** (*ex* * 55. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

(A.C. 7328*-bis *– sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) il contribuente disponga di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

f) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dal comma 1 sono assistiti negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del loro domicilio fiscale, che predispone la dichiarazione e liquida le imposte in base alla documentazione ed ai dati comunicati dal contribuente.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera *c)*;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati nel comma 2, lettera *c)*; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Ai soggetti ammessi al regime agevolato è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera *e)*. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle dichiarazioni, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applica-

no le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del pre sente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 – *(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici).* – 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera *c);*

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvivenza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività 40 per cento.

10. 2. (*ex* 8. 22). Mazzocchi, Armani, Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora Bonazza Buora, Vitali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. – *(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro*

autonomo e per i mestieri artistici). – 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera *c);*

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che , ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

10. 3. (*ex* 8. 56). Martinelli, Chiappori, Donner, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. *(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici).* — 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera *c);*

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecento quaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unifi-

cata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3-bis spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

10. 32. (*ex* 8. 73.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi,

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 5. (*ex* 8. 25.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul reddito delle persone fisiche *aggiungere le parole:* e dell' IRAP.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 6. (*ex* 8. 26.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 1 *aggiungere la seguente:* non.

10. 7. (*ex* 8. 11). Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

10. 9. (*ex* 8. 58.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: anche in forma associata o familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

10. 8. (*ex* 8. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

10. 11. (*ex* 8. 59.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: dipendente o.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

10. 12. (*ex* 8. 55.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Frosio Roncalli, Molgora.

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « lavoro dipendente o autonomo », inserire le seguenti: « escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dì arti o professioni »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio delle entrate compe-

tente in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dal comma 1, presta l'assistenza necessaria per adempiere agli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente, »;

c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: regime agevolato inserire le seguenti: , che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 3;

d) al comma 9, aggiungere alla fine le seguenti parole: , con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.

10. 71 *(Nuova formulazione)*. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

10. 13. (*ex* 8. 50.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sia realizzato un ammontare di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di redditi di imprese, ai sensi dell'articolo 79 del citato testo unico, non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Conseguentemente alla lettera d), sostituire le parole: dei relativi ricavi, *con le seguenti:* dei relativi redditi.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 120.000;

2002: – 400.000;

2003: – 600.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 14. (*ex* 8. 32.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo o di ricavi non superiore a lire 120 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 15. (*ex* 8. 34.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni *fino alla fine della lettera con le seguenti*: lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni *con:* 30 milioni *e sopprimere le parole:* per le imprese *fino alla fine.*

10. 16. (*ex* 8. 15.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni *fino alla fine della lettera con le seguenti* : lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni *con:* 30 milioni.

10. 17. (*ex* 8. 16.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni *fino alla fine della lettera con le seguenti* : lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

10. 18. (*ex* 8. 17.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni *con le seguenti:* 100 milioni *e le parole* 120 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 19. (*ex* 8. 27.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni *con le seguenti*: 100 milioni *e le parole* 120 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

10. 20. (*ex* 8. 65.) Molgora.

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni *con le seguenti*: 100 milioni *e le parole* 120 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 21. (*ex* 8. 28.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, alla lettera c), premettere le seguenti parole: salvo quanto disposto alla lettera *c*-bis).

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per le attività aventi sede esclusivamente nelle isole minori o nei comuni montani, sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 100 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 100 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a lire 200 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 22. (*ex* 8. 35.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera *e)*;

sopprimere il comma 6.

10. 72. (*ex* 8. 6.) Manzini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 10. 24.** (*ex* 8. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 10. 25.** (*ex* 8. 46.) Collavini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 10. 70.** (*ex* 8. 76.) Dedoni, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

*** 10. 74.** (*ex* 8. 61.) Frosio Roncalli.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

10. 26. (*ex* 8. 51.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera e) *sostituire le parole:* disponga di *con le seguenti:* abbia accesso ad.

10. 27. (*ex* 8. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 2, lettera e) *sono soppresse le parole da:* corredata *fino alla fine della lettera.*

10. 28. (*ex* 8. 33.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

10. 29. (*ex* 8. 31.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera f), *dopo la parola:* amministrativi *aggiungere le seguenti:* nonché quelli stabiliti per legge inerenti le relazioni sindacali.

10. 30. (*ex* 8. 14.) Malavenda.

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente*:

f-bis): A parità di richiesta per avvalersi di regime fiscale agevolato, hanno la precedenza le persone con handicap o le imprese con una o più persone portatrici di handicap o familiari, di 1° e 2° grado, che abbiano il compito di assistere questa tipologia di soggetti con invalidità superiore al 70 per cento.

10. 31. (*ex* 8. 66.) Guidi.

Dopo il comma 2, sono aggiunte le seguenti:

2-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole « non aventi scopi mutualistici e » aggiungere « le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, entrambe ».

2-*ter*. All'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 185 del 2000 *sono aggiunte le seguenti parole:* « diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

10. 69. (*ex* 8. 74.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Sopprimere il comma 3.

*** 10. 33.** (*ex* 8. 62.) Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 3.

*** 10. 36.** (*ex* 8. 47.) Collavini.

Sopprimere il comma 3.

*** 10. 37.** (*ex* 8. 38.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 3.

*** 10. 38.** (*ex* 8. 37.) Contento, Antonio Pepe.

Al comma 3, dopo le parole: domicilio fiscale *aggiungere le seguenti*: o da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.

10. 40. (*ex*. 8. 7.) Berruti, Conti, Leone, Aracu.

Al comma 3, dopo le parole: comunicati dal contribuente, *aggiungere le seguenti*: o da un intermediario abilitato alla trasmis-

sione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. 71. (*ex* 8. 75.) Dedoni, Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione, la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

10. 100. (*ex* 8. 69.) Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere il comma 4.

Al maggior onere derivante dall'emendamento, pari a lire 10 miliardi per il 2001, 80 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003 si fa fronte mediante riduzione della tabella di parte corrente, parzialmente utilizzando, per un importo pari a 20 miliardi per il 2001, 100 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003, lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. 50. (*ex* 8. 39.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

10. 51. (*ex* 8. 67.) Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere il comma 5.

*** 10. 52.** (*ex* 8. 63.) Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 5.

*** 10. 54** (*ex* 8. 40.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera *e)*.

10. 55. (*ex* 8. 48.) Collavini.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: e non è rimborsabile.

10. 56. (*ex* 8. 41.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Agli agenti e ai rappresentanti di commercio è attribuito un credito d'imposta riconosciuto per un importo non superiore a lire 3 milioni *pro capite* per l'acquisto di carburante che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

10. 57. (*ex* 8. 43.) Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il credito d'imposta s'intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

10. 58. (*ex* 8. 68.) Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

Il registro previsto dall'articolo 1129, del codice civile, è istituito presso i comuni.

10. 60. *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex*. 8. 42.) Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Alla nota n. 3 all'articolo 23 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23 ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

10. 61. (*ex* 8. 72.) Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle Finanze *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 80. (*ex* 8. 18.) Casinelli.

(Approvato)

Al comma 9, dopo le parole: decreti del Ministero delle Finanze *aggiungere le parole:* , da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

10. 1. (*ex* 8. 20.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 9, sopprimere le parole da: all'assistenza *fino alla fine del comma*.

10. 62. (*ex* 8. 64.) Frosio Roncalli.

Al comma 9, sopprimere le parole da: delle entrate *fino alla fine del comma*.

10. 63. (*ex* 8. 24.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, dopo le parole: dell'ufficio delle entrate *aggiungere le seguenti*: o dell'intermediario.

10. 64. (*ex* 8. 8.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: « le spese di partecipazione a convegni » fino alla fine del comma sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 67. (*ex* 8. 21.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e sono deducibili nell'esercizio nel quale sono state sostenute e nei quattro successivi ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

10. 68. (*ex* 8. 44.) Collavini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 62, comma 1-*ter*, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: « 350.000 » è sostituita dalla se-

guente: « 600.000 » e la parola: « 500.000 » è sostituita dalla seguente: « 1.000.000 ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

10. 65. (*ex* 8. 45.) Collavini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. I benefici di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, sia per la parte previdenziale che per quella fiscale, a tutte le imprese di pesca che esercitano la pesca professionale.

10. 66. (*ex* 8. 70.) Grillo, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis* – 1. L'esercizio di una nuova attività economica o professionale svolta in forma diversa da quelle previste dai capi V e seguenti del libro V del codice civile e che non realizzi, nel periodo di imposta, un ammontare di compensi di lavoro autonomo o un ammontare di ricavi superiore ai 360 milioni di lire può godere del regime fiscale sostitutivo secondo le disposizioni seguenti.

2. Può valersi del regime fiscale sostitutivo:

a) l'attività che non risulti esercitata dal contribuente o dai suoi conviventi, neanche per interposta persona, nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) il contribuente che non risulti aver cessato l'attività già svolta precedentemente all'avvio di quella per cui è invocato il regime medesimo;

c) il contribuente che subentri, a qualsiasi titolo, nell'attività già esercitata in applicazione dello stesso regime.

3. Il regime fiscale sostitutivo consiste nel pagamento di un'imposta predeterminata in lire 1 milione per ciascun esercizio nei primi tre anni di attività e di ulteriori 2 milioni di lire, o frazione percentuale corrispondente, ogni 100 milioni di compensi o ricavi per gli esercizi successivi.

4. Per le nuove attività esercitate in studi o sedi operative situati nelle isole minori e nei comuni montani con meno di 1.500 abitanti l'imposta sostitutiva è diminuita del 40 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è compilato l'elenco delle isole minori e dei comuni montani nei quali si applica la riduzione dell'imposta sostitutiva.

5. Trascorsi 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, adottato entro il 30 novembre di ciascun anno, l'importo dell'imposta sostitutiva può essere modificato, per gli esercizi successivi, sulla base delle variazioni del prodotto interno lordo accertate secondo le disposizioni vigenti.

6. L'imposta sostitutiva è dovuta anche nel caso di perdita di esercizio, riduzione del volume di affari o interruzione dell'attività. L'imposta non è dovuta dall'esercizio successivo a quello in cui sia intervenuta la cessazione dell'attività.

7. L'opzione per il regime fiscale sostitutivo viene effettuata contestualmente alla richiesta della partita IVA ed ha efficacia per i primi 3 anni durante i quali l'imposta è comunque dovuta tranne nell'ipotesi di cessazione dell'attività per morte del contribuente, nel qual caso essa non è dovuta dall'esercizio successivo all'evento.

8. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Essa sostituisce:

a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) l'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Il regime fiscale sostitutivo si applica fino all'avverarsi di una delle seguenti cause di esclusione:

a) per l'avvenuto superamento dei parametri dimensionali di cui al precedente comma 1;

b) per rinunzia volontaria dopo l'avvenuto decorso di 3 esercizi;

c) per cessazione dell'attività.

10. Le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo costituiscono componenti negativi deducibili.

11. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i contribuenti a cui si applica il regime fiscale sostitutivo previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

12. Per gli stessi contribuenti sono soppressi gli obblighi:

a) di emissione di ricevute fiscali;

b) di emissione dello scontrino fiscale.

13. Con uno o più decreti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze ed il Ministro del lavoro dettano le disposizioni per la semplificazione degli adempimenti fiscali, contabili e in materia di lavoro dipendente necessari per dare attuazione al presente articolo.

10. 01. (*ex* 8. 08.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. *(Incentivi a favore degli intermediari indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322)*. – 1. Al fine di incentivare il rinnovo delle strutture informatiche e telematiche da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche allo scopo di accelerare i tempi per lo scambio dei dati in via telematica tra gli stessi e l'amministrazione finanziaria, è concesso un credito di imposta sugli acquisti di tali beni.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a lire trenta milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA e dell'IRPEF, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 11, 12, 7, 3 e 6.

10. 02. (*ex* 8. 03.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. *(Regime fiscale dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli)*. – 1. Il reddito conseguito dal produttore agricolo con la manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, ottenuti per coltura o allevamento, non rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che lo governa, si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento

del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *variare gli importi come segue:*

2001: – 5.000;

2002: – 5.000;

2003: – 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

10. 03. (*ex* 8. 04.) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. – 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis* I soggetti che dichiarano un volume di affari non superiore a dieci miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1 di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di cinque addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo di imposta. Gli addetti comprendono il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice ».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis* Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito di impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata all'articolo 1, comma 1-*bis* ».

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: – 150.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

10. 04. (*ex* 8. 05.) Cambursano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali).

All'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole « adempimenti contabili e formali dei contribuenti » sono aggiunte le seguenti parole « anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi »;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente: « I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto delle progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta

successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre 1'1 gennaio 2002; *b)* abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali ovvero connesse alla mancata o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.

10. 06. (*ex* 8. 07.) Cambursano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. – 1. Si dispone l'elevazione della misura della percentuale della rivalsa stabilita dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, addebitabile in via definitiva ai committenti da parte degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. L'incremento della misura percentuale della rivalsa è progressivo e correlato all'aumento del contributo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le modalità stabilite dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. L'incremento della misura percentuale della rivalsa avviene in ragione dello 0,25 per cento ogni anno, fino allo misura massima del 7,5 per cento, da raggiungere nel 2014. Da tale incremento sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali mantengono il contributo dovuto alla gestione separata nella misura percentuale del 10 per cento.

4. Con apposito decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono disposte le misure necessarie per l'attuazione della presente norma. L'elevazione della rivalsa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

10. 05. (*ex* 8. 01.) Pennacchi, Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

(A.C. 7328*-bis *– sezione 5)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

(Semplificazione di procedure).

1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« *3.* Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 2, comma 2, lettera *c),* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: « edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative ». La disposizione di cui alla citata lettera *c),* come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di contrattazione programmata tuttora in corso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è soppresso. L'intero gettito della tassa delle merci sbarcate e imbarcate è destinato al finanziamento di investimenti.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 110.000;

2002: – 110.000;

2003: – 110.000.

47. 1. (ex 46. 19) Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.

(A.C. 7328*-bis *– sezione 6)

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 66.

(Sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan cio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-*bis*. – 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è auto-

rizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000.

66. 010 (già * 77. 020) (*ex* *72. 046). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-*bis*. – 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazion2:*

2001: – 50.000.

66. 011 (già* 77. 021. (*ex**72. 047, già 61. 51) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-*bis*. – 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, aggiungere la tabella E, con la seguente voce: Legge n. 218 del 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) *apportare la seguente variazione:*

2001: – 50.000.

66. 012 (già 77. 022. (*ex* 72. 048). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

(A.C. 7328*-bis – *sezione 7)

ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 71.

(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative).

1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni sotto forma di pacchetti integrati per i programmi comportanti una pluralità di interventi fra loro integrati, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata annualmente la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi del presente articolo.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 71 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 71.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 71.05 DEL GOVERNO.

Al comma 1-quater, *al primo periodo, dopo le parole:* derivanti da tessuti animali *aggiungere le parole:* incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie.

0. 71. 05. 1. Sedioli, Guerra.

(Approvato)

All'emendamento 71. 05 del Governo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b) *inserire le seguenti:*

B-*bis*) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-*bis*. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici, o di qualità, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome.

3-*ter*. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti DOP, IGB, AS di cui ai regolamenti CEE, n. 2081e 2082 del 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo le disposizioni emanate dalle regioni o province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole « la vendita diretta » inserire le seguenti: « anche per via telematica ».

B-*ter*) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è costituito un Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle, e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Dell'organo fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

0. 71. 05. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Testa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

ART. 71-*bis*.

(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche).

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

A) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un « contributo annuale per la sicurezza alimentare » nella misura dell'1 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo:

a) alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. I Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali provvedono d'intesa ad emanare l'elenco dei prodotti di cui al presente comma in prima applicazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno;

1-*bis*. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1:

a) i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, in base al relativo fatturato di vendita;

b) i titolari degli esercizi di vendita dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a)*, e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, in base al relativo fatturato di vendita, desumibile dal registro di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

c) i titolari dell'immissione in commercio dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera *b)*, in base al relativo fatturato di vendita;

d) i titolari degli esercizi di vendita dei fertilizzanti di cui al comma 1, lettera *b)*, in base al relativo fatturato di vendita.

1-*ter*. È vietata la somministrazione degli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

B) Il comma 2, è sostituito dai seguenti:

2. È istituito il « Fondo per lo sviluppo » dell'agricoltura biologica e di qualità », alimentato dalle entrate derivanti dai contributi, di cui ai commi 1 e 1-*ter*, nonché da un contributo statale pari a 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:

a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola-biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili:

b) il potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura-biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-*bis*. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza dei servizi, di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite al comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni: alla voce Ministero degli affari esteri:

2001: −10;

2002: −10;

2003: −10.

Alla voce Ministero per le politiche agricole e forestali:

2001: −5;

2002: −5;

2003: −5.

71. 05. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328*-bis *– sezione 8)

ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 72.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari).

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concesisone ad effettuare operazioni in *leasing* per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h),* della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vi gore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza delle Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate a TAV s.p.a. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. La Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria alta capacità Torino-Milano ap-

provati in conferenza di servizi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da cinque componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dallo stesso Ministro, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal *General Contractor* affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 72 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 72.06 DEL GOVERNO.

ART. 72.

Al comma 1, sostituire le parole: Gli enti delle società *con le seguenti:* Gli enti e le società.

0. 72. 06. 2. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del territorio attraversato dall'infrastruttura autostradale *e sopprimere il comma 2.*

0. 72. 06. 3. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il secondo comma.

0. 72. 06. 1. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: ove possibile.

0. 72. 06. 4. Formenti, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-*quater*.

Gli enti delle società che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinate proprie risorse per la realizzazione di programmi pluriennali di intervento di restauro di uso e conservazione del patrimonio storico e culturale ed ambientale.

Con decreto dei ministri interessati le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alla gestione del programma « Restauro Italia » da parte del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero per i beni e le attività culturali che assicureranno, ove possibile, la corrispondenza degli investimenti con i bacini territoriali di utenza di provenienza delle liberalità.

72. 06. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328*-bis *– sezione 9)

ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 70.

(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro e altre disposizioni di riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

1. All'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo di un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee »;

b) le parole da: « nel limite massimo di lire 150 miliardi » fino a: « 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché la relativa decorrenza, condizione e modalità di erogazione nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

2. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « dieci », dopo le parole: « della programmazione economica, » è inserita la seguente: « due » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001 »;

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita o operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

3. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o

premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

c) dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere *a)* e *b)*, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili, delle sanzioni amministrative e degli interessi di cui ai commi 3 e 4.

6. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e interessi di mora di cui al comma 3 del presente articolo e previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

8. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

9. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: *a)* nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria; *b)* per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, ricon-

versione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 221, della predetta legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 3 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

10. Nei casi previsti dal comma 9, lettera *a)*, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

11. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi del presente comma e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 3 a 10 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

12. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 – *(Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) – 1.* Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'arti colo 37 del codice di procedura penale, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo e/o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario ».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 70.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. 1. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impoverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento, dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

70. 010. (già 15. 33.) (ex 12. 27.) Bono, Prestigiacomo. Rallo, Grillo, Lucchese, Micciché, Giudice, Liotta, Carmelo Carrara, Fragalà, Matranga, Lo Porto, Baiamonte, Cascio, Misuraca, Amato, Marino, Lopresti, Mancuso, Acierno, Crimi, Stagno d'Alcontres, D'Alia, Nania, Nuccio Carrara, Neri, Floresta, Tringali, Trantino, Palumbo, Paolone, Vito, Caruso, Armani, Garra.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. – 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della Regione siciliana in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, erogati nella Regione siciliana, sono ridotte al 30 per cento per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1. e 3.

70. 012. (già 15. 34.) (ex 12. 31). Prestigiacomo, Mìcciché, Amato, Baiamonte, Cascio, Crimi, Dell'Utri, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Mancuso, Martino, Matranga, Misuraca, Palumbo, Stagno d'Alcontres, Liotta, D'Alia, Lucchese, Grillo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. – 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato dell'Unione Europea le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della Regione siciliana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1627 miliardi di lire a decorrere dal 2001 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

70. 011. (già 16. 01.) (ex 13. 01. e 13. 04) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Caruano, Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumia, Pistone, Rizza, Garra.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. – 1. Al fine di compensare la mancata restituzione alla Regione siciliana di parte delle accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 immessi ai consumo nella Regione, a decorrere dal 2001 è istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il (Fondo per la compensazione dei maggiori oneri energetici a carico della Regione siciliana » destinato al contenimento dei costi cnergetici dei cittadini e delle attività produttive.

2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnato uno stanziamento annuo, a decorrere dal 2001, pari a lire 800 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Regione siciliana, stabilisce con proprio decreto il riparto delle somme fra i Comuni della Regione siciliana in proporzione alla popolazione residente all'inizio di ciascun anno.

4. All'onere derivante dalla attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo pari a lire 800 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro per un importo pari a 1.600 miliardi per il 2001, 1.000 miliardi per il 2002 e 800 miliardi per il 2003.

70. 013. (già 15. 45.) (ex 66. 0. 2) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Brunale, Cappella, Caruano, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi; Pistone, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. – 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del trattato della Comunità Europea, alle imprese ubicate nel territorio della Regione siciliana che acquistano energia elettrica ed i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, è concesso, per gli anni 2001-2010, un credito di imposta diretta a compensare gli oneri derivanti dalle imposte sostenute, a titolo di accise e di imposta sul valore aggiunto, relativamente ai suddetti prodotti.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta relativamente ai carburanti per i quali non compete la detrazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile può essere utilizzato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito dì imposta di cui al comma 1 è stabilito per l'anno 2001, in misura pari agli importi corrisposti a titolo di IVA e di accise. Per gli anni successivi la misura del credito di imposta è ridotta di un decimo all'anno fino al 2010.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella A all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

70. 014. (già 16. 02.) (ex 13. 02. e 13. 05) Rabbito, Benvenuto, Borrometi, Cappella, Caruano, Brunale, Finocchiaro Fidelbo, Giacalone, Lento, Lumi, Pistone, Rizza.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 70.081 DELLA COMMISSIONE.

Al primo comma la parola: Sicilia, *è sostituita dalla seguente:* siciliana.

Al primo comma le parole: e destinati al restante territorio comunitario, *sono soppresse.*

Al secondo comma le parole: e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazine di cui al presente articolo che non

dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale, *sono soppresse*.

Alla fine del secondo comma le parole: venticinque miliardi, *sono sostituite dalle seguenti:* cinquanta miliardi.

0. 70. 081. 2. Prestigiacomo, Micchiché, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso. Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Paolone, Acierno.

Al comma 2 sostituire le parole: 25 miliardi, *e* 50 miliardi, *con le parole:* 100 miliardi.

Conseguentemente si fa fronte con le compensazioni del gruppo di A.N.

0. 70. 081. 1. Selva, Bono, Prestigiacomo, Paolone, Acierno.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis*.

(Contributo per le spese di trasporto alle PMI siciliane).

1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti statali. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è affidata alla Regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Presidente della Regione, da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con la quale si stabiliranno le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla Regione Sicilia e l'entità del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

Sono conseguentemente ridotti gli importi iscritti in Tabella C Ministero delle finanze *decreto legislativo 300/99 - Agenzia delle entrate*.

70. 081. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. – 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite con rispettivamente 100 miliardi » e 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni*.

2001: - 44.000;

2002: - 6.000;

2003: - 52.000.

70. 020. (già 37. 01.) (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. *(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia)*. – 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per triennio 2001-2003, all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno precedente a quello di erogazione nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo dì imposte di fabbricazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

70. 036. già 56. 01. (ex 52. 0. 3). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. *(Contributo di solidarietà nazionale alla regione Sicilia)*. – 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per il triennio 2001-2003 in lire 2.000 miliardi per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 3.

70. 037. già 56. 02. (ex 52. 0. 1). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-*bis*. – 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione Sicilia, relativo al contributo di solidarietà nazionale, le accise gravanti sui prodotti petroliferi dì cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento in relazione all'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione, consumo per l'impiego nella regione siciliana.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici-l'Ulivo.

70. 015. (già 15.48.) (ex 72. 199.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 70. 016. DEL GOVERNO.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per compensare *fino a:* Sicilia *con le seguenti:* Ai titolari di imprese di autotrasporto merci.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi *con la seguente:* 600 miliardi.

Seguono compensazioni lega nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

0. 70. 016. 3. (già 0. 12. 018. 3.) Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai titolari di imprese di autotrasporto merci *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e navale.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 70. 016. 1. (già 0. 12. 018. 1.) Bono, Paolone, Acierno.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. *(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto in Sicilia).* - 1. Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla condizione insulare, ai titolari di imprese di autotrasporto merci con sede in Sicilia è attribuito un contributo a titolo di concorso per l'ammodernamento e la qualificazione del parco veicolare, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a tal fine, per l'anno 2001 è stanziata la somma complessiva di 100 miliardi di lire annue. Il contributo può essere fruito anche mediante credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite di 80 milioni di lire nel triennio. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente comma.

70. 016. (già 12. 018. I parte) Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO COMMISSIONE 70. 084.

Sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 500 miliardi.

Conseguentemente si fa fronte alle compensazioni di A.N.

0. 70. 084. 1. Selva, Bono, Prestigiacomo, Paolone, Acierno.

Sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi.

Sopprimere l'ultimo periodo.

Dopo le parole: Ministero Lavori pubblici – 50 miliardi *aggiungere le seguenti:* Ministero del tesoro – 50 miliardi.

0. 70. 084. 2. Prestigiacomo, Micciché, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

ART. 72-*bis*.

È assegnata alla Regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale verrà erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al comma precedente. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

Conseguentemente ridurre in Tabella B
Ministero delle comunicazioni:

– 50 miliardi;

Ministero dei lavori pubblici:

– 50 miliardi.

70. 084. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

« ART. 70-*bis*. – *(Continuità territoriale per la Sicilia).* – 1. Al fine di realizzare la

continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

b) tariffe speciali per le diverse modalità di trasporto, adeguate alle esigenze di mobilità delle persone e delle merci;

c) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali;

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a),* il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d), e), f), g)* e *h),* del regolamento CEE n. 2408 del 1992 del consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione europea.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazione:*

2001: – 300.000;

2002: – 200.000;

2003: – 150.000.

70. 035. già 72. 04. (*ex* 67. 04) Cappella, Caruano, Borrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello, Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone.

Al comma 1 lettera a) *dopo le parole:* della Sicilia *aggiungere:* compresi quelli ubicati sulle isole minori.

0. 70. 080. 2. Stucchi.

Al comma 1 lettera a) *dopo le parole:* aeroporti nazionali *aggiungere:* e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane,

0. 70. 080. 3. Stucchi.

(Approvato)

Al punto 5) le parole: sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 *sono sostituite dalle seguenti:* sono stanziati 100 miliardi a decorrere dal 2001.

Al punto 5) sopprimere le seguenti parole: l'entità del cofinanziamento regionale

alle agevolazioni di cui al presente articolo non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

0. 70. 080. 4. Prestigiacomo, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Al comma 6 sostituire le parole: 50 miliardi *e* 100 miliardi, *con le parole:* 100 miliardi *e* 200 miliardi.

0. 70. 080. 1. Selva, Bono, Prestigiacomo, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*.

(Continuità territoriale per la Sicilia).

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio della CEE n. 2408/92 del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della Conferenza dei Servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice la Conferenza dei servizi.

3. La Conferenza dei Servizi, di cui al comma 2, definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) al numero dei voli;

d) agli orari dei voli;

e) alle tipologie degli aeromobili;

f) alla capacità dell'offerta;

g) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gaia di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, indice la gara d'appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d), e), f), g)* e *h)*, del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all'Unione Europea.

Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al precedente punto 4, sono stanziati lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

L'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.

Sono conseguentemente ridotti gli importi iscritti in tabella C Ministero delle finanze D.l.g.s. 300/99 – Agenzia delle entrate.

70. 080. La Commissione.

(Approvato)

Aggiuntivo articolo 70.

1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, riguardo i servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio nelle regioni obiettivo 1.

2. La precisazione del contenuto dell'onere di pubblico servizio si realizza secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 144/99.

70. 082. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. – 1. Per l'attuazione del piano agrumicolo nazionale, nonché per fronteggiare la crisi strutturale del settore agrumicolo, ed in particolare per l'adozione di misure di sostegno agli operatori, di riqualificazione dell'agrumicoltura nelle aree vocate per il mercato, di qualificazione degli operatori in ambito commerciale, di potenziamento delle produzioni tipiche e per lo sviluppo di strategie di promozione e penetrazione in nuovi mercati, sono stanziati ulteriori lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce il fondo tra le regioni interessate, riservando una quota di almeno il 50 per cento alle produzioni ed alle aree esposte alla maggiore concorrenza derivante dalla ratifica degli accordi euromediterranei.

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, tabella 4, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;

2002: – 50.000;

2003: – 50.000.

70. 017. già 6. 1. (*ex* 72. 200.) Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO COMMISSIONE 70. 0854.

Al comma 1° sostituire le parole: 20 miliardi *con le parole:* 100 miliardi l'anno nel triennio 2001-2003 *e sopprimere le parole da:* conseguentemente alla fine dell'emendamento.

Conseguentemente si fa fronte alle compensazioni di A.N.

0. 70. 085. 1. Bono, Prestigiacomo, Acierno, Paolone.

Sostituire le parole 21 miliardi *con le seguenti:* 42 miliardi.

Sostituire le parole anno 2002 *con le seguenti:* anno 2001.

Sostituire inoltre le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 400 miliardi.

Sostituire infine le parole: successive a conseguentemente *con le seguenti:* Tabella B Ministero del tesoro 2001 – 42 miliardi (limiti di impegno).

0. 70. 085. 2. Prestigiacomo, Micciché, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Sopprimere le parole da: è ridotto *fino a* 55 e, *con le seguenti:* è ridotto per lire 20 miliardi lo stanziamento in Tabella B Ministero dei lavori pubblici per il 2002 (limiti d'impegno).

0. 70. 085. 3. Prestigiacomo, Micciché, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Sostituire la parola 2002 *con* 2001.

Sostituire altresì le parole da: Tabella 1 dell'articolo 75 della legge n. 488 del 1999 *a* articolo 55 e *con le seguenti:* Tabella B, Ministero Lavori Pubblici per il 2001 – limiti d'impegno.

0. 70. 085. 4. Prestigiacomo, Miccichè, Gazzara, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno d'Alcontres, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono, Acierno, Paolone.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

ART. 72-*bis*.

1. Alla Regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di 15 anni a decorrere dall'anno 2002, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi, per interventi diretti a:

a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;

b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;

c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.

Conseguentemente: è ridotto per lire 20 miliardi lo stanziamento nella Tabella 1 dell'articolo 75, legge n. 488 del 1999, articolo 55 e, Tabella B Ministero dei lavori pubblici.

2002: – 1 miliardo. (limite di impegno).

70. 085. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

24. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:

a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro presentate nell'anno 2000, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi ». Il comma 2, dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è abrogato. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

77. 040 già 77. 220 (ex 50. 83. e 49. 122). Cangemi.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

2. Le somme assegnate, di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare a opere di tutela ambientale e infrastrutture. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-*bis*.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia a. 1.

70. 019. già 15. 35. (*ex* 12. 32.) Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicate raffinerie di olii minerali è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dagli impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.

2. Le somme di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 1, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.

4. L'onere di spesa dei commi 1 e seguenti, determinato nella misura massima di lire 290 miliardi, per il solo anno 2001, ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.

5. Dal 1° gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. L'onere per lo Stato è compensato con decreti del Ministro delle finanze dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina *super* senza piombo a quello della benzina *super*, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

ART. 70-*ter*.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare mag-

giori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

70. 018 (già 11. 18). *(ex* 13. 14) Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turroni, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

ART. 70-*bis*.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti soggetti ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.

2. L'entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.

3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

70. 090. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7328*-bis *– sezione 10)

ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 77.

(Altri interventi).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: « contributo dodicennale », le parole: « del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite » sono sostituite dalle seguenti: « per la spesa di investimento, per un importo ».

2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa.

3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.

4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

5. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

7. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi all'anno a partire dal 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Ai fini della trasformazione in Società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001.

10. Per far fronte alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

11. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

12. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

13 Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 ferbbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.

14. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

« *3.* Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti ».

15. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: « corrispettivi » è sostituita dalla seguente: « contribuzioni ».

16. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicem-

bre 2000, ad esclusione della Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.

17. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.

18. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2001, lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003.

19. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera *c),* della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera *b)* è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002.

20. Il Ministro della giustizia:

a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;

b) promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;

c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

21. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nel 2001, 10 miliardi nel 2002 e 10 miliardi nel 2003.

22. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi nel 2001, 80 miliardi nel 2002 e 100 miliardi nel 2003.

23. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 77.

Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2001 *con le seguenti:* 220 miliardi, 20 dei quali da destinare ai programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

77. 60. (ex 72. 74. *seconda versione)* Lucà, Giannotti, Battaglia, Chiusoli, Lucidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 77. 500 DEL GOVERNO.

Sostituire le parole: Legge n. 396/90 – Roma Capitale (.....) *con le seguenti:* Legge n. 662/ 96 – articolo 2, comma 14 (Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato).

0. 77. 500. 1. Pasetto, Boccia.

Sostituire le parole: Legge n. 97/94 – Fondo per la montagna (.....) *con le seguenti:* Legge n. 662/96 – articolo 2, comma 14 (Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato).

0. 77. 500. 2. Cerulli Irelli, Boccia.

Legge n. 97 del 1994 fondo per la montagna (8.2.1.16 – capitolo 9260):

2001: + 20.000;

2002: + 5.000;

2003: + 10.000.

Legge n. 489 del 1999 – Articolo 27, comma 11, imprenditorialità giovanile Mezzogiorno (3.2.2.1. – capitolo 7460):

2001: + 3.000;

2002: + 4.000;

2003: + 4.000.

Conseguentemente:

Legge n. 662 del 1996 – Articolo 2, comma 11 apporti capitali società delle Ferrovie dello Stato (3.2.1.22 – capitolo 7350):

2001: – 40.000;

2002: – 45.000;

2003: – 50.000.

0. 77. 500. 3. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

Nell'articolo 77, comma 18, sostituire le parole: lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003 *con le seguenti:* lire 205 miliardi per il 2002 e lire 295 miliardi per il 2003*; nel medesimo articolo, comma 19, sostituire le parole:* lire 100 miliardi per il 2001 *con le seguenti:* lire 80 miliardi per il 2001.

Nella Tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto-legge 142/91, convertito dalla legge 195/91 – articolo 6, comma 1 – Fondo protezione civile (20.2.1.3 – capitolo 9353):

2001: + 700 mld;
2002: + 300 mld;
2003: + 300 mld.

legge 910/86 – articolo 8, comma 14 – Fondo sanitario nazionale di conto capitale (8.2.1.1 – capitolo 9100):

2001: –;
2002: –;
2003: – 25 mld.

legge 396/90 – Roma capitale (23.2.1.1 – capitolo 9410):

2001: –;
2002: –;
2003: – 10 mld.

legge 97/94 – Fondo per la montagna (8.2.1.16 – capitolo 9260):

2001: – 20 mld;
2002: – 5 mld;
2003: – 10 mld.

decreto legislativo 143/98 – Fondo dotazione SACE (3.2.2.1 – capitolo 8101):

2001: – 100 mld;

2002: – 20 mld;
2003: – 10 mld.

legge 488/99 – articolo 27, comma 11 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (3.2.2.1 – capitolo 7466):

2001: – 20 mld;
2002: – 40 mld;
2003: – 40 mld.

Ministero dell'interno:

Decreto legislativo 540/92 – articolo 34, comma 3 – Fondo ordinario investimenti (3.2.1.2 – capitolo 7236):

2001: – 100 mld;
2002: – 10 mld;
2003: – 25 mld.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge 910/86 – articolo 7, comma 6 – Istituti di prevenzione e pena (6.2.1.6 – capitolo 8481):

2001: – 20 mld;
2002: – 40 mld;
2003: – 45 mld.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Legge 499/99 – articolo 4 – Interventi in agricoltura (2.2.1.4 – capitolo 7185):

2001: – 20 mld;
2002: – 5 mld;
2003: – 10 mld.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge 266/97 – articolo 4, comma 3 – Settore aeronautico (6.2.1.16 – capitolo 7802):

2001: – 50 mld;
2002: – 25 mld;
2003: –.

Legge 448/98 – articolo 52, comma 1 – Fondo incentivi imprese (6.2.1.16 – capitolo 7800):

2001: – 250 mld;
2002: – 100 mld;
2003: –.

Ministero dell'ambiente:

Legge 448/98 – articolo 49 – programmi tutela ambientale (1.2.1.4 – capitolo 7082):

2001: – 100 mld;
2002: – 30 mld;
2003: – 30 mld.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica:

Legge 910/86 – articolo 7, comma 8 – Edilizia universitaria (2.2.1.2 – capitolo 7109):

2001: –;
2002: –;
2003: – 65 mld.

77. 500. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, viene integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ed alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

77. 119. *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 72. 56).* Burlando, Di Rosa.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Per la realizzazione del programma « Genova città europea della cultura – 2004 » è autorizzata la spesa di 1 miliardo per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003. È altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico artistico.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 8.000;

2002: – 6.000;

2003: – 4.000.

77. 120. *(ex 72. 31).* Burlando, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa, De Benetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

24. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

77. 143. *(ex 72. 49).* Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

All'articolo 77, aggiungere alla fine i seguenti commi:

23-*bis*. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice del G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « città di Genova » inserire le seguenti: « nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive »;

b) sostituire le parole: « beni del demanio marittimo » con le seguenti: « beni del demanio »;

c) sostituire le parole: « detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova », con le seguenti: « detti beni successivamente all'evento, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo ».

77. 501. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma.

24. Al fine di assicurare un rapido completamento delle infrastrutture autostradali di collegamento tra Roma e l'Adriatico, l'Ente nazionale per le strade – ANAS – provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione della convenzione di costruzione e gestione, in data 24 marzo 1973, n. 12876, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1973, n. 1168, previa rinuncia da parte della Società autostrade romane abruzzesi – Sara – ad ogni azione giudiziaria pendente. È abrogato il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge 6 aprile 1977, n. 106. Restano validi i diritti acquisiti in pendenza dell'applicazione di tale decreto e della legge di conversione. Nell'ambito della revisione della convenzione, l'ANAS stabilisce criteri

per consentire una partecipazione significativa alla società concessionaria di enti ed imprese locali dei territori interessati dall'opera autostradale.

77. 502. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere i seguenti commi:

24. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, dopo le parole: « ... di concessione » sono aggiunte le parole: « commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario ».

25. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n 507 del 15/11/1993, dopo le parole: « ...comma 1 », sono aggiunte le parole: « e comma 2 ».

77. 503. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere il seguente comma:

24. A valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione a valere su detto fondo contributi; la suddetta somma, ancorché non ancora trasferita, e interamente impegnabile dall'anno 2001 per l'accoglimento di nuove richieste su detti interventi.

77. 504. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 77 aggiungere il seguente comma:

È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la risoluzione dell'emergenza idrica.

Sono conseguentemente ridotti gli accantonamenti in tabella B, Ministero dei lavori pubblici.

77. 505. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 77. 506 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole due miliardi *con le seguenti:* quattro miliardi.

0. 77. 506. 1 Gazzara, Prestigiacomo, Micciché, Garra, Floresta, Palumbo, Crimi, Stagno, Martino, Mancuso, Misuraca, Amato, Giudice, Cascio, Baiamonte, Matranga, Liotta, Bono.

All'articolo 77, aggiungere infine il seguente comma:

« Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli *advisors* nominati per l'esame del progetto del Ponte sullo Stretto è autorizzata la concessione alla Società « Stretto di Messina » di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, ridurre del medesimo importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione.

77. 506. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 77 aggiungere il seguente comma:

Per l'anno 2001 sono stanziati lire 50 miliardi per investimenti nei porti sedi di autorità portuale.

All'onere si fa fronte con la Tabella B, Ministero lavori pubblici.

77. 507 *(nuova formulazione) (ex 47. 1)* Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 77.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-*bis*. *(Fondo per il finanziamento dei Piani stralcio di assetto idrogeologico)*. – 1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un Fondo.

2. Per gli anni 2002-2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi annui.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 5.000;

2003: – 5.000.

e Tabella B voce Ministero dei lavori pubblici*, apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 50.000;

2003: – 50.000.

77. 040. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* **già 68. 0. 2.** (*ex* 63. 0. 6). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza, Turroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-*bis*. 1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste). e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al capitolo 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e della navigazione (punto 15 della Tabella 3 – legge finanziaria 2000).

77. 041 già 72. 03. (*ex* 67. 0. 5). Menia.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-*bis*. – 1. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 12 e 6.

77. 043. già 72. 15. (*ex* 67. 15). Rodeghiero, Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-*bis*. – 1-*bis*. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003 alla Ferrovie dello Stato Spa un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettrificazione

della ferrovia Casarsa-Portogruaro, pari a 3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi per il 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 6.000;

2002: – 4.000;

2003: – 4.000.

77. 044. già 72. 35. (*ex* 67. 1). Di Bisceglie, Ruffino, Prestamburgo.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-*bis*. – 1. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, legge n. 662 del 1996, *apportare le seguenti modifiche:*

2001: – 5.000;

2002: – 5.000;

2003: – 5.000.

77. 042. già 72. 16. (*ex* 67. 16). Soriero, Giardiello, Sales, Vozza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo, Mauro, Brancati.

(A.C. 7328*-bis *– sezione 11)

ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 74.

(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale).

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 74.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

74-*bis*. Per la realizzazione del collegamento stradale, denominato corridoio

« Tirreno-adriatico » nel territorio delle regioni Lazio, Campania e Molise, fra i porti di Gaeta e Termoli, nei tratti Gaeta-Pedimontana di Formia, San Vittore e San Vittore-Termoli con conseguente raddoppio della strada statale Bifernina, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Anas l'importo di lire 200 miliardi annui a decorrere dal 2001.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 17 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente relativamente al Ministero dei lavori pubblici.

74. 011 già 77. 146. (ex 72. 258). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-*bis*. *(Collegamento Adriatico-Tirreno).* Al fine di razionalizzare e velocizzare il collegamento tra il mare Adriatico e il mar Tirreno mediante il completamento di opere e interconnessioni stradali, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione, direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, d'ammortamento di un mutuo che l'ENAS è autorizzato a contrarre per il completamento della strada statale a scorrimento veloce n. 652, in rapporto alla quota di limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;

2002: – 20.000;

2003: – 30.000.

74. 014 già 76. 05. (ex * 71. 05) Di Fonzo, Sales.

Dopo l'articolo 74, aggiungere, il seguente articolo:

74-*bis*. Per l'avvio della realizzazione del sistema viabilistico e autostradale pedemontano lombardo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annui per il 2001, 2002 e il 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;

2002: – 266.000;

2003: – 200.000.

74. 013 già 77. 140. (ex 72. 227). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stellati, Targetti, Trabattoni, Duilio.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

ART. 74-*bis*.

È autorizzata la spesa di lire 240 miliardi, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la progettazione ed i lavori dell'autostrada Pedemontana lombarda da Bergamo a Varese.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 480 miliardi;

2002: – 350 miliardi;

2003: – 240 miliardi.

74. 09 (ex 72. 100). Taborelli.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

74-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001 riservati alla realizzazione del sistema viabilistico e autostradale lombardo da realizzarsi anche con l'obiettivo di assicurare la massima libera percorrenza del traffico locale e quindi la massima compatibilità e utilità dell'opera rispetto ai territori attraversati.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 80.000;

2002: – 54.200;

2003: – 40.000.

74. 010 già 77. 113. (ex 72. 232). Guerra, Duilio, Riva.

Dopo l'articolo 74, aggiungere, in fine, il seguente comma:

74-*bis*. Per un programma di investimenti per l'ammodernamento e la riqualificazione della strada statale 106 « ionica », costituente l'itinerario internazionale L90, e della viabilità di collegamento sono autorizzati limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2001, per lire 100 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 200.000;

2002: – 270.000;

2003: – 300.000.

74. 012 già 77. 121. (ex 72. 77). Soriero, Oliverio, Olivo, Bova, Gaetani, Mauro, Brancati, Luongo, Rubino, Brunetti.

(A.C. 7328*-bis *– sezione 12)

ARTICOLO 75 ED ANNESSA TABELLA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 75.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. Il concorso dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non può superare la misura del 70 per cento della spesa risultante dai progetti. Il concorso è esteso anche ai progetti di uso idropotabile di invasi e di reti.

TABELLA 1

(Articolo 75, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
		(milioni di lire)		
Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria – 6.2.1.16 – cap. 7802)	— —	50.000 —	— 50.000	2016 2017
Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 38: Interventi in materia di acquedotti ed opere di adduzione (Lavori pubblici – 4.2.1.1 – cap. 7402)	—	20.000	—	2016
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici – 7.2.1.4 – cap. 9432)	— —	10.000 —	— 10.000	2016 2017
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno – 7.2.1.2 – cap. 7401)	—	45.000	—	2016
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b)*: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici – 2.2.1.4 – cap. 7156)	— —	50.000 —	— 50.000	2016 2017
Legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione – 2.2.1.6 – capp. 7068 e 7070)	— —	60.000 —	— 50.000	2016 2017
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa (Industria – 6.2.1.16 – cap. 7800/p) .	—	50.000	—	2016
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1: Interventi nel settore dei trasporti – (Trasporti e navigazione – 2.2.1.6 – cap. 7068)	— —	40.000 —	— 40.000	2016 2017
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca – 2.2.1.2 – cap. 7109/p)	— —	50.000 —	— 70.000	2016 2017
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione – 3.2.1.6 – cap. 7185)	15.000	—	—	2015

TABELLA 1

(Articolo 75, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
		(milioni di lire)		
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 20.2.1.2 – cap. 9332)	100.000	—	—	2015
	—	100.000	—	2016
	—	—	100.000	2017
Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione – 2.2.1.5 – cap. 7056)	—	50.000	—	2016
	—	—	30.000	2017
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici – 5.2.1.2 – cap. 8034)	—	150.000	—	2016
	—	—	40.000	2017
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.15 – cap. 7262)	—	60.000	—	2016
Legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali – Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione – 4.2.1.4 – cap. 7265; 4.2.1.6 – cap. 7331)	—	60.000	—	2016
	—	—	60.000	2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera *f)*: Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 7.2.1.19 – cap. 8730)	—	25.000	—	2016
	—	—	25.000	2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera *i)*: Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.19 – cap. 7302)	—	100.000	—	2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera *l)*: Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.1.14 – cap. 7250)	—	50.000	—	2016
Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze – 7.2.1.1 – cap. 7282)	—	25.000	—	2016
	—	—	25.000	2017
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica – 7.2.1.14 – cap. 8664)	—	30.000	—	2016

TABELLA 1

(Articolo 75, comma 1)

	2001	2002	2003	Anno terminale
		(milioni di lire)		
Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno – 2.2.1.4 – cap. 7026)	3.000	—	—	2015
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	118.000	1.025.000	550.000	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	118.000	1.143.000	1.693.000	

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 75 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 75. 34 DEL GOVERNO.

Al comma 1, Tabella 1, sostituire le parole: legge n. 295 del 1998 *con le seguenti:* legge 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.

0. 75. 34. 5. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Sostituire le parole: Legge 413 del 1998... *con le seguenti:* Legge 808 del 1985, Ministero dell'industria... Cap. 7802,.

0. 75. 34. 15. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.

Al comma 1, Tabella 1, sostituire le parole: legge n. 413 del 1998 *con le seguenti:* legge n. 448 del 1998, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cap. 7250.

0. 75. 34. 4. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Chincarini.

Al comma 2-bis, *secondo periodo, sostituire le parole da:* da eventi *fino a:* territorio nazionale *con le seguenti:* dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2000.

0. 75. 34. 1. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 2-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* miliardi 100 *con le seguenti:* miliardi 150.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, alla tabella B Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;

2002: – 50.000;

2003: – 50.000.

0. 75. 34. 7. Armaroli, Chiappori, Gagliardi, Nan.

*Al comma 2-*bis *aggiungere, in fine, il seguente:*

Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della regione medesima. A tal fine è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi decorrente dal 2002.

Conseguentemente, modificare come segue la parte consequenziale dell'emendamento 75.34 del Governo, ultima formulazione, relativa all'accantonamento di Tabella B di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno):

2001 :—;

2002: - 15.000;

2003: - 35.000.

*** 0. 75. 34. 11.** Aloi, Napoli, Colosimo, Fino, Matacena.

Prima di conseguentemente *aggiungere le parole:* Inoltre sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 10 miliardi a decorrere dal 2002 e di 10 miliardi a decorrere dal 2003.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, ridurre gli importi medesimi relativi ai limiti di impegno.

*Al comma 2-*bis, *dopo la parola* verificatisi, *inserire le parole:* nell'anno 2000 *e dopo le parole* sul territorio nazionale *inserire le seguenti* nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro della protezione civile.

0. 75. 34. 8. *(nuova formulazione)* Soriero, Mussi, Soro, Manzione, Turroni, Galdelli, Scalia, Oliverio, Olivo, Brancati, Bova, Brunetti, Gaetani, Palma, Mauro, Romano Carratelli, Lamacchia, Saraceni.

(Approvato)

Al comma 1, Tabella 1, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 61 del 1998 – Eventi sismici Umbria e Marche:

2001: – 100.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

Legge n. 67 del 1988 – Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7402:

2001: – ;

2002: – 20.000;

2003: – .

Legge n. 295 del 1998 – Ministero dei lavori pubblici, capitolo 8034:

2001: – ;

2002: – 20.000;

2003: – .

Legge n. 321 del l996 – Ministero dell'industria, capitolo 7800:

2001: – ;

2002: – 10.000;

2003: – .

Legge n 662 del 1996 – Ministero dell'università, capitolo 7109:

2001: – ;

2002: – ;

2003: – 20.000.

Legge n. 413 del 1998 – Ministero dei trasporti, capitolo 7265:

2001: – ;

2002: – ;

2003: – 10.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatasi nell'autunno 2000 sul territorio nazionale,

nelle zone definite delle ordinanze del dipartimento per la protezione civile il dipartimento per la protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui per lo scopo. A tal fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del dipartimento medesimo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di miliardi 100 decorrente dall'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, Ttabella B, voce Ministero dei trasporti e della navigazione (limite di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000.

75. 34. *(Ulteriore formulazione)* Governo.

(Approvato)

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, articolo 3: Finanziamenti e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061):

2001: + 20.000;

2002: – ;

2003: – .

Anno terminale: 2015.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, limiti di impegno *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

75. 25. (*ex* 70. 20). Occhionero, Orlando, Crucianelli.

Nella tabella 1 (articolo 75, comma 1), inserire le seguenti voci: Legge 28 dicembre 1999, n. 522 – articolo 2: sostegno all'industria cantieristica (Trasporti 4.2.1.2 – cap. 7205):

2001: – ; – ;

2002: 22.500; – ;

2003: –; 22.500;

Anno terminale: 2.016; 2.017.

Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 9-*bis*: realizzazione piano triennale per l'informatica e Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services – VTS) (Trasporti 8.2.1.2 – cap. 7476):

2001: – ; – ;

2002: 7.500; –;

2003: –; 7.500;

Anno terminale: 2.016; 2.017.

Conseguentemente nell'articolo 80, Tabella B, ridurre il seguente accantonamento:

Ministero dei trasporti e della navigazione

(limiti di impegno)

2001: – ;

2002: – 30.000;

2003: – 60.000.

75. 400. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Legge n. 144 del 1999, articolo 11 (Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania):

2001: + 20.000;

2002: + 20.000;

2003: + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della

navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

75. 29. (ex 70. 10) Borrometi.

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la seguente voce: Legge 17 maggio 1999, n. 144 - articolo 11 - raddoppio della strada statale tra Ragusa e Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 cap. 8066):

2001: 10.000;

2002: 10.000;

2003: 10.000.

Anno terminale: 2010.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella b, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare la seguente variazione:*

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

75. 30. (ex 70. 9) Carlo Pace.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 75. 401 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1 sostituire le parole: per il terremoto di Asti dell'agosto 2000, la regione Piemonte, *sono sostituite dalle seguenti:* per il terremoto di Foggia di cui alla legge 32/92, la regione Puglia.

0. 75. 401. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: per il terremoto di Asti dell'agosto 2000, *aggiungere le seguenti:* e per l'alluvione del giugno 200 alle Provincie di Cuneo e Torino.

0. 75. 401. 1. Teresio Delfino, Costa, Volontè.

Al comma 2 aggiuntivo sostituire la parola: iniziative, *con la parola:* strade.

Alla tabella D, alla voce decreto legislativo 143/94, *ridurre gli importi di 5 miliardi per ogni annualità.*

Conseguentemente alla Tabella D, voce Progetto Antartide, *aumentare gli importi di 5 miliardi per ogni annualità.*

0. 75. 401. 4. Turroni, Paissan.

Dopo la parola: conseguentemente il primo punto (ridurre l'impegno per l'anno 2000... trasporto rapido di massa...) *è soppresso.*

Conseguentemente, aggiungere in tabella B, la voce Ministero della difesa *con il seguente importo per l'anno:*

2002: – 5 miliardi.

0. 75. 401. 5. Scalia, Galletti, Cento.

Alla tabella C, voce legge 434/98 (randagismo), *modificare gli importi come segue:*

2001: + 10 miliardi:

2002: + 10 miliardi;

2003: + 10 miliardi.

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero del tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2001: + 19 miliardi:

2002: + 64 miliardi;

2003: + 56 miliardi.

0. 75. 401. 15. Procacci, Paissan.

Alla Tabella D:

Legge 97/94 Fondo Montagna:

2001: + 15.000;

2002: + 15.000;

2003: + 5.000.

Legge 67/88 Belice:

2001: – 5.000;

2002: – 5.000;

2003: – 5.000.

Legge 396/90 Roma Capitale:

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – .

0. 75. 401. 3. Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D aggiungere la seguente voce:

Legge 366/98, mobilità ciclistica:

2001: 10 miliardi;

2002: 10 miliardi;

2003: 20 miliardi.

Conseguentemente ridurre, nella medesima tabella D, la voce Decreto legislativo 143/94 (ANAS) *dei medesimi importi.*

0. 75. 401. 6. Galletti, Cento, Turroni, Scalia, Paissan.

(Approvato)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

1. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2002 di 1 miliardo; per il terremoto di Asti dell'agosto 2000, la regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002; per il terremoto di cui al decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dal 2002 di 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del dipartimento della protezione civile.

2. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:

Strada trans-polesana:

2001: 20.000 ml;

2002: 20.000 ml;

2003: 30.000 ml.

Pedemontana lombarda:

2001: 30.000 ml;

2002: 30.000 ml;

2003: 40.000 ml.

Ionica:

2001: 10.000 ml;

2002: 20.000 ml;

2003: 30.000 ml.

Tirreno-adriatica:

2001: 20.000 ml;

2002: 20.000 ml;

2003: 30.000 ml.

3. L'ANAS inoltre è autorizzata, nell'ambito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:

Bifermina:

2002: 3.000 ml;

2003: 4.000 ml.

Strada Ragusa-Catania:

2002: 2.000 ml;

2003: 2.000 ml.

4. È autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1 miliardo a decorrere dal 2002 e di lire 1 miliardo a de-

correre dal 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa.

Conseguentemente,

ridurre per l'anno 2002 di 5 miliardi e di 1 miliardo per il 2003 *la seguente voce della tabella 1 del medesimo articolo 75:* legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10 – trasporto rapido di massa – Ministero dei trasporti 2. 2. 1. 6;

alle tabelle di cui all'articolo 80 apportare le seguenti variazioni:

Tabella A:

Ministero del tesoro:

2001: + 25 miliardi;

2002: + 50 miliardi;

2003: + 60 miliardi.

Ministero della difesa:

2001: + 0,1 miliardi;

2002: + 0,1 miliardi;

2003: + 0,1 miliardi.

Ministero della giustizia:

2001: – 0,1 miliardi;

2002: – 20,1 miliardi;

2003: – 0,1 miliardi.

Ministero dell'interno:

2001: + 7 miliardi;

2002: + 5 miliardi;

2003: + 5 miliardi.

Ministero del lavoro:

2001: – ;

2002: – 55 miliardi;

2003: – 60 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2001: + 1 miliardo;

2002: + 1 miliardo;

2003: + 1 miliardo.

Ministero della sanità:

2001: + 3 miliardi;

2002: + 3 miliardi;

2003: + 3 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2001: – 52 miliardi;

2002: – 12 miliardi;

2003: – 12 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2001: + 5 miliardi;

2002: + 5 miliardi;

2003: + 5 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2001: – 13,5 miliardi;

2002: – 1,5 miliardi;

2003: – 1,5 miliardi.

Ministero beni e attività culturali:

2001: + 1,5 miliardi;

2002: + 1,5 miliardi;

2003: + 1,5 miliardi.

Ministero dell'università:

2001: + 0,5 miliardi;

2002: + 0,5 miliardi;

2003: + 0,5 miliardi.

Tabella B:

Ministero del tesoro (di cui limiti d'impegno anno 2003: 1 miliardo:

2001: – 6 miliardi;

2002: – 12 miliardi;

2003: – 12 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici (di cui limiti d'impegno anno 2003: – 1 miliardo):

2001: + 20 miliardi;

2002: + 27 miliardi;

2003: + 24 miliardi.

Ministero dei beni culturali:

2001: + 7 miliardi;

2002: + 13 miliardi;

2003: + 13 miliardi.

Ministero dell'università:

2001: + 2 miliardi;

2002: + 2 miliardi;

2003: + 3 miliardi.

Tabella C:

Ministero delle finanze – Decreto legislativo n. 300/99 art. 70, comma 2 – Agenzia delle entrate (2.1.2.9):

2001: – 15,5 miliardi;

2002: – 15,5 miliardi;

2003: – 15,5 miliardi.

Ministero degli affari esteri – Legge 47/81 – paesi in via di sviluppo (capitoli vari):

2001: + 20 miliardi;

2002: –;

2003: –.

Ministero dell'interno – Legge 968/69 e 437/95 – Fondo scorta VVFF:

2001: + 2 miliardi;

2002: –;

2003: –.

Ministero della sanità – Legge 434/98 – randagismo (4.1.2.3 – cap. 2642):

2001: + 4 miliardi;

2002: + 4 miliardi;

2003: + 4 miliardi.

Ministero dell'ambiente – Legge 979/82 – difesa del mare (8.1.2.1):

2001: + 5 miliardi;

2002: + 5 miliardi;

2003: –.

Legge 549/95 art. 1 comma 43 – Contributi – 3.1.2.3:

2001: + 1 miliardo;

2002: + 3 miliardi;

2003: + 3 miliardi.

Decreto-legge 2/93 Fauna-Flora (3.1.1.0):

2001: + 1 miliardo;

2002: + 1 miliardo;

2003: + 1 miliardo.

Ministero dell'industria – Legge 292/90 ~ Enit (8.1.2.1.):

2001: + 5 miliardi;

2002: + 5 miliardi;

2003: + 5 miliardi.

Tabella D:

Ministero del tesoro – Legge 97/94 – fondo per la montagna (8.2.1.16):

2001: + 30 miliardi;

2002: –;

2003: –.

Legge 448/98 art. 50 comma 1, lettera c – Edilizia sanitaria (7.2.1.4):

2001: – 195 miliardi;

2002: – 167 miliardi;

2003: – 183 miliardi.

Legge n. 7/81 – paesi in via di sviluppo (3.1.2.4):

2001: + 10 miliardi;

2002: –;

2003: –.

Legge 26/86 art. 6, comma 1 lettera C:

2001: + 14 miliardi;

2002: + 9 miliardi;

2003: + 10 miliardi.

Legge 26/86 art. 6 comma 1 lettera B:

2001: + 13 miliardi;

2002: + 13 miliardi;

2003: –.

Legge 396/90 – Roma capitale (cap. 9410):

2001: + 10 miliardi;

2002: + 10 miliardi;

2003: –.

Legge 67/88 – terremoto del Belice (cap. 8573):

2001: + 5 miliardi;

2002: + 5 miliardi;

2003: + 5 miliardi.

Ministero dell'università – Legge 266/97 art. 5 comma 3 – Progetto Antartide (2.2.1.5):

2001: + 10 miliardi;

2002: + 10 miliardi;

2003: + 10 miliardi.

75. 401. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1998-1999, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire "diciottomila" per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al precedente periodo possono essere versati in non più di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore al suindicato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. ».

Le disposizioni del presente comma si applicano entro il limite massimo di lire 5 miliardi.

75. 01. *(Testo così modificato nel corso della seduta)*. (*ex* 70. 0. 3). Dozzo, Anghinoni, Pivetti, Vascon, Giancarlo Giorgetti, Tattarini, Ferrari, Aloi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

1. Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è consentito uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.

75. 02. (*ex* 70. 0. 4). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

(Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità).

1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un « Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità », costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.

2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione *ex ante* degli interventi di cui è prevista l'attuazione.

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1.

75. 03. (*ex* 70. 0. 5). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).

1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa per l'anno 2001 di lire 230 miliardi, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. All'uopo si utilizza una quota pari a 230 miliardi del fondo destinato a regolazione debitoria della Tabella A del Ministero per le risorse agricole e forestali.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

5. In coda all'elenco delle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione.

6. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

75. 06. (*ex* 70. 0. 1). Tattarini, Sedioli, Trabattoni, Caruano, Corvino, Ferrari, Casilli, Stanisci, Abaterusso.

(Approvato)

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

(Garanzie concesse a favore di cooperative agricole).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2000 e di lire 123 miliardi per il 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Al relativo onere si provvede, per gli anni2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto

del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.

4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

75. 015. già 5. 02. (*ex* 5. 011). Giacalone, Ferrari.

(Approvato)

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

1. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000 milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti locali interessati e per il contributo dello Stato al finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali previsti dai medesimi protocolli o contratti.

Nell'ambito delle stesse risorse il Ministro dell'Interno provvede altresì alle spese di manutenzione e gestione degli apparati di sicurezza acquisiti nel quadro delle realizzazioni previste dai programmi operativi « Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 55.000;

2002: – 80.000.

77. 117 e 75. 050. (*ex* 72. 248). Palma, Jervolino Russo, Boato, Sabattini, Orlando, Crema, Lamacchia, Moroni, Scoca, Lucidi, Duilio, Vincenzo Bianchi.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle città utile a favorire lo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio, attraverso la collaborazione istituzionale tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, realizzata mediante protocolli o contratti di sicurezza, è autorizzata la spesa di 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli interventi stabiliti dai medesimi contratti a carico dello Stato o degli Enti locali.

2001: – 100.000;

2002: – 67.000;

2003: – 50.000.

77. 114 e 75. 051. (*ex* 72. 89). Lucidi, Crucianelli, Sabattini, Lucà, Palma, Leoni, Chiamparino, Pistone, Guerra, Cento.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 la regione Molise è autorizzata ad assumere ulteriori impegni per i seguenti importi:

2001: + 200.000;

2002: + 300.000;

2003: + 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19.

75. 033. già 75. 40 e 36. 7. (*ex* 34. 11). Riccio, Ascierto.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-*bis*.

1-*bis*. Per la realizzazione degli interventi concernenti l'ammortamento e l'elettrificazione della linea ferroviaria Siracusa – Ragusa è autorizzato a decorrere dal 2001 il limite d'impegno decennale di 20 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *sono apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

75. 036. (*ex* 75. 32 e 70. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Prestigiacomo.

(A.C. 7328*-bis *– sezione 13)

ARTICOLO 80 ED ANNESSE TABELLE DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 80.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da scrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 4, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nel l'anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 81, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2001	2002	2003
	(importi in miliardi di lire)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	14.678	15.489	16.222
Rinnovi contrattuali	3.767	3.069	3.069
Pensioni (compreso adeguamento ISTAT)	2.685	2.829	2.921
Politiche sociali	710	775	411
Riduzione oneri sociali	2.212	2.675	2.751
Fondo sanitario nazionale	3.080	1.960	1.960
Crediti di imposta	1.873	4.047	4.979
Altri interventi	351	134	131
Tabella « A »	1.122	2.691	2.619
Tabella « C »	1.563	938	928
Minori entrate correnti:			
Articolato	20.660	26.009	27.529
Riduzione carico fiscale famiglie	12.557	21.498	21.558
Sviluppo equilibrato	3.732	3.236	4.484
Energia	3.077	527	816
Ordinamento comunitario	1.105	723	640
Disposizioni in materia di IVA e altre indirette	189	25	31
Totale oneri da coprire	38.023	45.127	47.298
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	1.243	2.425	2.006
Entrate diverse	402	532	320
Effetti indotti	841	1.893	1.686
Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000	2.940	3.480	3.253

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2001	2002	2003
	(importi in miliardi di lire)		
Riduzione spese correnti:			
Articolato	5.260	2.704	2.854
Personale	0	120	360
Effetti indotti	2.649	2.405	2.405
Limite compensazioni	2.500	0	0
Fondo sanitario nazionale	48	116	26
Altre riduzioni	63	63	63
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente	28.580	36.518	39.185
Totale mezzi di copertura	38.023	45.127	47.298
Margine di copertura	4.807	7.861	29.823

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

	Assestato 2000		Iniziali 2001		2002	2003
	Compet.	Cassa	Compet.	Cassa	Compet.	Compet.
	(importi in miliardi di lire)					
ENTRATE	29.000	29.000	33.500	33.500	32.000	32.500
Rimborsi IVA	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Anticipo concessionari	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SPESA CORRENTE ..	83.466	93.914	54.190	54.190	39.561	38.061
Rimborsi IVA	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Rimborsi IVA pregressi	5.287	5.287	3.200	3.200		
Sentenza Corte costituzionale	0	390	0	0		
Invalidi civili	7.224	7.224	594	594	0	0
Rimborso crediti imposta con titoli di Stato	5.016	5.016	0	0		
Anticipazioni a INPS e INPDAP	2.812	2.812	0	0		
Enti Locali	0	5.000	1.432	1.432		
Regolazioni Sicilia e Sardegna	6.008	6.008	0	0		
Disavanzi USL	0	1.000	0	0		
Fondo speciale di parte corrente	12.068	12.068	7.411	7.411	3.561	3.561
ARIET	0	1.116	0	0		
Anticipo concessionari	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aggi e commissioni	213	213	2	2	0	0
Rimborsi imposte dirette .	6.595	6.595	6.851	6.851	3.000	2.000
Ammassi agricoli	910	910	200	200		
Regolazione anticipazione concessione riscossione	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Tassa concessione governativa	0	2.458	0	0		
Finanziamento SSN Sicilia e Sardegna	0	484	0	0		
FSN-saldo IRAP 1998	7.333	7.333	0	0		
SPESA IN CONTO CAPITALE	436	2.936	0	0	0	0
Fondo globale	436	436	0	0		
Enti locali	0	2.500	0	0		
TOTALE SPESA	83.903	96.851	54.190	54.190	39.561	38.061
Fondo globale nuova legislazione			1.018	1.018	3.818	1.418
Tab. C. FSN IRAP 1999 ...			9.811	9.811		
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA			65.019	65.019	43.379	39.479

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.118.283	1.814.074	2.680.507
Di cui: regolazione debitoria 2001: 316.000 2002: 316.000 2003: 979.333			
Ministero delle finanze	29.000	517.800	352.800
Ministero della giustizia	105.000	370.046	370.046
Ministero degli affari esteri	411.608	445.628	405.146
Ministero della pubblica istruzione	242.000	231.500	231.500
Ministero dell'interno	96.599	173.119	168.119
Ministero dei trasporti e della navigazione	502.161	528.104	100.270
Di cui: regolazione debitoria 2001: 400.000 2002: 400.000			
Ministero delle comunicazioni	2.000	2.000	2.000
Ministero della difesa	366.000	622.000	653.000

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Ministero delle politiche agricole e forestali	898.250	50.320	48.820
Di cui: regolazione debitoria 2001: 850.000			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	514.600	872.600	757.600
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della sanità	7.142.100	6.192.200	3.187.200
Di cui: regolazione debitoria 2001: 7.000.000 2002: 6.000.000 2003: 3.000.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	50.180	48.000	47.400
Ministero dell'ambiente	129.226	94.226	59.452
TOTALE TABELLA A . . .	11.627.007	11.981.617	9.083.860

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.347.362	1.134.862	855.862
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 112.000 2002: 152.000 2003: 152.000			
Ministero della giustizia	150.000	40.000	40.000
Ministero degli affari esteri	3.000	5.000	5.000
Ministero dell'interno	32.500	32.000	32.000
Ministero dei lavori pubblici	349.200	321.200	349.200
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 121.000 2002: 122.000 2003: 122.000			
Ministero dei trasporti e della navigazione	21.000	223.000	253.000
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 18.000 2002: 70.000 2003: 100.000			
Ministero delle comunicazioni	216.800	295.800	106.000
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 6.000 2002: 6.000 2003: 6.000			
Ministero delle politiche agricole e forestali	200.000	350.000	200.000

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2001	2002	2003
	(milioni di lire/euro)		
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	32.000	165.000	165.000
Ministero del commercio con l'estero	30.000	30.000	30.000
Ministero per i beni e le attività culturali	76.000	76.000	28.000
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 2.000 2002: 2.000 2003: 2.000			
Ministero dell'ambiente	125.000	130.000	130.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	6.000	147.000	171.000
Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 1.000 2002: 27.000 2003: 52.000			
TOTALE TABELLA B	2.588.862	2.949.862	2.365.062

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707)	36.612	37.344	38.090
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)	29.627	30.516	30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)	60.000	50.000	50.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)	240.000	240.000	240.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
– ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)	300.000	—	—
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)	86.542	86.542	86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
– ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	245.000	245.000	245.000
– ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)	250.000	250.000	50.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)	75.000	—	—

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): – ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)	10.000	10.000	10.000
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: – ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)			
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951)	575	575	575
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930)	—	—	—
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	300.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
– ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)	165.000	180.000	180.000
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 2501)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:			
– ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815) . .	449.000	449.000	449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503)	25.000	30.000	30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:			
– ART. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121)	13	13	13

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124)	22.000	22.000	22.000
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:			
– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430)	24.000	24.000	24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060)	50.000	50.000	50.000
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
– ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc. (Regolazione debitoria) (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701)	9.811.000	—	—
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
– ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505)	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718)	210.000	190.000	190.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2128) .	5.000	5.000	5.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)	3.700	3.700	3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)	360.000	360.000	360.000
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (16.1.2.12 - FORMEZ - cap. 6422)	30.000	30.000	30.000
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710) . .	711.994	693.994	693.994

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
– ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2717/p)	285.540	285.540	285.540
	13.820.603	3.608.224	3.408.970
MINISTERO DELLE FINANZE			
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)	5.232.465	5.232.465	5.232.465
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capp. 1657, 1658; 2.2.1.5 - Agenzia del demanio - cap. 7052)	412.894	412.894	412.894
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capp. 1660, 1661; 2.2.1.6 - Agenzia del territorio - cap. 7053)	801.693	801.693	801.693

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capp. 1663, 1664; 2.2.1.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7054)	990.735	990.735	990.735
	7.437.787	7.437.787	7.437.787
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)	16	16	16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856)	300	300	300
	20.316	20.316	20.316

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) . .	3.500	3.500	3.500
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)	1.900	1.900	1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	550	550	550
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 2151; 9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) . .	740.500	700.000	700.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1161; 9.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2176; 10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3384; 13.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)	3.855	3.855	3.855
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	5.500	5.500	5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società « Dante Alighieri » (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) .	3.200	3.200	3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)	500	500	500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232 18.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	10.000	10.000	10.000
	781.505	741.005	741.005

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)	750	750	750

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: − ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)	17.870	17.870	17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b)*: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)	550.000	550.000	550.000
	568.620	568.620	568.620
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) .	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .	40.000	40.000	40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: − ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	6.800	6.800	6.800

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, formazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	280	280	280
	97.080	97.080	97.080
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	1.500.000	1.000.000	1.000.000
– ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) .	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)	700.000	700.000	700.000
	3.267.000	2.767.000	2.767.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265)	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339)	3.200	3.200	3.200
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)	942	942	942
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (3.1.2.3 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 1405)	98.417	98.417	98.417
	112.559	112.559	112.559
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) . . .	91.500	91.500	91.500

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)	32.500	32.500	32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)	14.000	14.000	14.000
	138.000	138.000	138.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060)	30.368	30.368	26.857
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti, ed altri organismi - cap. 1661)	13.000	13.000	13.000
	43.368	43.368	39.857

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850)	60.000	65.000	65.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale Italiano per il turismo - cap. 3930)	60.000	60.000	60.000
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap 7210)	450.000	450.000	450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)	5.024	5.024	5.024
	575.024	580.024	580.024
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)	55.000	55.000	55.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera *a)*: Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)	205.000	205.000	205.000
– ART. 8, comma 1, lettera *b)*: Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101)	150.000	150.000	150.000
	410.000	410.000	410.000
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630)	250	250	250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	439.750	444.750	444.750
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990)	200.000	200.000	200.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di previdenza e sicurezza del lavoro (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000)	150.000	150.000	150.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)	14.500	14.500	14.500
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642)	2.000	2.000	2.000
	806.500	811.500	811.500
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215)	1.000.000	1.010.000	1.010.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804) .	6.500	6.500	6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951)	39.064	39.064	39.604
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802)	20.000	20.000	20.000
	1.083.564	1.093.564	1.094.104
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p) .	100.000	100.000	100.000
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1879, 1880/p)	250	250	250

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-*bis,* comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240)	104.450	104.450	104.450
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001)	120.000	120.000	120.000
	324.700	324.700	324.700
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7370)	6.000	6.000	6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271)	15.000	15.000	15.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256/p) .	250.000	250.000	250.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)	210.000	210.000	210.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.9 - Diritto allo studio - cap. 1527)	250.000	250.000	250.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
– ART. 5, comma 1, lettera *a)*: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263/p)	11.950.000	12.000.000	12.050.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265)	85.000	85.000	85.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7351)	2.450.000	3.100.000	3.100.000
	15.216.000	15.916.000	15.966.000
TOTALE GENERALE . . .	44.702.626	34.669.747	34.517.522

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure di sostegno all'esportazione: — ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)	—	—	150.000
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): — ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)	40.000	—	—
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: — ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Settore n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)	4.000	9.000	26.000
Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)	—	—	2.000.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); – ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Settore n. 27) (8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)	—	—	250.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)	3.000.000	3.000.000	7.000.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)	—	—	750.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)	—	—	100.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da ecce-			

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
zionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: – ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)	65.000	120.000	100.000
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Settore n. 27) (3.2.1.4 - Interventi nelle grandi città - cap. 7150)	5.000	—	—
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) .	30.000	30.000	30.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: – ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)	167.000	51.000	190.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)	50.000	50.000	100.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)	1.000.000	2.500.000	3.500.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:			
– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Settore n. 27) (3.2.2.1 - SACE - cap. 8101)	300.000	100.000	100.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:			
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)	3.960.000	7.960.000	7.960.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)	790.000	2.090.000	2.100.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):			
– ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Settore n. 27) (3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap. 7466) . .	100.000	400.000	400.000
	9.511.000	16.310.000	24.756.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: – ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)	350.000	100.000	230.000
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: – ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)	190.000	—	—
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)	200.000	—	—
	740.000	100.000	230.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Settore n. 25) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878)	6.000	–	–
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);			
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria - cap. 8481)	100.000	400.000	400.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)	–	900.000	2.900.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Settore n. 27) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8872)	1.800	–	–
	107.800	1.300.000	3.300.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI			
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Settore n. 21) (2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:			
– ART. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Settore n. 19) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)	–	–	10.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Settore n. 22) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)	–	–	10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità			

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)	30.000	10.000	30.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Settore n. 21) (2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186).	50.000	–	–
	90.000	20.000	60.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:			
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)	10.000	–	–
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.010.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)	1.200.000	–	–
	1.200.000	–	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:			
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Settore n. 27) (7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)	100.000	–	–
	100.000	–	–
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:			
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (11.2.1.2 - Difesa del suolo - cap. 9001)	200.000	500.000	500.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	–	300.000	300.0000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)	300.000	300.000	300.000
	500.000	1.100.000	1.100.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2001	2002	2003
		(milioni di lire)	
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:			
– ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap. 7365)	–	50.000	200.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)	–	–	650.000
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:			
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7349)	25.000	–	–
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7350)	80.000	45.000	45.000
	105.000	95.000	895.000
TOTALE GENERALE	13.363.800	19.925.000	31.341.000

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Nella colonna « Limite impeg. » i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella « D » (Rifinanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale – SIMEST spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 14, 18, 20, 26.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*						
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:						
– ART. 17, comma 2: Promozione delle cooperative e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p)	15.000	–	–	–	–	
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera *a)*; decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7802)	45.000	89.000	89.000	–	–	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p) . .	98.500	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
– ART. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p)	15.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – capp. 7800/p, 7802)	350.000	350.000	–	–	–	
– ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p)	60.000	60.000	–	–	–	3
– ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7804)	5.000	5.000	–	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	–	–	3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:						
– ART. 2, comma 5: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p)	35.000	35.000	35.000	–	–	3
– ART. 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7803)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
	1.628.500	1.544.000	1.129.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
3. *Interventi per calamità naturali*						
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8504)	2.500	2.500	–	–	–	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8571)	2.000	4.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9337)	30.000	30.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7483)	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8573)	5.000	10.000	10.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 9190)	100.000	122.800	127.200	–	2003	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 – Fondo per la protezione civile – cap. 9353/p)	200.000	200.000	100.000	–	–	3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8500)	300.000	350.000	350.000	520.000	2004	3
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9336)	–	5.000	5.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						
– ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7484; 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8602)	7.000	19.990	–	–	–	3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:						
– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	120.000	120.000	120.000	1.820.000	2019	3
– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	35.000	35.000	35.000	490.000	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 11.2.1.2 – Difesa del suolo – cap. 9001)	200.000	500.000	500.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	4.000	4.000	4.000	16.000	2007	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *i)*: Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 7302)	15.000	15.000	15.000	–	–	3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	47.000	47.000	47.000	752.000	2019	3
– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici momumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	3.000	3.000	3.000	49.000	2019	3
– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9332)	33.000	33.000	33.000	528.000	2019	3
	1.113.500	1.511.290	1.349.200	4.175.000		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
4. Interventi nelle aree depresse.						
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:						
– ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 2.2.1.6 – Ricerca applicata – cap. 7365/p)	200.000	250.000	200.000	–	–	3
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590)	2.821.192	2.500.000	2.000.000	–	–	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
– ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Industria: 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800/p) .	1.509.600	1.100.000	1.000.000	–	–	3
– ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	50.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590)	69.142	–	–	–	–	
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065)	85.771	–	–	–	–	
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263) . . .	440.092	–	–	–	–	
(Politiche agricole 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8331)	82.408	–	–	–	–	
(Ambiente: 9.2.1.2 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 8644/p)	205.310	–	–	–	–	
(Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7115)	71.840	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 8.1.2.2 – Aree depresse – cap. 4920; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – capp. 9275, 9278)	997.432	1.500.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662; 7.2.1.5 – Aree depresse – cap. 9435)	135.645	–	–	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.6 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7185; 4.2.1.3 – Edilizia di servizio – cap. 7251; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	240.889	–	–	–	–	
(Beni culturali: 4.2.1.2 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7716; 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7773)	70.713	–	–	–	–	
(Ambiente: 4.2.1.1 – Piani disinquinamento – cap. 7614/p; 9.2.1.2 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 8644/p)	68.792	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7380; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230)	1.169.735	–	–	–	–	
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 – Aree depresse – cap. 2220; 4.1.2.3 – Aree depresse – cap. 2520; 5.1.2.2 – Aree depresse – cap. 2920; 6.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3220; 7.1.2.2 – Aree depresse – cap. 3520; 10.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4220; 11.1.2.3 – Aree depresse – cap. 4520)	131.816	–	–	–	–	
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 – Opere marittime e portuali – cap. 7257; 4.2.1.5 – Opere idrauliche e sistemazione del suolo – cap. 7574; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 6.2.1.3 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 8287; 6.2.1.10 – Aree depresse – cap. 8662; 6.2.1.17 – Patrimonio culturale statale – cap. 8951)	204.267	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7034; 2.2.1.4 – Trasporto intermodale – cap. 7046; 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7071; 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7099; 3.2.1.6 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7185; 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7263)	336.621	–	–	–	–	
(Politiche agricole: 6.2.1.3 – Aree depresse – cap. 8331)	170.592	–	–	–	–	
(Ambiente: 9.2.1.2 – Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo – cap. 8644/p)	381.022	–	–	–	–	
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:						
– ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:						
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7466; 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8590; 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620; 7.2.1.20 – Intese istituzionali di programma – cap. 8740; 8.2.1.11 – Aree depresse – cap. 9105; 8.2.1.13 – Accordi di programma – cap. 9230; 8.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – capp. 9275, 9276, 9277, 9278)	5.223.960	11.624.274	14.960.000	–	–	3
(Finanze: 2.1.2.7 – Devoluzione di proventi – cap. 1642)	150.000	–	–	–	–	
(Pubblica istruzione: 1.1.2.4 – Aree depresse – cap. 1390)	200.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
(Lavori pubblici: 3.2.1.4 – Intese istituzionali di programma – cap. 7365; 4.2.1.7 – Intese istituzionali di programma – capp. 7669, 7671; 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8065; 5.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – cap. 8095; 6.2.1.18 – Intese istituzionali di programma – capp. 9012, 9013, 9018; 7.2.1.8 – Intese istituzionali di programma – cap. 9447)	599.416	413.260	500.000	–	–	3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 – Intese istituzionali di programma – capp. 7125, 7126, 7127; 3.2.1.6 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7185; 4.2.1.11 – Intese istituzionali di programma – cap. 7355)	133.032	49.992	–	–	–	3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 – Intese istituzionali di programma – cap. 8599)	64.105	26.901	–	–	–	3
(Industria: 5.2.1.8 – Centri di sviluppo dell'imprenditorialità – cap. 7520; 6.2.1.16 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7800)	792.000	1.707.000	–	–	–	3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 – Occupazione – cap. 7670)	100.000	–	–	–	–	
(Commercio estero: 5.2.1.4 – Aree depresse – cap. 7460)	25.000	–	–	–	–	
(Beni culturali: 2.1.1.0 – Funzionamento – cap. 1320; 3.2.1.9 – Intese istituzionali di programma – cap. 7510; 4.2.1.5 – Intese istituzionali di programma – capp. 7790, 7791; 5.2.1.6 – Intese istituzionali di programma – cap. 8060)	62.740	17.540	–	–	–	3
(Ambiente: 3.2.1.1 – Parchi nazionali e aree protette – cap. 7448; 9.2.1.3 – Intese istituzionali di programma – capp. 8681, 8682)	88.813	34.484	–	–	–	3
(Università e ricerca: 2.2.1.3 – Intese istituzionali di programma – capp. 7337, 7338, 7339; 2.2.1.6 – Ricerca applicata – cap. 7365/p)	1.055.935	286.549	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 – Aree depresse – cap. 8591)	73.100	–	–			
	18.010.980	19.510.000	18.660.000	–	–	
6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe – Interventi per Venezia.*						
Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b)*: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici – 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – cap. 7156) . . .	50.000	100.000	100.000	–	–	3
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
– ART. 6, primo comma, lettera *b)*: Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 8610)	4.000	9.000	26.000	–	–	3
– ART. 6, primo comma, lettera *c)*: Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 – Aree depresse – cap. 7350)	16.000	1.000	–	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *b)*: Rifinanziamento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 – Interventi per Venezia – capp. 7585, 7586)	10.000	10.000	10.000	–	–	3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 – Interventi per Venezia – capp. 7152, 7154)	20.000	20.000	20.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:						
– ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome – cap. 8660)	4.000	4.000	4.000	–	2003	3
	104.000	144.000	160.000	–		
7. *Provvidenze per l'editoria.*						
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 – Editoria libraria – cap. 7551)	5.000	5.000	5.000	10.000	2005	3
	5.000	5.000	5.000	10.000		
8. *Edilizia residenziale e agevolata.*						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 – Edilizia abitativa – cap. 7251)	150.000	171.900	100.000	–	–	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:						
– ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli uffici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8160)	90.000	100.000	–	–	–	3
	240.000	271.900	100.000	–		
9. *Mediocredito centrale – SIMEST Spa.*						
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:						
– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7660)	150.000	150.000	150.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito *(a)* (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	40.000	133.400	–	–	–	3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
– ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	50.000	44.600	–	–	–	3
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:						
– ART. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 – Cooperazione allo sviluppo – cap. 7240)	10.000	5.000	–	–	–	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
– ART. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657)	50.000	34.600	–	–	–	3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:						

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2000	2001	2002	2003 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658)	70.000	70.000	70.000	546.000	2004	3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7658) .	75.000	75.000	75.000	300.000	2007	3
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7657) .	50.000	50.000	50.000	550.000	2006	3
	495.000	562.600	345.000	1.396.000		
10. *Artigiancassa.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	50.000	69.750	–	–	–	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	50.000	29.750	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 – Artigiancassa – cap. 7401)	–	–	–	375.000	2007	3
	100.000	99.500	–	375.000		
11. Interventi nel settore dei trasporti.						
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
– ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7068)	37.000	77.000	77.000	–	–	3
– ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7070)	9.000	19.000	19.000	–	–	3
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 – Trasporti in gestione diretta ed in concessione – cap. 7033)	35.500	81.000	81.000	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 7350)	7.200.000	7.200.000	11.200.000	10.273.000	2005	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (Articolo 7) (Trasporti e navigazione: 3.2.1.6. – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7185)	87.695	87.695	87.695	–	–	3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:						
– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7098)	3.500	3.500	3.500	17.500	2008	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)	195.000	195.000	195.000	1.560.000	2011	3
– ART. 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)	67.000	129.000	129.000	–	–	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 – Trasporti pubblici locali – cap. 7056)	1.000	1.000	1.000	9.000	2012	3
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7069)	50.000	50.000	50.000	270.000	2009	3
– ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7094)	5.000	5.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7095)	110.000	110.000	110.000	444.000	2007	3
– ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 – Ferrovie dello Stato – cap. 7096)	250.000	250.000	250.000	1.000.000	2007	1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 – Mobilità ciclistica – cap. 7111)	15.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:						
– ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 – Opere marittime e portuali – cap. 7265)	45.000	86.000	86.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *a):* Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Limite di impegno) (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 – Trasporto rapido di massa – cap. 7068)	100.000	100.000	100.000	–	–	3
	8.210.695	8.404.195	12.389.195	13.573.500		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*						
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8154)	10.000	–	–	–	–	
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8157)	10.000	–	–	–	–	
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
– ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 – Edilizia di servizio – cap. 8158)	10.000	–	–	–	–	
	30.000	–	–	–		
13. *Interventi nel settore della ricerca.*						
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:						
– ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7111)	8.000	–	–	–	–	
– ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM. (Università e ricerca: 2.2.1.5 – Ricerca scientifica – cap. 7349/p)	50.000	25.000	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca: 2.2.1.5 – Ricerca scientifica – cap. 7350)	80.000	45.000	45.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:						
– ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 – Ricerca scientifica – cap. 7672)	10.000	10.000	–	–	–	3
	148.000	80.000	45.000	–		
15. *Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.*						
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.54 – Aeroporti – cap. 7705)	30.000	30.000	30.000	–	–	3
	30.000	30.000	30.000	–		
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.						
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:						
– ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061)	2.747.000	1.296.000	2.900.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8031) .	20.000	20.000	20.000	260.000	2016	3
– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8032) .	20.000	20.000	20.000	260.000	2016	3
– ART. 2, comma 203, lettera *b)*: Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle D'Agri (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8067)	15.000	30.000	30.000	–	–	3
– ART. 2, comma 203, lettera *b)*: Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.17 – Opere stradali – cap. 7281)	30.000	30.000	30.000	–	–	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8033)	75.000	75.000	75.000	1.175.000	2017	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 50, comma 1, lettera *g)*: Rifinanziamento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.2 – Opere stradali – cap. 8034)	20.000	20.000	20.000	–	–	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8066)	10.000	10.000	10.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Lavori pubblici: 2.2.1.3 – Opere varie – cap. 7125)	25.000	65.000	65.000	–	–	3
	2.962.000	1.566.000	3.170.000	1.695.000		
17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 – Edilizia giudiziaria – cap. 8481)	115.000	415.000	400.000	–	–	3
	115.000	415.000	400.000	–		
19. *Difesa del suolo e tutela ambientale.*						
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:						
– ART. 4, comma 3, lettera *d)*: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8111) .	10.000	10.000	10.000	–	–	3
Decreto-legge n. 8 del 1987, convetrito con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:						
– ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 – Emergenze sul territorio – cap. 9339)	50.000	60.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 – Difesa del suolo – cap. 8561)	530.000	550.000	1.150.000	–	–	3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 – Fondo per la montagna – cap. 9260)	100.000	100.000	200.000	–	–	3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082)	–	300.000	300.000	–	–	3
– ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1. – Piani disinquinamento – cap. 7616; 5.2.1.1 – Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale – cap. 7802; 7.2.1.2 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 8254; 12.2.1.3 – Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale – capp. 9202, 9203, 9204)	55.000	55.000	–	–	–	3
– ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7081)	–	4.000	4.000	–	–	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 – Programmi di tutela ambientale – cap. 7082)	300.000	300.000	300.000	–	–	3
	1.045.000	1.379.000	1.964.000	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
21. *Interventi in agricoltura.*						
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 – Cassa proprietà contadina – cap. 7171)	30.000	30.000	10.000	–	–	3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:						
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)	200.000	200.000	–	–	–	3
– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 8130)	280.000	280.000	–	–	–	3
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 17, comma 34: Contributi e acquisti macchine agricole (Politiche agricole: 3.2.1.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7475)	50.000	10.000	10.000	–		
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:						
– ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole: 3.2.1.4 – Informazione e ricerca – cap. 7624)	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7186)	150.000	100.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:						
– ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole: 2.2.1.4 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7185)	101.100	101.100	–	–	–	3
– ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole: 2.2.1.4 – Interventi nel settore agricolo e forestale – cap. 7185)	250.000	250.000	260.000	–	–	3
	1.071.100	981.100	280.000	–		
22. *Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.*						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 8104)	12.000	12.000	10.000	–	–	3
	12.000	12.000	10.000	–		
23. *Università (compresa edilizia).*						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 7109/p)	600.000	300.000	950.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
(Università e ricerca: 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – capp. 7114/p, 7119/p)	60.000	60.000	60.000	–	–	3
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:						
– ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 6.2.1.8 – Opere varie – cap. 8551)	6.000	–	–	–	–	
	666.000	360.000	1.010.000	–		
24. *Impiantistica sportiva*.						
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
– ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Beni culturali: 7.2.1.2 – Impianti sportivi – cap. 8261) . .	20.000	–	–	–	–	
	20.000	–	–	–		
25. *Sistemazione aree urbane*.						
Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8878) .	6.000	–	–	–	–	
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 – Fondo per Roma capitale – cap. 9410)	150.000	150.000	200.000	–	–	3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 2, comma 63, lettera *a)*: Programmi di riqualificazione urbana (Lavori pubblici: 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8011)	30.000	230.000	330.000	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire/euro)			
– ART. 2, comma 63, lettere *b)* e *c)*: Edilizia abitativa per esigenze di particolari categorie sociali (Lavori pubblici: 5.2.1.1 – Edilizia abitativa – cap. 8012)	100.000	–	–	–	–	
	286.000	380.000	530.000	–		
27. *Interventi diversi.*						
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 8140)	40.000	40.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:						
– ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 – Formazione professionale – capp. 7710, 7711)	26.000	26.000	–	–	–	3
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7):						
(Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 – Mezzi navali ed aerei – capp. 7570, 7572, 7573)	8.800	8.800	–	–	–	3
(Ambiente: 8.2.1.2 – Mezzi navali ed aerei – cap. 8461)	10.000	10.000	–	–	–	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
– ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 – Fondo sanitario nazionale – cap. 9100)	150.000	150.000	450.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 8620)	5.800.000	7.000.000	7.000.000	–	–	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 9131) .	25.000	25.000	–	–	–	3
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 – Ente nazionale di assistenza al volo – cap. 7340)	130.000	130.000	–	–	–	3
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.4 – Interventi nelle grandi città – cap. 7150) .	5.000	–	–	–	–	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 – Pesca – capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002)	61.132	38.089	30.000	–	–	3
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.1.2. – Potenziamento servizi e strutture – cap. 7401)	150.000	150.000	150.000	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 8680)	55.000	55.000	30.000	–	–	3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:						
– ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 – Ricerca scientifica – cap. 7601)	150.000	100.000	–	–	–	3
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:						
– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7236)	480.000	230.000	230.000	–	–	3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 – Occupazione – cap. 7670)	1.200.000	–	–	–	–	
– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640)	317.000	201.000	190.000	–	–	3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 – Calamità naturali e danni bellici – cap. 8600)	–	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali – cap. 7232)	225.000	225.000	–	–	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
– ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7466)	10.000	10.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 – (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-*bis*) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	300.000	300.000	–	–	–	3
Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Lavori pubblici: 6.2.1.16 – Patrimonio culturale non statale – cap. 8872)	1.800	–	–	–	–	
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7239)	190.000	–	–	–	–	
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 – Occupazione – cap. 8720)	100.000	150.000	–	–	–	3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 – Edilizia di servizio – cap. 7246)	3.000	–	–	–	–	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:						
– ART. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 – Poste italiane Spa – cap. 7331)	1.000.000	–	–	–	–	
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:						
– ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 – SACE – cap. 8101)	400.000	200.000	100.000	–	–	3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap. 7647)	300.000	300.000	200.000	–	–	3
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:						
– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.15 – Edilizia scolastica – cap. 7262)	40.000	40.000	40.000	–	–	3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese – EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 – Opere varie – cap. 7121)	30.000	30.000	30.000	450.000	2018	1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 – Altri interventi enti locali – cap. 7243)	200.000	–	–	–	–	
– ART. 50, comma 1, lettera *c)*: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	2.199.000	3.415.000	4.385.000	1.000.000	–	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 50, comma 1, lettera *h)*: Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Limite di impegno) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti – cap. 7177/p)	26.000	26.000	26.000	–	–	3
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7560)	700.000	600.000	–	–	–	3
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:						
– ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Sanità: 5.2.1.5 – Edilizia sanitaria – cap. 7580)	30.000	30.000	–	–	–	3
– ART. 4-*bis:* Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 – Edilizia sanitaria – cap. 8541)	200.000	–	–	–	–	
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245)	23.000	23.000	23.000	19.500	2004	3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:						
– ART. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 – Province, comuni e comunità montane– cap. 7271)	40.000	–	–	–	–	
– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria IPZS (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7688)	80.000	80.000	80.000	1.280.000	2019	3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	2001	2002	2003	2004 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
			(milioni di lire)			
– ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 – Metanizzazione – cap. 7381) .	10.000	10.000	10.000	60.000	2009	3
– ART. 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.56 – Fondo per la montagna – cap. 7713) .	10.000	10.000	10.000	–	–	3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):						
– ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 7466)	100.000	400.000	400.000	–	–	3
Legge n. 513 del 1999: Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali:						
– ART. 1, comma 1, lettera *b):* Restauro beni statali (Beni culturali: 4.2.1.3 – Patrimonio culturale statale – cap. 7779)	5.000	–	–	–	–	
– ART. 2, comma 1: Potenziamento attrezzature biblioteche (Beni culturali; 3.2.1.2 – Patrimonio librario statale – cap. 7405)	15.000	–	–	–	–	
Legge n. 149 del 2000: Disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 7026)	6.000	6.000	6.000	–	–	3
Decreto-legge n. 238 del 2000: Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine trasnazionale (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 7027)	5.000	5.000	5.000	–	–	3
	14.856.732	14.023.889	13.395.000	2.809.500		
TOTALE	51.149.507	51.279.474	54.971.395	24.034.000		

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 80 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 80.

(Fondi speciali e tabelle)

TAB. A

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 500.000;
2002: – 500.000;
2003: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 183 del 1989, cap. 8561, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 500.000;
2002: + 500.000;
2003: + 300.000.

Tab. A. 65 *(ex Tab. A. 89.)* Turroni, Gardiol, Scalia, Paissan.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 300.000;
2003: – 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 300.000;
2003: + 300.000.

Tab. A. 97 *(ex Tab. A. 9.)* Innocenti.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero della pubblica istruzione, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b)*, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Tab. A. 1. *(ex Tab. A. 68.)* Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000.

Tab. A. 2. *(ex Tab. A. 81.)* Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz, Lembo.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 150.000.

Tab. A. 3. *(ex Tab. A. 46.)* Colombini, Leone, Martino.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 110.000;
2002: – 110.000;
2003: – 110.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 110.000;
2002: + 110.000;
2003: + 110.000.

Tab. A. 110. *(ex Tab. A. 19.)* Moroni.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 105.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 105.000.

Tab. A. 89 *(ex Tab. A. 85.)* Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 105.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 105.000.

Tab. A. 66 *(ex Tab. A. 90.)* Turroni, Scalia, Paissan.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 105.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 105.000.

Tab. A. 92 *(ex Tab. A. 92.)* Cambursano, Testa.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 40 *(ex *Tab. A. 24.)* Dedoni, Fioroni, Procacci, Pistone, Basso, Lucà.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 4. *(ex Tab. A. 52.)* Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 98 *(ex *Tab. A. 10.)* Innocenti.

Alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce, Ministero del lavoro e della previdenza sociale *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 43 *(ex Tab. A. 84.)* Bastianoni.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 74 *(ex *Tab. A. 91.)* Cento, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero della pubblica istruzione, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b*), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 6. *(ex Tab. A. 67.)* Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983 (Art. 18, commi ottavo e nono), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 5. *(ex Tab. A. 69.)* Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 90.000;
2002: – 90.000;
2003: – 90.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 90.000;
2002: + 90.000;
2003: + 90.000.

Tab. A. 54. *(ex Tab. A. 2.)* Jervolino Russo, Maselli, Palma, Massa, Lucidi, Sabattini.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 60.000;
2002: – 60.000;
2003: – 60.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi ottavo e nono, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 60.000;
2002: + 60.000;
2003: + 60.000.

Tab. A. 7. *(ex Tab. A. 70.)* Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. 102 *(ex Tab. A. 111.)* Saia, Maura Cossutta.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. A. 67 *(ex Tab. A. 73.)* Turroni, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
apportare le seguenti variazioni:

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 147 del 1992, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. A. 96 *(ex Tab. A. 8.)* Dalla Chiesa.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:*

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, *aggiungere la seguente:*

Legge n. 102 del 1990, cap. 9190

2001: + 50.000.

Tab. A. 8. *(ex Tab. A. 50)* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 45.000;
2002: – 45.000;
2003: – 45.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 45.000;
2002: + 45.000;
2003: + 45.000.

Tab. A. 94. *(ex Tab. A. 95.)* Monaco.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 60.000;
2003: – 60.000.

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge 230/1998 - articolo 19 - obiezione di coscienza - *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 60.000;
2003: + 60.000.

Tab. A. 79 *(ex Tab. A. 49.)* Lucà, Ruzzante, Chiavacci, Chiusoli, Giannotti, Delbono, Maura Cossutta, Lucidi, Maselli, Stelluti, Giacco, Battaglia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. A. 100 *(ex Tab. A. 110.)* Saia, Maura Cossutta.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000.

Tab. A. 9. *(ex Tab. A. 80.)* Lembo.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 20.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella F, settore 3 (interventi per calamità naturali), decreto legge n. 159 del 1984, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 20.000;
2003: + 30.000.

Tab. A. 109. *(ex Tab. A. 121)* Saia, Pistone.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare la seguente variazione:*

2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per le politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 30.000.

Tab. A. 49 *(ex Tab. A. 14.)* Guerra, Di Rosa, Di Fonzo, Tattarini.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 16 del 1980 *apportare la seguente variazione:*

2001: + 30 000.

Tab. A. 50 *(ex Tab. A. 108.)* Guerra.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. A. 10. *(ex Tab. A. 61.)* Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Leone, Pezzoli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. A. 101 *(ex Tab. A. 112.)* Saia, Maura Cossutta.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, cap. 2001, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. A. 60 *(ex Tab. A. 71.)* Turroni, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 15.000;
2002: – 15.000;
2003: – 15.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982, capp. 3995, 3957, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 15.000.

Tab. A. 61 *(ex Tab. A. 117.)* Turroni, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 12.000;
2002: – 12.000;
2003: – 12.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della sanità, Legge n. 434 del 1998, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 12.000;
2002: + 12.000;
2003: + 12.000.

Tab. A. 62 *(ex Tab. A. 97.)* Procacci, Galletti, Scalia, Volpini, Valpiana, Dameri, Leone, Turroni, Colucci, Cardiello, Acciarini, Di Capua, Mazzochin, Tabattoni, Sbarbati, Repetto, Grillo, Aloi, Ferrari, Abaterusso, Prestamburgo.

Alla tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 11.000;
2002: – 11.000;
2003: – 11.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 11.000;
2002: + 11.000;
2003: + 11.000.

Tab. 90. *(ex Tab. A. 44.)* Caveri, Detomas.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 15.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 394 del 1977, cap. 1271 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 15.000;
2003: + 20.000.

Tab. A. 82 *(ex Tab. A. 116.)* Villetti.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980 - Articolo 36, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 303 del 1999 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000;

Tab. A. 81. *(ex Tab. A. 1.)* Massa, Lucidi.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. A. 11. *(ex Tab. A. 53)* Possa.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. A. 103 *(ex Tab. A. 113.)* Saia, Maura Cossutta.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. A. 68 *(ex Tab. A. 72.)* Turroni, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 285 del 1999, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. A. 88 *(ex Tab. A. 26.)* Sales, Di Fonzo.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, articolo 1, comma 43 della legge n. 549 del 1995 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. A. 86. *(ex Tab. A. 45.)* Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann, Olivieri, Boato.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 394 del 1977, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. A. 25. Bracco, Mauro, Francesca Izzo, Petrella, Dedoni, Vignali, Volpini.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica, Decreto legislativo n. 204 del 1998 *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. A. 91. *(ex Tab. A. 51.)* Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare la seguente variazione:*

2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 10.000.

Tab. A. 64 *(ex Tab. A. 124.)* Leccese, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 7.000;
2002: – 7.000;
2003: – 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 7.000;
2002: + 7.000;
2003: + 7.000.

Tab. A. 63 *(ex Tab. A. 98.)* Procacci, Acciarini, Valpiana, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 6.900;
2003: – 6.900.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni*:

2002: + 6.900;
2003: + 6.900.

Tab. A. 42. *(ex Tab. A. 48.)* Burlando, Di Rosa, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 6.500;
2002: – 6.500;
2003: – 6.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 6.500;
2002: + 6.500;
2003: + 6.500.

Tab. A. 55. (*ex* Tab. A. 4.) Jervolino Russo, Sabattini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 5.700;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.700;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. A. 48. *(ex Tab. A. 15.)* Duca, Biricotti, Attili, Giardiello.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. A. 56. *(ex Tab. A. 104.)* Procacci, Scalia, Acciarini, Repetto, Pistone, Di Capua.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. A. 44 *(ex Tab. A. 30.)* Vozza.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 4.000;
2002: − 4.000;
2003: − 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Tab. A. 69 *(ex Tab. A. 106.)* Procacci, Gardiol, Scalia, Cento

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 3.000;
2002: − 3.000;
2003: − 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per le politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. A. 70 *(ex Tab. A. 105.)* Procacci, Scalia, Acciarini, Repetto, Valpiana, Pistone, Di Capua.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 3.000;
2002: − 3.000;
2003: − 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. A. 45. *(ex Tab. A. 13.)* Mazzocchin.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000;
2002: – 3.000;
2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. A. 47 *(ex Tab. A. 99. seconda versione)* Procacci, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.500;
2002: – 2.500;
2003: – 2.500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della ambiente, decreto-legge n. 2 del 1993, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.500;
2002: + 2.500;
2003: + 2.500.

Tab. A. 71 *(ex Tab. A. 101.)* Procacci, Turroni, Scalia, Acciarini, Repetto, Valpiana, Pistone, Di Capua.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Tab. A. 13. *(ex Tab. A. 62.)* Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Leone, Pezzoli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Tab. A. 59. (Tab. A. 102.) Procacci, Scalia, Acciarini, Repetto, Valpiana, Pistone, Di Capua.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Tab. A. 93 *(ex Tab. A. 93.)* Dalla Chiesa.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione*:

2001: − 2.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 2.000;

Tab. A. 52. *(ex.Tab. A. 3.)* Sabattini, Jervolino Russo, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Moroni, Crema.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.840;
2002: − 1.840;
2003: − 1.840.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.840;
2002: + 1.840;
2003: + 1.840.

Tab. A. 95 *(ex Tab. A. 96.)* Monaco.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;
2002: − 1.000;
2003: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000.

Tab. A. 14. *(ex Tab. A. 66.)* Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Leone, Pezzoli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;
2002: − 1.000;
2003: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per le politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000.

Tab. A. 73 *(ex Tab. A. 100..)* Acciarini, Repetto, Valpiana, Pistone, Di Capua.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;
2002: − 1.000;
2003: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per le politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000.

Tab. A. 110 *(ex Tab. A. 107.)* Procacci, Scalia.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;
2002: − 1.000;
2003: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000

Tab. A. 41 *(ex Tab. A. 47.)* Burlando, Di Rosa, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;
2002: − 600;
2003: − 600.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 600;
2003: + 600.

Tab. A. 53. (ex Tab. A. 5.) Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Crema, Morono.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 350.000;
2002: + 500.000;
2003: + 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 350.000;
2002: − 500.000;
2003: − 500.000.

Tab. A. 76 *(ex Tab. A. 21.)* Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Nella Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni in milioni di lire:*

2001: + 50.000 (regolazioni debitorie);

2002: + 50.000 (regolazioni debitorie);

2003: + 50.000 (regolazioni debitorie).

Conseguentemente nella medesima Tabella alla medesima voce ridurre i seguenti importi:

2001: + 3000;

2002: − 7.000;

2003: − 17.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze (decreto legislativo n. 300 del 1999) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 3.000;

2002: − 3.000;

2003: − 3.000.

Tab. A. 170. *(Nuova formulazione)* Governo.

(Approvato)

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 100.000;
2002: − 200.000;
2003: − 200.000.

Tab. A. 75 *(ex Tab. A. 18.)* Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino, Folena, Jervolino Russo.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - CCD n. 10

Tab. A. 15. *(ex Tab. A. 88.)* Giovanardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Tab. A. 16. *(ex Tab. A. 39)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 100.000.

Alla medesima tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 100.000.

Tab. A. 84. *(ex Tab. A. 86.)* Paissan, Cento, Bandoli, Bielli, De Benedetti, Delfino, Fumagalli, Galletti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Procacci, Scalia, Turroni, Vignali.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 100.000.

Tab. A. 80. (Tab. A. 31.) Lucà, Chiusoli, Lucidi.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 60.000;
2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 165 del 1999, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 30.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981, 3.1.1.0..-Funzionamento *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 30.000;
2003: – 50.000.

Tab. A. 51 *(ex Tab. A. 123)* Lembo.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 60.000;
2003: + 6.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

Tab. A. 17. *(ex Tab. A. 82.)* Bono, Armani.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 30.000.

Tab. A. 83 *(ex *Tab. A. 87.)* Nardini, Cento, De Benetti, De Cesaris, Galletti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turroni, Valpiana.

Alla tabella A, voce Ministero del Tesoro, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare la seguente variazione:*

2001: – 30.000.

Tab. A. 107. *(ex *Tab. A. 29.)*Bielli, Vignali, Marco Fumagalli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Tab. A. 18. *(ex Tab. A. 60.)* Possa.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Tab. A. 19. *(ex Tab. A. 54.)* Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Tab. A. 78 *(ex Tab. A. 22.)* Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Alla tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della Difesa, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 10.000.

Tab. A. 99 *(ex Tab. A. 28.)* Bielli, Vignali, Marco Fumagalli.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 4.000;
2002: + 4.000;
2003: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 4.000;
2002: − 4.000;
2003: − 4.000.

Tab. A. 20. *(ex Tab. A. 56)* Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 3.000;
2002: − 3.000;
2003: − 3.000.

Tab. A. 21. *(ex Tab. A. 57.)* Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10;
2002: + 10;
2003: + 10.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 10;
2002: − 10;
2003: − 10.

Tab. A. 22. *(ex Tab. A. 58.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 10.000;
2002: − 10.000;
2003: − 10.000.

Tab. A. 23. *(ex Tab. A. 59.)* Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 867;
2002: + 867;
2003: + 867;

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 867;
2002: − 867;
2003: − 867;

Tab. A. 155. Governo.

(Approvata)

Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. A. 24. *(ex Tab. A. 35.)* Santandrea, Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 50.000;
2002: − 50.000;
2003: − 50.000.;

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale *apportare le seguenti variazioni*:

2001: − 50.000;
2002: − 50.000;
2003: − 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. A. 25. *(ex Tab. A. 16)* Simeone.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 30.000;
2002: − 30.000;
2003: − 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. A. 26. *(ex Tab. A. 37.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 20.000;
2002: − 20.000;
2003: − 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. A. 27. *(ex Tab. A. 36.)* Cè, Guido Dussin, Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.500;
2002: − 5.500;
2003: − 5.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.500;
2002: + 5.500;
2003: + 5.500.

Tab. A. 28. *(ex Tab. A. 34.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 100.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare la seguente variazione:*

2001: − 100.000;

Tab. A. 77. *(ex Tab. A. 20.)* Bonato, Giordano, Mantovani, De Cesaris.

Alla tabella A, voce: Ministero della pubblica istruzione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali − Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-

legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Tab. A. 29. *(ex Tab. A. 55.)* Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. A. 30. *(ex Tab. A. 33.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. A. 31. *(ex Tab. A. 43.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.000;
2002: – 1.000;
2003: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000.

Tab. A. 32. *(ex Tab. A. 42.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, dopo la voce: Ministero dell'interno, *aggiungere la seguente:*

Ministero dei Lavori Pubblici:

2001: + 200.000;
2002: + 300.000;
2003: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

Tab. A. 33. *(ex Tab. A. 79.)* Riccio.

Alla tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 70.000;
2002: – 70.000;
2003: – 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 70.000;
2002: + 70.000;
2003: + 70.000.

Tab. A. 34. *(ex Tab. A. 64.)* Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Marras, Amato, Leone, Pezzoli.

Alla tabella A, voce Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 50.000.

Tab. A. 85. *(ex Tab. A. 27.)* Bielli, Vignali, Marco Fumagalli.

Alla tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 50.000.

Tab. A. 57. (Tab. A. 118). Leccese, Cento, De Benedetti, De Cesaris, Galletti, Gardiol, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turroni, Valpiana.

Alla tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 5.000;
2002: – 5.000;
2003: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. A. 35. *(ex Tab. A. 35.)* Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Marras, Amato, Leone, Pezzoli.

Alla tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.500;
2002: – 1.500;
2003: – 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.500;
2002: + 1.500;
2003: + 1.500.

Tab. A. 36. *(ex Tab. A. 63.)* Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Floresta, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Bertucci, Marras, Amato, Leone, Pezzoli.

Alla tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 15.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 15.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Tab. A. 46 *(ex Tab. A. 12. seconda versione)* Duca, Biricotti, Attili, Giardiello.

Alla tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 5.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Tab. A. 106 *(ex Tab. A. 74.)* Governo.

(Approvata)

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 140.000;
2002: − 140.000;
2003: − 140.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 140.000;
2002: + 140.000;
2003: + 140.000.

Tab. 105 *(ex Tab. A. 76.)* Brunetti.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 20.000;
2002: − 20.000;
2003: − 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. A. 37. *(ex Tab. A. 40.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 14.000;
2002: − 70.000;
2003: − 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 14.000;
2002: + 70.000;
2003: + 70.000.

Tab. 104 *(ex Tab. A. 115.)* Strambi, Carazzi.

Alla tabella A, voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 60.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del Tesoro, decreto legislativo n. 165 del 1999 e Decreto Legislativo n. 188 del 2000 *apportare la seguente variazione:*

2001: − 60.000.

Tab. A. 87. *(ex Tab. A. 78.)* Cappella.

Alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 146 del 1980, Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36. - Istituto Nazionale di Statistica - Cap. 2504/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 30.000;
2002: − 30.000.

Tab. A. 38. *(ex Tab. A. 119)* Lembo, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;
2002: − 1.000;
2003: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce: Ministero della sanità, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000.

Tab. A. 39. *(ex Tab. A. 41.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Nella tabella A apportare le seguenti modifiche:

Ministero della sanità:

2001: + 100 milioni;

2002: + 100 milioni;

2003: + 100 milioni.

Conseguentemente, nella tabella C apportare le seguenti riduzioni:

Ministero della pubblica istruzione – legge 440/97; 144/99 – Fondo offerta formativa (2.1.3.1 – Cap. 1810):

2001: – 50 milioni;

2002: – 50 milioni;

2003: – 50 milioni.

Ministero dei lavori pubblici – Legge 431/98 – locazioni immobili – Art. 11, comma 1 (7.1.2.1 ~ Cap. 4201):

2001: – 50 milioni;

2002: – 50 milioni;

2003: – 50 milioni.

Tab. A. 490. Governo.

(Approvata)

Alla tabella A, alla voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Segue compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

Tab. A. 58. (Tab. A. 103.) Procacci, Scalia, Acciarini, Repetto, Valpiana, Pistone, Di Capua.

TAB. B

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 500.000;

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *dopo la voce:* Legge n. 448 del 1998 *aggiungere la seguente:*

Decreto legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999 (tabella 16 - Stato di previsione del Ministero della Sanità, u.p.b. 5.2.1.5 Edilizia sanitaria, cap. 7580)

2001: + 500.000.

Tab. B. 1. *(ex Tab. B. 95.)* Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 400.000;
2002: – 350.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 400.000;
2002: + 350.000;
2003: + 200.000.

Tab. B. 2. *(ex Tab. B. 186.)* Taborelli, Butti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 350.000;
2002: – 350.000;
2003: – 350.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 350.000;
2002: + 350.000;
2003: + 350.000.

Tab. B. 3. *(ex Tab. B. 86.)* Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 350.000;
2002: – 350.000;
2003: – 350.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 350.000;
2002: + 350.000;
2003: + 350.000.

Tab. B. 5. *(ex Tab. B. 176.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 300.000;
2002: – 300.000;
2003: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 448 del 1998, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 300.000;
2002: + 300.000;
2003: + 300.000.

Tab. B. 4. *(ex Tab. B. 174.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 300.000;
2002: – 300.000;
2003: – 300.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 448 del 1998, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 300.000;
2002: + 300.000;
2003: + 300.000.

Tab. B. 112. *(Tab. B. 175)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 240.000;
2002: – 240.000;
2003: – 240.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 240.000;
2002: + 240.000;
2003: + 240.000.

Tab. B. 6. *(ex Tab. B. 195.)* Taborelli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 230.000;
2002: – 230.000;
2003: – 230.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 230.000;
2002: + 230.000;
2003: + 230.000.

Tab. B. 7. *(ex Tab. B. 72.)* Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 225.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'interno, Legge n. 448 del 1998, Art. 27, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 225.000.

Tab. B. 8. *(ex Tab. B. 185)* Giancarlo Giorgetti, Galli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 220.000;
2002: – 220.000;
2003: – 220.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 220.000;
2002: + 220.000;
2003: + 220.000.

Tab. B. 9. *(ex Tab. B. 82.)* Bianchi Clerici, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 210.000;
2002: – 210.000;
2003: – 210.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 210.000;
2002: + 210.000;
2003: + 210.000.

Tab. B. 10. *(ex Tab. B. 71.)* Dozzo, Guido Dussin, Formenti, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 210.000;
2002: – 210.000;
2003: – 210.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 210.000;
2002: + 210.000;
2003: + 210.000.

Tab. B. 11. *(ex Tab. B. 166.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 205.000;
2002: – 205.000;
2003: – 205.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 205.000;
2002: + 205.000;
2003: + 205.000.

Tab. B. 12. *(ex Tab. B. 165)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 201.000;
2002: – 201.000;
2003: – 201.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 201.000;
2002: + 201.000;
2003: + 201.000.

Tab. B. 13. *(ex Tab. B. 107)* Terzi, Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 300.000;
2003: – 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 300.000;
2003: + 300.000.

Tab. B. 14. *(ex Tab. B. 79.)* Parolo, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 300.000;
2003: – 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 300.000;
2003: + 300.000.

Tab. B. 15. *(ex Tab. B. 162.)* Nan, Gagliardi.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Tab. B. 16. *(ex Tab. B. 196.)* Taborelli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Tab. B. 17. *(ex Tab. B. 164.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Tab. B. 111. *(ex Tab. B. 163)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo-Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994 - Art. 3:, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000.

Tab. B. 190. *(ex Tab. B. 15.)* Occhionero, Orlando, Crucianelli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 180.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *aggiungere, in fine, la seguente voce:*

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori -

Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca scientifica (UPB 2.2.1.6 - cap. 7365):

2001: + 180.000.

Tab. B. 18. *(ex Tab. B. 189.)* Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 160.000;
2002: – 160.000;
2003: – 160.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 160.000;
2002: + 160.000;
2003: + 160.000.

Tab. B. 19. *(ex Tab. B. 169.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 150.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.1.26 - Artingiancassa - Cap. 7401)

2001: + 150.000;

2002: + 150.000;

2003: + 150.000.

Tab. B. 21. *(ex Tab. B. 207)* Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.1.26 - Artingiancassa - Cap. 7401)

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 22. *(ex Tab. B. 218.)* Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.1.26 - Artingiancassa - Cap. 7401)

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 23. (Tab. B. 221.) Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.1.26 - Artingiancassa - Cap. 7401)

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 220. *(ex Tab. B. 220.)* Mazzocchi.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.1.26 - Artingiancassa - Cap. 7401)

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 25. *(ex Tab. B. 183)* Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.1.26 - Artingiancassa – Cap. 7401)

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 221. *(ex Tab. B. 182)* Martinelli, Chiappori, Donner, Stefani, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* Legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.1.26 - Artingiancassa – Cap. 7401)

2001: + 150.000;

2002: + 150.000;

2003: + 100.000.

Tab. B. 199. *(ex Tab. B. 222.)* Bastianoni.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 150.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 150.000.

Tab. B. 20. *(ex Tab. B. 168.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 130.000;
2002: – 130.000;
2003: – 130.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'interno, Decreto legislativo n. 504 del 1992, Art. 34, comma 3, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 130.000;
2002: + 130.000;
2003: + 130.000.

Tab. B. 27. *(ex Tab. B. 184.)* Giancarlo Giorgetti, Galli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 120.000;
2002: – 120.000;
2003: – 120.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici: *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 120.000;
2002: + 120.000;
2003: + 120.000.

Tab. B. 28. *(ex Tab. B. 74.)* Terzi, Stucchi, Alborghetti, Martinelli, Pirovano, Calderoni, Frosio Roncalli, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 120.000;
2002: − 120.000;
2003: − 120.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 120.000;
2002: + 120.000;
2003: + 120.000.

Tab. B. 29. *(ex Tab. B. 190.)* Marras, Leone.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 120.000;
2002: − 120.000;
2003: − 120.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 120.000;
2002: + 120.000;
2003: + 120.000.

Tab. B. 115. *(ex Tab. B. 194.)* Taborelli, Butti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: − 112.000;

2001: − 112.000;
2002: − 112.000

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 112.000;
2002: + 112.000;
2003: + 112.000;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: + 112.000;

2002: + 112.000;

2003: + 112.000

Tab. B. 26. *(ex Tab. B. 120.)* Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 100.000;
2002: − 200.000;
2003: − 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Tab. B. 30. *(ex Tab. B. 77.)* Parolo, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 100.000;
2002: − 110.000;
2003: − 120.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 110.000;
2003: + 120.000.

Tab. B. 24. *(ex Tab. B. 75.)* Terzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 110.000;
2003: – 110.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 110.000;
2003: + 110.000.

Tab. B. 31. *(ex Tab. B. 25.)* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 366 del 1998 - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10. - Mobilità ciclistica - cap. 7111)

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 200.000.

Tab. B. 200. *(ex Tab. B. 216.)* Galletti, Cento, Boato, Procacci, Gardiol, Scalia, Paissan, Maselli, Di Capua, Calzavara, Gerardini, Vignali, Taborelli, Saonara, Fragalà, Bielli, Gasperoni, Valpiana, Divella, Buffo.

Alla tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 33. *(ex Tab. B. 76.)* Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 176. *(ex Tab. B. 192)* Scaltritti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 34. *(ex Tab. B. 146.)* Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 222. *(ex Tab. B. 44.)* Bianchi Clerici, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 223. *(ex Tab. B. 142)* Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 204. (Tab. B. 1.) Manzini, Marco Fumagalli, Ortolano, Gardiol.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dei lavori pubblici, *aggiungere, in fine, la seguente voce:* legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture di difesa del suolo:

Art. 1, comma 3: Opere viarie Milano Malpensa:

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 37. *(ex Tab. B. 188.)* Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Maroni, Galli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 38. *(ex Tab. B. 232.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000.

Conseguentemente alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 251 del 1981, Art. 2, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Tab. B. 39. *(ex Tab. B. 173.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 90.000;
2002: – 65.000;
2003: – 65.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 266 del 1997, Art. 5, comma 3, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 90.000;
2002: + 65.000;
2003: + 65.000.

Tab. B. 201. *(ex Tab. B. 191.)* Turroni, Scalia

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 80.000;
2002: – 80.000;
2003: – 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 80.000;
2002: + 80.000;
2003: + 80.000.

Tab. B. 40. *(ex Tab. B. 81.)* Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 80.000;
2002: – 80.000;
2003: – 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 80.000;
2002: + 80.000;
2003: + 80.000.

Tab. B. 223. *(ex Tab. B. 23.)* Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 80.000;
2002: – 80.000;
2003: – 80.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 80.000;
2002: + 80.000;
2003: + 80.000.

Tab. B. 42. *(ex Tab. B. 32.)* Santandrea, Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 75.000;
2002: – 75.000;
2003: – 75.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 75.000;
2002: + 75.000;
2003: + 75.000.

Tab. B. 43. *(ex Tab. B. 28.)* Formenti, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 70.000;
2002: – 70.000;
2003: – 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 70.000;
2002: + 70.000;
2003: + 70.000.

Tab. B. 44. *(ex Tab. B. 27)* Formenti, Rizzi, Paolo Colombo, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 65.000;
2002: – 65.000;
2003: – 65.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'interno: *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 65.000;
2002: + 65.000;
2003: + 65.000.

Tab. B. 45. *(ex Tab. B. 123)* Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 60.000;
2002: – 60.000;
2003: – 60.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 60.000;
2002: + 60.000;
2003: + 60.000.

Tab. B. 46. *(ex Tab. B. 178.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 55.000;
2002: – 55.000;
2003: – 55.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 55.000;
2002: + 55.000;
2003: + 55.000;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: + 55.000;
2002: + 55.000;
2003: + 55.000.

Tab. B. 47. *(ex Tab. B. 121.)* Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 55.000;
2002: − 55.000;
2003: − 55.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 55.000;
2002: + 55.000;
2003: + 55.000;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: + 55.000;
2002: + 55.000;
2003: + 55.000.

Tab. B. 224. *(ex Tab. B. 118)* Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 55.000;
2002: − 55.000;
2003: − 55.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 55.000;
2002: + 55.000;
2003: + 55.000.

Tab. B. 49. *(ex Tab. B. 170.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 50.000;
2002: − 100.000;
2003: − 120.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 100.000;
2003: + 120.000.

Tab. B. 50. *(ex Tab. B. 26)* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Rizzi, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 50.000;
2002: − 100.000;
2003: − 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Tab. B. 51. *(ex Tab. B. 78.)* Parolo, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 50.000 (limite di impegno);
2002: − 50.000 (limite di impegno);
2003: − 50.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000 (limite di impegno);
2002: + 50.000 (limite di impegno);
2003: + 50.000 (limite di impegno).

Tab. B. 194. *(ex Tab. B. 14.)* Chiamparino, Capitelli, Acciarini, Benvenuto, Buglio, Furio Colombo, Dameri, Lucà, Massa, Novelli, Panattoni, Penna, Rava, Soave, Guerra, Bartolich, Buffo, Rebecchi, Marco Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Merlo, Niedda, Valetto Bitelli, Camburano, Rogna Manassero di Costigliole.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 52. *(ex Tab. B. 143.)* Cosentino.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 53. *(ex Tab. B. 46.)* Caparini, Cè, Molgora, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 54. *(ex Tab. B. 90.)* Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 55. *(ex Tab. B. 144)* Cosentino.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9. - Ferrovie dello Stato - cap. 7094)

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 57. *(ex Tab. B. 179.)* Giancarlo Giorgetti, Galli, Chincarini.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 56. *(ex Tab. B. 177)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 45.000;
2002: – 45.000;
2003: – 45.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 45.000;
2002: + 45.000;
2003: + 45.000.

Tab. B. 59. *(ex Tab. B. 65.)* Alborghetti, Terzi, Stucchi, Pirovano, Calderoli, Frosio Roncalli, Pagliarini, Martinelli, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 61. *(ex Tab. B. 19.)* Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000;

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Tab. B. 62. *(ex Tab. B. 122.)* Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000.
2002: – 40.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Tab. B. 63. *(ex Tab. B. 50)* Dozzo, Luciano Dussin, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000.
2002: – 40.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Tab. B. 225. *(ex Tab. B. 64)* Alborghetti, Terzi, Stucchi, Pirovano, Calderoli, Frosio Roncalli, Pagliarini, Martinelli, Formenti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Tab. B. 198. *(ex Tab. B. 6.)* Sbarbati, Lenti, Duca, Polenta, Gasperoni, Abbondanzieri, Bastianoni, Galdelli, Mariani.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Tab. B. 226. *(ex Tab. B. 10.)* Sbarbati, Lenti, Duca, Polenta, Gasperoni, Abbondanzieri, Bastianoni, Galdelli, Mariani, Giulietti, Giacco.

All'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;

2002: – 30.000;

2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;

2002: + 30.000;

2003: + 30.000.

Tab. B. 141. *(ex Tab. B. 106.)* Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Michielon.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 35.000;
2002: – 35.000;
2003: – 35.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 35.000;
2002: + 35.000;
2003: + 35.000.

Tab. B. 65. *(ex Tab. B. 63.)* Alborghetti, Terzi, Stucchi, Pirovano, Calderoli, Frosio Roncalli, Pagliarini, Martinelli, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 35.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 26 del 1986, Art. 6, primo comma, lettera *c), apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 35.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 183. *(ex Tab. B. 209)* Prestamburgo, Testa.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 31.000;
2002: – 31.000;
2003: – 31.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 31.000;
2002: + 31.000;
2003: + 31.000.

Tab. B. 67. *(ex Tab. B. 87.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 125.000;
2003: – 145.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 125.000;
2003: + 145.000.

Tab. B. 181. *(ex Tab. B. 230)* Di Fonzo, Sales.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 125.000;
2003: – 145.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 125.000;
2003: + 145.000.

Tab. B. 181. *(ex Tab. B. 200)* Di Fonzo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 40.000;
2003: – 50.000

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 40.000;
2003: + 50.000

Tab. B. 177. *(ex Tab. B. 145.)* Costa.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000.
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 68. *(ex Tab. B. 47)* Caparini, Cè, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000.
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 229. *(ex Tab. B. 62)* Terzi, Alborghetti, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000.
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 230. *(ex Tab. B. 55)* Luciano Dussin, Dozzo, Guido Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 71. *(ex Tab. B. 48.)* Caparini, Cé, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 231. *(ex Tab. B. 102.)* Alborghetti, Formenti, Terzi, Stucchi, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 730 del 1983 *aggiungere la seguente:*

Decreto legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (tesoro, bilancio e programmazione economica: 20, 2.1.2. Emergenze sul territorio - 9337):

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 179. *(ex Tab. B. 223.)* Casinelli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 73. *(ex Tab. B. 167.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9. - Ferrovie dello Stato - cap. 7095):

2001: + 30.000.

Tab. B. 74. *(ex Tab. B. 158.)* Alborghetti, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 472 del 1999: Interventi nel settore dei trasporti:

Art. 3, comma 5: Realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9. - Ferrovie dello Stato - cap. 7106):

2001: + 30.000.

Tab. B. 75. *(ex Tab. B. 160.)* Alborghetti, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *aggiungere, in fine, la voce:*

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'Università e la ricerca:

Art. 3, comma 1: Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como:

2001: + 30.000.

Tab. B. 76. *(ex Tab. B. 181.)* Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rizzi, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 26.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 26.000.

Tab. B. 77. *(ex Tab. B. 49.)* Dozzo, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 25.000;
2002: – 25.000;
2003: – 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 25.000;
2002: + 25.000;
2003: + 25.000.

Tab. B. 78. *(ex Tab. B. 21.)* Cè, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 25.000;

Tab. B. 79. *(ex Tab. B. 69.)* Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 23.000;
2002: – 23.000;
2003: – 23.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 23.000;
2002: + 23.000;
2003: + 23.000.

Tab. B. 80. *(ex Tab. B. 60.)* Covre, Michielon, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 22.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 22.000.

Tab. B. 81. *(ex Tab. B. 41.)* Rizzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 21.000;
2002: – 21.000;
2003: – 21.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 21.000;
2002: + 21.000;
2003: + 21.000.

Tab. B. 82. *(ex Tab. B. 93.)* Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 50.000;
2003: – 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 50.000;
2003: + 70.000.

Tab. B. 87. *(ex Tab. B. 234.)* De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 25.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 25.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 83. *(ex Tab. B. 52.)* Luciano Dussin, Dozzo, Guido Dussin, Michielon, Rodeghiero, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 30.000.

Tab. B. 85. *(ex Tab. B. 45.)* Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Rizzi.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 189. *(ex Tab. B. 16.)* Occhionero, Crucianelli, Orlando.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 84. *(ex Tab. B. 18.)* Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 210. *(ex Tab. B. 98.)* Rizzi, Giancarlo Giorgetti,

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 88. *(ex Tab. B. 137.)* Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le *attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 232. *(ex Tab. B. 135.)* Frosio Roncalli, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco:

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 90. *(ex Tab. B. 180.)* Giancarlo Giorgetti, Galli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Tab. B. 91. *(ex Tab. B. 187.)* Taborelli, Butti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 92. *(ex Tab. B. 88.)* Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 93. *(ex Tab. B. 89.)* Copercini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000.

Tab. B. 94. *(ex Tab. B. 68.)* Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 448 del 1998, Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000.

Tab. B. 95. *(ex Tab. B. 171.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 17.000;
2002: – 17.000;
2003: – 17.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 17.000;
2002: + 17.000;
2003: + 17.000.

Tab. B. 96. *(ex Tab. B. 108.)* Dozzo, Luciano Dussin, Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 15.000;
2002: – 15.000;
2003: – 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 15.000.

Tab. B. 97. *(ex Tab. B. 53.)* Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 15.000;
2002: − 15.000;
2003: − 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 15.000.

Tab. B. 98. *(ex Tab. B. 99.)* Rizzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 12.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 12.000.

Tab. B. 99. *(ex Tab. B. 40.)* Rizzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 10.000;
2002: − 10.000;
2003: − 10.000.

e alla stessa voce:

2001: − 20.000;
(limiti d'impegno).

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000:
2003: + 10.000.

e alla voce Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 11.000;
2003: + 11.000.
(limiti d'impegno).

e alla voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: − 11.000;
2003: − 11.000.
(limiti d'impegno).

Tab. B. 196 *(ex Tab. B. 12.)* Galdelli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 10.000 (limite di impegno);
2002: − 10.000 (limite di impegno);
2003: − 10.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000 (limite di impegno);
2002: + 10.000 (limite di impegno);
2003: + 10.000 (limite di impegno).

Tab. B. 205. *(ex Tab. B. 202.)* Di Fonzo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 10.000 (limite di impegno);
2002: − 10.000 (limite di impegno);
2003: − 10.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000 (limite di impegno) ;
2002: + 10.000 (limite di impegno);
2003: + 10.000 (limite di impegno).

Tab. B. 233. *(ex Tab. B. 229.)* Di Fonzo, Sales.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 100. *(ex Tab. B. 37.)* Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 234. *(ex Tab. B. 58.)* Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 102. *(ex Tab. B. 100.)* Rizzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 103. *(ex Tab. B. 136.)* Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. B. 101. *(ex Tab. B. 115.)* Bracco.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000.

Tab. B. 104. *(ex Tab. B. 31.)* Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 9000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 9.000;

Tab. B. 105. *(ex Tab. B 150.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 8.000;
2002: – 8.000;
2003: – 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 8.000;
2002: + 8.000;
2003: + 8.000.

Tab. B. 106. *(ex Tab. B. 70)* Calzavara, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 8.000;
2002: – 8.000;
2003: – 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 8.000;
2002: + 8.000;
2003: + 8.000.

Tab. B. 235. *(ex Tab. B. 38)* Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 8.000.

Tab. B. 108. *(ex Tab. B. 149.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 8.000;
2002: – 8.000;
2003: – 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 8.000;
2002: + 8.000;
2003: + 8.000.

Tab. B. 192. *(ex Tab. B. 199.)* Soave, Malgieri, Chiamparino.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 7.000;
2002: − 7.000;
2003: − 7.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 7.000;
2002: + 7.000;
2003: + 7.000;

Tab. B. 187. *(ex Tab. B. 214.)* Camburs ano.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 7.000;
2002: − 7.000;
2003: − 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 7.000;
2002: + 7.000;
2003: + 7.000.

Tab. B. 109. *(ex Tab. B. 59.)* Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 7.000.

Tab. B. 110. *(ex Tab. B. 42.)* Rizzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 6.000;
2002: − 6.000;
2003: − 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 6.000;
2002: + 6.000;
2003: + 6.000;

di cui limiti di impegno:

2001: + 6.000;
2002: + 6.000;
2003: + 6.000.

Tab. B. 111. *(ex Tab. B. 116)* Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 6.000;
2002: − 6.000;
2003: − 6.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 6.000;

2002: + 6.000;

2003: + 6.000.

Tab. B. 112. *(ex Tab. B. 57.)* Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 6.000;
2002: − 6.000;
2003: − 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 6.000;
2002: + 6.000;
2003: + 6.000.

Tab. B. 113. *(ex Tab. B. 34.)* Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. B. 114. *(ex Tab. B. 20.)* Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. B. 236. *(ex Tab. B. 73.)* Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. B. 116. *(ex Tab. B. 101.)* Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. B. 117. *(ex Tab. B. 212.)* Rogna Manassero di Costigliole.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero della sanità *aggiungere la seguente:*

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 444 del 1998:

Art. 2.: Prosecuzione degli interventi per la città di Siena (4.2.1.2 - cap. 7717)

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. B. 193. *(ex Tab. B. 206.)* Vigni, Bindi, Tattarini, Ventura, Susini.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, dopo la voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , *aggiungere la seguente:*

Ministero delle finanze:

2001: + 5.000.

Tab. B. 118. *(ex Tab. B. 148.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000.

Tab. B. 119. *(ex Tab. B. 33.)* Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 4.000;
2002: – 4.000;
2003: – 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 4.000;
2002: + 4.000;
2003: + 4.000.

Tab. B. 120. *(ex Tab. B. 54.)* Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 4.000;
2002: – 4.000;
2003: – 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 4.000;
2002: + 4.000;
2003: + 4.000.

Tab. B. 121. *(ex Tab. B. 138.)* Caparini, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 4.000.

Tab. B. 122. *(ex Tab. B. 43.)* Rizzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.500;
2002: – 3.500;
2003: – 3.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.500;
2002: + 3.500;
2003: + 3.500;

Tab. B. 123. *(ex Tab. B. 139.)* Caparini, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000;
2002: – 3.000;
2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. B. 186 *(ex Tab. B. 213.)* Piscitello, Testa.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000;
2002: – 3.000;
2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. B. 124. *(ex Tab. B. 104.)* Alborghetti, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000;
2002: – 3.000;
2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. B. 237. *(ex Tab. B. 92)* Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000;
2002: – 3.000;
2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. B. 196. *(ex Tab. B. 9.)* Manzato, Susini, Bracco, Scantamburlo.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000;
2002: – 3.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;

Tab. B. 206 *(ex Tab. B. 30.)* Formenti, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000;
2002: – 3.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000;
2002: + 3.000;

Tab. B. 238 *(ex Tab. B. 120.)* Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000.

Tab. B. 127. *(ex Tab. B. 110.)* Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 3.000.

Tab. B. 128. *(ex Tab. B. 35.)* Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.100;
2002: – 2.100;
2003: – 2.100.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.100;
2002: + 2.100;
2003: + 2.100.

Tab. B. 129. *(ex Tab. B. 96.)* Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 4.000;
2003: – 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 4.000;
2003: + 4.000.

Tab. B. 130. *(ex Tab. B. 94.)* Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 3.000;
2003: – 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 3.000;
2003: + 3.000.

Tab. B. 131. *(ex Tab. B. 127.)* Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Tab. B. 132. *(ex Tab. B. 140.)* Caparini, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Tab. B. 133. *(ex Tab. B. 36.)* Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 2.000;
2003: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9. - Ferrovie dello Stato - cap. 7094)

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Tab. B. 134. *(ex Tab. B. 161.)* Alborghetti, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000;
2002: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000.

Tab. B. 135. *(ex Tab. B. 56.)* Michielon, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;

Tab. B. 136. *(ex Tab. B. 91.)* Chincarini, Dozzo, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000.

Tab. B. 137. *(ex Tab. B. 111.)* Chincarini, Alborghetti, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.800;
2002: – 1.800;
2003: – 1.800.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.800;
2002: + 1.800;
2003: + 1.800.

Tab. B. 138. *(ex Tab. B. 109.)* Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.800;
2002: – 1.800;
2003: – 1.800.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.800;
2002: + 1.800;
2003: + 1.800.

Tab. B. 139. *(ex Tab. B. 131.)* Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.500;
2002: – 1.500;
2003: – 1.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.500;
2002: + 1.500;
2003: + 1.500.

Tab. B. 140. *(ex Tab. B. 103.)* Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Stucchi.

Alla tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.500;
2002: – 1.500;
2003: – 1.500.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.500;
2002: + 1.500;
2003: + 1.500.

Tab. B. 125. *(ex Tab. B. 8.)* Bracco, Dedoni.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.000;
2002: – 14.000;
2003: – 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 14.000;
2003: + 15.000

Tab. B. 203. *(ex Tab. B. 233.)* Burlando, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa.

All'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;

2002: − 1.000;

2003: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;

2002: + 1.000;

2003: + 1.000.

Tab. B. 227. *(ex Tab. B. 105.)* Calzavara, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000;

2002: − 1.000;

2003: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;

2002: + 1.000;

2003: + 1.000.

Tab. B. 228. *(ex Tab. B. 147.)* Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Michielon.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;

Tab. B. 144. *(ex Tab. B. 132.)* Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 500;
2002: − 500;
2003: − 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 500;
2002: + 500;
2003: + 500.

Tab. B. 145. *(ex Tab. B. 128.)* Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 500;
2002: − 500;
2003: − 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 500;
2002: + 500;
2003: + 500.

Tab. B. 240. *(ex Tab. B. 129.)* Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: − 100.000;
2003: − 100.000;
(limiti d'impegno).

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000;
(limiti d'impegno).

Tab. B. 211. *(ex Tab. B. 211.)* Monaco, Testa, Cambursano.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: − 90.000;
2003: − 90.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: + 90.000;
2003: + 90.000.

Tab. B. 185. *(ex Tab. B. 215.)* Monaco, Testa, Cambursano.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti d'impegno)., *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: − 70.000;
2003: − 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti d'impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: + 70.000;
2003: + 70.000;
(limiti d'impegno).

Tab. B. 184. *(ex Tab. B. 208.)* Monaco, Testa.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti d'impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: − 50.000;
2003: − 50.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti d'impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Tab. B. 188. *(ex Tab. B. 210)* Cambursano, Testa.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: − 25.000 (limite di impegno);
2003: − 25.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: + 25.000 (limite di impegno);
2003: + 25.000 (limite di impegno);

Tab. B. 195. *(ex Tab. B. 197.)* Mussi, Soriero, Oliverio, Olivo, Brancati, Bova, Gaetani, Soro, Palma, Mauro, Romano Carratelli, Lamacchia, Saraceni.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: – 25.000 (limite di impegno);
2003: – 25.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: 0;
2002: + 25.000 (limite di impegno);
2003: + 25.000 (limite di impegno);

Tab. B. 241. *(ex Tab. B. 114)* Mussi, Soriero, Oliverio, Olivo, Brancati, Bova, Gaetani, Soro, Palma, Mauro, Romano Carratelli, Lamacchia, Saraceni, Brunetti.

All'articolo 80, tabella B, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – ;

2002: – 10.000 (limite d'impegno);

2003: – 1.000 (limite d'impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – ;

2002: + 10.000 (limite d'impegno);

2003: + 1.000 (limite d'impegno).

Tab. B. 220 *(ex Tab. B. 5.)* Susini.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 400.000;
2002: + 400.000;
2003: + 400.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 400.000;
2002: – 400.000;
2003: – 400.000.

Tab. B. 147. *(ex Tab. B. 83.)* Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 400.000;
2002: + 400.000;
2003: + 400.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 400.000;
2002: – 400.000;
2003: – 400.000.

Tab. B. 242. *(ex Tab. B. 84.)* Formenti, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Santandrea.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 400.000;
2002: + 400.000;
2003: + 400.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 400.000;
2002: – 400.000;
2003: – 400.000.

Tab. B. 243. *(ex Tab. B. 85.)* Formenti, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Santandrea.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9. - Ferrovie dello Stato - cap. 7095):

2001: + 50.000.

Tab. B. 58. *(ex Tab. B. 159.)* Alborghetti, Formenti, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;

Tab. B. 149. *(ex Tab. B. 151)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 25.000;
2002: – 25.500;
2003: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dei lavori pubblici, Decreto legislativo n. 143 del 1994, Art. 3, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 25.000;
2002: + 25.000;
2003: + 25.000.

Tab. B. 180. *(ex Tab. B. 227.)* Scantamburlo, Saonara, Ruzzante, Debiasio Calimani, Frigato, Manzato.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 300.000;
2003: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

Tab. B. 148. *(ex Tab. B. 203.)* Riccio.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Tab. B. 150. *(ex Tab. B. 29.)* Dozzo, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 105.000;
2002: + 105.000;
2003: + 105.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 183 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 105.000;
2002: – 105.000;
2003: – 105.000.

Tab. B. 177. *(ex Tab. B. 193.)* Radice.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 150.000;
2003: + 200.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 150.000;
2003: – 200.000.

Tab. B. 151. *(ex Tab. B. 80.)* Formenti, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Tab. B. 208 *(ex Tab. B. 61.)* Alborghetti, Terzi, Stucchi, Pirovano, Calderoli, Frosio Roncalli, Pagliarini, Martinelli, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 60.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996, Art. 2 comma 14, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 60.000;
2003: – 20.000.

Tab. B. 154. *(ex Tab. B. 224.)* Teresio Delfino, Costa.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici (limiti d'impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti d'impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Tab. B. 191. *(ex Tab. B. 204.)* Zagatti, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Tattarini, Vozza, Vigni.

Alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Tab. B. 153. *(ex Tab. B. 24.)* Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Segue compensazione del Gruppo Misto - CDU n. 1

Tab. B. 155. *(ex Tab. B. 17.)* Teresio Delfino, Costa.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000 (limite di impegno:
2002: + 10.000 (limite di impegno);
2003: + 10.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000 (limite di impegno);
2002: – 10.000 (limite di impegno);
2003: – 10.000 (limite di impegno).

Tab. B. 182. *(ex Tab. B. 231.)* Di Fonzo, Sales.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000 (limite di impegno:
2002: + 10.000 (limite di impegno);
2003: + 10.000 (limite di impegno).

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000 (limite di impegno);
2002: – 10.000 (limite di impegno);
2003: – 10.000 (limite di impegno).

Tab. B. 248. *(ex Tab. B. 201.)* Di Fonzo.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Tab. B. 156. *(ex Tab. B. 22.)* Ballaman, Pittino, Bosco, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 6.000;
2002: + 6.000;
2003: + 6.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 6.000;
2002: − 6.000;
2003: − 6.000.

Tab. B. 157. *(ex Tab. B. 39.)* Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 5.000;
2002: − 5.000;
2003: − 5.000.

Tab. B. 158. *(ex Tab. B. 51.)* Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei lavori pubblici, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000;
2002: + 2.000;
2003: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis:*

2001: − 2.000;
2002: − 2.000;
2003: − 2.000.

Tab. B. 159. *(ex Tab. B. 157.)* Michielon, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001 + 150.000;
2002 + 150.000;
2003 + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'interno, Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, Art. 3, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 150.000.

Tab. B. 160. *(ex Tab. B. 124.)* Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 21.000;
2002: + 21.000;
2003: + 21.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 21.000;
2002: − 21.000;
2003: − 21.000.

Tab. B. 161. *(ex Tab. B. 97.)* Bosco, Pittino, Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge

n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Tab. B. 162. *(ex Tab. B. 113.)* Bosco, Pittino, Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Tab. B. 207 *(ex Tab. B. 112.)* Bosco, Pittino, Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (limiti di impegno), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Tab. B. 165. *(ex Tab. B. 125.)* Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 15.000
2003: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 15.000;
2003: – 15.000.

Tab. B. 164. *(ex Tab. B. 141.)* Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Terzi, Frosio Roncalli, Martinelli, Pirovano, Stucchi.

Alla tabella B, voce: Ministero delle comunicazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 30.000;
2002: – 35.000;
2003: – 35.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce: Ministero dell'ambiente *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 30.000;
2002: + 35.000;
2003: + 35.000.

Tab. B. 171. *(ex Tab. B. 152.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge

n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Tab. B. 166. *(ex Tab. B. 226.)* Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Tab. B. 202. *(ex Tab. B. 3.)* Ferrari, Procacci.

Alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Tab. B. 197. *(ex Tab. B. 3.)* Tattarini, Abaterusso, Malagnino, Sedioli.

Alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 80.000;
2003: – 80.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, Art. 18, commi ottavo e nono, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 80.000;
2003: + 80.000.

Tab. B. 60. *(ex Tab. B. 172.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla tabella B, voce: Ministero per i beni culturali e ambientali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Tab. B. 167. *(ex Tab. B. 66.)* Chincarini, Parolo, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero per i beni culturali e ambientali, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come so-

stituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 15.000;
2002: – 15.000;
2003: – 20.000.

Tab. B. 168. *(ex Tab. B. 67)* Parolo, Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 1.500;
2002: – 1.500;
2003: – 1.500.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis:*

2001: – 1.500;
2002: – 1.500;
2003: – 1.500.

Tab. B. 172. *(ex Tab. B. 156.)* Michielon, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998: Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Tab. B. 169. *(ex Tab. B. 153)* Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, Atrr. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Tab. B. 170. *(ex Tab. B. 154.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'Ambiente, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 1.000;
2002: + 1.000;
2003: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis:*

2001: – 1.000;
2002: – 1.000;
2003: – 1.000.

Tab. B. 173. *(ex Tab. B. 155.)* Michielon, Borghezio, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come so-

stituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994,*apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 5.000;
2002: – 5.000;
2003: – 5.000.

Tab. B. 174. *(ex Tab. B. 134.)* Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Santandrea.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 500;
2002: + 500;
2003: + 500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 662 del 1996, Art. 1, comma 87, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 500;
2002: – 500;
2003: – 500.

Tab. B. 175. *(ex Tab. B. 133.)* Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Santandrea.

TAB. C

Alla Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 468 del 1978, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, Legge 59 del 1993, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 100.000.

Tab. C. 1. *(ex Tab. C. 8.)* Delfino Teresio, Costa, Volontè.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 146 del 1980, articolo 36, finanziamento censimenti, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, voce: Ministero dei beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 e modificazioni seguenti, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000;

Tab. C. 2. *(ex Tab. C. 50.)* Pistone, Sciacca, Manzione, Battaglia, Leoni, Ceremigna, Cento.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *alla voce:* Decreto legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 35.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, - articolo 70, comma 2 (agenzia delle dogane) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 35.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

*** Tab. C. 3.** *(ex Tab. C. 13.)* Ferrari.

Alla tabella C, voce: Ministero del Tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: +35.000;
2002: +30.000;
2003: +30.000

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (agenzia delle dogane) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 35.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

*** Tab. C. 4.** *(ex Tab. C. 20.)* De Ghislanzoni Cardoli.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *alla voce:* Decreto legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 35.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero del commercio con l'estero, *alla voce:* Legge n. 68 del 1997, articolo 8, comma 1 lett. *a) apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 35.000;
2002: – 30.000;
2003: – 30.000.

Tab. C. 6. *(ex Tab. C. 14.)* Ferrari.

Alla tabella C, voce: Ministero del Tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: +35.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (agenzia delle dogane) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 35.000.

Tab. C. 5. *(ex Tab. C. 52.)* De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero del commercio con l'estero, Legge n. 68 del 1997, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 25.000.

Tab. C. 7. *(ex Tab. C. 2.)* Ferrari.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legge n. 694 del 1981, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 25.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero del commercio con l'estero, Legge n. 68 del 1997, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 25.000.

Tab. C. 8. *(ex Tab. C. 2.)* Tattarini, Rava, Caruano, Trabattoni, Rossiello, Sedioli.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 142 del 1991 convertito con modificazioni nella legge n. 195 del 1991, articolo 6, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: +150.000;
2002: +150.000;
2003: +150.000.

Conseguentemente alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 150.000.

Tab. C. 9. *(ex Tab. C. 15.)* Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 145 del 1991, articolo 6, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla stessa Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Tab. C. 10. *(ex Tab. C. 6.)* Galdelli.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 39 del 1993, articolo 4, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella C, voce: Ministero dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera *a), apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Tab. C. 11. *(ex Tab. C. 27.)* Governo.

(Approvata)

Alla Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Legge 230 del 1998, articolo 19, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 90.000;
2002: + 110.000;
2003: + 110.000.

Seguono compensazioni del gruppo I Democratici-l'Ulivo

Tab. C. 12. *(ex *Tab. C. 44 seconda versione)* Monaco.

Alla tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, medesima voce, Legge n. 205 del 2000, articolo 20, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 60.000.

Tab. C. 13. *(ex Tab. C. 28.)* Cappella, Caruano, Borrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello Lento, Rizza, Lumia, Scozzari, Giacalone.

Alla Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 285 del 1999, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Conseguentemente, ridurre di lire 40 miliardi per ogni anno la Tabella C, mediante corrispondente riduzione in misura proporzionale di tutte le voci con eccezione della voce rifinanziata.

Tab. C. 14. *(ex Tab. C. 45.)* Testa.

Alla tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, (Agenzia delle dogane), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 45.000.

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 185 del 1992, articolo 1, comma 3, cap. 8130:

2001 + 45.000.

Tab. C. 16. *(ex Tab. C. 3.)* Muzio.

Alla tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, (Agenzia delle dogane), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;

Conseguentemente alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e forestali, *aggiungere la seguente voce:* Legge 185 del 1992, articolo 1, comma 3, cap. 7439:

2001 + 20.000.

Tab. C. 17. *(ex Tab. C. 4.)* Muzio.

Alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge 1329 del 1965: Acquisto macchine utensili (Tesoro 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7658):

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 200.000.

Tab. C. 18. *(ex Tab. C. 23.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni *apportare la seguente variazione*:

2001: – 50.000.

Conseguentemente alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge n. 144 del 1999, *apportare la seguente variazione*:

2001: + 50.000.

Tab. C. 19. (Tab. C. 33.) Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.

Alla Tabella C, voce: Ministero affari esteri, Legge n. 7 del 1981, *apportare la seguente variazione:*

2000: – 25.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla Legge n. 19 del 1982, *apportare la seguente variazione:*

2000: + 25.000.

Tab. C. 20. *(ex Tab. C. 31.)* Losurdo, Aloi, Lembo.

Alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *aggiungere la seguente voce:*

Legge n. 423 del 1998 cap. 7624:

2001: + 20 miliardi;
2002: + 20 miliardi;
2003: + 20 miliardi.

Tab. C. 21. *(ex Tab. C. 30.)* Losurdo, Aloi, Lembo.

Nella Tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri *aggiungere le seguenti specificazioni:*

Legge n. 948 del 1982:

all'U.P.B. 2.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – aggiungere il seguente capitolo 1162.

Legge n. 505 del 1995:

aggiungere la seguente U.P.B. 15.1.2.3. – Contributi ad enti ed altri organismi – Cap. 4042.

Tab. C. 60. Governo.

(Approvata)

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'industria legge 282 del 1991, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 45.000;
2002: – 45.000;
2003: – 45.000.

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *aggiungere la seguente rubrica*: legge 266 del 1997, articolo 12, comma 3: Fondo contributi interessi della cassa per il credito artigiano (Tesoro 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9 e 6.

Tab. C. 43 (Ex Tab. C. 24.) Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Alla Tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: -20.000;
2002: -20.000;
2003: -20.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, *dopo la voce:* Legge n. 267 del 1991, *aggiungere la seguente:*

Legge n. 423 del 1998, articolo 1, comma 1 (cap. 7624)

2001: +20.000;
2002: +20.000;
2003: +20.000.

Tab. C. 22. *(ex Tab. C. 34.)* Losurdo, Aloi.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'interno, Legge n. 451 del 1959 *apportare la seguente variazione:*

2001: – 2.000.

Conseguentemente, alla medesima voce: Ministero dell'interno, Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 *apportare la seguente variazione:*

2001: + 2.000.

Tab. C. 23. *(ex Tab. C. 5.)* Angelici.

Alla tabella C, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, decreto legislativo n. 250 del 1997, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000 ;
2002: + 200.000 ;
2003: + 100.000 .

Conseguentemente alla medesima tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000
2002: – 200.000
2003: – 100.000

Tab. C. 24. *(ex Tab. C. 16. seconda versione.)* Chincarini, Alborghetti, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella C, voce: Ministero della difesa, Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 4.000;
2002: + 4.000;
2003: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 4.000;
2002: – 4.000;
2003: – 4.000.

Tab. C. 25. *(ex Tab. C. 11.)* Lavagnini.

Alla tabella C , voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 282 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge n. 752 del 1986, articolo 4, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 40.000.

Tab. C. 28. *(ex Tab. C. 29.)* Losurdo, Aloi, Lembo.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Legge n. 292 del 1990, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 5.000;
2002: – 5.000,
2003: – 5.000.

Tab. C. 26. *(ex Tab. C. 37.)* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, *aggiungere la seguente voce:*

Legge n. 488 del 1992 - Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse: (Industria: 6.2.1.3. - Aree depresse - cap. 7603), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 2.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. C. 27. *(ex Tab. C. 38.)* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla Tabella C, voce: Ministero del commercio con l'estero, Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente,Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Tab. C. 30. *(ex Tab. C. 19.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti Colombo.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare la seguente variazione:*

2001: − 300.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 97 del 1994, *apportare le seguenti modifiche:*

2001: + 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dell'interno, Legge n. 448 del 1998, articolo 27, fornitura gratuita libri di testo, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge 817 del 1971, *apportare la seguente variazione*:

2001: +50.000;

Tab. C. 31. *(ex Tab. C. 9.)* Teresio Delfino, Costa, Volontè.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare la seguente variazione:*

2001: -300.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato: Legge n. 448 del 1998, articolo 52, comma 1*apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 300.000.

Tab. C. 33. *(ex Tab. C. 22.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare la seguente variazione:*

2001: -300.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 1089 del 1968, articolo 4, *apportare la seguente variazione*:

2001: +300.000.

Tab. C. 32. *(ex Tab. C. 21.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 250.000;
2002: − 150.000;
2003: − 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge 144 del 1999, articolo 25, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 250.000;
2002: + 150.000;
2003: + 200.000.

Tab. C. 34. *(ex Tab. C. 10.)* Delfino Teresio, Costa, Volontè.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985 *apportare le seguenti variazioni*:

2001: − 30.000;
2002: − 30.000;
2003: − 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge n. 817 del 1971 *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 30.000;
2002: + 30.000;
2003: + 30.000.

Tab. C. 35. (Tab. C. 32.) Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.

Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare la seguente variazione:*

2001: − 22.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ministero dei lavori pubblici, Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8286):

2001: 22.000.

Tab. C. 36. *(ex Tab. C. 12.)* Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 15.000;
2002: − 15.000;
2003: − 15.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, voce: Ministero dell'ambiente, Legge n. 979 del 1982, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 15.000.

Tab. C. 37. *(ex Tab. C. 43.)* Turroni, Scalia, Paissan.

Alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: − 15.000;
2002: − 15.000;
2003: − 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, Legge n. 979 del 1982, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 15.000.

Tab. C. 38. *(ex Tab. C. 39.)* Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: − 15.000;
2002: − 15.000;
2003: − 15.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, voce: Ministero dell'ambiente, Legge n. 979 del 1982, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 15.000;
2002: + 15.000;
2003: + 15.000.

*** Tab. C. 39.** *(ex Tab. C. 46.)* Cambursano.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 394 del 1977, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 15.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, Lett. *a), apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 10.000;
2002: − 15.000;
2003: − 20.000.

Tab. C. 40. *(ex Tab. C. 17.)* Marras.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge n. 243 del 1991, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Decreto legislativo n 204 del 1998, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Tab. C. 41. *(ex Tab. C. 17.)* Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann

Alla Tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Legge 537 del 1993 - articolo 5, comma 1, lett. a), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente voce:

Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, articolo 1, comma 1: Rifinanziamento fondo di intervento (cap. 8212):

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000;

articolo 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (cap. 7717):

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000;

articolo 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (cap. 7719):

2001: + 5.000;
2002: + 5.000;
2003: + 5.000.

Tab. C. 42. (ex Tab. C. 40.) Vigni, Gaetano Veneto, Bindi, Tattarini, Servodio, Leccese, Rossiello, Ventura, Susini.

TAB. D

Alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 251 del 1981, Art. 2, *apportare la seguente variazione*:

2003: – 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, Art. 18, commi 8 e 9, *apportare la seguente variazione*:

2003: + 150.000.

Tab. D. 1. *(ex Tab. D. 43.)* Governo.

(Approvata)

Alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 251 del 1981, Art. 2 *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 100.000;
2002: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge 488 del 1999, Art. 27, comma 11, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: - 100.000;
2002 - 100.000.

Tab. D. 2. *(ex Tab. D. 34.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giorgetti, Colombo.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, Art. 18, commi 8 e 9, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legge n. 251 del 1981, Art. 2, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 150.000.

Tab D. 6. *(ex Tab. D. 55.)* Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, Art. 18, commi 8 e 9, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legge n. 251 del 1981, Art. 2, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 150.000.

Tab. D. 5. *(ex Tab. D. 36.)* Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, Art. 18, commi 8 e 9, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 212 del 1992, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 10. 000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 3. *(ex Tab. D. 54)* Contento, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, Art. 18, commi 8 e 9, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 60.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 212 del 1992, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 10. 000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 50. *(ex Tab. D. 53.)* Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 730 del 1983, Art. 18, commi 8 e 9, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 10.000;
2002: + 10.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *Legge n. 212 del 1992, apportare le seguente variazioni:*

2001: – 10.000;
2002: – 10.000;
2003: – 10.000.

Tab. D. 4. *(ex Tab. D. 35)*. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Alla Tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 730 del 1983, *aggiungere la seguente:*

Decreto legge 159 del 1984: interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cap. 9337):

2001: + 70.000;
2002: + 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 70.000;
2002: – 70.000.

Tab. D. 43. *(ex Tab. D. 63.)* Testa.

Alla Tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 730 del 1983, *aggiungere la seguente:*

Legge 49 del 1985 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

ARTICOLO 1 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Cap. 7240/ Tesoro):

2001: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 50.000.

Tab. D. 40 *(ex Tab. D. 8.)*Chiusoli, Sedioli, Chiamparino, Delbono, Lucà, Migliavacca, Di Bisceglie, Mariani, Stelluti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera *b) apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 13.000;
2002: + 13.000;

Alla medesima tabella, voce Ministero dell'industria, Legge n. 26 del 1986, articolo 6, primo comma, lettera *c) apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 14.000;
2002: + 9.000;
2003: + 10.000.

Conseguentemente alla Tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 448 del 1998, Art. 50, comma 1, lettera *c), apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 27.000;
2002: – 22.000;
2003: – 10.000.

Tab. D. 31. *(ex Tab. D. 6.)* Prestamburgo, Di Bisceglie, Ruffino.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 26 del 1986, Art. 6, primo comma, lettera b), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 6.000;
2002: + 5.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *Legge n. 212 del 1992, apportare le seguente variazioni:*

2001: – 6.000;
2002: – 5.000.

Tab. D. 10. *(ex Tab. D. 51.)* Alberto Giorgetti, Menia, Contento.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 183 del 1989, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;
2002: + 100.000;
2003: + 100.000;

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1 comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Tab. D. 7. *(ex Tab. D. 15.)* Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 183 del 1989, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 396 del 1990, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 100.000.

Tab. D. 8 *(ex Tab. D. 21.)* Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 183 del 1989, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 80.000 milioni.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 396 del 1990, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 80.000 milioni.

Tab. D. 9 *(ex Tab. D. 16)*. Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 183 del 1989 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (Settore n. 3) (8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190):

2001: + 70.000;
2002: + 70.000;
2003: + 70.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 70.000;
2002: – 70.000;
2003: – 70.000.

Tab. D. 16 *(ex Tab. D. 19.)* Alborghetti, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 183 del 1989 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 102 del 1990 : Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190):

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 148 del 1993, Artt. 3, comma 9 e 8, comma 4-*bis, apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: – 50.000.

Tab. D. 19. *(ex Tab. D. 18.)* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 183 del 1989 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (Settore n. 3) (8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190):

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 50.000;
2002: − 50.000;
2003: − 50.000.

Tab. D. 17. *(ex Tab. D. 22.)* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 183 del 1989 *aggiungere la seguente:*

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina (Settore n. 3) (8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190):

2001: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: − 50.000.

Tab. D. 18. *(ex Tab. D. 20.)* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 396 del 1990, *apportare la seguente variazione:*

2003: − 100.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 142 del 1991, Art. 6, comma 1, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 100.000.

Tab. D. 11. *(ex Tab. D. 17.)* Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 142 del 1991, Art. 6, comma 1, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 183 del 1987, *apportare le seguenti variazioni*:

2001: − 200.000;
2002: − 200.000;
2003: − 100.000.

Tab. D. 41. *(ex Tab. D. 56.)* Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 142 del 1991, Art. 6, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 100.000;

Conseguentemente alla medesima tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996, Art. 2, comma 14, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 100.000.

Tab. D. 12. *(ex *Tab. D. 14.)* Teresio Delfino, Costa, Volontè.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto-legge n. 142 del 1991, Art. 6, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 100.000;

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996, Art. 2, comma 14, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 100.000.

Tab. D. 13 *(ex Tab. D. 41.)* Stradella, Armosino.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 97 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: + 200.000;
2003: + 300.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 200.000;
2002: – 200.000;
2003: – 300.000.

Tab. D. 42. *(ex Tab. D. 47.)* Caveri.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 97 del 1994, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 150.000;
2002: + 150.000;
2003: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 150.000;
2002: – 150.000;
2003: – 200.000.

Tab. D. 36. *(ex Tab. D. 31.)* Cerulli Irelli.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 97 del 1994, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 150.000;

Alla medesima tabella, voce Ministero dell'interno, Legge n. 448 del 1998, Art. 27, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 100.000;

Alla medesima tabella, voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Legge 817 del 1971, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 50.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 662 del 1996, Art. 2 comma 14, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 300.000;

Tab D. 14. *(ex Tab. D. 13.)* Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone, Cutrufo.

Alla tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero dei lavori pubblici *dopo la voce:* legge n. 910 del 1986, *aggiungere la seguente:*

Legge 13/89 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (u.p.b. 7.2.1.3 Ministero dei lavori pubblici - cap. 9473):

2001: + 20.000.

Tab. D. 39. *(ex Tab. D. 57.)* Vigni, Gerardini, Zagatti, Occhionero, Bandoli, Vozza, De Biasio Calimani, Cappella, Siola, De Simone.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *dopo la voce:* legge n. 662 del 1996 *aggiungere la seguente:*

Legge 266/97, articolo 12, comma 3*:* Fondo contributi interessi della cassa per il credito artigiano (Tesoro 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401):

2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'interno, Decreto-legge n. 67 del 1997, Art. 3, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 100.000.

Tab. D. 20. *(ex Tab. D. 32.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giorgetti, Colombo.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 143 del 1998, Art. 6, comma 1, - Fondo dotazione SACE *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto legislativo n. 143 del 1998, Art. 8, comma 2 - Fondo di riserva e indennizzi SACE, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 100.000;

2001: + 100.000;

Tab. D. 47. Governo.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 300. 0000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'ambiente, Decreto legge 180 del 1998, Art. 1, comma 2, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 300.000;

Tab. D. 35. *(ex Tab. D. 58.)* Gardiol, Scalia, Turroni.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge n. 817 del 1971, *apportare le seguenti variazioni:*:

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Tab. D. 32. *(ex Tab. D. 5)***.** Ferrari.

Alla tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: – 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge n. 817 del 1971, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 40.000.

Tab. D. 15. *(ex Tab. D. 49.)* Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Alla tabella D, voce Ministero dell'interno, Decreto legislativo n. 504 del 1992, Art. 34, comma 3, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 150.000;
2002: + 150.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legge n. 148 del 1993, Artt. 3, comma 9 e articolo 8, comma 4-*bis*, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000;
2002: – 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000;
2002: – 100.000.

Tab. D. 21. *(ex Tab. D. 38.)* Giancarlo Giorgetti, Galli.

Alla tabella D, voce Ministero dell'interno, Legge n. 448 del 1998, Art. 27, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 225.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 225.000.

Tab. D. 22. *(ex Tab. D. 39.)* Giancarlo Giorgetti, Galli.

Alla tabella D, voce Ministero dell'interno, Legge n. 448 del 1998, Art. 27, *apportare la seguente variazione:*

2001: + 150.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 23. *(ex Tab. D. 64.)* Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Alla tabella D, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge n. 144 del 1999, Art. 25, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 250.000;
2002: + 150.000;
2003: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1 comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 250.000;
2002: – 150.000;
2003: – 200.000.

Tab. D. 44. *(ex Tab. D. 44.)* Prestamburgo.

Alla tabella D, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, Legge n. 144 del 1999, Art. 25, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1 comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 250.000.

Tab. D. 37. *(ex Tab. D. 9.)* Prestamburgo, Sedioli, Chiusoli, Chiamparino, Lucà, Migliavacca.

Alla Tabella D, voce Ministero dell'industria, Legge n. 488 del 1998, Art. 52, comma 1 *apportare la seguente variazione:*

2001: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1 comma 1, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 100.000.

Tab. D. 38. *(ex Tab. D. 3.)* Angelici.

Alla tabella D, voce Ministero dell'ambiente, Decreto-legge n. 180 del 1998, Art. 1, comma 2, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 300.000;
2002: + 300.000;
2003: + 300.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi nn. 4, 5 e 7.

Tab. D. 34. *(ex Tab. D. 59.)* Turroni, Scalia, Paissan.

Alla tabella D, voce Ministero dell'ambiente, Decreto-legge n. 180 del 1998, Art. 1, comma 2, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 40.000;
2002: + 40.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1 comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*
7.2.1.8 - Aree depresse - cap 8590):

2001: – 40.000;
2002: – 40.000;
2003: – 50.000.

Tab. D. 24. *(ex Tab. D. 25.)* Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero dell'ambiente, Decreto-legge n. 180 del 1998, Art. 1, comma 2, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 20.000;
2002: + 20.000;
2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 208 del 1998, Art. 1 comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000;
2002: – 20.000;
2003: – 20.000.

Tab. D. 25. *(ex Tab. D. 24.)* Guido Rossi, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce Ministero dell'ambiente, Legge n. 426 del 1998, Art. 1 , comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Alla medesima tabella, voce Ministero dell'ambiente, Legge n. 448 del 1998, Art. 1 , comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 400.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'industria, Legge n. 448 del 1998 Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 300.000;
2002: + 150.000;
2003: + 150.000.

Alla medesima tabella, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 183 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 300.000;
2002: + 150.000;
2003: + 150.000.

Tab. D. 45. *(ex Tab. D. 45.)* Cambursano, Testa.

Alla tabella D, voce Ministero dell'ambiente, Legge n. 426 del 1998, Art. 1 , comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 200.000;
2002: – 100.000;
2003: – 100.000.

Alla medesima tabella, voce Ministero dell'ambiente, Legge n. 448 del 1998, Art. 1 , comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: + 400.000;
2002: – 200.000;
2003: – 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero dell'industria, Legge n. 448 del 1998 Art. 52, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 300.000;
2002: + 150.000;
2003: + 150.000.

Alla medesima tabella, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 183 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 300.000;
2002: + 150.000;
2003: + 150.000.

Tab. D. 33. *(ex Tab. D. 61.).* Turroni, Scalia, Paissan.

Alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 366 del 1998*:* Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 1.2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111):

2001: + 190.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero dell'interno, Decreto-legge n. 67 del 1997, Art. 3, *apportare la seguente variazione:*

2001: – 190.000.

Tab. D. 27. *(ex Tab. D. 37.)* Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9. - Ferrovie dello Stato - cap. 7095):

2001: + 50.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 50.000.

Tab. D. 26 *(ex Tab. D. 26.)*Bosco, Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Caparini.

Alla tabella D, dopo la voce: Ministero dell'interno *aggiungere la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 366 del 1998*:* Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 1.2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111):

2001: + 20.000 milioni;
2002: + 20.000 milioni;
2003: + 20.000 milioni.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000 milioni;
2002: – 20.000 milioni;
2003: – 20.000 milioni.

Tab. D. 28. *(ex Tab. D. 28.)* Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, aggiungere dopo la voce: Ministero dell'interno *la seguente:*

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE:

Legge n. 472 del 1999: Interventi nel settore dei trasporti:

Art. 3, comma 5: Realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9. - Ferrovie dello Stato - cap. 7106):

2001: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 208 del 1998, Art. 1, comma 1, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 20.000.

Tab. D. 29. *(ex Tab. D. 27.)* Alborghetti, Formenti, Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella D, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *aggiungere in fine la seguente voce:*

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca scientifica (UPB 2.2.1.6 - cap. 7365):

2001: + 180.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

Tab. D. 30. *(ex Tab. D. 52.)* Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Giorgetti Alberto.

Alla tabella D, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, *aggiungere in fine la seguente voce:*

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca scientifica (UPB 2.2.1.6 - cap. 7365):

2001: + 180.000.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Tab. D. 46. *(ex Tab. D. 33.)* Possa, Rubino, Conte.

TAB. F.

Alla tabella F, settore 3 (interventi per calamità naturali), legge n. 102 del 1990, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 50.000;
2002: + 50.000;
2003: – 100.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, settore 4 (interventi nelle aree depresse), legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 50.000;
2002: – 50.000;
2003: + 100.000.

Tab. F. 1. *(ex Tab. F. 3.)* Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Alla Tabella F, settore 4 (interventi nelle aree depresse), legge 208 del 1998, articolo 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 75.000;
2002: + 75.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, settore 9 (Mediocredito centrale - SIMEST Spa), legge n. 266 del 1997, articolo 12, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 75.000;
2002: – 75.000.

Tab. F. 2. *(ex Tab. F. 4.)* Stefani, Chiappori, Donner, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla Tabella F, settore 4 (interventi nelle aree depresse), legge 208 del 1998, articolo 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 50.000;
2002: + 50.000.

Conseguentemente, nella medesima Tabella, settore 9 (Mediocredito centrale - SIMEST Spa), legge n. 266 del 1997, articolo 12, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 50.000;
2002: – 50.000.

Tab. F. 3. *(ex Tab. F. 5.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Alla Tabella F, settore 9 (Mediocredito centrale - SIMEST Spa), sopprimere la voce: legge n. 49 del 1985, articolo 1.

Tab. F. 4. Governo.

(Approvata)

Nella Tabella F – settore 27 – modificare la seguente voce come segue:

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero

articolo 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1. – SACE – cap. 8101):

2001: 300.000 milioni;

2002: 100.000 milioni;

2003: 100.000 milioni.

articolo 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1. – SACE – cap. 8100):

2001: 100.000 milioni;

2002: 100.000 milioni;

2003: – .

Tab. F. 10. Governo.

(Approvata)

(A.C. 7328-bis – sezione 14)

ARTICOLO 81 ED ALLEGATO PROSPETTO DI COPERTURA DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 81.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

PROSPETTO DI COPERTURA (*)
*(Articolo **81**, comma 1)*

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2001	2002	2003
	(importi in miliardi di lire)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti:			
Articolato	14.678	15.489	16.222
Rinnovi contrattuali	3.767	3.069	3.069
Pensioni (compreso adeguamento ISTAT)	2.685	2.829	2.921
Politiche sociali	710	775	411
Riduzione oneri sociali	2.212	2.675	2.751
Fondo sanitario nazionale	3.080	1.960	1.960
Crediti di imposta	1.873	4.047	4.979
Altri interventi	351	134	131
Tabella « A »	1.122	2.691	2.619
Tabella « C »	1.563	938	928
Minori entrate correnti:			
Articolato	20.660	26.009	27.529
Riduzione carico fiscale famiglie	12.557	21.498	21.558
Sviluppo equilibrato	3.732	3.236	4.484
Energia	3.077	527	816
Ordinamento comunitario	1.105	723	640
Disposizioni in materia di IVA e altre indirette	189	25	31
Totale oneri da coprire	38.023	45.127	47.298
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate:			
Articolato	1.243	2.425	2.006
Entrate diverse	402	532	320
Effetti indotti	841	1.893	1.686
Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000	2.940	3.480	3.253

(*) Testo del Governo.

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2001	2002	2003
	(importi in miliardi di lire)		
Riduzione spese correnti:			
Articolato	5.260	2.704	2.854
Personale	0	120	360
Effetti indotti	2.649	2.405	2.405
Limite compensazioni	2.500	0	0
Fondo sanitario nazionale	48	116	26
Altre riduzioni	63	63	63
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente	28.580	36.518	39.185
Totale mezzi di copertura	38.023	45.127	47.298
Margine di copertura	4.807	7.861	29.823

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (*)

	Assestato 2000		Iniziali 2001		2002	2003
	Compet.	Cassa	Compet.	Cassa	Compet.	Compet.
	(importi in miliardi di lire)					
ENTRATE	29.000	29.000	33.500	33.500	32.000	32.500
Rimborsi IVA	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Anticipo concessionari	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SPESA CORRENTE ..	83.466	93.914	54.190	54.190	39.561	38.061
Rimborsi IVA	23.000	23.000	27.500	27.500	26.000	26.500
Rimborsi IVA pregressi	5.287	5.287	3.200	3.200		
Sentenza Corte costituzionale	0	390	0	0		
Invalidi civili	7.224	7.224	594	594	0	0
Rimborso crediti imposta con titoli di Stato	5.016	5.016	0	0		
Anticipazioni a INPS e INPDAP	2.812	2.812	0	0		
Enti Locali	0	5.000	1.432	1.432		
Regolazioni Sicilia e Sardegna	6.008	6.008	0	0		
Disavanzi USL	0	1.000	0	0		
Fondo speciale di parte corrente	12.068	12.068	7.411	7.411	3.561	3.561
ARIET	0	1.116	0	0		
Anticipo concessionari	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aggi e commissioni	213	213	2	2	0	0
Rimborsi imposte dirette .	6.595	6.595	6.851	6.851	3.000	2.000
Ammassi agricoli	910	910	200	200		
Regolazione anticipazione concessione riscossione	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Tassa concessione governativa	0	2.458	0	0		
Finanziamento SSN Sicilia e Sardegna	0	484	0	0		
FSN-saldo IRAP 1998	7.333	7.333	0	0		
SPESA IN CONTO CAPITALE	436	2.936	0	0	0	0
Fondo globale	436	436	0	0		
Enti locali	0	2.500	0	0		
TOTALE SPESA	83.903	96.851	54.190	54.190	39.561	38.061
Fondo globale nuova legislazione			1.018	1.018	3.818	1.418
Tab. C. FSN IRAP 1999 ...			9.811	9.811		
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA			65.019	65.019	43.379	39.479

(*) Testo del Governo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI
GRUPPO COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 3

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

Compensazione del Gruppo Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento *con le seguenti:* 36,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti:* 35,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 7

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

Compensazione del Gruppo Comunista n. 8

Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

Compensazione del Gruppo Comunista n. 9

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 10

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi *con le seguenti:* 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze *con le seguenti:* fino a lire 2.500.000.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 13

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 14

Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 15

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 16

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 17

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.*

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 800.000;

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: –;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D,voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure

per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato – settore 11 – (3.2.1.22 – Ferrovie dello Stato – cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni*:

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.500.000;

2003: – 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici – Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061/p):

2001: – 500.000;

2002: – 500.000;

2003: – 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 – Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate – (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000;

2003: – 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: – 500.000;

2002: – 500.000;

2003: – 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: – 250.000;

2002: – 250.000;

2003: – 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-CCD

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli im-

porti iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 500.000;

2002: – 1.500.000;

2003: – 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: – 500.000;

2002: – 1.500.000;

2003: – 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: – 10.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: – 10.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

voce: Ministero degli Affari Esteri:

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

voce: Ministero della Pubblica istruzione:

2001: – 100.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

voce: Ministero dell'Interno:

2001: – 150.000;

2002: – 150.000;

2003: – 150.000.

voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:

2001: – 50.000;

2002: – 500.000;

2003: – 50.000.

voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali

2001: – 20.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

voce: Ministero del Commercio con l'estero:

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

voce: Ministero della Sanità:

2001: – 50.000;

2002: – 50.000;

2003: – 50.000.

voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: – 50.000;

2002: – 50.000;

2003: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:

2001: – 500.000;

2002: – 500.000;

2003: – 500.000.

voce: Ministero dei Lavori Pubblici:

2001: – 100.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

voce: Ministero della Comunicazioni:

2001: – 100.000;

2002: – 200.000;

2003: – 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: – 100.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: – 10.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: – 50.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *« Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 500.000;

2002: – 500.000;

2003: – 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, *« Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. – Fondo unico per lo spettacolo – capp.8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 900.000;

2002: – 900.000;

2003: – 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-*bis*.

A decorrere dal 1º gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-*ter*.

A decorrere dal 1º gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, *con le seguenti:* lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: « ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* 50 per cento *con le parole:* 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 *con le parole:* 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi *con le parole:* 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-*bis*.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-*ter*.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1

Coseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001: – 300;

2002: – 300;

2003: – 300.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: – 200;

2002: – 200;

2003: – 200.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: – 100;

2002: – 100;

2003: – 100.

voce: Ministero della difesa:

2001: – 100;

2002: – 100;

2003: – 100.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: – 100;

2002: – 100;

2003: – 100.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), *della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole:* fra il 3,5 ed il 4,5 *con le seguenti:* fra il 3,5 e il 7.5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo pia basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento *con le seguenti:* 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentere la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) *del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: – 711.000;

2002: – 693.000;

2003: – 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: – 2.000.000;

2002: – 1.500.000;

2003: – 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: – 2.000.000;

2002: – 1.500.000;

2003: – 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13

COMPENSAZIONI
GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000;

2003: – 1.000.000.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del gruppo UDEUR

COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.600.000;

2003: – 1.600.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: – 100.000;

2002: – 250.000;

2003: – 250.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: – 350.000;

2002: – 400.000;

2003: – 400.000.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

2003: – 200.000.

voce: Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: – 50.000;

2002: – 50.000;

2003: – 50.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2000: – 100.000;

2001: – 50.000;

2002: – 50.000.

voce: Ministero della difesa:

2001: – 300.000;

2002: – 400.000;

2003: – 400.000.

voce: Ministero dell'interno:

2001: – 550.000;

2002: – 550.000;

2003: – 550.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: – 350.000;

2002: – 350.000;

2003: – 350.000.

voce: Totale tabella A:

2001: – 1.500.000;

2002: – 2.900.000;

2003: – 3.850.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: – 1.000.000;

2002: – 1.000.000;

2003: – 750.000.

voce: Ministero della giustizia:

2001: – 100.000;

2002: – 20.000;

2003: – 20.000.

voce: Ministero delle comunicazioni:

2001: – 200.000;

2002: – 200.000;

2003: – 100.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: – 70.000;

2002: – 70.000;

2003: – 20.000.

voce: Ministero dell'ambiente:

2001: – 100.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: – 735.000;

2002: – 695.000;

2003: – 990.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-*bis)* alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter)* e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-*novies*, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: – ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: – 3.000.000;

2002: – 4.000.000;

2003: – 4.000.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: – ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria – cap. 8640):

2001: – 100.000;

2002: – 100.000;

2003: – 100.000.

Totale:

2001: – 3.100.000;

2002: – 4.100.000;

2003: – 4.100.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-VERDI

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2

All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3

All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, *con le seguenti:* 200 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 100 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6

All'articolo 2, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* fino a lire 1.800.000 *fino alla fine della lettera a), con le seguenti:* « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7

(A.C. 7328*-bis *– Sezione 15)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il problema della mancata applicazione, da parte dell'Italia, del regime comunitario delle quote latte, nonostante i numerosi decreti-legge emanati nel corso della presente legislatura, continua ad essere lontano dalla sua risoluzione;

i recenti pronunciamenti di diversi tribunali amministrativi regionali e di numerosi tribunali ordinari, risultando, in più di una occasione, contrastanti tra loro, hanno contribuito ad accrescere la confusione riguardo ad una materia, già di per sé stessa, confusa ed aperta a troppe interpretazioni;

gli allevatori si trovano, da un lato, schiacciati dalle inesorabili norme comunitarie che impongono il pagamento di pesanti multe per ogni litro di latte prodotto oltre la quota e, dall'altro lato, assolutamente abbandonati a loro stessi da una legislazione nazionale di settore, la cui applicazione ha dimostrato di non garantire la certezza del diritto, e da un apparato pubblico che, dopo sedici anni, non è stato ancora capace di dare corretta applicazione al regime comunitario delle quote latte;

il cittadino-allevatore non può e non deve essere l'unico soggetto chiamato a rispondere, peraltro attraverso il pagamento di pesanti multe, delle gravi inadempienze che sono state dovute, in primo luogo, alle colpevoli negligenze degli apparati ministeriali e degli organi burocratici e sindacali che, dal 1984 in avanti, sono stati i diretti responsabili dell'applicazione del regime delle quote latte;

nelle cinque campagne di commercializzazione comprese tra il 1995-1996 ed il 1999-2000, la mancata applicazione del regime delle quote latte – di cui, giova ripeterlo, sono solo in minima parte responsabili gli allevatori che hanno prodotto in eccesso rispetto alla quota loro assegnata – ha comportato l'irrogazione di sanzioni per oltre 1.600 miliardi di lire a carico dei produttori;

l'enormità della cifra delle multe poste a carico dei produttori ed il fatto che la responsabilità della mancata attuazione del regime delle quote latte non può essere fatta ricadere solo sui produttori hanno determinato l'insorgenza di un problema politico che investe l'intera collettività nazionale e che necessita di essere risolto politicamente, attraverso un negoziato tra lo Stato italiano e l'Unione europea;

impegna il Governo

ad aprire un negoziato con i governi degli altri Paesi membri dell'Unione europea e con la Commissione Ue, al fine di giungere ad una situazione di compromesso che consenta, sia di rivedere l'ammontare delle sanzioni addebitate ai nostri produttori, sia di porre a carico dello Stato almeno una quota delle sanzioni medesime.

9/7328/1. Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che:

dalla metà degli anni novanta, nel Mezzogiorno d'Italia, il tasso di disoccupazione è salito dal 17,1 per cento stimato nel 1993 al 22 per cento stimato nel 1999 raggiungendo punte del 28 per cento in Calabria, del 24,5 per cento in Sicilia e del 23,7 per cento in Campania, mentre, negli ultimi dieci anni, gli investimenti al sud per abitante sono passati dal 63,7 per cento al 48,3 per cento rispetto a quelli realizzati al nord *(il Sole 24 Ore* dell'11 luglio 2000);

l'aumento della povertà è principalmente localizzato nel meridione dove vivono il 76,1 per cento delle famiglie povere ed il 79,7 per cento degli indigenti calcolati sui 7.508.000 cittadini che rientrano nelle fasce di povertà assoluta o relativa (Istat 4 luglio 1999 – Ricerca annuale sulla povertà);

il progressivo smantellamento dell'apparato produttivo e/o l'utilizzo spesso distorto dei finanziamenti pubblici e degli ammortizzatori sociali da parte di molte imprese private sono tra le cause che determinano il preoccupante calo occupazionale in atto nelle regioni meridionali;

ai fini della comprensione del fenomeno e dei relativi comportamenti aziendali diffusi nel Mezzogiorno, significativo risulta il processo di ristrutturazione e ridimensionamento industriale ed occupazionale attuato progressivamente dalla Birra Peroni industriale spa – che prosegue inalterato da oltre un decennio – e che ha già, tra l'altro, determinato sia la chiusura dello stabilimento di Taranto che di quello di Battipaglia (Salerno), ed oggi si appresta ad ulteriori e consistenti tagli occupazionali nell'unica realtà produttiva presente nella periferia nord di Napoli;

in data 9 ottobre 2000 la Birra Peroni industriale spa ha avviato l'ennesima procedura di licenziamento di 45 lavoratori addetti allo stabilimento di Napoli sito nel quartiere Miano. Licenziamenti da attuare mediante la messa in mobilità dei lavoratori già notificata alle organizzazioni sindacali ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;

buona parte dei lavoratori interessati al provvedimento non potrà fruire di eventuali prepensionamenti non avendo maturato necessari requisiti anagrafici e contributivi;

da ben quindici anni, dal 1985, nello stabilimento di Napoli, la società ha avviato un interminabile processo di ristrutturazione con il diffuso ricorso a cassa integrazione, prepensionamenti, lavoro straordinario, flessibilità degli orari e della prestazione lavorativa e sostanziale blocco del *turn over*;

nel febbraio del 1997 furono già collocati in mobilità 47 addetti – tra loro tutti lavoratori invalidi e/o rientranti nelle « categorie protette » ai sensi della legge n. 482 del 1968 – ed il 50 per cento di questi lavoratori sono oggi disoccupati;

nel 1984 gli addetti allo stabilimento di Napoli erano circa 700, oggi ne sono circa 199 e, con gli attuali nuovi

provvedimenti, si ridurranno ulteriormente ad appena 154 unità mentre la produzione, a fronte di un taglio occupazionale del 70 per cento, è raddoppiata passando dai 600.000 ettolitri/anno di birra prodotti nel 1985 a ben 1.150.000 prodotti oggi;

in conseguenza di ciò appaiono oggettivamente incongrui e contraddittori i dati rilasciati dalla società per motivare lo stato di crisi necessario ad ottenere la mobilità laddove l'azienda lamenta una presunta « eccessività di costi fissi e rigidità del lavoro che renderebbero vulnerabile l'azienda nei confronti della concorrenza italiana ed europea », « un mercato italiano sostanzialmente piatto », una « eccedenza di capacità produttiva del 15 per cento dei gruppi birrari in Europa » e, nello stesso tempo, « aumentano le importazioni delle case estere in Italia del 24,7 per cento » – nel solo 1999 sarebbero stati importati in Italia 3.841.000 ettolitri di birra – e « calano le quote di mercato della Peroni anche in presenza delle recenti annate climaticamente favorevoli »;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano rigorosamente controllate le dichiarazioni di stato di crisi attivate dalle aziende al fine di accertarne la legittimità con particolare riferimento alle aziende operanti nel Mezzogiorno;

ad attivarsi affinché sia rigorosamente accertato il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici diretti o indiretti fruiti a qualsiasi titolo dalle imprese, nonché delle agevolazioni a deroghe legislative, anche in relazione all'effettivo mantenimento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento alle aziende operanti nel Mezzogiorno.

9/7328/2. Malavenda, Lenti.

La Camera,

considerato che:

il problema dell'estensione del gioco del lotto è da tempo oggetto di discussione tra il ministero delle finanze, la società Lottomatica spa e la categoria dei rivenditori di generi di monopoli;

tale estensione contempla il soddisfacimento di molteplici e positivi interessi: da quelli per lo Stato che potrà beneficiare di un incremento di entrate dal settore del lotto a quello delle migliaia di tabaccai che da anni attendono la concessione per poter riequilibrare una situazione che oggi vede solo una parte delle categoria beneficiata da questa opportunità;

è da ritenersi quindi necessario esperire le formalità occorrenti alla concessione di 1500 ricevitorie nei comuni che ancora oggi ne sono sprovvisti e, contestualmente, avviare le procedure di assegnazione ai tabacchi che hanno fatto richiesta già negli anni 1998 e 1999;

impegna il Governo

affinché adotti i necessari provvedimenti tesi alla concretizzazione di quanto espresso nel presente ordine del giorno.

9/7328/3. Brunale, Susini.

La Camera,

premesso che:

nel 1982 è stata approvata nell'ambito Ferrovie dello Stato la proposta di ripristino della linea ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte per un importo presunto di 250 miliardi, secondo quanto previsto dalla legge n. 17 del 1981 concernente il piano integrativo Ferrovie dello Stato. Con un primo finanziamento di 35 miliardi, e nel 1983 con decreto ministeriale n. 2336 è stato approvato un ulteriore finanziamento di 10 miliardi. Le opere dovevano essere eseguite secondo il decreto ministeriale n. 267 del 1982, mediante concessioni di prestazioni integrate consistenti nelle attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, progetta-

zione di dettaglio ed esecuzione delle opere tramite un unico soggetto aggiudicatario;

nel 1983 i lavori sono stati affidati dalle Ferrovie dello Stato all'associazione temporanea di imprese « Astaldi-Ferrocemento-Mambrini » che ha eseguito il progetto definitivo nel periodo 1984-1986;

con decreto ministeriale n. 3180 del 1985 è stato approvato il progetto esecutivo di un primo stralcio di lavori riguardanti le gallerie per un importo di 35 miliardi, e i lavori di ristrutturazione delle gallerie (n. 10 pari un totale di circa 3600m) hanno avuto inizio nell'aprile del 1986. Tali lavori dovevano essere ultimati nel 1990 e, durante i lavori, si sarebbero dovuti acquisire i benestare per le opere allo scoperto e gli ulteriori finanziamenti;

i lavori sono stai sospesi nel 1990 e sono stati ripresi nel 1992 con uno stanziamento (fatto nel 1991) di ulteriori 200 miliardi per le opere civili per ultimare il corpo stradale ferroviario da Civitavecchia e Capranica. I lavori sono stati nuovamente interrotti nel 1995 senza l'ultimazione delle opere civili sull'intera tratta Civitavecchia-Capranica. Risulta pertanto non eseguito il tratto ferroviario da Civitavecchia alla stazione Mole del Mignone (incrocio con la strada statale Aurelia);

dal 1996 la riapertura della linea Civitavecchia-Capranica è stata più volte enunciata nell'ambito di programmi e/o dichiarazioni fatte da rappresentanti delle competenti istituzioni in occasione di riunioni sui trasporti dell'alto Lazio i quali hanno a più riprese garantito la prosecuzione dei lavori;

nel frattempo è stata chiusa all'esercizio ferroviario anche la tratta Capranica-Orte, e la tratta è in situazione di completo abbandono tanto che i meccanismi esistenti sembra siano stati smontati ed utilizzati per effettuare manutenzioni su altre tratte ferroviarie;

la linea Civitavecchia-Capranica-Orte risulta fuori servizio e che per la totale riapertura è stato stimato un importo presunto di 120 miliardi per la trazione elettrica, mentre per il tratto Caprinica-Orte l'ammontare dei lavori con l'adeguamento tecnologico si dovrebbe aggirare sui 200 miliardi;

la linea in questione trovava una logica infrastrutturale in un discorso ampio tra i collegamenti orizzontali tra il Tirreno e l'Adriatico;

l'attivazione a trazione elettrica della tratta Civitavecchia-Capranica risulta allo stato attuale funzionale in quanto può essere l'unico collegamento orizzontale a nord di Roma tra le linee Roma-Firenze, Roma-Genova ed Orte-Ancona, proseguendo per il tracciato elettrificato Caprinica-Viterbo-Attigliano-Orte;

il progetto esecutivo del tratto Civitavecchia-Mole del Mignone è già stato eseguito ed ha ottenuto i relativi nulla osta e i lavori si possono cantierizzare in breve tempo;

il progetto esecutivo della tratta Capranica-Orte deve essere elaborato ed approfondito sulla base del progetto definitivo già redatto ed approvato dagli organi delle Ferrovie dello Stato e dagli enti terzi;

i finanziamenti stanziati e consunti dovrebbero ammontare a circa 200 miliardi comprensivi di spese generali, e che rimane di tali finanziamenti – in questo ultimo quinquennio – è un tracciato ferroviario che attraversa le aree di Vejano-Barbarano-Blera-Monti della Tolfa-Allumiere;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie, per ripristinare l'esercizio della linea ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte affinché:

a) si realizzi la riapertura con trazione elettrica della linea Civitavecchia-Capranica;

b) si realizzi l'adeguamento tecnologico della linea Caprinica-Orte.

9/7328/4. Baccini.

La Camera,

apprezzata la volontà di dare attuazione ad un piano di dismissioni del patrimonio immobiliare della difesa eccedente le attuali necessità delle Forze Armate, in via di ridimensionamento quantitativo;

considerata l'opportunità di valutare attentamente, nelle singole realtà locali, le esigenze espresse dalla comunità civile, e non solamente il criterio del massimo guadagno;

ricordando come, in Belluno, rientri tra gli immobili da dismettere la caserma « Fantuzzi », già sede del comando della disciolta brigata alpina « Cadore »;

come, altresì, per la predetta caserma « Fantuzzi » sia stata prospettata la possibile destinazione a nuova sede per la polizia di Stato, i vigili del fuoco di Belluno e i forestali, sia in ragione della sua posizione centrale nella città, sia per la sua accessibilità;

deplorando che sia invece attualmente ipotizzata la dismissione dell'immobile in favore di soggetti che ne farebbero un centro commerciale, con contestuale concessione di un altro sito militare dislocato fuori città ai predetti polizia di Stato, vigili del fuoco e forestali;

impegna il Governo

a riconsiderare le decisioni assunte con riguardo alla destinazione finale della caserma « Fantuzzi », rinunciando a cederla a soggetti privati per affidarla, invece, a corpi ed enti di pubblica utilità operanti nella città di Belluno.

9/7328/5. Fontan, Calzavara.

La Camera,

considerato che la legge finanziaria prevede disposizioni relative al sistema pensionistico;

considerato che ai pensionati delle Ferrovie dello Stato in vigenza di contratto di lavoro triennale viene riconosciuto solo lo stipendio e quindi la pensione, maturati fino al giorno della messa in quiescenza con la grave esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento;

considerato che il dipendente, cessato dal servizio con diritto alla pensione, anche se collocato a regime pensionistico prima dell'introduzione di miglioramenti economici di cui invece beneficiano i dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, ha i medesimi diritti contrattuali stabiliti in momenti successivi compresi i riflessi sulla misura del trattamento pensionistico;

ritenuto che è necessario ed urgente riconoscere il diritto, a tutti i pensionati delle Ferrovie dello Stato, ad usufruire di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale ai dipendenti in servizio;

impegna il Governo

a riconoscere urgentemente a tutti i pensionati delle Ferrovie dello Stato che hanno cessato il servizio nel periodo compreso tra il 1981 ed il 1995 il diritto a vedere loro garantito un trattamento pensionistico comprensivo degli aumenti maturati nel corso degli anni per eliminare una discriminazione che colpisce ingiustamente tali pensionati che hanno adempiuto ai loro doveri e che ora si vedono ingiustamente penalizzati rispetto ad altri lavoratori.

9/7328/6. Tarditi.

La Camera,

considerato che in moltissime istituzioni scolastiche il personale A.t.a. in servizio è numericamente inferiore alla dotazione organica di istituto prevista dalle norme vigenti;

tenuto, altresì, conto delle positive esperienze compiute in molti comuni, che

hanno scelto di affidare i servizi ausiliari e tecnici a terzi, in particolare a cooperative sociali;

rilevato che tale affidamento è stato proseguito da parte dei provveditorati agli studi nel momento del passaggio del personale A.t.a. dipendente dai comuni allo Stato e che i contratti stipulati scadranno prevalentemente il 20 giugno 2001;

sottolineata la necessità di garantire lo svolgimento di tali servizi senza soluzione di continuità per non arrecare disagi nelle scuole;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a favorire il proseguimento dell'affidamento dei servizi a terzi da parte delle singole scuole e, in particolare, a provvedere a trasferire sui bilanci delle istituzioni scolastiche le somme corrispondenti all'onere derivante dei contratti, che a partire dal 1° luglio 2001 non saranno più gestiti dall'amministrazione periferica dello Stato.

9/7328/7. Acciarini, Riva.

La Camera,

in considerazione dell'eccezionale situazione alluvionale che ha colpito il nord-ovest del Paese nelle scorse settimane e degli ingenti danni conseguenti sia alle infrastrutture pubbliche che private, sia ad imprese di ogni tipo e a privati cittadini;

preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri che, nella immediatezza dei fatti, aveva assicurato un pronto e massiccio intervento del Governo per far fronte sia alle emergenze che alla necessaria sistemazione idrogeologica del territorio, e delle reiterate promesse di pronto intervento sottolineate dal Ministro dei lavori pubblici;

sottolineato che a distanza di diversi giorni dai fenomeni alluvionali alcuni centri risultano tuttora isolati – come Macugnaga – e, sempre nella provincia del Verbano Cusio Ossola altri comuni (come Bognanco, Cepomorelli e Trasquera) sono tuttora oggetti di fenomeni franosi;

oltre ai danni materiali si aggiungono vive preoccupazioni per il futuro turistico ed economico di queste zone;

impegna il Governo

ad adottare iniziative per effettuare adeguati stanziamenti sia per il ripristino delle infrastrutture distrutte che per permettere la ripresa delle attività economiche delle zone alluvionate, con particolare riguardo a chi da più lungo tempo risulta isolato;

ad intervenire affinché le provvidenze siano rese disponibili in tempi brevi e certi, con i controlli adeguati ma evitando costose ed inutile trafile burocratiche;

a provvedere per dotare di adeguate strutture gli organi di controllo del territorio che – come il magistrato del Po – risultano carenti di organici e tecnici sul territorio;

ad avviare e proseguire una politica di riqualificazione territoriale che permetta non solo la ricostruzione di argini ma anche interventi di pulizia e ripristino degli alvei da parte di tutti gli organismi competenti.

9/7328/8. Paolone, Zacchera, Pezzoli, Tarditi, Martini, Nuccio Carrara, Rosso, Taborelli, Paolone, Lavagnini, Giannattasio, Selva, Martinat, Giancarlo Giorgetti, Viale, Armosino, Galeazzi, Delmastro delle Vedove, Fino, Aleffi, Rasi, Mammola, Stradella, Losurdo, Butti, La Russa.

La Camera,

premesso che

gli incaricati di vendita a domicilio introdotti con l'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426, e successivamente previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114, sono stati

iscritti alla gestione del fondo speciale istituito presso l'Inps con la legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 2, comma 26;

l'inquadramento previdenziale di tali incaricati è stato esteso alla loro intera categoria anche quando la loro attività ha assunto carattere di assoluta e conclamata marginalità e occasionalità, e ciò contrariamente a quanto statuito dallo stesso comma 26, articolo 2, della legge 335/1995 per i lavoratori autonomi e i titolari di collaborazioni coordinate e continuative;

quanto sopra ha incontrato espliciti e ripetuti riconoscimenti al termine delle trascorse legislature (X e XI) e nel corso dell'attuale, con proposte di legge tutte aventi la necessaria copertura finanziaria ma che non hanno concluso l'*iter* d'approvazione;

si deve tener conto dell'urgenza di rimuovere la suddetta disparità di trattamento conferendo all'attività degli incaricati di vendita l'indispensabile equiparazione con le altre categorie del lavoro autonomo iscritte al suindicato fondo speciale dell'Inps;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, affinché sia emanata una disposizione che consenta agli incaricati di vendita l'iscrizione al fondo speciale di cui alla legge 335/1995, solo qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia pari o superiore all'importo nel medesimo anno dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, rendendo l'iscrizione stessa facoltativa qualora il suddetto reddito sia inferiore all'assegno sociale.

9/7328/9. Duilio, Molinari.

La Camera,

premesso che

per i marittimi che abbiano effettuato, nel corso della carriera lavorativa, almeno venti anni effettivi di navigazione, è previsto il conferimento delle medaglie d'onore per lunga navigazione;

i tempi per l'ottenimento di tali onorificenze sono lunghissimi, in alcuni casi superiori ai quindici anni;

atteso che un marinaio con almeno venti anni di navigazione dovrebbe avere all'incirca sessant'anni, risulta facile immaginare il luogo dove, dopo quindici anni d'attesa, gli verrà conferita l'onorificenza;

a dimostrazione che tale simbolo rimane l'unico vero riconoscimento dello Stato per una vita trascorsa lontano da casa e piena di sacrifici e privazioni, diverse associazioni di marittimi sarebbero disposte a finanziarne il conio;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si provveda al conio ed alla distribuzione delle medaglie in oggetto, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

9/7328/10. Marino, Amoruso, Bono, Lorusso, Marengo, Polizzi, Manzoni, Tatarella, Mussolini, Zaccheo.

La Camera,

premesso che

in molti enti e reparti delle Forze armate sono presenti dei musei ove vengono conservati importanti cimeli storici, artistici e culturali. I reperti ivi custoditi sono muti testimoni della storia dell'Italia. Spesso, nell'entrare in questi luoghi si ha la sensazione di rivivere, evento per evento, quelle che furono non solo le gesta dei nostri avi ma soprattutto il contributo di sacrificio offerto dal popolo italiano alla storia d'Italia. In questi luoghi operano con grande perizia ufficiali e sottufficiali in quiescenza, al fine di poter almeno preservare, riducendo significativamente i costi, i sopracitati beni storico-culturali dal logorio del tempo. Nonostante la lodevole dedizione di questo personale non sempre i fondi resi disponibili dallo Stato sono

però sufficienti per un adeguato mantenimento dei reperti (manutenzione e conservazione) e ancor meno per un miglioramento delle infrastrutture. In tale quadro ed in considerazione che nel nostro Paese sono molti i privati cittadini, generosi ed appassionati cultori delle tradizioni, disposti a donazioni anche finanziarie al fine di mantenere e migliorare questi luoghi, si ritiene opportuno realizzare le condizioni perché tale generosità possa concretizzarsi. Purtroppo l'attuale legislazione non prevede la possibilità di accettare ed impiegare risorse finanziarie e/o servizi al di fuori delle normali assegnazioni statali;

impegna il Governo

affinché gli enti e i reparti dell'amministrazione della difesa, per il mantenimento e la conservazione di beni mobili o immobili di valore artistico, storico e culturale, possano avvalersi di risorse finanziarie e/o di servizi da privati, enti pubblici e amministrazioni statali e affinché, in caso di donazioni finanziarie, le stesse debbano essere impiegate con modalità analoghe a quelle delle somme rese disponibili dal bilancio, mentre, per eventuali forniture di servizi si debba procedere mediante stipula di apposite convenzioni;

a provvedere affinché le somme erogate dai privati ed il valore dei servizi resi agli enti ed ai reparti dell'amministrazione della difesa possano essere detratte ai fini fiscali.

9/7328/11. Lavagnini, Giannattasio.

La Camera,

considerata la positiva esperienza degli ultimi anni dell'attivazione di numerose iniziative di contrattazione negoziale tra le imprese, le istituzioni e gli enti pubblici territoriali, che hanno portato alla stipula dei ben 232 patti territoriali con un valore occupazionale atteso di oltre 200.000 posti di lavoro;

preso atto della positiva iniziativa intrapresa dal Governo che ha portato ad un rapido esame ed approvazione dei patti territoriali di cui al bando del 10 ottobre 1999 e dei patti agricoli;

condividendo ed apprezzando l'incremento delle risorse disponibili per gli interventi nelle aree depresse, previsti nella tabella D del disegno di legge finanziaria, per il triennio 2001-2003;

viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 17 marzo 2000, n. 31, e del 22 giugno 2000, n. 69, con le quali sono state successivamente prorogati i termini per il completamento delle istruttorie in corso;

viste le numerose e significative iniziative di 37 nuovi patti territoriali presentati da diverse comunità locali, successivamente alle scadenze dell'ultimo bando, per i quali sono state successivamente prorogati i termini per il completamento delle istruttorie in corso;

viste le numerose e significative iniziative di 37 nuovi patti territoriali presentati da diverse comunità locali, successivamente alle scadenze dell'ultimo bando, per i quali il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha proceduto ad attivare le specifiche istruttorie che dovranno concludersi entro il 30 novembre di quest'anno;

considerato che a tutt'oggi non sono state ancora individuate le specifiche risorse destinate al finanziamento di tali ultime iniziative;

esprimendo viva preoccupazione sulle difficoltà ed i problemi che si generebbero nelle aree interessate alle più recenti iniziative ancora attualmente *in itinere* dalla mancata e tempestiva rispondenza delle iniziative sinora presentate;

impegna il Governo

anche nelle more della predisposizione delle nuove procedure di attuazione delle disposizioni e delle iniziative a valere sui

fondi dell'Unione Europea per il periodo 2000-2006, a garantire prioritariamente e tempestivamente al finanziamento delle iniziative attualmente all'esame del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

9/7328/12. Ricci, Manzione, De Franciscis, Bastianoni, Treu, Monaco, Soro, Casilli, Sinisi, Mario Pepe, Romano Carratelli, Gasperoni, Mastroluca, Di Fonzo, Parrelli, Bonito, Mussi, Strambi, Sales, Iacobellis.

La Camera,

premesso che

i messi di conciliazione non dipendenti comunali nominati con decreto del presidente del tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 devono essere assunti dai comuni su cui operano;

impegna il Governo

a varare idonei provvedimenti che consentano l'assunzione alle seguenti condizioni:

che i bilanci dei comuni interessati non presentino situazioni di dissesto economico e che nella propria dotazione organica vi sia la disponibilità relativamente a posti con la qualifica di messo notificatorio;

che i comuni possano procedere all'assunzione per il solo tramite di atto deliberativo nominativo da parte della giunta comunale seguendo il criterio dell' anzianità di nomina;

che l'accesso sia subordinato solo a domanda da parte del messo di conciliazione;

che per il reclutamento di detta persona oltre ai requisiti previsti dalla legge sia richiesto il requisito dell'istruzione secondaria di primo grado;

che sia consentito il passaggio automatico in pianta organica per i messi di conciliazione non dipendenti in cui il comune già corrisponde il trattamento economico pari alla qualifica funzionale parta area B1 previa convocazione dell'interessato.

9/7328/13. Aloi, Alberto Giorgetti.

La Camera,

appreso che la realizzazione del nuovo ospedale di Empoli risulta penalizzata a causa di gravi responsabilità della ditta appaltatrice e per l'area geologicamente discutibile in cui si colloca tale opera;

rilevato che servono almeno cinquanta miliardi per il completamento di tale opera e che non vi è certezza sulle capacità finanziarie in merito da parte della Regione Toscana;

considerato che nella legge finanziaria oltre al fondo regionale di riferimento, esiste un capitolo di spesa riguardante le opere sanitarie nelle aree urbane;

impegna il Governo

a considerare il proseguimento dei lavori e relativa realizzazione del nuovo ospedale di Empoli come priorità finanziaria.

9/7328/14. Migliori, Matteoli, Martini, Gnaga.

La Camera,

appreso che la strada statale n. 429, nel tratto compreso tra Empoli e Castelfiorentino (FI), non è stata inserita tra le priorità del piano triennale Anas, con evidente grave sottovalutazione dei disagi, dei danni economici e della stessa enorme pericolosità che derivano, per tutta la Valdelsa dell'attuale situazione in cui versa la strada statale n. 429;

impegna il Governo

ad individuare il tratto tra Empoli e Castelfiorentino della strada statale n. 429 come impegno prioritario d'ordine proget-

tuale e finanziario nell'ambito delle risorse destinate dal bilancio dello Stato alla modernizzazione e messe in sicurezza della viabilità di interesse nazionale.

9/7328/15. Gnaga, Migliori, Matteoli, Martini.

La Camera,

considerato che

a 34 anni dall'alluvione del 4 novembre 1966, la situazione della messa in sicurezza della Toscana rispetto al fiume Arno desta ancora forte preoccupazione;

la realizzazione di una mole notevole di insediamenti urbani in Golena d'Arno ha reso ancora più pericoloso il potenziale distruttivo del fiume sul territorio e l'economia Toscana;

è già stato approvato il piano di bacino dell'Arno riguardante opere che richiedono non meno di 4000 miliardi di risorse disponibili;

al momento non sono disponibili che 27 miliardi per le progettazioni e circa 30 miliardi riguardanti opere che derivano dall'accordo di programma Stato-regioni in merito;

non vi sono specifici capitoli di spesa nella legge finanziaria riguardanti l'Arno;

impegna il Governo

a considerare prioritario, all'interno del comparto di spesa inerente le risorse per la difesa del suolo, il finanziamento delle opere riguardanti la messa in sicurezza del fiume Arno.

9/7328/16. Matteoli, Migliori, Gnaga, Martini.

La Camera,

vista la tradizionale debolezza infrastrutturale della Toscana;

viste le stesse recenti dichiarazioni del Ministro dei lavori pubblici onorevole Nerio Nesi in merito all'opportunità di realizzare una effettiva variante di valico sul tratto appenninico della Firenze-Bologna, così come l'allacciamento autostradale del corridoio tirrenico rispetto al tracciato europeo Londra-Palermo;

impegna il Governo

a considerare prioritarie tali realizzazioni infrastrutturali.

9/7328/17. Martini, Matteoli, Migliori, Gnaga.

La Camera,

considerato che la recente approvazione dell'organica riforma della leva, e la contestuale progressiva sospensione del reclutamento di giovani di leva, determinerà con progressiva evidenza la sperequazione tra i trattamenti economici dei militari volontari e quelli dei giovani di leva impiegati in analoghe mansioni;

considerate altresì le risorse stanziate dall'articolo 34, comma 8, del disegno di legge finanziaria;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che venga corrisposto al personale militare in servizio di leva, in aggiunta ai trattamenti in vigore e per l'intera durata del servizio effettivamente prestato, un'indennità mensile in relazione ai rischi ed ai disagi connessi all'uso delle armi ed alla condizione militare non inferiore al 50 per cento di quello percepito dai volontari in ferma annuale.

9/7328/18. (nuova formulazione) Romano Carratelli, Molinari.

(Testo così modificato nel corso delle sedute).

La Camera,

considerato che:

gli eventi tragici delle recenti alluvioni hanno riproposto, in Calabria l'urgenza di un intervento programmato di consolidamento e difesa dei boschi;

gli interventi in questi decenni nella forestazione, al di là del giudizio sulle distorsioni più volte denunciate, hanno consentito il rimboschimento di 170.000 ettari di territorio portando il patrimonio forestale a circa 580.000 ettari, che è servito ad evitare catastrofi alluvionali che – per la natura orografica della regione – avevano in passato segnato drammaticamente la Calabria;

un combinato intreccio tra fenomeni legati agli incendi (che propongono una riflessione sul collegamento con la criminalità organizzata) e il disimpegno nel settore imposto dai vincoli della legge n. 442 del 1984, fanno tornare drammaticamente l'incubo delle alluvioni e delle frane che rischiano di decomporre definitivamente le aree interne, oltre che a devastare le fasce litoranee;

in questo contesto, miope apparirebbe una politica che non si ponesse il compito di una valorizzazione e difesa del territorio, e non sfruttasse – in una zona caratterizzata da limiti ormai insopportabili sul terreno della disoccupazione – in maniera piena ed efficace le ricchezze forestali della regione, attraverso un piano di forestazione produttivo, rimboschimento e prevenzione degli incendi – con un'idea che fuoriesca dall'emergenza la quale, peraltro, ha costi persino superiori agli investimenti sporadici – onde dare, anche per questa via, risposte positive al dramma collettivo della disoccupazione che colpisce prevalentemente i giovani;

impegna il Governo:

a rendersi promotore di una iniziativa che porti il Governo, la regione, gli enti locali – attraverso una iniziativa coordinata – ad esaminare e superare gli ostacoli che impediscono una reale inversione di tendenza sul terreno della disoccupazione la quale può avvenire anche con un raccordo con gli organismi comunitari;

ad assumere iniziative ai fini della abrogazione della legge n. 442 del 1984 di conversione del decreto n. 233 del 1984 la cui permanenza in vigore condanna all'esaurimento, in poco tempo, il lavoro nella forestazione la quale, invece, va potenziata come nuova opportunità in un progetto autocentrato di sviluppo economico ambientalmente compatibile, il solo capace di dare una seria risposta ai problemi dell'occupazione.

9/7328/19. Brunetti, Oliverio.

La Camera,

considerato che:

il consorzio del canale Milano-Cremona-Po è un ente autonomo di diritto pubblico istituito con legge 10 agosto 1941 per la realizzazione del collegamento idroviario tra Milano e il fiume Po e per la costruzione del porto di Cremona e degli scali intermedi;

il ministero vigilante fino al 31 dicembre 1999 è stato quello dei Lavori pubblici;

vista la mancata proroga della attività, scaduta il 31 dicembre 1999, con decreto del 3 giugno 2000, il consorzio è stato messo in liquidazione dal ministero del tesoro e affidato all'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (Iged) della Ragioneria generale dello Stato;

con successivo atto dell'Ispettore generale è stato nominato un commissario liquidatore;

impegna il Governo

a non disperdere le risorse patrimoniali, conoscitive ed umane del consorzio;

a trasferirle, invece, alla regione Lombardia incorporando il consorzio, come proposto dalla stessa regione e dagli enti

locali milanesi e cremonesi, nell'azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova che persegue fini di promozione e realizzazione di opere idroviarie nell'ambito del sistema idroviario padano-veneto.

9/7328/20. Raffaldini, Trabattoni, Pezzoni, Foti.

La Camera,

premesso che:

è stata segnalata la situazione di incertezza in cui si trovano 150 soggetti già in forza all'Ente poste, successivamente trasferiti alle dipendenze degli organi della giustizia amministrativa, ma senza alcuna certezza riguardante il posto di lavoro;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative, che assicurino una stabilità del rapporto di lavoro medesimo, tenendo contro:

della inaccettabilità del carattere provvisorio, che genera, in chi lo subisce, forte preoccupazione;

della indubbia professionalità che questi dipendenti hanno maturato anche presso le sedi dove sono stati successivamente impiegati;

del fatto che essa professionalità va valorizzata e non mortificata, ponendola, per esempio, anche quale ausilio ai soggetti, che saranno assunti in futuro.

9/7328/21. Porcu, Aloi.

La Camera,

premesso che:

i Ccnl dei vari settori del pubblico impiego prevedono la norma secondo la quale i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

è forte il malcontento dei pensionati dall'Ente poste e dalle Ferrovie dello Stato Spa che, nell'ottobre e nel novembre 1994, si videro invece ingiustamente esclusi da tali benefici contrattuali;

le stesse federazioni di categoria, preso atto del diverso comportamento avuto con gli altri settori, chiedono da oltre cinque anni la modifica di questo specifico punto del Ccnl;

soltanto un limitato numero di postelegrafonici e ferrovieri in quiescenza nel suddetto arco temporale non ha usufruito sulla buonuscita e sulla pensione del vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi stipendiali, pur cadenti in periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

impegna il Governo

ad individuare contestualmente per il personale dell'Ente poste e delle Ferrovie dello Stato Spa, soluzioni idonee per risolvere questa vera e propria discriminazione ed a procedere al ricalcolo del trattamento di pensione, con la considerazione anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di valenza del contratto.

9/7328/22. Strambi, Cangemi.

La Camera,

premesso che:

visto il grave e preoccupante abbandono dell'agricoltura montana;

ricordato il ruolo fondamentale del settore nell'economia locale;

considerato l'indispensabile ruolo di salvaguardia ambientale svolto dai coltivatori diretti di montagna;

impegna il Governo

ad esonerare dall'assicurazione a fini pensionistici i coltivatori diretti che, raggiunta

l'età pensionabile e liquidata la pensione, continuino a condurre l'azienda agricola ricadente in zona montana.

9/7328/23. Bosco, Calzavara.

La Camera,

premesso che:

con legge 29 novembre 1990, n. 380, venne dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto;

con successivo decreto ministeriale n. 729(50)380 del 25 giugno 1992 vennero approvati il tracciato del sistema idroviario in questione ed il relativo piano pluriennale di attuazione;

con legge 30 novembre 1998, n. 413, è stato autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000 per il risanamento del sistema idroviario padano-veneto;

il 13 marzo 1999 venne sottoscritto a Chioggia il protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema idroviario padano-veneto;

il tracciato e il piano poliennale del sistema idroviario padano-veneto prevedono che l'asse fondamentale Cremona-Mare Adriatico, imperniato sul fiume Po, venga esteso fino a Piacenza e oltre;

detto prolungamento sarà reso possibile dalla costruzione di una nuova conca a Isola Serafini, in quanto quella realizzata agli inizi degli anni sessanta dell'Enel, non è più utilizzabile a causa del fenomeno dell'abbassamento dell'alveo del fiume Po;

il capitolo 7331, tabella n. 9, allegata all'A.C. 7329, espressamente prevede adeguato impegno di spesa per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto;

con comunicato stampa diffuso il 5 ottobre 2000 il Ministro dei trasporti, successivamente ad una riunione tenutasi tra gli enti interessati al problema della navigabilità del Po, con riferimento alla costruzione della nuova conca nei pressi di Isola Serafini dichiarava « la disponibilità a provvedere con fondi del ministero a valere sulla finanziaria 2001 »;

impegna il Governo

a riservare, nell'ambito dei fondi disponibili, adeguati finanziamenti indispensabili per la realizzazione della nuova conca di Isola Serafini.

9/7328/24. Foti.

La Camera,

considerata la estrema pericolosità nella quale versa la strada statale n. 106 Jonica, teatro di numerosi incidenti molto spesso mortali;

considerato l'annoso ed infruttuoso dibattito che si è sviluppato, negli anni trascorsi, rispetto all'ammodernamento ed ampliamento della stessa;

impegna il Governo

ad attivarsi per la urgente convocazione degli enti istituzionali competenti al fine di giungere ad uno sblocco del progetto di ampliamento ed ammodernamento dell'arteria jonica;

a reperire, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di concerto con la regione Calabria, i fondi necessari per l'esecuzione del progetto in premessa evocato.

9/7328/25. Fino.

La Camera,

premesso che,

con la costituzione di Sviluppo Italia Spa, istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni, il Governo ha provveduto al riordino

degli enti e delle società di promozione definendo i compiti dei nuovi attori della politica industriale;

con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 1999 sono stati determinati indirizzi e priorità della suddetta società e delle società operative da essa costituite;

con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 1999, cui è seguito il decreto legislativo n. 3 del 14 gennaio 2000, sono state apportate ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 1/1999 concernenti la società Sviluppo Italia;

il rapporto Svimez per il 2000 sull'economia del Mezzogiorno ha correttamente sottolineato, nonostante le troppo ottimistiche affermazioni del Ministro del tesoro Visco, come permangono forti perplessità e difficoltà di raccordo tra soggetti regionali e strutture amministrative non abituati ad operare in ambiti territoriali, nonostante le aspettative per le nuove condizioni create nella fase operativa seguita a un così intenso periodo di revisione istituzionale;

rilevato che non é stata ancora trasmessa alle Camere la relazione al Parlamento sull'attività svolta dalla società, così come previsto dalla legge istitutiva;

rilevato che tale inadempimento impedisce di verificare la legittimità delle decisioni di investimento e di finanziamento adottato dalla società Sviluppo Italia e dalle società operative, sia il rapporto alle finalità statutaria, sia ai criteri di economicità insiti nei progetti di investimento, come pure nella pubblicità e trasparenza adottata;

considerate le ingenti risorse messe a disposizione dallo Stato a Sviluppo Italia;

rilevata altresì la scarsa chiarezza nei metodi di gestione di Sviluppo Italia che hanno portato alle dimissioni di illustri componenti (professor Bianchi, presidente, professori Savona e D'Amato e Callieri, componenti del consiglio di amministrazione) e da ultimo, l'8 novembre scorso, anche dell'amministratore delegato Dario Cossutta, motivate da « una diversa valutazione circa le modalità e i tempi di trasferimento dei contratti di programma dal dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione a Sviluppo Italia »;

rilevato, infine, che tale fatto rappresenta l'epilogo di una vicenda segnalata con preoccupazione dalle opposizioni sulle fallimentari politiche per il Mezzogiorno, portate avanti in questi anni dal centrosinistra, senza creare né occupazione, né investimenti né ricchezza;

valutata la necessità di verificare i rapporti e gli ambiti di competenza tra la riorganizzata Sviluppo Italia e il dipartimento per lo sviluppo del Ministero del tesoro, al fine di evitare duplicazioni e contrasti che impediscano il raggiungimento della missione istituzionale;

valutata infine la necessità di verificare i risultati della contrattazione negoziata che non ha portato finora i risultati preventivati dal Governo rispetto alle notevoli risorse impegnate;

preso atto che il blocco delle domande relative ai contratti di programma determinano un ulteriore congelamento degli investimenti per migliaia di miliardi in una area del Paese con forte domanda di occupazione;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro sessanta giorni la relazione prevista dalla normativa vigente;

a verificare attentamente i metodi di gestione di Sviluppo Italia, delle società operative e delle società incorporate, tenuto conto delle indicazioni poste in premessa, portando le valutazioni in Parlamento e, contestualmente, avviare le procedure per la chiusura della società Sviluppo Italia.

9/7328/26. Tassone, Delfino Teresio, Volonté, Grillo Massimo, Cutrufo, Buttiglione, Fino.

La Camera,

considerato che nel confine nord-est del Paese il flusso dell'immigrazione clandestina é in costante aumento e le forze dell'ordine si trovano nella difficile condizione di dover ostacolare con il massimo impegno il flusso dei clandestini e di controllare un territorio nel quale l'attività della criminalità comune (incrementata in termini esponenziali dalla presenza di immigrati irregolari) sta diventando sempre più preoccupante;

considerato che in più di una circostanza le autorità competenti hanno denunciato la necessità di avere a disposizione uomini e mezzi di quantità superiore all'attuale per poter contrastare con successo un fenomeno socialmente pericoloso;

impegna il Governo

ad aumentare in termini consistenti la dotazione di uomini e mezzi tecnologicamente adeguati per fronteggiare la situazione in modo tale da garantire la sicurezza dell'ordine pubblico e per tutelare nel modo migliore tutti i cittadini della zona del nord-est del Paese.

9/7328/27. Collavini, Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

premesso che:

il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi non consente più la compensazione fra coniugi dichiaranti, vulnerando la famiglia come entità fiscale e violando in tal modo i fondamentali principi fissati negli articoli 29 e 31 della Costituzione;

la modulistica finora predisposta dal ministero delle finanze non consente la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi;

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 1l4, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 richiede di rimuovere tale palese violazione di legge che esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, interessando il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte, che rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;

con l'ordine del giorno Volontè ed altri n. 9/5267/026 accolto dal Governo come raccomandazione, ma successivamente disatteso con la modulistica per l'anno fiscale 1998, veniva richiamata l'esigenza di ripristinare la dichiarazione congiunta dei coniugi;

impegna il Governo

a confermare, nella predisposizione del modello unico 2001 la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare sul modello unico la dichiarazione dei redditi, prevedendo altresì che i versamenti unitari e le compensazioni di cui al comma 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono riguardare soltanto le imposte sui redditi.

9/7328/28. Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

(Testo così modificato nel corso delle sedute).

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria;

valutata la insufficienza delle risorse finanziarie destinate all'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini anche in considerazione della *escalation* della violenza nelle città;

valutata inoltre l'opportunità di adeguare le dotazioni tecnologiche nell'azione di contrasto alla criminalità dove organizzazioni nazionali ed internazionali svol-

gono un turpe traffico che si afferma in forme nuove come il mercato della pedofilia minorile sui siti internet;

valutata l'inadeguatezza della legge 3 agosto 1998, n. 269, e l'urgenza di più efficaci misure legislative per combattere un fenomeno sempre più dilagante e che sfugge ai controlli delle forze di polizia;

valutata altresì la necessità rafforzare e qualificare l'impegno delle forze di polizia giudiziaria nell'azione preventiva a livello interno ed utilizzando sempre migliori tecnologie e personale qualificato;

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di uno specifico gruppo di coordinamento delle forze di polizie avvalendosi della consulenze delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine del loro contributo nell'azione preventiva di contrasto al turpe mercato della pedofilia;

a prevedere la diffusione nell'ambito delle disponibilità finanziarie di tecnologie informatiche a livello provinciale con la formazione di personale specializzato e la costituzione di una banca dati.

9/7328/29. Volonté, Grillo, Tassone, Cutrufo, Teresio Delfino, Buttiglione.

La Camera,

premesso che per quanto concerne gli obblighi documentali inerenti la certificazione dei corrispettivi delle transazioni commerciali è assolutamente necessario pervenire in tempi brevi ad una drastica semplificazione e razionalizzazione;

considerato che tale semplificazione si dovrà necessariamente ispirare da un lato all'esigenza di far risparmiare agli esercenti attività commerciali costi e dispendio di energie lavorative assolutamente superflui e dall'altro a quella di far risparmiare al pubblico dei consumatori i costi di inutili sanzioni irrogate dalle autorità di controllo per il mancato possesso da parte loro dei documenti ritenuti obbligatori dal vigente ordinamento (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali);

impegna il Governo

ad adottare iniziative ai fini dell'emanazione di una normativa tale che, in presenza di documentazione fiscale ritenuta idonea alla sostituzione, esoneri gli esercenti attività commerciali in sede di transazioni commerciali dall'obbligo del rilascio di fatture, scontrini fiscali o ricevute fiscali.

9/7328/30. Alessandro Rubino.

La Camera,

considerato che:

nell'articolo 30, al ministero per i beni e le attività culturali, è attribuita la somma di 130 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto nelle precedenti finanziarie per il recupero e la conservazione dei beni culturali, storici, artistici, archivistici, eccetera e che nel 2004 cadrà il VII centenario della nascita del Petrarca e quindi la località natale, Arquà Petrarca (Padova), sarà impegnata nell'organizzazione di più eventi commemorativi;

impegna il Governo

a destinare al comune di Arquà la somma di 6 miliardi di lire per la realizzazione delle opere e dei progetti preventivati dall'amministrazione locale per l'adeguamento delle strutture del paese necessarie a rendere omaggio alla memoria dell'illustre poeta.

9/7328/31. Ascierto.

La Camera,

impegna il Governo

affinché, nell'ambito delle conferenze dei servizi per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestione dei beni immobili, di

cui all'articolo 31, comma 6, della legge finanziaria, valuti, per quei beni demaniali che, pur considerati ancora utili, dal ministero della difesa, assumano particolare importanza per le generali esigenze delle comunità locali, la possibilità della loro alienazione.

9/7328/32. Angelici.

La Camera,

considerata l'importanza delle iniziative turistiche e di promozione svolte sull'intero territorio nazionale dalle « pro loco », associazioni volontaristiche e senza fine di lucro;

ricordati i numerosi incontri del Governo e della Unione nazionale pro loco d'Italia, Unpli, ultimo dei quali quello del giugno scorso con il ministero delle finanze durante i quali il Governo aveva manifestato attenzione per i problemi sollevati;

ritenuto che quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge 133 del 1999 (semplificazioni ed agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche) possa anche estendersi all'attività delle pro loco previa una annunciata riformulazione dell'articolo di legge predetto;

ricordato che queste erano espressamente gli obbiettivi e le finalità della legge 133 del 1999 (« Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale ») e che nel dibattito sviluppatosi in aula sulla legge finanziaria questo aspetto è unicamente emerso come meritevole di attenzione e recepimento;

sottolineata l'importanza della funzione culturale, turistica ed ambientale svolta dalle pro loco italiane sia nella loro veste di collegamento con le realtà tradizionali, artistiche e storiche del territorio che sia della loro funzione promozionale di tanti centri piccoli e grandi del territorio, attività che purtroppo spesso incontrano grandi difficoltà di carattere economico;

ritenendo che l'azione delle pro loco vada adeguatamente salvaguardata, tutelata ed aiutata anche dal punto di vista normativo ed economico, cominciando con il semplificare le normative contabili ed estendendo alle le norme già previste per le società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro;

impegna il Governo

ad adottare iniziative per l'estensione legislativa alle pro loco dei benefici già previsti dalla legge 133 del 1999;

a riprendere immediati contratti con l'Unpli per la definizione degli aspetti normativi;

a recepire i comprensibili motivi di perplessità e preoccupazione che in ogni sede – ed anche nell'ultimo congresso nazionale – le migliaia di pro loco italiane hanno più volte manifestato, lamentando questo disinteresse verso una forma importante e significativa dell'associazionismo diffusa sull'intero territorio nazionale;

a rivedere la circolare del ministero delle finanze n. 165 dei 7 settembre 2000, articolo 3.4, relativa « all'emissione dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento e spettacolo » organizzate dalle pro loco, aspetto che rischierebbe di penalizzare pesantemente le attività delle stesse.

9/7328/33. Zacchera, Paolone, Fino, Foti.

La Camera,

constatato che la grave insufficienza delle infrastrutture di trasporto specie ferroviarie ed autostradali nel sud Italia rappresenta un gravissimo ostacolo per lo sviluppo economico delle regioni meridionali e che ci sono gravi ritardi e lacune nell'opera più volte annunciata di ammodernamento ed adeguamento;

impegna il Governo

ad avviare la progettazione e la rapida realizzazione del prolungamento della

linea ferroviaria ad alta velocità da Napoli fino a Reggio Calabria come strumento per rimuovere l'attuale lentezza e difficoltà dei collegamenti che penalizza lo sviluppo delle attività economiche nei settori agricolo, industriale e turistico, utilizzando a tale scopo anche i fondi comunitari a disposizione nel nostro Paese per le aree svantaggiate e che sono largamente inutilizzati;

ad accelerare i tempi di realizzazione della terza corsia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dell'ammodernamento della medesima i cui lavori procedono con eccessiva lentezza rispetto all'urgenza del completamento di tale opera.

9/7328/34. Matacena, Aloi.

La Camera,

premesso che nell'anno 2000 si sono verificati aumenti abnormi del costo dell'energia e dei carburanti a causa della crescita delle materie prime petrolifere e dell'aumento del cambio euro/dollaro;

tali aumenti anomali falsano il calcolo del volume di affari presunto derivante dall'applicazione degli studi o dei parametri;

impegna il Governo

a tener conto dell'anomalia dell'aumento dei costi energetici nell'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

a neutralizzare totalmente tale aumento ai fini dell'utilizzo degli studi di settore e dei parametri, preferibilmente decurtando l'importo del costo da inserire nel programma di calcolo, in percentuale pari all'incremento medio del costo dei carburanti e dell'energia verificatosi nel corso dell'anno 2000.

9/7328/35. Molgora, Frosio Roncalli, Ballaman, Faustinelli.

La Camera,

esaminata la legge finanziaria 2001-2003 e in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 2, con quali si propone di interpretare autenticamente l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, senza che la norma da interpretare abbia dato luogo a contrastanti interpretazioni;

gli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93 hanno efficacia stabile fino al 31 dicembre 1993 ancorché la scadenza naturale fosse quella del 31 dicembre 1990 e tutto ciò in deroga all'articolo 13 della legge n. 93/1983;

la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 35 non può quindi definirsi di interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto legge 384/1992, in quanto introdurrebbe una norma del tutto nuova, che ha come esclusiva finalità quella di fare salva la scadenza del 31 dicembre 1990 stabilita per la maturazione delle anzianità richieste ai fini della maggiorazione della R.i.a. (Retribuzione individuale di anzianità);

nonostante che l'arco di vigenza contrattuale degli accordi di comparto relativi al periodo 1988-1990 sia stato spostato per legge al 31 dicembre 1993 e in maniera totale al 1992 si intenderebbe lasciare fermo il temine del 31 dicembre 1990 ai fini della acquisizione dei presupposti di anzianità per conseguire il beneficio contrattuale della maggiorazione stipendiale;

la disposizione, oltre che innovativa, determina una indubbia efficacia retroattiva ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa;

il Consiglio di Stato (6° sezione) con cinque sentenze, costituenti giudicato (nn. 2451, 2452, 2453, del 20 aprile 2000, n. 2675 dell'8 maggio 2000 e n. 4147 del 26 luglio 2000) ed il Tar del Lazio (3° sezione) in sei sentenze (nn. 4738, 4739, 4886, 4990, 4991 e 4992 del 2000) hanno riconosciuto il diritto alla maggiorazione

della R.i.a. ai dipendenti che avevano maturato la prescritta anzianità richiesta dall'accordo di comparto relativo al periodo 1988-1990 entro il 31 dicembre 1992;

l'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 35, comma 3, dovrà essere applicata ai giudizi pendenti instaurati proprio sulla base dello spostamento della vigenza contrattuale dell'accordo relativo al periodo 1988-1990 dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990, anche e soprattutto ai fini del conseguimento della anzianità prescritta per la maggiorazione stipendiale, con la conseguenza che il giudice amministrativo in primo grado e in appello, sarà tenuto a rigettare la pretesa azionata, dovendo applicare la innovativa disposizione interpretativa;

la norma interpretativa rischia di vanificare il diritto alla tutela giurisprudenziale di quei soggetti ancora in attesa di una decisione di primo grado, di coloro che hanno conseguito sentenze favorevoli di primo grado non passate in giudicato e di quei ricorrenti che sono in attesa di una sentenza di secondo grado;

la disposizione interferisce nella sfera di attribuzione del potere giurisdizionale riconosciuto dall'articolo 102 della Costituzione e nelle prerogative di tutela riservata al giudice amministrativo nei confronti della pubblica amministrazione riconosciute dagli articoli 103 e 113 della Costituzione, vanificando la tutela giurisdizionale al solo scopo di precludere il soddisfacimento delle pretese azionate;

impegna il Governo

a valutare attentamente le indicazioni poste in premessa e soprattutto gli effetti di tale disposizione sotto ogni profilo e, in particolare, l'opportunità di una sua soppressione in quanto affligge una perdita economica ai lavoratori su diritti acquisiti.

9/7328/36. Cutrufo, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Volontè.

La Camera,

premesso che:

il sistema legno arredamento detiene, con i 110 mila miliardi di fatturato, una quota rilevante del Pil e contribuisce in maniera fondamentale al mantenimento dei livelli occupazionali – 111.500 imprese e 502 mila addetti – ed al saldo della bilancia commerciale, con 21.100 miliardi di esportazioni;

questo comparto mostra alcuni rilevanti fattori di crisi: piccola dimensione delle imprese che non riescono a contrastare la maggior forza finanziaria e commerciale delle grandi imprese nordeuropee; concorrenza dei Paesi con basso costo del lavoro; accelerazione del processo di concentrazione della grande distribuzione; mancanza di una adeguata politica industriale; crisi strutturale, a partire dai primi anni '90, della domanda interna; conseguente ritardo nell'innovazione tecnologica; mancanza di specifici provvedimenti di rilancio da parte del Governo;

considerato che:

per altri settori economici nazionali nel corso degli anni '90 sono stati adottati provvedimenti di rilancio, sia con contributi destinati a stimolare i consumi di importanti beni durevoli, quali ad esempio i reiterati decreti di rottamazione di auto e ciclomotori, sia attraverso sistemi di detrazione fiscale secondo il metodo previsto dalla legge finanziaria 1998 per le ristrutturazioni edilizie;

impegna il Governo

ad adottare misure di sostegno e di rilancio del settore quali:

a) l'ampliamento delle tipologie d'intervento edilizio che usufruiscono delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;

b) la possibilità di dedurre fiscalmente le spese per il mobilio della prima casa;

e) l'adeguamento della percentuale di ammortamento per i mobili d'ufficio;

a prevedere misure di riorganizzazione del sistema legno arredo, favorendo la creazione di consorzi di servizio, la ristrutturazione aziendale e l'innovazione tecnologica.

9/7328/37. Monaco, Bastianoni, Pasetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 7328-*bis*/A,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che riconducano ad un unico soggetto tutte le attività previste per l'accertamento dei requisiti e l'erogazione delle prestazioni in favore degli invalidi civili.

9/7328/38. Lenti, Cangemi.

La Camera,

considerato che:

il patrimonio boschivo italiano si è accresciuto negli ultimi anni, pur subendo le aggressioni degli incendi, del dissesto idrogeologico, dei mutamenti climatici e della espansione economica;

tuttavia a tale accrescimento corrisponde una diminuzione della qualità dei boschi a tutto discapito della loro valenza come regolatori ambientali e del loro utilizzo come materia prima per l'industria nazionale del legno, che costituisce uno dei nostri comparti economico-produttivi più maturi ed avanzati;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni strumenti, anche legislativi, che prevedano la deducibilità fiscale delle spese per la costituzione, la miglioria e la manutenzione dei boschi, in particolare di quelli ceduti ad alto fusto, ivi comprese le opere antincendio;

ad abbreviare quanto più possibile l'*iter* burocratico di erogazione dei contributi per la forestazione previsti dal regolamento Cee 30 giugno 1992, n. 2080;

a prevedere, nell'ambito delle misure destinate alla selvicoltura, un maggior favore in relazione all'impianto di specie legnose autoctone di pregio, allo scopo di fornire materia prima adeguata al settore della trasformazione artigianale e industriale.

9/7328/39. Rogna Manassero Di Costigliole, Bastianoni, Paissan, Prestamburgo, Testa, Cambursano, Marinacci.

La Camera,

ritenuta fondamentale la necessità di rilanciare la riforma della pubblica amministrazione italiana, e così soddisfare al meglio le istanze legittime del cittadino-contribuente;

considerato che:

a) già nel 1998 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno per risolvere alcune delle numerose iniquità e disparità del trattamento riservato ai funzionari direttivi nelle varie amministrazioni pubbliche, come individuato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e che a tale ordine del giorno non è mai stato dato seguito, mentre iniquità palesi sono state ulteriormente alimentato dai nuovi contratti nazionali ed integrativi di lavoro stipulati per il pesonale non dirigenziale del pubblico impiego;

b) i funzionari direttivi pubblici (elevate professionalità non dirigenziali dello Stato italiano) sono risultati penalizzati per effetto di applicazioni concrete della recente riforma della pubblica amministrazione, ad onta dell'elevatissimo profilo culturale dei funzionari medesimi (laurea, specializzazioni successive nonché, in situazioni specifiche, abilitazione *post lauream* ed iscrizione ad albi od ordini o collegi professionali, dottorati di ricerca), nonché dell'avvenuto superamento di pubblici concorsi che specificamente richiedevano tale titolo di studio;

c) tali funzionari, pur dirigendo importanti uffici e collaborando in via diretta alla gestione degli uffici dirigenziali più importanti, hanno attualmente possibilità minime di conseguire formalmente la dirigenza;

d) a tutti i pubblici dipendenti interessati non è stato riconosciuto il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità (Ria), maturata nel triennio contrattuale 1990-1993 e non ancora corrisposta;

osservato che:

a) il ruolo unico del personale dirigenziale pubblico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), anziché mutare – dapprima tra le varie Amministrazioni dello Stato, ed in prospettiva con gli Enti territoriali – esperienze e professionalità sulla base di criteri oggettivi per ottimizzare le funzioni e gli organici della pubblica amministrazione, s'è poi rivelato invece concretamente un mezzo per modellare le amministrazioni pubbliche in relazione alle contingenti esigenze politico-partitiche o clientelari del momento, contro quella continuità amministrativa che dovrebbe costituire presupposto di certezza per i cittadini-utenti, e ciò sta esponendo lo Stato italiano ad un nutrito contenzioso giurisdizionale dai risultati inevitabilmente negativi (già ottenuti od in corso di ottenimento);

b) i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 31 marzo 1998, n. 80 determinano con chiarezza che i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti nel pubblico impiego non possono essere in alcun modo oggetto di gradimento da parte dei ministri, onde lo *spoil system* deve operare solamente nei confronti di una parte dei dirigenti (di quelli a capo di dipartimenti e dei segretari generali, ossia dei destinatari della norma), mentre i dirigenti generali sono obbligati ad utilizzare tutti i dirigenti loro affidati o non possono, quindi, ricorrere al sistema del ruolo unico;

c) nel rapporto tra dirigenti pubblici e la autorità sopraordinate si determinerebbero sempre più spesso, in tema di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, situazioni confinanti con l'arbitrio, e talvolta configurabili come *mobbing*;

d) tra i dirigenti dello Stato risulta ampiamente presente il fenomeno del « contratto selvaggio » spesso firmato su pressioni « anomale », nonché la stipulazione di contratti « personali » con incrementi del trattamento fondamentale a volte superiori al 500 per cento (ingiustificati ed ingiustificabili sotto i profili giuridico, economico ed etico);

e) ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca e sperimentazione, inquadrati come dirigenti nel progresso ordinamento, ora non sono più considerati tali e risultano perciò privi di ogni per legittima autonomia nell'attività scientifica nonché nella sua gestione;

f) quanto all'applicazione dei vecchi contratti (1994-1997) effettuata nei confronti dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) che si trovino al limite della pensione, la loro retribuzione di posizione é ingiustamente esclusa dalla base contributiva pensionabile e dal trattamento di fine rapporto;

constatato che, in tema di pensioni:

a) non si rileva la presenza di alcun provvedimento idoneo al intervenire tempestivamente per la lotta contro le vergognose « pensioni d'annata » dei dipendenti pubblici (statali in specie), opportunità urgente che invece attinge sia all'irragionevolezza di una situazione che ha determinato l'ormai ragguardevole scostamento tra pensioni e retribuzioni (nonché al tempo – oltre due anni – ormai trascorso dagli ultimi provvedimenti legislativi di perequazione), sia agli avvenimenti relativi all'*iter* legislativo dell'A. C. n. 2032 (che hanno evidenziato difficoltà anche notevoli nella comprensione effettiva dei problemi dei pensionati dello Stato)

b) in atto i dipendenti pubblici versano la contribuzione pensionistica oltre i 40 anni necessari (tale contribuzione non avvantaggerebbe la persona del lavoratore e costituirebbe, in costanza di rapporto lavorativo, un aggravio sia per il lavoratore che per il datore di lavoro);

stante altresì il fatto che, in tema di politica sociale non s'è provveduto a rendere più stabile il precario rapporto lavorativo di taluni settori disoccupazione giovanile, come ad esempio quello di personale qualificato come gli assistenti tecnici museali nel ministero per i beni e le attività culturali;

osservato che la complessa situazione descritta e le sue varie conseguenze giuridiche rischiano seriamente d'allontanare l'amministrazione pubblica italiana dal contesto europeo;

impegna il Governo

a rivedere profondamente la posizione finora emersa in tema di tutela dei funzionari direttivi e delle elevate professionalità presenti nell'ambito non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, favorendo esplicitamente l'applicazione concreta dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.396 (scaturiente dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che postula per tali funzionari una distinta disciplina evidentemente ispirata all'individuazione netta di un'autonoma area della funzione direttivo-professionale;

a riconoscere a tutti i dipendenti pubblici interessati il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità, maturata fino al 1993 e non ancora corrisposta (ponendo perciò chiarezza per un'interpretazione imparziale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438);

a rivedere altresì profondamente l'orientamento attualmente in uso per l'affidamento e la revoca di incarichi dirigenziali, affinché ogni cittadino sia tutelato da una pubblica amministrazione veramente efficiente, efficace, tempestiva, imparziale e trasparente nella sua attività;

a ricondurre ai princìpi ed alla formulazione originari (vigenti prima delle modifiche operate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) la normativa sul ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

a riconoscere pienamente ed omogeneamente – in termini giuridici ed economici –, considerata l'importanza delle funzioni effettivamente esercitate, ai dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali una dignità pari a quella dei colleghi facenti capo al settore privato del mondo del lavoro, allo scopo di favorire il concretarsi di prospettiva di una distribuzione nazionale degli incarichi dirigenziali pubblici e di una vera valorizzazione di tali risorse umane nella pubblica amministrazione (é compreso in tale previsione il riconoscimento effettivo nel trattamento di fine rapporto – per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo – della retribuzione di posizione come facente parte della base contributiva pensionabile, e della sua inclusione nel trattamento di fine rapporto);

a vigilare affinché siano comunque salvaguardati l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, in relazione alle supreme esigenze della collettività;

a far sì che i dipendenti pubblici interessati non versino più la contribuzione pensionistica oltre i 40 anni necessari – dato che tale contribuzione non avvantaggia la persona la pensione del lavoratore e costituisce, in costanza di rapporto lavorativo, un aggravio sia per il lavoratore che per il datore di lavoro –, e che quanto eventualmente sia già stato versato a tale titolo sia restituito ai lavoratori ovvero ai loro eredi od aventi causa entro 180 giorni, con interessi e rivalutazione monetaria;

ad adottare iniziative per una sollecita conclusione entro il 31 dicembre 2000 dell'*iter* dell'A.C. n. 2032 e abbinati, anche presentando entro 15 giorni la relazione tecnica richiesta nel marzo 2000 dall'XI Commissione permanente, conformemente alla procedura d'urgenza deliberata dalla conferenza dei capigruppo parlamentari nello scorso maggio;

per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, definire infine come rapporto di lavoro a tempo indeterminato quello degli assistenti tecnici museali di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, rapporto comportante per il personale interessato la facoltà di optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come avviene per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei ministeri.

9/7328/40. Grillo, Tassone, Cutrufo, Volonté, Teresio Delfino.

La Camera,

vista l'eccezionale ondata di maltempo che nelle giornate di lunedì 6 novembre e martedì 7 novembre 2000 ha colpito con eccezionale violenza la provincia di Belluno, causando ingenti danni ad alcune infrastrutture viarie statali di vitale importanza per tutto il comprensorio bellunese;

considerata la grave situazione in cui versano le strade statali n. 251 e n. 347 della Val Zoldana, interrotte in più punti, che richiederanno svariati miliardi per il loro ripristino;

considerata la pesante situazione lungo la statale n. 422 del Cansiglio e la sua diramazione verso S. Croce del Lago, dove un intero strato è slittato verso valle interrompendo la strada che collega i comuni di Tambre e Puos D'Alpago con un fenomeno franoso che purtroppo interessa l'intero versante e che è in continuo lento movimento aggravando, cosi le soluzioni da adottare;

considerate inoltre le continue cadute di massi e slavine lungo la statale n. 203 agordina;

impegna il Governo

ad attivare con urgenza gli uffici competenti dell'Anas al fine di avviare immediatamente quanto necessario per ristabilire la transitabilità e la sicurezza lungo le suddette arterie nel più breve tempo possibile, limitando così i pesanti disagi a cui sono sottoposti i residenti e non residenti in queste difficili giornate;

a riconoscere al territorio colpito dai sopraddetti eventi alluvionali lo stato di calamità naturale, affinché siano stanziati i fondi necessari sulla suddetta viabilità il cui ripristino urgente è improcastinabile.

9/7328/41. Calzavara.

La Camera,

premesso che l'articolo 34 dell'A.C. 7328-*bis* favorisce l'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza;

preso atto che la presenza degli alunni disabili è percentualmente in aumento rispetto agli altri alunni, soprattutto nella scuola secondaria superiore, anche in relazione al prolungamento dell'obbligo scolastico;

impegna il Governo

a monitorare, su tutto il territorio nazionale, l'effettiva consistenza dell'organico degli insegnanti per una funzionale attività di sostegno agli alunni disabili;

a favorire la deroga del rapporto docenti-alunni, quando richiesto dai respon-

sabili competenti per la presenza nella scuola di disabili gravi.

9/7328/42. Giacco, Battaglia, Dedoni, Capitelli, Abbondanzieri, Gatto, Olivo, Duca, Gasperoni, Mariani, Voglino, Riva.

La Camera,

premesso che le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2779 e n. 2908 del 1998, hanno sospeso il pagamento di contributi e tributi nelle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 27 settembre 1997;

riveste rilevanza notevole definire le modalità e i tempi circa il recupero dei contributi e tributi sospesi e non versati nel periodo della crisi sismica;

impegna il Governo

ad adottare iniziative per l'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di un provvedimento relativo al recupero dei contributi e dei tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2779 e n. 2908 del 1998, che preveda: che per quanto concerne i soggetti rientranti nell'ordinanza di protezione civile n. 2779/1998, il termine per l'inizio della riscossione decorrerà dal 1 giugno 2002; che, per quanto concerne i soggetti rientranti nell'ordinanza di protezione civile n. 2908/1998, il termine per l'inizio della riscossione decorrerà dal 1 giugno 2002; che la riscossione avverrà con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa.

9/7328/43. Galdelli, Abbondanzieri, Giulietti, Bracco, Agostini, Giacco, Gasperoni, Duca, Mariani, Sbarbati, Polenta.

La Camera,

preso atto con favore che la legge finanziaria per l'anno 2001 rafforza le politiche sociali, provvedendo, con copertura adeguata, alla riforma dell'assistenza ed ampliando il ventaglio di interventi in favore dei soggetti interessati;

tenuto conto che nei confronti delle associazioni di volontariato gli articoli 28 e 53 provvedono al finanziamento dei servizi sociali da esse forniti con fondi complessivamente superiori ai 100 miliardi di lire;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle disposizioni di attuazione dell'articolo 28, la destinazione di una quota del fondo ivi istituito alla riduzione degli oneri fiscali connessi all'acquisto, da parte delle Onlus e delle associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, di beni strumentali direttamente ed esclusivamente utilizzati per la loro attività di assistenza sociale.

9/7328/44. *(nuova formulazione)* Voglino, Cambursano.

La Camera,

atteso che con le Conferenze paneuropee dedicate ai trasporti, nel 1991 a Praga, nel 1994 a Creta e nel 1997 ad Helsinki, la Commissione europea ha definito le politiche dei trasporti ferroviari e stradali individuando specifici « corridoi pan-europei, rivolti ad accelerare il processo di integrazione dei paesi dell'est-Europa »;

considerato che la pianificazione e la verifica dei progetti relativi a tali assi di collegamento sono compiute dal gruppo G24, istituito presso la Commissione europea che comprende i 15 Paesi dell'Unione e quelli appartenenti all'Ocse;

ricordato che per dare corso operativo ai corridoi (nove), i Paesi interessati sono stati invitati dalla commissione europea ad adottare appositi « protocolli d'intesa » (*memorandum of understanding* – Mou);

richiamati in proposito sia l'accordo quadro tra il ministero dei trasporti, la regione Friuli Venezia Giulia, le ferrovie

dello Stato ed il comune di Trieste, del 16 aprile 1996, sia il protocollo d'intesa sul corridoio n. 5 del dicembre 1996 sottoscritto dai ministri dei trasporti dell'Italia, della Slovenia, dell'Ungheria, dell'Ucraina e della Slovacchia, nei quali si individua la direttrice del Corridoio n. 5 che, allo stato dei fatti, attualmente origina a Venezia, si collega a Trieste, prosegue per Lubiana, fino a raggiungere Kiev passando per Budapest;

richiamati gli atti del ministero del commercio estero e del Ministro degli esteri che nel 1997 hanno finanziato gli studi di fattibilità dell'intero corridoio, nonché le evidenze progettuali realizzate dalle società commissionate Autovie venete per la parte stradale e degli studi di traffico dei passeggeri e delle merci, e la società Italfer per la parte relativa al tracciato ferroviario;

sottolineate le risultanze degli studi che mettono in risalto il fatto che i trasporti su strada delle merci dalla « frontiera orientale » aumentando di oltre il 5 per cento all'anno provocheranno la saturazione entro i prossimi 10 anni, a fronte di una assoluta inadeguatezza del sistema ferroviario, in fase di saturazione in alcune tratte (linea Ronchi dei Legionari-Trieste) ed obsoleto in altre (Trieste-Lubiana: tempo di percorrenza 3 ore e 30 minuti a fronte di 90 chilometri di distanza in linea d'aria);

atteso che a fronte degli studi di fattibilità, la società Italfer per conto del Ministero dei trasporti, con il cofinanziamento dell'Unione europea e della regione Friuli Venezia Giulia, sta sviluppando il progetto definitivo del parziale raddoppio della linea ferroviaria Venezia-Trieste-Lubiana, con priorità alla, tratta in saturazione Ronchi dei Legionari-Trieste;

ricordato che la legge finanziaria del 1998 ha destinato 300 miliardi per la realizzazione delle nuova tratta Trieste-Lubiana quale contributo allo sviluppo della politica del corridoio n. 5;

preso atto che il piano nazionale dei trasporti, conferma l'indirizzi al potenziamento della tratta Venezia-Trieste, nel quadro più generale del corridoio n. 5;

riaffermato l'interesse nazionale allo sviluppo dei sistemi infrastrutturali nel campo dei trasporti delle merci e delle persone, quale fondamentale strumento di integrazione dei popoli e delle politiche di coesione europea, nonché delle politiche di sostegno dell'export nazionale verso i paesi dell'est;

impegna il Governo

a sostenere attivamente in tutte le sedi nazionali ed internazionali la realizzazione del corridoio paneuropeo n. 5;

nell'ambito dei finanziamenti del piano nazionale dei trasporti, a dare priorità alla realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Venezia-Trieste-Lubiana, assicurando la copertura finanziaria delle tratte in priorità (stimate nell'ordine dei 3000 miliardi), prevedendo l'alta capacità della Venezia-Trieste;

predisporre strumenti finanziari adeguati per sostenere la priorità della realizzazione delle tratte ferroviarie nei territori sloveni e ungheresi.

9/7328/45. Debiasio Calimani, Benvenuto, Di Bisceglie, Collavini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n.22 del 1997 (cosiddetto Ronchi) assume la priorità del recupero e del riciclo nella strategia di gestione dei rifiuti;

il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 classifica il pneumatico ricostruibile come un rifiuto sottoponendolo a procedure semplificate per il suo recupero, come previsto alla voce 10.3;

il documento « Politiche per i veicoli ambientali efficienti », elaborato dal servizio pianificazione e programmazione del ministero dei trasporti in collaborazione con i ministeri dell'ambiente e dei

lavori pubblici, non contempla il problema dello smaltimento dei pneumatici usati e dimentica di sottolineare che la ricostruzione rallenta l'avvio alla discarica;

secondo l'Airp, nel 1999 sono stati sostituiti più di 25 milioni di pneumatici per un peso di circa 325.000 tonnellate, e sono appena 3 milioni i pneumatici ricostruiti, cioè soltanto il 12 per cento di quelli sostituiti, nonostante che i pneumatici idonei alla ricostruzione siano stati molti di più;

la ricostruzione può offrire un contributo importante per il raggiungimento della percentuale di reimpiego o riciclo previsto dal 2006, prevedendo che tutte le gomme siano ricostruibili e creando le condizioni per un facile collocamento sul mercato;

la Commissione dell'Ue, in un progetto di raccomandazione, affermava che la ricostruzione dei pneumatici doveva essere incrementata a far sì che entro l'anno 2000 rappresentasse almeno il 25 per cento delle vendite di gomme di ricambio;

impegna il Governo

a sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 22 del 1997 entro il febbraio 2000, tra produttori, utilizzatori, riciclatori e/o loro associazioni ed enti di ricerca, che preveda: *a)* la massima diminuzione entro il 2002 della quantità di Pfu conferiti in discarica e che residuano dalle attività di recupero e riciclaggio; *b)* semplificazioni burocratiche considerando l'operazione di ricostruzione assimilabile ad una riparazione, un ripristino di un materiale di consumo, di un prodotto, alla sua originaria funzione, al fine di eliminare complicazioni burocratiche; *c)* la definizione della data entro cui sarà obbligato il rispetto dei regolamenti Ece Onu 108 e 109 a tutela dell'immagine del settore e del consumatore; *d)* l'impegno ad emanare direttive ai ministeri ed agli enti pubblici per un utilizzo entro il 2002 nel parco automezzi, di almeno il 50 per cento di pneumatici ricostruiti.

9/7328/46. Gerardini, Zagatti, Vigni.

La Camera,

considerata la necessita; più volte sottolineata in sede parlamentare e dalle organizzazioni rappresentative del personale, di rivedere i trattamenti di mobilità, al fine di tutelare il benessere del personale e di incrementare l'efficienza delle forze di polizia e delle forze armate;

considerato, altresì, che l'articolo 34 del disegno di legge n 7328 (legge finanziaria 2001) stanzia, per il triennio 2001-2003, somme finalizzate alla copertura di provvedimenti di legge volti, in particolare, a revisionare ed incrementare i trattamenti di mobilità per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, nonché ad introdurre specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di migliorarne l'operatività;

valutata la rilevanza istituzionale e sociale della problematica in esame e ravvisata l'urgenza dell'intervento proposto;

tenuto conto dei ristretti margini di tempo a disposizione del Parlamento, attesa l'ormai prossima scadenza della legislatura,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti nell'anno in corso, non appena intervenuta l'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2001, nonché a predisporre un piano, connesso alla mobilità, per favorire la politica degli alloggi per il personale del comparto sicurezza.

9/7328/47. Jervolino, Domenico Izzo, Palma, Ruggeri, Romano Carratelli, Angelici.

La Camera,

al fine di garantire:

gli ulteriori interventi legislativi necessari a realizzare l'inquadramento dei

funzionari della polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre forze di polizia e delle forze armate, secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e da analoghe previsioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 12 maggio 1995, nn. 200 e 201;

impegna il Governo

ad utilizzare le somme di lire 160 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 al fine di perseguire le suddette finalità, previste dall'articolo 34, coma 8, lettere *a)* e *b),* del disegno di legge n 7328 (legge finanziaria 2001).

9/7328/48. Ruggeri, Jervolino, Palma, Romano Caratelli, Angelici, Domenico Izzo.

La Camera,

vista la peculiarità del settore agricolo nel quale, per ragioni strutturali di ordine colturale, il 90 per cento delle assunzioni vengono effettuate a tempo determinato e solo una minima parte a tempo indeterminato, come dimostrano i dati Inps riferiti all'anno 1999, secondo i quali le assunzioni a tempo determinato risultano pari a 816.106 unità e quelle a tempo indeterminato pari a 93.123 unità;

considerato che per altri settori di attività è data possibilità ai datori di lavoro di assumere a tempo indeterminato, pur in presenza di prestazioni di lavoro per fasi stagionali (vedi settore turistico);

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché sia prevista una apposita disposizione che consenta anche ai datori di lavoro agricolo di usufruire un credito d'imposta.

9/7328/49. Paolo Rubino, Corvino, Rava, Rossiello, Rotundo, Trabattoni, Stanisci, Caruano, Faggiano, Abaterusso, Bonito, Carboni, Cappella, Bova, Di Fonzo, Rizza.

La Camera,

considerate le difficoltà di gestione amministrativa ed economica che le università con l'acquisita autonomia si sono trovate di recente ad affrontare;

osservato che tali enti traggono la maggior parte delle risorse da trasferimenti erariali e che per tali ragioni l'eventuale pagamento di sanzioni graverebbe, in ultima analisi, sull'erario;

tenuto conto altresì del fatto che l'assorbimento di già scarse risorse per tardivi adempimenti limiterebbe la realizzazione dei fini istituzionali delle università stesse, ed in particolare dei programmi di ricerca che, da sempre, hanno rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché i ritardi avvenuti entro e non oltre il 31 dicembre 1999 nell'effettuazione dei versamenti da parte delle università statali delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovuti ai vincoli sul fabbisogno delle stesse università, non determinino l'applicazione di sanzioni e interessi.

9/7328/50. Benvenuto, Fantozzi, De Biasio Calimani, Cambursano, Pistone, Repetto.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

tenuto conto che il medesimo, all'articolo 22, detta disposizioni in materia di imposta registro e altre imposte indirette;

ricordato che l'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 417/1991, convertito in legge 6 febbraio 1992, n. 667, stabilisce che le disposizioni previste in favore delle società sportive si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni pro-loco;

considerato che l'articolo 25 della legge n. 113/1999, nel disporre che i proventi « non concorrono a formare il reddito se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a 2 eventi per anno, e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato in lire 360.000.000 », ha limitato tale beneficio alle sole società sportive, escludendo le associazioni pro-loco;

ritenuto insostituibile il ruolo delle pro-loco, la cui attività si basa esclusivamente sul volontariato, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali;

valutato che l'articolo 37 del collegato fiscale, approvato lo scorso 9 novembre e non ancora in vigore, detta alcune disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche che modificano il citato articolo 25 della legge n. 133/1999;

preso atto che, per poter adottare modifiche al regime fiscale delle pro-loco, occorre attendere la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del collegato fiscale, come peraltro sostenuto dallo stesso Governo;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative per l'estensione dei benefici previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui ai citato articolo 37 del collegato fiscale, anche alle associazioni delle pro-loco.

9/7328/51. Michielon, Calzavara.

La Camera,

premesso che:

il nuovo sistema di programmazione dei fondi strutturali e il processo di decentramento e semplificazione amministrativa in atto nel nostro Paese si innestano su una fase di rilancio e di reimpostazione anche dell'intervento nazionale per lo sviluppo, segnatamente nelle aree depresse e nel Mezzogiorno, denominato « nuova programmazione »;

è indispensabile sostenere la razionalizzazione, la crescita e l'implementazione dei sistemi locali di sviluppo, in funzione delle reali specificità e vocazioni, alimentando quelle iniziative in corso nei territori che esprimono bisogni e/o opportunità, in una logica di coesione e cooperazione, tramite un modello unitario in cui integrare, secondo il criterio del cofinanziamento, il complesso delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché di quelle provinciali, locali e d'impresa;

da questo punto di vista, il patto territoriale, nella definizione di cui all'articolo 8 della legge n. 341 del 1995, rappresenta il modello per la programmazione integrata dello sviluppo locale;

il quadro normativo di riferimento ha subito frequenti aggiornamenti e cambiamenti, per cui si presenta non adeguatamente coordinato e non più pienamente rispondente alle indicazioni della legge di riferimento, determinando una proliferazione di iniziative non sempre coerenti con l'obiettivo dello sviluppo locale integrato, ma semplicemente orientate all'utilizzo delle risorse specifiche previste dal Cipe per i patti territoriali (come i numerosi patti tematici);

considerato che:

l'esigenza di dar luogo a un processo di regionalizzazione dei patti territoriali trova origine tanto nelle previsioni normative stabilite dai « decreti Bassanini », quanto nella oggettiva necessità di migliorare la capacità di incidere sui processi di sviluppo locale;

le modalità del trasferimento devono essere tali da non porre alle regioni problemi non risolti a, livello nazionale;

con il trasferimento delle competenze si debba trasmettere alle regioni quanto di buono è stato sinora fatto e che il passaggio delle competenze diventi l'occasione per affinare i meccanismi procedurali e per intervenire sui punti di maggiore criticità;

è necessario fare chiarezza sul rifornimento finanziario di dette iniziative, tale da evitare che le regioni, pressate dai territori interessati, possano fornire risposte adeguate;

considerato che:

tanto i profili metodologici e procedurali, quanto quelli finanziari, possono trovare soluzione nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 e nell'ambito degli aiuti nazionali a finalità regionali;

la maggior parte delle regioni ha ormai definito i complementi di programmazione che prevedono il progetto integrato territoriale come una delle modalità d'intervento e che esso può coerentemente rappresentare uno strumento essenziale per alimentare finanziariamente la programmazione integrata d'area e quindi il patto territoriale;

un ruolo fondamentale nella programmazione locale integrata viene svolto dal soggetto responsabile Locale (s.r.l.) che, (come previsto dal decreto del Ministro del tesoro inerente la « Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali »):

ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale;

opera come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, assumendone le responsabilità conseguenti, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

deve dimostrare di possedere un'organizzazione in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento dei compiti ricevuti;

visto che:

il Cipe, con delibera 4 agosto 2000, ha approvato definitivamente la copertura finanziaria dei patti presentati al bando del 10 ottobre 1999;

il Governo ha deciso di garantire la copertura finanziaria a tutti i patti che hanno completato l'istruttoria bancaria al 30 settembre 2000 e ai novantuno patti per l'agricoltura, rendendo irreversibile il percorso della responsabilizzazione dei sistemi locali tramite la programmazione negoziata;

impegna il Governo

a concludere il processo di regionalizzazione dei patti territoriali entro il 31 dicembre 2000 tenendo ben presente che:

il patto territoriale rimane un modello di sviluppo locale del territorio che combina fattori, risorse ed interessi di natura ed origine diversa in una logica di coesione e cooperazione, integrando, secondo il criterio del cofinanziamento, il complesso delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché di quelle provinciali, locali e d'impresa;

il progetto di patto, inteso come un piano di azione concreto e fattibile, deve essere sottoposto a valutazione e approvazione coerentemente con le, norme vigenti;

il soggetto responsabile locale è l'agenzia di sviluppo locale che svolge la funzione di animazione, progettazione e promozione del territorio interessato;

inoltre, garantendo:

il sostegno finanziario alle affinità del soggetto responsabile locale e alla realizzazione del sistema di accoglienza;

la definizione di un quadro normativo organico e coordinato;

a realizzare il sistema di monitoraggio strategico ed operativo e il *network* dei patti territoriali attivati.

9/7328/52. Di Fonzo, Chiamparino, Ventura, Sales, Susini, Di Rosa, Faggiano, Gaetani, Gerardini, Occhionero.

La Camera,

visto il disegno di legge finanziaria per il 2001 ed in particolare l'articolo 75 e l'articolo 76;

considerato che nella provincia di Foggia è avvertito fortemente il problema della carenza di acqua;

che detta carenza, oltre a creare grossi problemi al mondo agricolo, potrà, in mancanza di immediati interventi, incidere anche sul sistema della politica;

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per ridurre la portata del problema di cui sopra, anche favorendo e facilitando le esecuzioni di opere di ogni genere.

9/7328/53. Antonio Pepe, Leone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

tenuto conto che la legge 19 luglio 2000, n. 203, recante « Erogabilità a carico del servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe *c)* a favore dei titolari di pensione di guerra diretta », all'articolo 1 dispone, nei confronti dei titolari di pensione di guerra vitalizia, la erogabilità a totale carico del servizio sanitario nazionale;

tenuto conto che la legge 15 luglio 1950, n. 539, dispone, all'articolo 1, comma 1, che i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti di guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio:

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire ai fini della legge 19 luglio 2000, n. 203, la parificazione tra invalidi di guerra ed invalidi per servizio istituzionale.

9/7328/54. Colucci, Antonio Pepe, Carlesi, Cardiello.

La Camera,

premesso che:

il settore agricolo in Italia attraversa uno stato di difficoltà derivante dalla concorrenza dei paesi comunitari ed extra comunitari sempre più facilitati da costi di produzione (energetici ed infrastrutturali) significativamente meno onerosi;

in tale quadro in particolare il comparto del fiorovivaismo ha subìto negli ultimi anni, ed in particolare nell'ultimo, pesanti aumenti del costo del gasolio e che tale voce incide per le aziende floricole nella misura del 30/40 per cento dei costi aziendali;

il ministero per le politiche agricole e forestali in accordo con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali ha provveduto alla predisposizione del piano floricolo nazionale;

impegna il Governo

a destinare in via prioritaria, al fine di accelerate l'attuazione del piano floricolo nazionale, almeno venti miliardi ad uno stralcio del piano rivolto ad attività di promozione ed innovazione per il comparto floricolo.

9/7328/55. Crucianelli.

La Camera,

premesso che:

il contributo derivante dal comparto artigiano e della piccola e media impresa alla nostra economia nazionale rappresenta da sempre un insostituibile valore aggiunto;

nella sua qualità di settore qualificato dell'economia riveste un ruolo trainante essenziale e rappresenta, inoltre, una funzione insostituibile per la capacità di coesione sociale e per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei princìpi ispiratori del sistema economico e sociale;

negli ultimi anni tale comparto ha subìto, con non poche difficoltà, l'impatto del mercato unico europeo e dei processi di globalizzazione dei mercati, tali da compromettere quelle produzioni nazionali fortemente radicate nel tessuto socio-economico del Paese, quali i settori del tessile, del calzaturiero e dell'arredamento;

pur apprezzando gli sforzi compiuti dal Governo, anche con i provvedimenti assunti in sede di finanziaria per il 2001, per abbattere in parte i costi del lavoro e dell'impresa, con particolare riguardo al settore dell'artigianato;

impegna il Governo

ad aprire un tavolo di concertazione con le forze sociali presso il ministero delle finanze al fine di verificare la congruità degli studi di settore per il comparto artigiano;

a verificare la possibilità di introdurre forme di incentivazione utili alla dismissione di aziende artigiane poste fuori mercato dai processi di globalizzazione dei mercati;

ad ipotizzare *bonus* fiscali anche utilizzando il credito d'imposta, allo scopo di abbattere i costi dei beni strumentali, in particolare di quelle attrezzature informatiche e tecnologicamente avanzate soggette ad un rapido degrado;

ad avviare, inoltre, provvedimenti finalizzati allo snellimento burocratico delle normative sull'apprendistato.

9/7328/56. Bielli, Crucianelli.

La Camera,

considerato che:

per effetto di variazioni di sede, dell'accorpamento delle funzioni dei vari enti della pubblica amministrazione e dell'automazione dei servizi, parecchi immobili di proprietà del pubblico demanio utilizzati come caselli di controllo sugli argini dei torrenti e fiumi, i fabbricati adibiti ad abitazione del personale risultano dismessi ed inutilizzabili e questi inoltre rappresentano un costo per la manutenzione;

il processo di riforma delle forze armate con la progressiva riduzione di brigate e reparti vari, ha portato o porterà in tempi ravvicinati alla riduzione di numerose strutture stabili presenti sul territorio, come caserme e forti;

si rende necessaria la conversione di questo rilevante patrimonio di immobili di proprietà dello Stato;

il bilancio statale non consente la suddetta riconversione ed il relativo cambio di destinazione d'uso;

tale patrimonio risulta particolarmente appetibile quando è vicino agli insediamenti metropolitani ed alle zone produttive del Paese, mentre non risulta interessante quello collocato nelle aree di montagna;

il patrimonio immobiliare di caserme ed edifici ad uso militare dismesso in molti casi già versa in stato di totale abbandono;

impegna il Governo

ad adottare iniziative in modo da trasferire la proprietà dei citati insediamenti militari e del demanio dello Stato alla proprietà comunale ad un costo simbolico e comun-

que tale da consentire un recupero locale che ne impedisca il progressivo stato di degrado.

9/7328/57. Ciapusci, Bampo, Grugnetti, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

in data 20 luglio il Ministro Bersani aveva diramato un comunicato stampa in cui si affermava che « il sistema nazionale dei trasporti (Snit) procede alla individuazione delle criticità, delle reti e dei nodi infrastrutturali del Paese;

una volta individuato quanto sopra, a cura dello Snit, lo Stato, valutate le priorità nelle infrastrutture nazionali ed internazionali delega alle regioni il compito di realizzare e gestire la rete dei servizi e delle infrastrutture realizzate;

l'attuale Ministro dei lavori pubblici Nerio Nesi ancora lunedì 9 ottobre 2000 ha informato gli amministratori locali di Belluno che il nuovo P.g.t. andrà all'esame delle competenti commissioni di Camera e Senato e poi giungerà al Consiglio dei ministri;

a norma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nello Snit era stata inserita la strada statale 51 « di Alemagna » in quanto riconosciuta di competenza nazionale;

un ordine del giorno dei rappresentanti politici ed amministrativi della provincia di Belluno e del Veneto ha chiesto di inserire la statale 51 « di Alemagna » nella rete transeuropea dei trasporti (Ten) attualmente in fase di revisione;

la statale 51 ha uno sviluppo parallelo a quello del Brennero ed ha una grande valenza commerciale e turistica, pur essendo afflitto, soprattutto nell'attraversamento di comuni turistici, da una dozzina di « colli di bottiglia », dei quali è stata già progettata l'eliminazione;

ciò nonostante le opere per l'eliminazione dei suddetti « colli di bottiglia » non risultano essere individuate tra gli interventi prioritari del Pgt, né si hanno assicurazioni sul loro inserimento nel futuro Piano di settore delle strade;

in totale disarmonia con il suo inserimento nello Snit e con la prospettiva di essere inserita nella rete transeuropea dei trasporti, la statale 51 « di Alemagna » viene totalmente trascurata anche dal piano triennale Anas approvato nelle scorse settimane;

impegna il Governo

ad operare per individuare le opere per eliminare i « colli di bottiglia » sulla statale 51 « di Alemagna » come interventi prioritari da sviluppare nel Piano generale dei trasporti od, in subordine, ad inserire le suddette opere nel futuro Piano di settore delle strade.

9/7328/58. Bampo, Ciapusci, Grugnetti

La Camera,

considerato 1'articolo 48 del disegno di legge finanziaria ed in particolare il comma 3, con cui vengono prorogate, per l'anno 2002, le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

considerato che, a norma del secondo periodo del predetto comma, nei decreti attuativi si deve tener conto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

considerato che il nuovo regime dell'autonomia si è avviato dal l° settembre 2000 e che, pertanto, la disciplina attuativa delle disposizioni del citato articolo 29 deve essere coerente con l'ampliamento dei poteri di autonomia attribuiti a tutte le istituzioni scolastiche e con i processi attraverso i quali si è pervenuti all'attribuzione dell'autonomia in questione;

tenuto conto che i nuovi poteri di autonomia per poter essere compiuta-

mente e proficuamente esercitati non possono essere subordinati a vincoli finanziari riferiti a contesti organizzativi non più attuali;

tenuto conto inoltre, la citata autonomia e la connessa personalità giuridica sono state attribuite a seguito del dimensionamento delle istituzioni medesime, a norma dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998;

considerato che il suddetto dimensionamento ha comportato l'unificazione di gran parte di istituzioni scolastiche – unificazione che sovente ha riguardato non l'intera scuola ma solo parte della stessa – ed il conseguente parziale conferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla nuova scuola ridimensionata;

per tale circostanza i conti consuntivi dell'anno 1997 non possono più rappresentare un parametro di riferimento certo ai fini della determinazione dei pagamenti da effettuarsi dalle istituzioni scolastiche autonome;

impegna il Governo

affinché riveda le disposizioni attuative dell'articolo 29 della legge n. 448 del 1998, tenendo conto di quanto detto in premessa con particolare riferimento alle individuazioni di parametri di riferimento per la determinazione dei limiti di pagamento che consentano lo svolgimento di tutte le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie delle istituzioni scolastiche autonome.

9/7328/59. Bracco, Petrella, Acciarini, Vignali, Soave, Maura Cossutta, Dedoni, Capitelli, Ruzzante, Mazzocchin, Risari, Voglino, Riva, Dalla Chiesa, Castellani, Sbarbati.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 104 del 1992 prevede la possibilità per i genitori di portatori di handicap gravi di fruire di 3 giorni al mese di permesso retribuito a condizione che entrambi i genitori lavorino;

la legge n. 53 del 2000 modifica la norma di cui sopra dando la possibilità di fruizione dei 3 giorni al mese di permesso anche se un solo genitore lavora;

nel disegno di legge finanziaria è prevista la possibilità di usufruire di 2 anni di contributi figurativi ai fini pensionistici a condizione che si usufruisca da almeno 5 anni delle agevolazioni di cui al punto 1;

2 anni di prepensionamento consentono un migliore interessamento al famigliare portatore di handicap e conseguentemente una minor richiesta di aiuto agli enti pubblici preposti, comportando questa anche un risparmio alla spesa pubblica per l'assistenza diretta;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché possa essere attuata la franchigia di 5 anni di fruizione dei permessi di cui alle leggi n. 104 del 1992 e n. 53 del 2000, consentendo ai famigliari dei soggetti portatori di handicap la possibilità di fruire di 2 anni di contributi figurativi ai fini pensionistici.

9/7328/60. Grugnetti, Ciapusci. Bampo.

La Camera,

considerato che:

il comma 4 dell'articolo 36 del disegno di legge finanziaria per il 2001 prevede nuove risorse per opere stradali di interesse regionale per il triennio 2001-2003;

nell'ultimo triennio è stata definita – in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 – una riversa ripartizione delle competenze e delle risorse nel settore, soprattutto delineata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

vi sono opere stradali che appaiono certamente di valenza regionale ma anche di singolare connessione con la rete stradale di valenza nazionale;

a questo proposito, il ricordato decreto legislativo, nella tabella relativa alla regione Veneto, vengono chiaramente individuate di « interesse nazionale » la strada statale n. 309 « per l'intero tratto regionale » e la strada statale n. 516 (dal km. 4,690 al km. 16,880) con la notazione – rilevante – che « Il tratto indicato va dalla tangenziale di Padova a Piove di Sacco. Il completamento della nuova strada statale 516 prevede la statizzazione del tratto da Piove di Sacco all'innesto strada statale 309 attualmente non in gestione Anas per un totale complessivo di 22,109 chilometri »;

la variante alla strada statale 516 « Piovese » richiede il completamento per il solo tratto Liettoli-Piove di Sacco, ovvero un tratto viario di 5 chilometri e 320 metri;

l'Anas – compartimento della viabilità per il Veneto – con nota del 10 agosto 2000 – ha presentato istanza di verifica alla regione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 « Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale »;

anche richiamandosi al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente regionale della direzione per la tutela dell'ambiente con decreto n. 69 dell'11 settembre 2000, ha proposto e decretato l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

tale opzione si inserisce – comunque – in un quadro complesso, poiché la variante della strada statale 516 nel tratto Liettoli-Piave di Sacco si inserisce come connessione tra la città di Padova e la strada statale 309 « Romea », arteria non solo di interesse nazionale ma anche internazionale così come delineato dalla decisione n. 1692/96/CEE e confermato dal nuovo piano generale dei trasporti – presentato dal Governo nel luglio 2000 e approvato dal comitato interministeriale per la programmazione economica il 2 novembre 2000;

il Ministro dei lavori pubblici è cofirmatario – con la regione Veneto – del protocollo d'intesa per la realizzazione delle principali opere infrastrutturali, stradali e ferroviarie nella regione Veneto (siglato il 1° agosto 1997), ove si prevede anche il potenziamento dell'itinerario europeo E55 con realizzazione della nuova Romea commerciale per il collegamento fra Venezia e Ravenna e, quindi, del potenziamento della viabilità ordinaria di supporto a quest'opera;

impegna il Governo

ad attuare, in una logica di collaborazione istituzionale fra Stato e regione Veneto ogni iniziativa utile a facilitare il rapido espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, decretata dalla giunta regionale per la costruzione del 3° lotto della variante strada statale 516 – superstrada dei Vivai, in considerazione del fatto che l'opera – attesa da anni dalle comunità locali di Piove di Sacco, Sant'Angelo di Piove, Campolongo Maggiore – è strategica rispetto alle necessità interregionali e nazionali nella connessione tra Padova, Venezia, Chioggia e Ravenna.

9/7328/61. Saonara.

La Camera,

premesso che:

la provincia di Padova, che conta 842.000 abitanti su 105 comuni e soprattutto l'area metropolitana con oltre 400.000 persone residenti, in questi ultimi tempi è interessata oltre che dalle tradizionali forme di criminalità, da una delinquenza emergente;

tutto ciò ovviamente ingenera vivo allarme sociale, sia tra la popolazione che tra gli operatori economici, con una sempre più pressante richiesta di « sicurezza » in un'area fortemente industrializzata, col-

locata con circa 95.000 imprese al 6° posto nelle province italiane per produzione delle aziende presenti nei vari settori;

inoltre, come è noto, anche l'ufficio stranieri ha notevolmente accresciuto il carico di lavoro in quanto nella provincia risultano presenti, con regolare permesso di soggiorno, 20.915 stranieri, senza considerare una consistente presenza di irregolari;

infatti, solo negli ultimi dodici mesi sono stati adottati 1486 provvedimenti di espulsione, 424 dei quali con accompagnamento alla frontiera o ai centri di permanenza temporanea;

per quanto attiene alla Digos la direzione centrale della polizia di prevenzione, con circolare n. 224/Al/24746 del 12 settembre 1989, in attuazione della circolare n. 555/ARG./208.21/18 del 31 luglio 1989, aveva fissato la dotazione organica delle Digos ed aveva previsto per quella di Padova un numero minimo di 60 unità, quindi sensibilmente superiore a quello di altre questure ad organigramma differenziato, quali Bari, Catania, Palermo e Venezia, per la cui direzione sono stati previsti livelli dirigenziali;

nonostante tale previsione, attualmente risultano in servizio presso la stessa Digos solo 32 elementi, numero insufficiente per la specificità e la dimensione dei fenomeni socio-politici: cui è chiamata a far fronte la limitata disponibilità di effettivi in tutti gli altri uffici impedisce anche un modesto travaso verso quello succitato;

sembra opportuno, inoltre, rilevare che l'organico complessivo della questura comprende attualmente soltanto 399 unità di polizia di Stato (compresi i funzionari) e 41 elementi dell'amministrazione civile dell'interno – che appare inadeguato a far fronte, oltre a queste ultime esigenze relative all'ambito di competenza dell'ufficio Digos, a quelle citate in premessa, che riguardano la sicurezza pubblica e il controllo del territorio, nonché la polizia giudiziaria e la polizia degli stranieri;

i dati più significativi che possono interessare l'attività di prevenzione e controllo del territorio relativi al 1 ° semestre del corrente anno, vedono Padova con 3.072 furti, 69 rapine, 1175 borseggi, mettono ancora più in evidenza l'inadeguatezza degli effettivi della questura di Padova;

impegna il Governo

a mantenere l'impegno assunto dal Ministro dell'interno a Padova di incrementare dopo il Giubileo il personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato di Padova di almeno 40 unità per il controllo del territorio, per la Digos ed infine per l'ufficio stranieri;

a prevedere un aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri per la provincia di Padova per contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità presenti nel territorio provinciale.

9/7328/62. Ruzzante, Saonara, Manzato, Scantamburlo, De Biasio Calimani.

La Camera,

considerato che ai comuni non viene corrisposto alcun contributo per gli oneri derivanti dall'azione di prevenzione e di tutela del patrimonio naturale svolta dai centri operativi misti di protezione civile;

considerato che l'acquisto di beni e di materiali utilizzati per le attività di prevenzione e salvaguardia vanno a gravare sui bilanci comunali, già fortemente condizionati dalle oggettive situazioni di disagio geomorfologico in cui versano detti comuni;

considerata l'esigenza di facilitare l'azione dei centri operativi misti di protezione civile e la necessità di ristabilire un principio di equità nell'ambito dei territori comunali,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa di sua competenza volta a far si che i centri

operativi misti di protezione civile, costituiti a livello intercomunale, siano esenti dal pagamento dell'Iva per l'acquisto di beni e materiali utilizzati per le attività di previsione e di prevenzione, nonché dal pagamento dei canoni per la concessione di radio frequenze impiegate per le medesime finalità.

9/7328/63. Mario Pepe, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

nel testo del disegno di legge all'esame dell'aula, è previsto un sostanziale aumento della spesa per investimenti pubblici a sostegno della crescita economica, sulla base delle esigenze, contenute nel dpef, di rilancio e di riqualificazione delle infrastrutture;

in tale contesto, assume particolare importanza strategica l'intervento relativo all'antico e gravissimo problema. dell'ammodernamento della strada statale n. 7 « Appia » nel tratto Benevento-casello autostradale di Caserta Sud, già contemplato nella legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 488 del 1999 articolo 70, comma 1) con la previsione di risorse – finalizzate alla elaborazione di studi di fattibilità – rimaste, purtroppo, inutilizzate nonostante la riconosciuta « *necessità* », reiteratamente dichiarata dal Governo e dal Parlamento;

lo stesso Ministro dei lavori pubblici ha constatato ed ammesso la necessità di adeguare l'importante infrastruttura viaria – che tristemente si caratterizza per una tragica, quotidiana. e spesso mortale incidentalità –, purtroppo riconoscendo la inesistenza di qualsiasi elaborato progettuale volto ad individuare soluzioni tecniche soddisfacenti;

l'intervento infrastrutturale di adeguamento e potenziamento della strada statale succitata, non ha trovato riconoscimento di una priorità assolutamente necessaria da parte degli enti od organi deputati alla predisposizione dello studio di fattibilità e della progettazione preliminare;

non è superfluo sottolineare che la rilevanza socio-economica dell'intervento – purtroppo trascurato – si lega essenzialmente; oltre che ad irrinunziabili e storiche funzioni di collegamento intercomunale, interprovinciale ed interregionale, al servizio, a tale opera assegnato, di favorire la crescita, lo sviluppo e la occupazione nel Mezzogiorno, ed in particolare il contratto d'area di Airola – già finanziato per circa 300 miliardi –, nonché altri strumenti, pur essi in atto, di programmazione negoziata, operanti nel territorio sannita;

siffatta specifica caratterizzazione è stata sottolineata anche nel Programma di sviluppo del Mezzogiorno, redatto in virtù della delibera Cipe n. 71 del 14 maggio 1999, nella quale si evidenzia che ritardi o trascuratezze nella esecuzione delle opere di che trattasi compromettono la efficienza dei « *trasporti al* Sud » e conferiscono al grave inadempimento « *una immagine in bilico tra arretratezza, confusione e sciatteria* », non dissimile da quella che viene utilizzata, a ragione, per rappresentare la intera situazione viaria regionale del territorio campano;

la indicazione delle risorse necessarie risulta, come più sopra precisato, già contenuta nella tabella B allegata alla legge n. 488 del 1999, la quale tuttavia non ha trovato attuazione;

il reperimento e la imputazione dei fondi strettamente necessari può agevolmente avvenire anche attraverso la utilizzazione di una quota assai contenuta delle risorse assegnate all'Anas per finalità connesse all'adeguamento della rete viaria nazionale, ai seni dell'articolo 36, commi 3 e 4 della legge finanziaria in corso di approvazione;

impegna il Governo

ad adottare – in tempi brevissimi e comunque entro il prossimo esercizio finan-

ziario – tutti gli atti attuativi del provvedimento legislativo in votazione necessari per lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell'adeguamento della strada statale 7 Appia nel tratto Benevento-Caserta sud, in relazione alla funzione strategica che esso rappresenta rispetto ai programmi di sviluppo e di occupazione in atto nella Campania e nella province di Benevento e Caserta, in particolare.

9/7328/64. Abbate, Mario Pepe, Simeone, Boccia, Villetti, Cherchi, Borrometi, Jervolino Russo, Piccolo, Molinari, Sales, Siola, Iannelli, Colucci.

La Camera,

premesso che:

la legge n.237 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 149 del 1993, all'articolo 1-*bis* ha previsto l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse, anteriormente all'entrata in vigore della legge, da soci in favore di cooperative agricole di cui fosse previamente accertato lo stato di insolvenza;

con decreto ministeriale del febbraio 1994 è stato limitato il beneficio ai soli soci garanti di cooperative agricole di cui fosse accertata l'insolvenza alla data di emanazione dello stesso decreto;

la norma legislativa di cui all'articolo 1-*bis* della legge n. 237 del 1993, non pone alcun limite temporale all'accertamento dello stato di insolvenza, ma limita la propria operatività a garanzie prestate anteriormente all'entrata in vigore della legge;

l'accertamento dello stato di insolevenza viene dal decreto ministeriale affidato alle procedure del regio decreto n. 267 del 1942, e dall'articolo 2540 codice civile anziché a più semplici altrettanto certe e più rapide procedure di accertamento diretto del ministero;

tutto questo rischia di limitare i diritti riconosciuti dalla legge per tutti i soci prestatori di garanzia entro il 20 maggio 1993 e di creare palesi discriminazioni verso quelle cooperative che pur trovandosi in stato di insolvenza non hanno ottenuto entro la data, impropriamente stabilita, del 2 febbraio 1994 la certificazione necessaria;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per ridefinire i provvedimenti attuatitivi della legge n. 237 del 1993 (decreto e circolare ministeriale) facendo venir meno il limite temporale del 2 febbraio 1994 previsto dal decreto ministeriale, definendo una procedura di accertamento della insolvenza diretta del ministero attraverso una verifica di bilancio e degli atti ingiuntivi delle banche garantendo pari accessibilità alle garanzie dello Stato per i soci garanti delle cooperative di primo e secondo grado.

9/7328/65. Faggiano, Di Fonzo, Sales, Paolo Rubino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 comma 6 della legge n. 132 del 1968 prevede che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove in possesso dei requisiti previsti di legge possono ottenere, a richiesta, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui all'agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge *de qua* (piano nazionale ospedaliero, piano regionale ospedaliero e relativi finanziamenti);

le strutture interessate sono state conseguentemente classificate ex legge n. 132 del 1968 e legge n. 817 del 1973, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del ministero della sanità;
l'atto di classificazione peraltro, non modifica, ai sensi della citata legge n. 132 del

1968 il regime giuridico-amministrativo degli enti titolari delle strutture classificate;

la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria e più specificatamente all'articolo 41 della legge n.. 833 del 1978 ed articolo 4 comma 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e decreto legislativo n. 229 del 1999 e successive modificazioni;

l'articolo 41 della legge n. 833 del 1978 ha confermato il concetto di pubblico servizio dell'assistenza sanitaria erogata dagli enti ecclesiastici, ritenuti parte integrante del sistema sanitario, pur mantenendo la loro immutata autonomia giuridico-amministrativa. Per essi sono previsti atti convenzionati obbligatori;
parimenti l'articolo 4 del comma 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dispone che « nulla è innovato per quanto concerne gli enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40-41-43 della legge n. 833 del 1978 » confermando, pertanto, l'inclusione a pieno titolo di detti enti nel servizio sanitario nazionale e regionale, richiedendo loro l'adeguamento dei propri regolamenti organici e dei servizi ai principi del citato decreto legislativo;

la legge finanziaria n. 412 del 1991 ha previsto per gli Irccs, l'accesso, oltre quanto previsto dalle vigenti convenzioni, ai finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, chiarendo e superando il presunto limite della destinazione dei finanziamenti previsti soltanto per le strutture pubbliche;
la natura degli Ircss privati, a maggior ragione non può denegarsi tale possibilità per gli ospedali classificati ed anche per gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario ed assistenziale, in forza della loro natura e finalità specifica;

tutti questi canali di finanziamento previsti per gli ospedali classificati sono stati interrotti con l'avvento dal 1° gennaio 1995 del nuovo sistema di finanziamento non più per diaria ma per tariffa per patologia trattata (Drg's), parziale ed omnicomprensiva;

lo stesso ministero della sanità con note del 16 giugno e 21 giugno 1997 afferma, peraltro, esplicitamente che non è giustificabile una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali classificati che « devono essere equiparati a tutti gli effetti agli ospedali del servizio sanitario nazionale »;

impegna il Governo

ad estendere ogni iniziativa destinata alle strutture pubbliche anche agli ospedali classificati a partire dalla copertura economica degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale degli ospedali classificati e enti a scopo non lucrativo e qualora essi siano addivenuti all'adeguamento sia tecnico che organizzativo delle proprie strutture secondo il decreto legislativo n. 502 del 1992 ed in ottemperanza dell'articolo 1 comma 18 del decreto legislativo n. 229 del 1999 ad adeguati finanziamenti sia per i costi correnti che per quelli necessari per la realizzazione di nuove strutture e servizi, oltre che per l'acquisizione di nuove tecnologie.

9/7328/66. Burani Procaccini, Massidda, Cuccu.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 68 del disegno di legge finanziaria per il 2001 ha previsto che l'utilizzo dei proventi derivanti dalla licenze Umts sia destinato anche allo sviluppo della società dell'informazione e quindi anche all'informatizzazione della pubblica amministrazione;

il relatore ha ritenuto non necessario l'emendamento aggiuntivo n. 68.04 finalizzato a precisare che tali finanziamenti fossero destinati anche alla scuola,

ritenendo la scuola parte della pubblica amministrazione e quindi già compresa tra i soggetti finanziabili;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché dei fondi spettanti al ministero della pubblica istruzione siano destinatari anche le istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

9/7328/67. Capitelli, Rossiello, Raffaldini, Mauro, Bracco, Dedoni, Ruzzante, Maura Cossutta, Rava, Scrivani, Vignali, Dalla Chiesa, Mazzocchin, Schmid, Grignaffini, Acciarini, Voglino, Risari, Riva, Castellani, Sbarbati.

La Camera,

preso atto che la immediata confluenza degli stanziamenti stabiliti da varie leggi nel Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 14 dell'articolo 53 del disegno di legge 7329-A – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – consente alle regioni una capacità di programmazione rapportata alle specifiche necessità territoriali e ai bisogni sociali propri delle singole popolazioni;

considerato che ciascuna regione dovrà effettuare la programmazione degli interventi e dei servizi sociali secondo i princìpi e i criteri della legge 8 novembre 2000, n. 328, di riforma dell'assistenza;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché sia assicurato che, nella erogazione da parte delle regioni delle quote del Fondo nazionale ad esse trasferite dallo Stato, i progetti di cui alle singole leggi citate nel sunnominato comma 14, già approvati e che sono in corso di attuazione, siano compiutamente sostenuti dalle Regioni; e i bisogni sociali e gli obbiettivi che sono oggetto di ognuna delle leggi di settore, vengano comunque affrontati e soddisfatti in ciascun ambito regionale, nel rispetto dei progetti presentati dagli enti locali e in relazione agli specifici bisogni territoriali.

9/7328/68. Scantamburlo, Polenta, Giacalone.

La Camera dei deputati,

esaminato il disegno di legge finanziaria;

tenuto conto della previsione in esso contenuta di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità *Antitrust* ad azioni in favore dei consumatori;

impegna il Governo

a finalizzare prioritariamente tali risorse al contenimento degli effetti derivanti dall'aumento del prezzo dei carburanti e delle tariffe assicurative.

9/7328/69. Manzini, Migliavacca, Panattoni, Penna.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

a riconoscere, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000 alle persone fisiche che provvedano alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o gpl su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima o ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada.

9/7328/70. Berselli, Manzini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 76 del disegno di legge finanziaria avente ad oggetto il patrimonio idrico nazionale è stato modificato, nel corso della votazione, dall'accoglimento degli identici emendamenti 76. 4 e 76. 5;

la modifica apportata determina una disponibilità di 2 miliardi portando il complessivo ammontare delle risorse utilizzabili da 55 a 53 miliardi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare gli ulteriori 2 miliardi di lire alla implementazione delle risorse stanziate a favore dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia portandole da 5 a 7 miliardi.

9/7328/71. Domenico Izzo.

La Camera,

premesso che:

l'autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, è a regime dall'anno scolastico 2000/2001;

sono stati avviati e si sono conclusi i corsi di formazione, di cui all'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per i capi d'istituto già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'attribuzione della nuova qualifica di dirigente scolastico;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, ha fissato nuovi criteri e modalità per il reclutamento, dei nuovi dirigenti scolastici mediante corso concorso selettivo di formazione ed occorre ora provvedere alla sua indizione per la copertura dei posti vacanti e disponibili;

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, ha inoltre previsto una riserva del 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale che abbia già prestato servizio, in qualità di preside incaricato, per almeno un triennio;

impegna il Governo

ad accelerare i tempi per l'indizione del corso concorso selettivo di formazione per consentire:

il regolare funzionamento delle attività scolastiche secondo i princìpi dell'autonomia nelle sedi non ancora coperte da titolare;

l'organizzazione dei corsi di formazione per i vincitori di concorso in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

a prevedere nell'ambito delle prove concorsuali una giusta valorizzazione delle competenze e professionalità acquisite dai presidi incaricati;

a considerare in maniera adeguata, ai fini della formulazione della graduatoria per l'accesso al corso di formazione, il servizio prestato in qualità di presideincaricato ed i titoli culturali e professionali posseduti dagli aspiranti.

9/7328/72. Dedoni, Capitelli, Bracco, Acciarini, Vignale, Ventura, Caruano, Rizza, Grignaffini, Soave, Cappella, Riva, Voglino.

La Camera,

premesso che le gravi carenze nel settore dei trasporti hanno frenato lo sviluppo economico e la crescita civile del Molise;

questa regione in passato è stata esclusa dai pochi collegamenti autostradali del centro-sud, con eccezione per la limitata fascia adriatica attraversata dalla A14;

Campobasso è l'unico capoluogo di provincia non servito da autostrada;

considerato che solo dopo gravi eventi calamitosi (frana di Ripalimosani) e ripetuti crolli spontanei di viadotti lungo la

Fondo Valle Biferno (o Bifernina), enfatizzata negli anni '70 del secolo scorso come direttrice di sviluppo del Molise, il Governo ha considerato l'alto rischio di tale arteria, assumendo formali impegni per una nuova e più lunga direttrice tra Termoli e San Vittore (Lazio) per collegare l'A 14 Adriatica all'Autosole;

il nuovo collegamento non può non avere le caratteristiche strutturali di un raccordo autostradale, previste per la già finanziata variante esterna di Venafro; che ne è un sgmento importante;

solo dopo l'ennesimo e gravissimo incidente stradale dell'11 agosto 2000 – ben 7 morti – il Governo ha considerato elevata la pericolosità di un tortuoso tratto della statale Benevento-Campobasso assumendo impegni finanziari per un tracciato alternativo;

rilevato che il Molise ha legami storico-culturali e socio-economici con il Sannio beneventano, che vanno anche rafforzati con idonee infrastrutture nel settore dei trasporti per svilupparne ampie fascie marginali;

moderni e rapidi collegamenti attraverso quest'area, servita da un raccordo autostradale per le A16 (Napoli-Bari) e A3 (Salerno-Reggio Calabria), possono aprire al Molise le porte del Tirreno meridionale e alla Campania quelle dell'Adriatico centro-settentrionale;

che il raccordo autostradale A 16-Benevento va prolungato per una trentina di chilometri. Sino all'innesto sulla futura direttrice A 14-Termoli-San Vittore/Autosole;

impegna il Governo

perché il Ministro dei lavori pubblici inserisce nel proprio bilancio, tra le priorità, anche il prolungamento del raccordo autostradale A 16-Benevento sino all'innesto con il realizzando collegamento Termoli-San Vittore.

9/7328/73. De Simone, Occhionero.

La Camera,

premesso che:

con l'orario entrato in vigore il 24 settembre scorso le Ferrovie Spa hanno cancellato la fermata a Termoli (Campobasso) per l'unica coppia di « Eurostar » Milano-Lecce e Lecce-Milano (33203 e 34654) in esercizio sulla stessa direttrice in sostituzione d'una soppressa coppia di « Intercity »;

il Molise e il Sannio beneventano sono stati privati dell'unico collegamento a alta velocità sulla linea Adriatica con quelle regioni del Paese (Emilia Romagna-Lombardia-Piemonte) con cui hanno non solo rapporti economici ma soprattutto legami affettivi, determinati da decenni di flussi migratori per essere state terre di approdo per migliaia di emigrati meridionali;

tale soppressione ha determinato la cancellazione dei servizi sostitutivi su gomma istituiti da alcuni anni sulla tratta Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso-Termoli in funzione proprio di quella fermata, privando di altri importanti collegamenti un'ampia zona interna del centro-sud, già molto povera di infrastrutture nel settore dei trasporti, essenziali per lo sviluppo e la crescita civile;

tale soppressione sarebbe stata motivata con la necessità di ridurre i tempi di percorrenza degli « Eurostar » in questione, che tuttavia non possono procedere ad elevate velocità per i ritardi nell'adeguamento degli impianti fissi della linea Adriatica, sicché l'utilità conseguita è di qualche irrilevante minuto;

le Ferrovie Spa non possono « punire » zone del Paese che hanno bisogno invece del loro indispensabile ruolo di servizio pubblico inteso come fattore a volte unico di promozione civile;

l'attuale linea Termoli-Campobasso-Benevento-Avellino-Salerno è l'unica verticale Nord-Sud tra Adriatico e Tirreno e che è stata sempre trascurata o dimenticata, mentre un suo radicale ammoder-

namento potrebbe rendere rapidi i collegamenti tra i due mari in un sistema di comunicazioni proiettate per il traffico merci anche su direttrici internazionali, oltre le rispettive sponde;

l'area di Termoli è stata già individuata come sito d'un interporto nel contesto del progetto del « corridoio adriatico »;

impegna il Governo

perché il Ministro dei trasporti inserisca nel proprio bilancio adeguati fondi per lo studio d'un progetto di fattibilità d'una moderna linea ferroviaria Termoli-Campobasso-Benevento, tronco essenziale d'una rapida verticale Adriatico-Tirreno.

9/7328/74. Occhionero, De Simone, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

l'aumento del costo dei carburanti ed il deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro Usa ha già comportato e comporterà pesanti perdite nei bilanci delle compagnie aeree;

il costo del carburante incide in misura consistente sul costo complessivo del biglietto aereo;

a fronte del peggioramento dei risultati economici si rischiano riduzioni nelle attività di manutenzione dei mezzi e di formazione degli addetti, con conseguente rischio della sicurezza dei voli;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti più opportuni per intervenire a sostegno delle compagnie aeree operanti collegamenti nazionali al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio nella misura massima di 250 miliardi, limitatamente all'anno 2001.

9/7328/75. Attili, Bruno, Martini, Lotta, La macchia, Staiano, Boghetta, Mammola, Fioretti, Savarese, Panattoni.

La Camera,

premesso che il disegno di legge finanziaria stabilisce che per far fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato si proceda con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

considerato che il Parlamento ha elaborato norme che rispondono alle sopracitate emergenze, in particolare nella definizione in sede redigente dell'A.C. 6559;

impegna il Governo

a predisporre il decreto ministeriale in coerenza con le scelte normative elaborate dal Parlamento in particolare con l'A.C. 6559 nel testo approvato in sede redigente della commissione agricoltura.

9/7328/76. Rava, Rossiello, Rubino, Corvino, Tattarini, Caruano, Cappella, Rizza.

La Camera,

considerato che:

in data 31 maggio 1999, con decreto n. 1071, è stato approvato e finanziato dal ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica il patto territoriale della Venezia orientale;

sono state concesse agevolazioni finanziarie a 38 aziende per un investimento complessivo di lire 69.182.000.000 con un onere per lo Stato pari a lire l7.837.000.000;

sono state pianificate opere infrastrutturali connesse alle attività produttive per 5.240.000.000 e relative al sistema informativo territoriale;

successivamente all'approvazione e finanziamento del patto, il soggetto respon-

sabile, gli amministratori locali e le associazioni di categoria e del lavoro hanno promosso la realizzazione del primo protocollo aggiuntivo al patto con un coinvolgimento sia delle aziende che degli enti pubblici;

a seguito della pubblicazione del bando per la presentazione dei programmi di investimento, le aziende inserite nel documento sono 86, con investimenti per circa 284 miliardi e un onere a carico dello Stato di circa 50 miliardi;

a supporto di tali investimenti produttivi sono state individuate, quale prioritarie, opere infrastrutturali per 87 miliardi con un contributo dello Stato di 26 miliardi;

da tali investimenti la ricaduta occupazionale sarà di 600 nuove unità lavorative in un territorio, il Veneto Orientale, che non ha conosciuto gli stessi ritmi di sviluppo del resto del Nord-Est;

impegna il Governo

ad approvare e sostenere il 1° protocollo aggiuntivo al patto territoriale della Venezia orientale.

9/7328/77. Basso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 20001;

preso atto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 34, nel quale viene rideterminata la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del comparto scuola,

impegna il Governo

ai fini di un effettivo miglioramento della funzionalità della docenza a prevedere, in sede di contrattazione, misure idonee a garantire l'espletamento dell'attività didattica anche nelle istituzioni scolastiche ubicate in zone disagiate, quali possono essere considerate quelle di montagna.

9/7328/78. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

La Camera,

premesso che il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni prevede programmi di adeguamento alle normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro;

considerato che anche per tutte le strutture turistiche ricettive incombe l'obbligo del rispetto piena della legge n. 626 del 1994;

considerate le particolari difficoltà che l'industria della ricettività incontra per esigenze di lavoro e per la complessità e l'onerosità delle procedure previste dalla legge n. 626 del 1994 che scadono il 30 dicembre 2000;

considerato inoltre che il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 agli articoli 23 e 24 per gli anni 1999-2001 istituisce un fondo di 600 miliardi per i programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro (articolo 23) e di 150 miliardi per progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

considerato che tutte le aziende di ricettività turistica rientrano tra quelle che hanno urgente necessità dei lavori di adeguamento in rapporto anche alla vetustà della gran parte delle aziende turistico ricettive;

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2001 i termini di predisposizione dei programmi di adeguamento delle strutture turistiche di ospitalità e dell'organizzazione ricettiva censita alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni;

a destinare al settore delle aziende di ospitalità italiane il 15 per cento dei fondi

previsti dal decreto 15 settembre 2000 del ministero del lavoro (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 23 settembre 2000) per il finanziamento da parte dell'Inail, nel cui ambito di competenza territoriale è localizzata l'unità produttiva di ospitalità censita, entro il 31 dicembre 2001, di progetti per l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti plurilingue informatici, multimediali, graficovisive banche dati da rendere disponibili per la clientela italiana e straniera in forma gratuita o a costo di produzione.

9/7328/79. Scaltritti, Conte, Leone, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Pezzoli, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

la professione di assistente sociale riveste sempre più un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività sanitarie;
a tale ruolo non è stato ancora dato un giusto riconoscimento in termini economici, anche in relazione a quanto si sta profilando nell'ambito del rinnovo del contratto che determinerebbe una iniqua sperequazione con altre figure professionali del pubblico impiego;

l'attività di lavoro degli assistenti sociali, nell'ambito del servizio sanitario, è spesso sottoposta a numerosi rischi derivanti dalle particolari condizioni in cui si svolge;

impegna il Governo

a favorire l'applicazione a tutti gli assistenti sociali operanti nel settore sanitario della disciplina in materia di attività usuranti e la indennità di rischio;

a favorire il passaggio automatico alle fasce superiori con anzianità di servizio di dieci anni tra una fascia e l'altra.

9/7338/80. Carlesi, Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che nel campo della salute mentale ci troviamo di fronte a servizi pubblici oberati da oneri impropri, con personale inadeguato e privi per giunta di risorse per affrontare i problemi della nuova sofferenza, in particolare di quella più grave;

valutato che si rende indispensabile la destinazione di risorse finanziarie certe, senza alcun onere a carico del bilancio della Stato, per la realizzazione di un progetto concreto, volto a rispondere positivamente ai gravi bisogni dei malati mentali abbandonati sul territorio e privi di qualsiasi assistenza specifica;

impegna il Governo

tenuto conto di quanto già disponeva la legge finanziaria del 23 dicembre 1994 n. 724 articolo 3, comma 5, ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche attraverso la vendita parziale dei beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici, o la loro locazione, per destinare risorse per la salute mentale, in particolare per i malati mentali della nuova utenza..

9/7328/81. Vozza, Iannelli, Sales, Siniscalchi, Giardiello, De Simone, Cennamo, Siola, Giannotti, Petrella, Barbieri, Serafini Gatto, Battaglia, Cossutta Maura.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

ad affrontare la questione che si pone per gli alloggi degli Ater (o Iacp) ai quali sia stato apposto il vincolo della legge 1089 del 1939;

tale condizione impedisce agli inquilini interessati all'acquisto di tali alloggi di beneficiare delle condizioni previste dalla legge 560 del 1993, introducendo un ele-

mento di evidente disparità tra gli inquilini senza che ciò sia giustificato da esigenze di tutela storico-architettonica;

a individuare meccanismi e procedure in grado di risolvere positivamente il problema.

9/7328/82. Vannoni, Susini, Biricotti, Vigni.

La Camera,

premesso che:

la storica debolezza infrastrutturale della regione Calabria, sia sul piano dei servizi che quello dei trasporti, la mantiene distante dai mercati del nord Italia e da quelli comunitari, con notevoli negative conseguenze sulla precaria economia, penalizzata anche dall'aumento vertiginoso dei costi dei derivati petroliferi;

le vocazioni naturali della Calabria, sono:

1) il turismo che non è stato finora in grado di garantire un reddito sicuro per l'intero arco dell'anno, a causa dei costi elevati delle compagnie aree, ferroviarie e viarie, e la spietata concorrenza con altre località più organizzate, e dove, peraltro, la stagionalità e i pacchetti turistici offerti, sono più vantaggiosi;

2) l'agricoltura, il cui settore è da qualche anno fortemente in crisi per via della impossibilità di competere con le importazioni nord-africane, favorite dai bassissimi costi della manodopera e degli oneri sociali;

il ritardo dell'attuazione degli impegni del Governo, per quanto riguarda il punto n. 60 del programma dell'Ulivo presentato agli elettori nelle elezioni politiche del 1996, recante « Disposizioni per l'assetto idrogeologico del territorio », non ha considerato le regioni più deboli come la Calabria, che, peraltro, è favorita da un clima mediterraneo ideale, dalla presenza di importanti parchi naturali e ha circa 750 chilometri di costa, che devono essere protette e salvaguardate per non compromettere ulteriormente il degrado ambientale cui parte della regione è stata vittima per le innumerevoli speculazioni edilizie che hanno fatto scempio di luoghi incantevoli descritti in modo mirabile da Berto, Alvaro Repaci, e tanti altri autori famosi;

gli incendi boschivi degli ultimi anni, oggetto anche di indagini della magistratura ordinaria e contabile, il mare inquinato in gran parte delle coste tirreniche e ioniche, la scarsezza di un adeguato approvvigionamento idrico, la mancata realizzazione della terza corsia autostradale, il fatto che l'alta velocità si ferma a Napoli, la mancanza di prospettive serie per migliorare la viabilità delle litoranee tirreniche e ioniche, come del resto le difficoltà a realizzare nuove strutture portuali ed aeroportuali a causa anche dei ritardi delle procedure di erogazione delle risorse provenienti dalla programmazione negoziata, il sistema bancario che non aiuta le imprese meridionali e la mancanza di sicurezza da parte degli investitori locali, nazionali e comunitari, sono tutti fattori che non hanno consentito la modernizzazione della regione, relegandola ai gradini più bassi per quanto riguarda gli indici di sviluppo economico-sociale-occupazionale, confermati ultimamente anche dall'Istat;

i provvedimenti posti in essere in questi ultimi anni, come le borse lavoro, prestito d'onore, lsu, lpu, e quant'altro non si sono rivelati sufficienti per arginare il fenomeno diffuso della disoccupazione e della nuova emigrazione,

impegna il Governo

a garantire una maggiore attenzione nei confronti dei problemi della regione Calabria anche in considerazione che i fondi strutturali previsti 2000-2006, non risulteranno sufficienti per risolvere le situazioni descritte nel dispositivo del presente atto, ricordando, tra l'altro, che con la prevista prossima apertura dell'Unione europea ai Paesi dell'Est, saranno ridotte notevolmente le risorse economiche verso le regioni del Sud.

9/7328/83. Bergamo, Aloi, Fino.

La Camera,

premesso che per il rilancio economico ed occupazionale del settore della pesca marittima è necessario, oltre alle misure agevolative previste dal disegno di legge 7328-*bis*, consentire che il rapporto di lavoro fra l'armatore della impresa di pesca e i membri dell'equipaggio possa essere istituito con il contratto di apprendistato e con il contratto di formazione e lavoro;

impegna il Governo

a provvedere affinché anche nell'ambito del Ccnl sfilato tra le Oo.ss. maggiormente rappresentative dei lavoratori del mare e rispettivamente dell'armamento vengano disciplinate con progetti quadro tali tipicità contrattuali.

9/7328/84. Giacalone.

La Camera,

vista la necessità di incentivare le attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze presso laboratori universitari, ospedali, istituti, e fondazioni per consentire al nostro Paese di raggiungere traguardi ancora più importanti e significativi nella lotta a queste malattie, connesse con i settori indicati;

in materia esistono diversi progetti di legge, già da tempo presentati alla Camera, per i quali sarebbero necessarie una sollecita discussione e approvazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa nelle materie oggetto dei citati progetti di legge.

9/7328/85. Veltroni, Sbarbati, Manzione, Soro, Cossutta, Mussi, Bastianoni, Paissan, Monaco, Testa, Giannotti, Furio Colombo, Marongiu, Mazzocchin, Petrella, Giordano, Di Capua, Bracco.

La Camera,

premesso che:

in base al disposto del decreto legislativo n. 261 del 1999, dal 1° gennaio 2001 cessano di validità le concessioni postali a favore degli operatori privati del settore;

è in corso il confronto tra il Governo italiano e la Commissione europea in ordine alla procedura di infrazione avviata per violazione degli articoli 82 e 86 del Trattato dell'Unione;

la relativa decisione potrebbe determinare un obbligo a modificare la normativa nazionale secondo le direttive comunitarie;

la normativa in vigore espone il nostro paese al rischio concreto di elevate sanzioni anche pecuniarie in relazione all'acquisto di efficacia della norma in questione a decorrete dal 1° gennaio 2001;

che le Poste italiane si sono impegnate a garantire l'occupazione totale del sottore,

impegna il Governo

a promuovere gli opportuni accordi fra Poste italiane ed operatori privati per realizzare la piena occupazione del settore e diversamente a valutare positivamente la possibilità di sospendere l'efficacia della norma di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevedendo una proroga al 31 dicembre 2001 delle concessioni postali in essere.

9/7328/86. Manzione. Soro, Monaco, Bastianoni.

(Testo così modificato nel corso delle sedute).

La Camera,

considerato che:

l'articolo comma 6 della legge n. 132 del 1968 prevede che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove in possesso dei re-

quisiti previsti di legge possono ottenere, a richiesta, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge *de qua* (piano nazionale ospedaliero, piano regionale ospedaliero e relativi finanziamenti);

considerato che le strutture interessate sono state conseguentemente classificate *ex lege* 132 del 1968 e legge n. 817 del 1973, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del ministero della sanità;

l'atto di classificazione peraltro, non modifica, ai sensi della citata legge n. 132 del 1968 il regime giuridico-amministrativo degli enti titolari delle strutture classificate;

la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria e più specificatamente all'articolo 41 della legge 833 del 1978 ed articolo 4 comma 12 decreto legislativo 502 del 1992 così come modificato dal decreto legislativo 517 del 1993 e decreto legislativo 229 del 1999 e successive modificazioni;

l'articolo 41 della legge 833 del 1978 ha confermato il concetto di pubblico servizio dell'assistenza sanitaria erogata dagli enti ecclesiastici, ritenuti parte integrante del sistema sanitario, pur mantenendo la loro immutata autonomia giuridico-amministrativa. Per essi sono previsti atti convenzionali obbligatori;

parimenti l'articolo 4 comma 12 del decreto legislativo 502 del 1992 dispone che « nulla è innovato :per quanto concerne gli enti che esercitano assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40-41-43 legge 833 del 1978 : » confermando, pertanto, l'inclusione a pieno titolo di detti enti nel servizio sanitario nazionale e regionale, richiedendo loro l'adeguamento dei propri regolamenti organici e dei servizi ai principi del citato decreto legislativo;

la legge finanziaria n. 412 del 1991 ha previsto per gli Ircss, l'accesso, oltre quanto previsto dalle vigenti convenzioni, ai finanziamenti di cui all'articolo 20 legge n. 67 del 1988, chiarendo e superando il presunto limite della destinazione dei finanziamenti previsti soltanto per le strutture pubbliche;

la natura degli Ircss privati, a maggior ragione non può denegarsi tale possibilità per gli ospedali classificati ed anche per gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziale, in forza della loro natura e finalità specifica;

tutti questi canali di finanziamento previsti per gli ospedali classificati sono stati interrotti con l'avvento dal 1° gennaio 1995 del nuovo sistema di finanziamento non più per diaria ma per tariffa per patologia trattata (Drg's), parziale ed omnicomprensiva;

lo stesso ministero della sanità con note del 16 giugno e del 21 giugno 1997 afferma, peraltro, esplicitamente che non è giustificabile una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali classificati che « devono essere equiparati a tutti gli effetti agli ospedali del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad operare in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affinché;

a) le regioni assicurino, nel rispetto della normativa vigente, agli istituti ed enti richiamati in premessa un finanziamento sufficiente a garantire la copertura economica degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale, per la parte in cui questi conseguono alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

b) le regioni siano disponibili a ricomprendere i predetti enti ed istituti nella programmazione degli interventi di riqualificazione edilizia e tecnologica finanziabili ai sensi dell'articolo 20 della legge

n. 67 del 1988, con conseguente adozione, da parte del Governo, di ogni iniziative necessaria a garantire l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti ed istituti in questione, con vincolo di destinazione trentennale al servizio sanitario nazionale delle strutture e dei macchinari oggetto degli interventi finanziati.

9/7328/87. Repetto, Fioroni, Polenta, Scantamburlo, Casinelli, Giacalone.

La Camera,

considerato che:

l'articolo comma 6 della legge n. 132 del 1968 prevede che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove in possesso dei requisiti previsti di legge possono ottenere, a richiesta, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge *de qua* (piano nazionale ospedaliero, piano regionale ospedaliero e relativi finanziamenti);

considerato che le strutture interessate sono state conseguentemente classificate *ex lege* 132 del 1968 e legge n. 817 del 1973, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del ministero della sanità;

l'atto di classificazione peraltro, non modifica, ai sensi della citata legge n. 132 del 1968 il regime giuridico-amministrativo degli enti titolari delle strutture classificate;

la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria e più specificatamente all'articolo 41 della legge 833 del 1978 ed articolo 4 comma 12 decreto legislativo 502 del 1992 così come modificato dal decreto legislativo 517 del 1993 e decreto legislativo 229 del 1999 e successive modificazioni;

l'articolo 41 della legge 833 del 1978 ha confermato il concetto di pubblico servizio dell'assistenza sanitaria erogata dagli enti ecclesiastici, ritenuti parte integrante del sistema sanitario, pur mantenendo la loro immutata autonomia giuridico-amministrativa. Per essi sono previsti atti convenzionali obbligatori;

parimenti l'articolo 4 comma 12 del decreto legislativo 502 del 1992 dispone che « nulla è innovato :per quanto concerne gli enti che esercitano assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40-41-43 legge 833 del 1978 : » confermando, pertanto, l'inclusione a pieno titolo di detti enti nel servizio sanitario nazionale e regionale, richiedendo loro l'adeguamento dei propri regolamenti organici e dei servizi ai principi del citato decreto legislativo;

la legge finanziaria n. 412 del 1991 ha previsto per gli Ircss, l'accesso, oltre quanto previsto dalle vigenti convenzioni, ai finanziamenti di cui all'articolo 20 legge n. 67 del 1988, chiarendo e superando il presunto limite della destinazione dei finanziamenti previsti soltanto per le strutture pubbliche;

la natura degli Ircss privati, a maggior ragione non può denegarsi tale possibilità per gli ospedali classificati ed anche per gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziale, in forza della loro natura e finalità specifica;

tutti questi canali di finanziamento previsti per gli ospedali classificati sono stati interrotti con l'avvento dal 1° gennaio 1995 del nuovo sistema di finanziamento non più per diaria ma per tariffa per patologia trattata (Drg's), parziale ed omnicomprensiva;

lo stesso ministero della sanità con note del 16 giugno e del 21 giugno 1997 afferma, peraltro, esplicitamente che non è giustificabile una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali classificati che

« devono essere equiparati a tutti gli effetti agli ospedali del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad operare in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affinché;

c) le regioni assicurino, nel rispetto della normativa vigente, agli istituti ed enti richiamati in premessa un finanziamento sufficiente a garantire la copertura economica degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale, per la parte in cui questi conseguono alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

d) le regioni siano disponibili a ricomprendere i predetti enti ed istituti nella programmazione degli interventi di riqualificazione edilizia e tecnologica finanziabili ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, con conseguente adozione, da parte del Governo, di ogni iniziative necessaria a garantire l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti ed istituti in questione, con vincolo di destinazione trentennale al servizio sanitario nazionale delle strutture e dei macchinari oggetto degli interventi finanziati.

9/7328/88. Sciacca, Lucà, Lucidi, Maselli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria;

impegna il Governo

ad escludere il personale di sostegno della scuola dalla riduzione del personale statale prevista dall'articolo 35, comma 1, lettera *a),* per l'anno 2001.

9/7328/89. Nardini, Lenti.

La Camera,

considerato che:

a causa del rinvio della entrata in vigore del decreto legislativo n. 244 del 1997 e nonostante un parziale riequilibrio avviato in questi anni, permangono forti sperequazioni nell'entità dei trasferimenti erariali ai Comuni;

preso atto che il processo di riequilibrio compie un altro passo con la previsione, contenuta nell'articolo 37, che attribuisce l'incremento del fondo ordinario legato all'inflazione programmata ai soli comuni i cui trasferimenti risultano inferiori alla media della classe demografica di appartenenza;

ritenuto che tutto ciò consente di accelerare il processo di riequilibrio per i comuni più penalizzati;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per riservare una quota dei maggiori trasferimenti previsti come incremento legato all'inflazione programmata a favore dei comuni che, rispetto alla media della classe di appartenenza, hanno una sottodotazione maggiore del 70 per cento.

9/7328/90. Guerra.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

nell'ambito della realizzazione delle opere viarie di ammodernamento del cosiddetto corridoio tirrenico, d'intesa con la regione Toscana e gli enti locali interessati, ad attivare tutte le iniziative necessarie al reperimento delle risorse volte alla realizzazione della vartiante Aurelia (s.s.1) nel tratto Maroccone-Chioma, infrastruttura indispensabile al fine di evitare il transito dei mezzi pesanti sulla costa e per garantire la sicurezza del traffico.

9/7328/91. Susini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

preso atto delle dichiarazioni del Governo, secondo cui vengono messi a disposizione delle zone alluvionate 3.600 miliardi;

considerato che le regioni, pur non avendo ancora completato in modo accurato la stima dei danni subiti, le province ed i comuni indicano un fabbisogno decisamente maggiore e che tale indicazione, seppur imprecisa, alla luce del consuntivo del precedente evento alluvionale del 1994, sembra decisamente più congruo di quello indicato dal Governo;

valutato tuttavia che, in presenza di stanziamenti insufficienti, rischia di rompersi il filo già troppo sottile tra istituzioni e cittadini, in una parte del Paese decisivo per la crescita dell'economia italiana;

impegna il Governo

a sollecitare le regioni a completare con rapidità la stima dei danni e la definizione degli interventi strutturali da realizzare;

a verificare, in pochi giorni, le stime indicate dalle regioni colpite dall'evento alluvionale;

conseguentemente a presentare al Parlamento, in tempo utile per l'approvazione definitiva di questa legge finanziaria, un piano adeguato di stanziamenti sul triennio, con un congruo fondo sin dall'anno 2001, onde consentire di erogare con celerità i contributi alle famiglie e alle imprese colpite e avviare gli interventi strutturali;

ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti urgenti in grado di rispondere con immediatezza alle esigenze di risarcimento dei danni, di ricostruzione, di messa in sicurezza dei territori che sono peculiari delle zone colpite, con particolare attenzione a quelle montane che esprimono evidenti esigenze particolari.

9/7328/92. Massa, Muzio, Panattoni, Ortolano, Chiamparino, Caveri, Acciarini, Cavanna Scirea, Benvenuto, Buglio, Lucà, Penna, Rava, Cambursano, Rogna Manassero di Costigliole, Merlo, Niedda, Dameri, Voglino.

La Camera,

considerato che sono necessarie strutture tipo *hospice* per dare un'assistenza che assicuri una vita dignitosa ai malati terminali che non possono essere, per così dire, « parcheggiati » negli ospedali, oppure afffidati alle sole cure dei familiari;

non tutti i pazienti in aids e hiv positivi sono in grado di potere pagarsi i farmaci retrovirali della haart che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella cura dell'aids,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge finanziaria, un piano triennale per realizzare strutture per i malati terminali e per la distribuzione gratuita a tutti i pazienti, compresi i detenuti, in aids e hiv positivi di farmaci retrovirali della haart, compatibilmente con le misure finanziarie previste.

9/7328/93. Vignali, Bielli.

(Testo così modificato nel corso delle sedute).

La Camera,

premesso che:

la strada statale n. 207 « nettunense » è un'arteria essenziale per importanti comuni quali Anzio, Nettuno, Aprilia con un bacino complessivo di utenza superiore ai 100.000 abitanti;

la « nettunense », con svincolo sulla strada statale n. 148 Pontina, è il solo collegamento diretto esistente fra la capitale e le città di Anzio, Nettuno con il loro litorale;

la « nettunense » e una strada a due corsie e, per l'elevato numero di incidenti spesso mortali, è considerata una delle strade statali più pericolose d'Italia;

a causa dello sviluppo industriale e imprenditoriale del territorio negli ultimi anni, aggiunto al progressivo fenomeno del decentramento, la capacità di traffico della « nettunense » è divenuta largamente insufficiente alle attuali necessità, con conseguenti problemi giornalieri di traffico nelle ore di punta;

tale fenomeno supera abbondantemente i livelli di criticità nei giorni festivi, ed in modo particolare nel periodo estivo, causando una sensibile diminuzione del traffico vacanziero e una limitazione allo sviluppo turistico di tutto il territorio. E che il superamento di tali livelli crea alle autorità locali problemi nel garantire la sicurezza, sia per quanto riguarda l'ordine pubblico, sia per eventuali operazioni di soccorso;

impegna il Governo

ad impiegare le necessarie risorse economiche per l'adeguamento della strada statale « nettunense », in modo da favorire lo sviluppo e la realizzazione di un serio progetto di risanamento e incentivazione alla crescita sociale, imprenditoriale e turistica dei comuni di Anzio e Nettuno.

9/7328/94. Savarese.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria;

considerato l'aggravarsi della situazione dell'ordine pubblico e il peggioramento del livello di sicurezza in provincia di Cuneo,

impegna il Governo

a potenziare gli effettivi delle caserme dei carabinieri stanziate sul territorio provinciale.

9/7328/95. Guido Rossi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria;

considerato che l'articolo 4, al comma 5, modifica l'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

impegna il Governo

ad escludere, in sede di applicazione della citata disposizione, ogni e qualsiasi discriminazione tra aziende agricole con identiche situazioni successorie.

9/7328/96. de Ghislanzoni Cardoli, Collavini.

La Camera,

premesso che:

l'area archeologica sommersa di Baia nel golfo di Pozzuoli rappresenta un patrimonio unico nel campo dell'archeologia. La città romana per le sue ville di *Otium* dei massimi rappresentanti dell'aristocrazia romana e delle stesse famiglie imperiali è oggi sommersa, a pochi metri di profondità a causa dei fenomeni di bradisismo caratteristici nel Golfo di Pozzuoli;

oggi a Baia (Napoli) esiste un porto commerciale e il transito delle navi, con il moto vorticoso delle eliche e i frequenti casi di incagliamento provoca l'irrimediabile distruzione della città sommersa, dei suoi mosaici, delle terme, delle peschiere, delle strade;

la straordinaria testimonianza della storia, unica e irripetibile, danneggiata dall'unica attività di carico e scarico di navi trasportanti infiammabili e rifiuti solidi urbani per e dalle isole di Procida e Ischia;

la tutela e la valorizzazione di questo straordinario sito archeologico sommerso potrebbe diventare linfa vitale per il

decollo dall'economia locale, che trarrebbe ingenti benefici dall'incremento del turismo che ne deriverebbe;

nei mesi scorsi l'autorità marittima ha ordinato il divieto di transito delle navi nel porto di Baia sia per i danni prodotti alle preesistenze archeologiche sia perché si sono verificate, nel luglio scorso, lesioni e sgrottamenti al molo di attracco;

impegna il Governo:

a decretare il declassamento del porto di Baia da commerciale a turistico; a rimuovere i relitti di cinque navi semi affondate presenti da decenni nell'area portuale che comportano gravi pericoli per le strutture archeologiche sommerse e costituiscono fonte dl inquinamento dell'ambiente marino.

9/7328/97. Eduardo Bruno, Grimaldi, Michelangeli.

La Camera,

considerato che:

il fiume Muson e relativi affluenti, Brenton ed Avenale, spesso generano gravi problemi di dissesto idrogeologico in ampie zone delle province di Treviso e Padova;

in particolar modo sono interessati a tali problemi i comuni della fascia pedemontana; trevisana, l'asolano e, a scendere, i comuni di Loria, Castello di Godego, Riese Pio IX, Castelfranco Veneto, nonché altri comuni dell'alto padovano;

le continue esondazioni, che tanti disagi creano nei territori citati, potrebbero essere evitate con interventi definitivi atti a creare dei bacini di invaso a monte dei corsi d'acqua in oggetto;

in particolare appare necessario fin da subito, eseguire la costruzione di muri spondali per l'arginatura di ampi tratti del corso d'acqua Muson;

le esondazioni del l998 e da ultime quelle dei primi giorni del corrente mese manifestano la necessità da un lato di risposte pronte da parte di tutte le autorità preposte, dall'altro di adeguati finanziamenti;

impegna il Governo

ad esperire ogni possibile iniziativa al fine di permettere la soluzione del problema sopra esposto, compreso lo stanziamento di adeguate risorse.

9/7328/98. Luciano Dussin, Donner, Guido Dussin, Dozzo, Stucchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

tenuto conto che con il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n 505, è stato introdotto un nuovo regine tributario che agevola le assegnazioni di azioni alla generalità dei dipendenti *(stock options),* confluito nelle lettere *g)* e *g-bis)* dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi;

rilevato che l'articolo 34 del disegno di legge A.S. 4336-B, approvato definitivamente dal Senato in data 9 novembre 2000, ha esteso l'ambito di applicazione del predetto regime tributario agli amministratori, sindaci e revisori societari ed ai collaboratori coordinati e continuativi;

considerato che le condizioni reddittuali ed economiche dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998, e degli agenti di assicurazione, di cui alla legge n. 48 del 1979, risultano ampiamente assimilabili a quelle dei collaboratori coordinati e continuativi, in particolare delle imprese di investimento e di assicurazione;

tenuto conto del fatto che tale similitudine rende obiettivamente ingiustificata la previsione di un trattamento meno favorevole per i promotori finanziari e gli agenti assicurativi;

rilevata l'utilità, ampiamente manifestata dall'esperienza delle *stock options* ai

fini della incentivazione e della « fidelizzazione » dei soggetti che possono avvalersene;

impegna il Governo

ad assumere al più presto le iniziative adeguate a consentire la fruizione del trattamento tributario delle *stock options* anche da parte dei promotori finanziari nonché degli agenti di assicurazione, se operanti per un unico gruppo assicurativo.

9/7328/99. Rabbito, Pompili, Mauro, Occhionero, Grignaffini.

La Camera,

considerato che:

con l'applicazione del comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n 650 restano irrisolti alcuni problemi interpretativi connessi con la normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni;

impegna il Governo

in sede di applicazione del comma 11-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ad attenersi ai seguenti criteri interpretativi già adottati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.

a) le cooperative, editrici di periodici, che nei rispettivi statuti contengano la rinuncia allo scopo di lucro o il divieto alla distribuzione di dividendi o risorse, non devono considerarsi secondo il disposto dell'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n 250 imprese collegate o controllate tra loro;

b) le imprese editoriali possono cedere le provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, secondo le modalità già previste dalla legge 22 dicembre 1989, n. 411.

9/7328/100. Iacobellis, Ricci.

La Camera,

constatata l'importanza che sia assicurata la tranquillità delle attività imprenditoriali e commerciali, di esigenza peraltro avvertita dalle organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione, nonché dalla società civile;

ritenuto di dover potenziare la collaborazione fra soggetti pubblici e privati negli ambiti di rispettiva competenza, al fine di facilitare lo sviluppo economico con mirate politiche di sicurezza;

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile a finanziare, con adeguate risorse, i protocolli di legalità e di sicurezza recependo in primo luogo questa diffusa esigenza in sede Cipe e predisponendo altri strumenti utili a finanziare e recedere operativi i protocolli su tutto il territorio nazionale.

9/7328/101. Palma, Jervolino Russo, Lucidi, Moroni, Sbarbati, Crema, Orlando, Scoca, Boato, Nardini, Sabattini, Molinari, Saonara, Ciani, Massa, Cerulli, Giovanni Bianchi, Bergamo.

La Camera,

premesso che la cassa integrazione e l'indennità di mobilità per i lavoratori dipendenti delle imprese commerciali con un numero di dipendenti da 50 a 200, delle agenzie di viaggi e delle imprese di vigilanza è finanziata sino al 31-12-2000;

debbono essere risolti, per gli stessi lavoratori problemi posti dalla carenza di fondi registrati sia nel corso dell'anno 2000 che negli ultimi mesi del 1999;

impegna il Governo

in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a prorogare i trattamenti di cassa integrazione e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel limite di 150 miliardi a valere per l'anno 2001 e per i

periodi privi di copertura degli anni 1999 e 2000 a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

9/7328/102. Penna.

La Camera,

l'economia italiana è ancora caratterizzata dalla vocazione agricola del territorio che dovrebbe rappresentare ancora oggi un elemento trainante;

l'agricoltura tuttavia necessita di un intervento necessario a valorizzare l'esistente cd a elevare i livelli qualitativi delle produzioni locali;

per questo è necessario riconoscere il marchio dop per il fiordilatte e dei marchi Igp (indicazione geografica protetta) per il kiwi e Doc per il vino prodotto e raccolto nella provincia di Latina come già avviene per altri territori del nostro Paese;

impegna il Governo

ad attuare quanto previsto in premessa considerata l'importanza della difesa e del rilancio di tali prodotti e dell'area geografica di origine.

9/7328/103. Bianchi Vincenzo, Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Turroni.

La Camera,

di fronte all'emergenza costituita ogni anno dagli incendi boschivi, dalle piene alluvionali, e da altre calamità naturali;

impegna il Governo

a perseguire nella strada del potenziamento dei vigili del fuoco con l'immediata applicazione dalla legge n. 246 del 10 agosto 2000 e con l'adozione di misure necessarie per il progresivo aumento del personale e per il potenziamento delle strutture operative del corpo.

9/7328/104. Maselli, Palma, Jervolino Russo, Lucidi.

La Camera,

premesso che:

tenuto conto dell'indagine conoscitiva svolta dalla IX Commissione trasporti sul tema della sicurezza dei trasporti marittimi e sulla tragedia del *Moby Prince* conclusasi con un documento finale che evidenzia la necessità di un continuo adeguamento dei trasporti marittimi a condizioni di maggiore sicurezza;

le associazioni dei familiari delle vittime ed i comuni, sedi delle città che hanno avuto vittime ogni anno, nel celebrare l'anniversario a Livorno, nelle cui acque è avvenuta la tragcdia riconfermano la necessità di un impegno rafforzato sul versante della sicurezza;

il comune di Livorno, ed altre città portuali stanno intensificando la loro attenzione al problema con interventi presso il Comitato delle Regioni della Comunità europea;

impegna il Governo

ad impegnare le risorse del Fondo straordinario istituito nella finanziaria 2001, previsto per promuovere trasporti marittimi sicuri, per dar vita, in accordo con le associazioni dei familiari delle vittime del Moby Prince e con la città di Livorno e le altre città portuali interessate dalla tragedia, ad un'istituzione che abbia l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza dei trasporti marittimi tramite studi e ricerche, attivati anche attraverso l'erogazione di borse di studio a laureandi e giovani laureati.

9/7328/105. Biricotti, Mussi, Attili, Eduardo Bruno, Cordoni, Pennacchi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame ha delineato una manovra di bilancio intesa a promuovere il rilancio degli investimenti nelle aree depresse del Paese;

considerato che le agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate hanno portato il Governo ad accordare un credito d'imposta per le suddette aree dal periodo del 31 dicembre 2000 fino al dicembre 2006 per favorire lo sviluppo produttivo di quelle aree o lo sviluppo di nuove attività;

impegna il Governo

ad estendere anche alle imprese situate nelle zone di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il credito d'imposta accordato per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

9/7328/106. Testa, Piscitello, Parisi, Monaco.

La Camera,

premesso che:

il consorzio delle neuroscienze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, riveste un ruolo di primaria importanza nel campo della ricerca;

al consorzio partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nel settore delle neuroscienze;

impegna il Governo

a definire in tempi rapidi lo statuto del Consorzio, avvalendosi anche della Commissione Nazionale sulle neuroscienze istituita con decreto ministeriale del 6 aprile 2000;

a predisporre un provvedimento diretto a finanziare la costituzione e l'attività del consorzio con adeguati stanziamenti.

9/7328/107. Loddo, Rogna Manassero di Costigliole.

La Camera,

premesso che, ciascuna Regione, individua un distretto a cui assegnare in via sperimentale, in accordo con la ASL interessata, la determinazione del *budget* complessivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

impegna il Governo

ad avvalersi per la determinazione delle spese legate alla prescrizione di prestazioni termali, in via sostitutiva, delle valutazioni effettuate in base agli accordi stipulati tra le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle Aziende termali e le Regioni e Province autonome, per l'erogazione delle prestazioni termali, ai sensi dell'articolo 4 della legge di riordino del sistema termale approvata recentemente.

9/7328/108. Caccavari, Debiasio Calimani.

La Camera dei deputati,

preso atto che presso il Ministero della sanità sono ancora giacenti domande di cittadini per ottenere il riconoscimento come danneggiati da vaccino obbligatorio da poliomelite ed ottenere i relativi indennizzi,

impegna il Governo

a predisporre tutti gli strumenti per fornire ai cittadini in tale situazione tutte le informazioni necessarie; ad intervenire perché si possa procedere tempestivamente alla valutazione delle pratiche ancora in sospeso e all'eventuale liquidazione dell'indennizzo come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

9/7328/109. Gatto, Giacco, Raffaldini, Campatelli, Sciacca, Mariani, Abbondanzieri, Sciacca.

La Camera,

considerato che la legge n. 61 del 30 marzo 1998, relativa al terremoto che ha colpito le Marche e l'Umbria, già evidenziava la necessità di dare priorità al finanziamento dei patti territoriali ricadenti in quei territori come fondamentale e imprescindibile opportunità di rinascita e sviluppo dei territori stessi;

considerato che il progetto per il patto territoriale di Macerata ha visto una forte risposta da parte delle imprese per un intervento complessivo di circa 200 miliardi con un ammontare di contributo pubblico previsto pari a circa 71 miliardi e un importo per le infrastrutture di oltre 27 miliardi, vista la necessità di non disattendere le aspettative suscitate nella popolazione e di non ridimensionare i finanziamenti necessari così come previsto nel progetto;

impegna il Governo

al completo finanziamento del patto territoriale di Macerata per quanto riguarda la parte delle imprese, in maniera diretta o mediante trasferimento alla Regione, nel più breve tempo possibile tenendo inoltre in considerazione anche la possibilità di finanziare la parte infrastrutturale.

9/7328/110. Mariani, Giacco, Abbondanzieri, Duca, Gasperoni, Cesetti, Galdelli, Polenta, Sbarbati, Bastianoni.

La Camera dei deputati,

considerato che l'obiettivo è di superare una separatezza troppo rigida tra Stato ed enti locali, che in molti piccoli comuni, nei quali si trovano rilevanti beni monumentali, è d'impedimento alla valorizzazione di grandi ricchezze patrimoniali;

constatato che l'attivazione di sinergie tra Stato ed enti locali nella gestione dei musei può costituire occasione di sviluppo economico e sociale delle stesse città, migliorandone l'accoglienza e lo *standard* dei servizi.

9/7328/111. Gasperoni.

La Camera dei deputati,

premesso che

valutate favorevolmente le disposizioni contenute nella presente legge relativa e all'esonero della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini per indagini e prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile e del cancro e delle precancerosi dal colon-retto, al fine di evitare equivoci interpretativi sull'applicazione della norma del territorio, e di evitare che un eventuale reintroduzione di misure di partecipazione alla spesa delle prestazioni da parte delle regioni, possa verificare gli obiettivi di prevenzione secondaria fissati dall'articolo 57 della presente legge;

impegna il Governo

ad assumere idonee misure finalizzate all'affermazione dei seguenti princìpi:

a) nella previsione di esonero della partecipazione alla spesa sono ricomprese le procedure sanitarie e strumentali « intimamente » connesse con quella principale, ai fini dell'appropriatezza diagnostica;

b) dalla previsione di reintroduzione di misure di partecipazione alla spesa da parte delle regioni di cui al comma 2-*septies* dell'articolo 57 del presente provvedimento siano comunque escluse le procedure relative alla diagnosi precoce dei tumori di cui al comma 2-*ter*.

9/7328/112. Di Capua, Albanese, Cè, Cuccu, Teresio Delfino, Fioroni, Galletti, Giannotti, Gramazio, Lucchese, Manzione, Saia, Valpiana, Villetti, Veltri.

La Camera,

premesso che:

l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) costituisce una delle strutture portanti del sistema di ricerca nazionale in campo medico ed un elemento essenziale del Sistema Sanitario Nazionale;

la risorsa fondamentale per la ricerca scientifica e tecnologica è quella umana;

l'Istituto Superiore di Sanità risente di una drammatica carenza di risorse umane in tutte le fasce di personale rispetto ai corrispettivi enti;

il comma 8-*bis* dell'articolo 61 autorizza lo stanziamento di 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002 per consentire all'Istituto Superiore di Sanità di fare fronte, con propri dipendenti, ai compiti ad esso assegnati;

impegna il Governo

a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché la somma stanziata venga sollecitamente impiegata per potenziare le risorse umane destinate ad operare per gli obiettivi citati ed in particolare affinché:

vengano banditi, nel rispetto della normativa vigente, concorsi per assumere personale che abbia maturato comprovate professionalità altamente qualificate ed indispensabili al proseguimento ed al potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e servizio tecnologico dell'Istituto Superiore di Sanità ed a garantirne il corretto funzionamento;

si utilizzino, d'ora in avanti, tutti gli strumenti contrattuali e normativi previsti, nel corretto impiego di ciascuno di essi, in particolare evitando di ricorrere a forme di lavoro non contrattualizzato o comunque precario per il soddisfacimento, a tutti i livelli, di esigenze di risorse umane dell'Ente;

venga prontamente applicata, anche per l'Istituto Superiore di Sanità, la normativa vigente per gli Enti di ricerca riguardante i fabbisogni di personale, tramite una accurata programmazione triennale delle linee di sviluppo delle attività dell'Ente;

venga consentita una adeguata dinamica di carriera al personale in servizio che abbia maturato una adeguata professionalità.

9/7328/113. Maura Cossutta.

La Camera,

considerato che i medici dell'urgenza ed emergenza e dei servizi e gli specialisti ambulatoriali passati dal regime convenzionale al rapporto di dipendenza con il SSN, ai sensi della legge 222/99, dovevano avere 5 anni di servizio convenzionale a orario pieno al 31 dicembre 1992;

impegna il Governo

ad emanare una direttiva alle regioni in cui si precisi che:

nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 6, punto 4, del decreto legislativo « Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 » cui successivamente conformarsi, agli specialisti ambulatoriali, ai medici dei servizi della guardia medica e dell'emergenza territoriale per le quali le aziende abbiano già proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego, debba essere comunque riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, all'atto dell'inquadramento, una anzianità di servizio e di esperienza professionale nel SSN di cinque anni.

9/7328/114. Saia, Maura Cossutta, Strambi, Caccavari, Lento.

La Camera,

premesso che con il comma 8 dell'articolo 34 del disegno di legge finanziaria sono state stanziate le risorse necessarie:

a) per completare i riordinamenti del personale delle Forze di polizia previsti dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, con i riflessi strettamente connessi per quello delle Forze armate, consentendo al Governo di risolvere i problemi di copertura finanziaria evidenziati in questa stessa Assemblea nel corso dei lavori parlamentari relativi alla stessa legge n. 78;

b) per ridefinire misure e trattamenti idonei a favorire la mobilità di sede di tale personale, anche al fine di ripristinare condizioni di maggiore funzionalità nel settore della sicurezza, recuperando ed aggiornando trattamenti che, sensibilmente ridotti da precedenti manovre di finanza pubblica per le note esigenze di riduzione della spesa, possono essere oggi meglio ridefiniti;

c) di risolvere altre esigenze di carattere funzionale e di sanare specifiche sperequazioni nell'ambito del medesimo comparto;

premesso, altresì, che la norma in questione può consentire al Governo di dare positivo riscontro alle condizioni ed auspici espressi, il 14 settembre 2000, dalle Commissioni I e IV riunite della Camera, sul progetto di riordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, fra cui quelli di:

« completare lo sforzo di riorganizzazione e di ringiovanimento dei quadri dirigenti della Polizia di Stato, ... promuovendo il ricambio generazionale » prevedendo anche « meccanismi rivolti a favorire il collocamento a riposo a domanda »;

« agevolare ... una maggiore mobilità funzionale del personale in servizio », anche, « mediante un congruo finanziamento degli istituti previsti dalla legge n. 100 del 1987, estesa al personale di polizia »;

introdurre « meccanismi rivolti a rendere spedite e chiare le attività amministrative » tendenti a « favorire la mobilità verso altre amministrazioni » dei funzionari della Polizia di Stato destinatari dell'articolo 5, comma 3, della legge. n. 78 del 2000:

impegna il Governo

1) ad integrare, mediante il previsto provvedimento « correttivo » il riordinamento dei funzionari della Polizia di Stato con meccanismi basati sulla volontaria adesione degli interessati, di collocamento a riposo o in altre posizioni di impegno meno diretto dei funzionari prossimi al limite di età, al fine di completare e accelerare lo sforzo di riorganizzazione e di ricambio generazionale dei quadri dirigenti;

2) a precisare, se possibile nell'ambito dello stesso provvedimento, o comunque in un contesto normativo da trasmettere immediatamente al Parlamento, le modalità di esodo volontario verso altre amministrazioni, al fine di dare compiuta e tempestiva attuazione al comma 3 dell'articolo 5 della medesima legge n. 78;

3) a definire, con un provvedimento legislativo almeno altrettanto rapido, un programma di incentivazioni adeguare alla mobilità di sede del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

9/7328/115. Lucidi, Palma, Jervolino Russo, Maselli.

La Camera,

considerato che:

a Ceggia è ubicato uno zuccherificio che l'Eridania, in questi giorni, ha ceduto alla società emiliana Co.Pro.B;

il bacino bieticolo dello stabilimento interessa un'area veneta e friulana particolarmente vocata per la produzione di barbabietole il cui contenuto di saccarosio è tra i più alti dell'intero territorio nazionale;

da anni le organizzazioni sindacali, le associazioni dei produttori, i sindaci del

Veneto orientale chiedono all'Eridania di avviare la ristrutturazione dello zuccherificio di Ceggia al fine anche di consentire la lavorazione di tutta la produzione locale che, in parte, viene oggi trasferita in zuccherifici che distano tra i 150 e 200 km, con notevoli aggravi di costi legati, in modo particolare, al trasporto;

c'è la preoccupazione che il trasferimento della proprietà sia legato piuttosto ad un trasferimento altrove delle quote che ad una volontà di rilanciare lo stabilimento di Ceggia;

nei giorni scorsi i lavoratori, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei produttori, gli enti locali, hanno riconfermato, in manifestazioni di piazza e in assemblee coinvolgenti tutti i livelli istituzionali veneti e friulani, la richiesta che, per lo zuccherificio veneto, si attivi un piano di ristrutturazione ed innovazione;

lo stesso consiglio regionale veneto, all'unanimità, ha ribadito la strategicità nell'impianto di Ceggia

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti della Società Eridania Co.Pro.B. di Ceggia, per impedire il trasferimento della quota e per sostenere un piano di ristrutturazione dello stabilimento.

9/7238/116. Crema, Basso, Castellani, Peruzza, Di Bisceglie.

La Camera,

premesso che:

in base al disposto del decreto legislativo n. 261 del 1999, dal 1° gennaio 2001 cessano di validità le concessioni postali a favore degli operatori privati del settore;

è in corso il confronto tra il Governo italiano e la Commissione europea in ordine alla procedura di infrazione avviata per violazione degli articoli 82 e 86 del Trattato dell'Unione;

la relativa decisione potrebbe determinare un obbligo a modificare la normativa nazionale secondo le direttive comunitarie;

la normativa in vigore espone il nostro paese al rischio concreto di elevate sanzioni anche pecuniarie in relazione all'acquisto di efficacia della norma in questione a decorrete dal 1° gennaio 2001;

che un rinnovo a termine per almeno dodici mesi delle concessioni consentirebbe di evitare tale rischio, consentendo in tale modo alle imprese concessionarie di programmare l'attività e poter stipulare contratti, che secondo la prassi del settore hanno valenza annuale;

impegna il Governo

a sospendere l'efficacia della norma di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 1999, prevedendo una proroga al 31 dicembre 2002 delle concessioni postali in essere.

9/7328/117. Di Luca, Becchetti, Marzano, Mammola.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria 2001, considerato che la lotta alla criminalità comune ed organizzata rimane uno degli obiettivi primari per il nostro paese;

considerato che per il raggiungimento di tale obiettivo il Governo ha riconosciuto l'esigenza di garantire un livello di professionalità più alto delle Forze dell'ordine;

considerata ancora la crescente necessità che gli operatori di polizia siano dotati di un più elevato livello di conoscenza dei differenti contesti criminali che essi devono affrontare nelle differenti aree del paese, nonché delle nuove e diversificate competenze richieste – su più piani – sia dalle trasformazioni della criminalità tradizionale, organizzata e non sia dalle fenomenologie criminali di recente immigrazione;

impegna il Governo

affinché una parte significativa dei fondi riservati alla formazione professionale per le forze dell'ordine, sia destinata ad affinare la loro preparazione, predisponendo corsi comuni di formazione ed informazione, particolarmente mirati all'analisi della situazione e dei mutamenti in corso nell'ordine pubblico della regione di stanza, nonché a fornire le nuove competenze, anche tecnologiche, atte a garantire nelle singole aree del paese la più efficace azione di contrasto.

9/7328/118. Nando dalla Chiesa, Antonio Borrometi.

La Camera,

in considerazione del preoccupante stato di salute in cui versano ancor oggi le comunità di stranieri immigrati per le condizioni economiche, lavorative, abitative e relazionali che spesso sono causa di profondi disagi e di diffuse patologie;

tenuto conto che i cittadini stranieri immigrati, per ragioni oggettive e soggettive, incontrano maggiori difficoltà dei cittadini italiani nell'accesso e nella fruizione dei servizi sanitari e sociali esistenti;

richiamati gli articoli 32 e 33 della legge n. 40 del 1998 che assicura ai cittadini stranieri immigrati pari diritti nell'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;

ricordato che il piano sanitario nazionale prevede precisi obiettivi di promozione e tutela della salute della popolazione immigrata da raggiungere nel triennio 1998-2000;

ritenuto che tali obiettivi debbano e possano essere perseguiti con specifiche e prioritarie azioni programmate in modo da coinvolgere, con il necessario coordinamento, il Governo, le regioni, le aziende sanitarie locali, i comuni e le associazioni del volontariato;

richiamate le positive esperienze condotte in diverse parti del paese da istituzioni pubbliche e da associazioni senza finalità di lucro che possono costituire un riferimento utile alla diffusione delle buone pratiche;

impegna il Governo

ad emanare uno specifico atto di indirizzo e coordinamento alle regioni italiane sui problemi della salute degli immigrati;

1. un'attività permanente e programmata di informazione sui diritti alla salute e alla cura che la legislazione italiana assicura ai cittadini stranieri immigrati, ricercando la collaborazione delle associazioni del volontariato e delle associazioni degli immigrati;

ad individuare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, uno o più centri di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale con compiti di ricerca, di studio e di documentazione, sulla salute della popolazione immigrata, anche per la elaborazione di guide scientifiche e professionali come supporto alla formazione e all'aggiornamento degli operatori;

a costituire, in considerazione della ricca esperienza culturale e clinica maturata in questi anni e delle risorse scientifiche e professionali disponibili, dell'Istituto San Gallicano di Roma il primo centro nazionale di riferimento, con indicazione dei compiti, dell'impianto organizzativo e delle funzioni di servizio al Sistema Sanitario Nazionale.

9/7328/119. Giannotti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

la normativa in vigore esclude che per l'attività di raccolta dei prodotti agricoli sia possibile avvalersi di lavoratori

occasionali e che tale esclusione è in grado di ledere la produttività delle singole aziende, incapaci di modulare le assunzioni a seconda del carico di lavoro cui sono soggette, e di ritardare la stessa raccolta del prodotto, come è avvenuto nel settore ortofrutticolo e nella campagna 2000;

impegna il Governo

a presentare una modifica all'attuale normativa in materia di lavoro occasionale in modo da prevedere facilitazioni affinché l'imprenditore agricolo o coltivatore diretto possa assumere personale per le necessità dell'azienda nei periodi di raccolta, per una durata massima di cinquanta giornate lavorative annue per dipendente, nell'ambito delle seguenti categorie di lavoratori: studenti, casalinghe, pensionati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, soggetti portatori di *handicap* o provenienti da centri di recupero, lavoratori impiegati in altre attività, lavoratori provenienti da paesi comunitari o extracomunitari;

il Governo dovrebbe, inoltre, tenere in considerazione che le reciproche prestazioni tra imprenditori, nonché l'utilizzo dei parenti fino al quarto grado, non rientrano nella categoria del lavoro occasionale.

9/7328/120. Sedioli, Tattarini, Ferrari, Paolo Rubino, Giannotti, Signorino.

La Camera,

premesso che:

le spese complessive dell'Unione europea per il settore ortofrutticolo ammontano per l'esercizio 2001 a 3.300 miliardi di lire, pari a meno del 4 per cento del complessivo stanziamento per la PAC;

630 miliardi di lire, pari al 19 per cento dell'intero stanziamento per il settore ortofrutticolo, risultano riservati alle banane;

malgrado le banane non rientrino nella categoria dei prodotti ortofrutticoli, le somme destinate al loro sostegno sono superiori a quelle relative ai pomodori, pari a 524 miliardi e perfino agli agrumi, che hanno una dotazione finanziaria per la trasformazione di appena 370 miliardi;

le banane sono prodotte unicamente in alcuni territori d'oltremare sotto la sovranità della Spagna e della Francia, mentre non esiste alcuna produzione nel territorio continentale dell'Unione europea;

l'inserimento delle banane all'interno del comparto ortofrutticolo appare una forzatura gratuita ed incomprensibile, che danneggia enormemente un settore che contribuisce per circa il 17 per cento alla formazione del valore aggiunto agricolo dell'Unione europea, senza peraltro avere mai ricevuto un livello di attenzione e di sostegno proporzionato al suo oggettivo ruolo;

finora è rimasto inevaso l'impegno più volte ribadito dal Governo per la sollecita modifica del regime di aiuto all'agrumicoltura, attraverso la soppressione del conferimento dell'Aima per la trasformazione industriale e la sua sostituzione con contributi forfettari per ettaro di terreno coltivato;

la Commissione europea ha proposto il pieno accesso al mercato comunitario a partire dal 2001 a tutti i prodotti dei 48 Paesi classificati come i meno avanzati al mondo (PMA), malgrado l'opposizione del Commissario Fischler e dei commissari spagnoli, ma con il voto favorevole del Presidente della Commissione dell'altro componente italiano;

il maggiore afflusso di prodotti comunitari all'intervento e le compensazioni da assicurare agli agricoltori in conseguenza dello scontato crollo dei prezzi, comporteranno maggiori costi per il bilancio comunitario nell'ordine di 8.000 miliardi di lire all'anno, pari a circa i 10 per cento dell'intero stanziamento del bilancio agricolo;

gli stanziamenti per l'agricoltura comunitaria sono rimasti bloccati in termini reali fino al 2006;

esiste il fondato timore del rischio di frodi e triangolazioni di prodotti tra paesi geograficamente vicini, ma con differenti livelli di agevolazioni commerciali concessi dall'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumere ogni necessaria iniziativa per:

a) ottenere l'immediata separazione delle banane dal settore ortofrutticolo, ricontrattando contemporaneamente il volume dei contributi per l'ortofrutta in ragione di un più congruo rapporto proporzionato alla sua reale incidenza nella formazione del valore aggiunto agricolo dell'Unione europea;

b) realizzare l'obiettivo, non più prorogabile, della trasformazione del regime di aiuti per l'agrumicoltura dell'attuale contribuito alla trasformazione in sostegni forfettari per ettaro di terreno coltivato;

c) rideterminare complessivamente il regime di aiuti ai vari comparti agricoli nazionali, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, alla luce delle recenti scelte di consentire il pieno accesso al mercato comunitario dei prodotti provenienti dai PMA, incrementando già a partire dal 2001 il bilancio agricolo dell'Unione di una percentuale non inferiore al 10 per cento dello stanziamento disposto per l'anno 2001;

d) assumere ogni iniziativa per la tutela degli interessi del comparto agricolo nazionale, minacciato da una concorrenza globale sempre più insidiosa ed agguerrita e reso particolarmente vulnerabile dai livelli elevati dei costi di esercizio, oltre che dalle radicate diseconomie, che ne minano ogni possibile competitività.

9/7328/121. Bono, Losurdo, Nuccio Carrara, Neri, Paolone, Tringali, Marino, Rallo, Nania, Trantino, Lo Porto, Lo Presti, Fragalà, Aloi.

La Camera,

premesso che:

apprezzando l'avvenuta candidatura di Parma come sede dell'Autorità Europea Garante per la Sicurezza Alimentare;

impegna il Governo

a sostenere con il massimo vigore in tutte le sedi europee e presso le cancellerie di tutti gli Stati membri tale candidatura;

a concorrere al finanziamento del comitato promotore per le necessarie attività promozionali;

a prevedere un'adeguata dotazione finanziaria per i provvedimenti connessi all'eventuale ed auspicato successo.

9/7328/122. Mazzocchin, Petrini, Caccavari.

La Camera,

premesso che:

considerata la necessità di valorizzare e proteggere le comunità montane assicurando, all'interno del loro territorio, la realizzazione dei servizi essenziali ed in particolare la permanenza delle piccole scuole montane;

rilevata la difficoltà oggettiva in cui vivono gli studenti che risiedono in tali località, non disponendo degli stessi servizi offerti ai loro colleghi che abitano nelle comunità metropolitane;

ritenuto che garantire la continuità di tali piccole scuole assolve all'obbligo fondamentale di salvaguardare la sopravvivenza delle stesse comunità montane e del proprio patrimonio culturale;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative che riterrà più adeguate e, in conseguenza, a prendere ogni provvedimento anche di carattere economico, affinché sia garantita la sopravvivenza del tessuto sociale e culturale delle comunità montane.

9/7328/123. Lamacchia, Apolloni, Manzione.

La Camera,

premesso che:

l'importanza della formazione scolastica per la creazione di qualunque aspetto culturale e professionale è universalmente riconosciuta;

per sviluppare una cultura diffùsa della sicurezza e della protezione dell'ambiente è, pertanto, necessario intraprendere un'opera di sensibilizzazione e di informazione circa le problematiche inerenti a tale argomento fin dai primi anni di scuola;

si rende necessaria la realizzazione di progetti a carattere formativo e informativo in grado di coinvolgere l'intero sistema scolastico;

impegna il Governo

a definire l'introduzione nelle attività scolastiche, di informazioni relative alla educazione ambientale e protezione civile nonché, ove necessario, ad operare una rilettura dei programmi di studio, al fine della implementazione della cultura della sicurezza e della protezione dell'ambiente.

9/7328/124. Cavanna Scirea, Apolloni, Manzione.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'anno 2000 la linea ferroviaria Parma-La Spezia, altresì denominata Pontremolese, è stata oggetto di un grave incidente nel quale hanno perso la vita 5 dipendenti delle ferrovie dello Stato;

numerosi altri piccoli incidenti ed inconvenienti tecnici ne hanno messo in luce la deficienza strutturale, la precarietà dell'impianto di sicurezza e l'inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato presso la stazione di Fornovo Taro;

le ferrovie dello Stato stanno procedendo alla progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato;

la realizzazione di tale opera consentirebbe il rafforzamento della rete ferroviaria nazionale eliminando una delle strettoie strutturali che ostacolano lo sviluppo del paese collegando adeguatamente i porti tirrenici alle grandi direttrici europee;

impegna il Governo

ad inserire il finanziamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia tra le proprie priorità;

a sollecitare le ferrovie dello Stato ad una rapida ultimazione del progetto definitivo;

a disporre gli interventi necessari a riportare l'attuale linea ferroviaria entro gli adeguati standard di sicurezza intervenendo, in particolare, nella sostituzione del materiale rotabile e sull'adeguamento dei sistemi di controllo automatizzati.

9/7328/125. Copercini, Petrini, Caccavari.

La Camera,

premesso che:

la mancanza di un collegamento autostradale diretto tra i porti del tirreno e la direttrice autostradale del Brennero comporta un grave freno allo sviluppo economico di numerose regioni del paese;

tale collegamento diminuirebbe consistentemente il traffico di mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria delle province di Parma e Mantova con conseguente riduzione dei quotidiani e gravissimi incidenti stradali e con un significativo abbattimento dell'inquinamento ambientale;

da anni il Ministero dei lavori pubblici ha dato alla società Autocamionale della Cisa la concessione per la costruzione della bretella autostradale tra l'intersezione A15/A1 e l'A22 (Autobrennero);

più volte il Ministro dei lavori pubblici ha sollecitato che si proceda alla realizzazione dell'opera con il sostanziale impegno finanziario dei privati così come previsto per la realizzazione del raddoppio della Brescia-Bergamo-Milano;

la realizzazione mediante tale forma di finanziamento sarà possibile solo se il Ministero del lavori parteciperà con proprie risorse;

impegna il Governo

a prevedere una partecipazione al finanziamento della progettazione definitiva della bretella autostradale di collegamento tra l'autocamionale della Cisa (A15) e l'autostrada del Brennero (A22);

a disporre gli atti necessari alla creazione di un piano di finanziamento della infrastruttura con la partecipazione di capitali privati.

9/7328/126. Petrini, Caccavari, Copercini.

La Camera,

premesso che:

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

l'articolo 15 relativo alla riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;

la risoluzione ministeriale n. 103 del dipartimento delle entrate del 20 agosto 1998, consente alle aziende distributrici l'applicazione della aliquota Iva del 20 per cento nel caso di uso domestico promiscuo (cottura e produzione di acque calde e riscaldamento del gas metano, anziché di quella del 10 per cento che secondo la normativa vigente si applica invece alle forniture di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda;

in relazione all'utilizzo del gas metano per usi civili non si può agevolmente distinguere la quantità consumata ad uso riscaldamento dalla quantità consumata per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda;

impegna il Governo

nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per le utenze ad uso promiscuo, ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere ad un'imposizione su base induttiva applicando l'aliquota Iva del 10 per cento e l'accisa di lire 56,99 per metro cubo previste per usi domestici di cottura di cibi o di produzione di acqua calda, ad una fascia di consumi pari a quella media riscontrata nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre dell'anno precedente.

9/7328/127. Paolo Colombo.

La Camera,

premesso che:

la realtà in cui versa l'agricoltura in Calabria è estremamente pesante, stante la crisi perdurante nella quale si trovano settori importanti come l'agrumicoltura e l'olivicoltura;

le risorse della Comunità europea sono sempre più scarse in direzione delle produzioni agricole delle regioni meridionali ed, in particolare, della Calabria, mentre si registra una pesante penalizzazione da parte di una spietata concorrenza di Paesi extraeuropei, con conseguenze concorrenziali insostenibili a causa del basso costo di produzione e di quasi sempre inesistenti oneri sociali e previdenziali applicati in detti Paesi,

impegna il Governo

ad assicurare alla regione Calabria un piano organico di interventi specifici nel settore agrumicolo ed olivicolo, sopperendo così alla crisi in atto, per mettere la Calabria in condizioni tali da poter concorrere in posizione paritaria sul mercato nazionale ed europeo, senza dovere scon-

tare all'origine una condizione di carenze strutturali e di grandi difficoltà nei collegamenti;

a presentare entro sessanta giorni al Parlamento tale piano di interventi.

9/7328/128. Colosimo, Aloi, Fino, Angela Napoli, Bergamo.

La Camera,

premesso che, nell'approvare il collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000, ha anche provveduto a riformulare l'articolo 132 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

considerato che, in particolare, il comma 1 – lettera *a)* – dell'articolo 32 di detto collegato, modificando la precedente formulazione dell'articolo 132 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevede che con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, venga stabilito un tasso di cambio franco svizzero-lire, finalizzato alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, limitatamente ai redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del Comune di Campione d'Italia;

rilevato che il dispositivo normativo prevede genericamente che il tasso sia stabilito in misura pari a quello ufficiale di cambio lira-franco svizzero, registrato nel triennio precedente ed opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia ed in Svizzera nello stesso triennio;

al fine di evitare che la genericità della disposizione possa concretamente originare, in sede di applicazione, una situazione di sperequazione e di danno nei confronti dei contribuenti campionesi se l'adeguamento del tasso ufficiale di cambio non venga opportunamente determinato in relazione alla differenza dei costi dei beni normali di consumo e di tutte quelle voci merceologiche confrontabili con le similari che nel territorio italiano contribuiscono a stabilire il costo vita,

impegna il Governo

ad operarsi affinché il tasso di cambio, previsto dal novellato articolo 132 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, venga determinato in misura tale che tenga conto concretamente della reale differenza dell'indice di costo-vita in Svizzera, nel cui contesto geopolitico il Comune d'Italia è inserito, originato dalla diversità di costo dei normali ed essenziali beni di consumo e non genericamente della differenza dell'indice inflazionistico dei prezzi al consumo.

9/7328/129. Taborelli, Gazzilli.

La Camera,

premesso che:

molte associazioni professionali degli agricoltori, tra cui la Coldiretti, hanno manifestato fondati timori sul metodo della cartolarizzazione dei crediti contributivi agricoli INPS, tra i quali potrebbero essere illegittimamente comprese moltissime imprese che hanno già regolarizzato i loro debiti contributi e di cui l'INPS non avrebbe ancora aggiornato correttamente la posizione;

i timori della Coldiretti derivano dalla constatazione dello stato degli archivi in possesso dell'INPS e dalle precisazioni che, a tale riguardo, formula lo stesso consiglio d'indirizzo e vigilanza dell'INPS, quando sottolinea « disguidi e ritardi » nell'acquisizione delle dichiarazioni trimestrali, nella tariffazione e riscossione dei contributi, nella compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori, nelle liquidazioni delle prestazioni e nell'aggiornamento del-

l'archivio delle posizioni assicurative dei lavoratori e di quelle debitorie dei contributi agricoli;

tale problematica è stata anche evidenziata con circolare INPS n. 61 del 15 marzo 2000, laddove si ammette esplicitamente di casi di partite andate erroneamente a ruolo;

l'INPS sulla base degli archivi in suo possesso si accinge a predisporre le liste relative ai ruoli, rinunciando piuttosto ad emanare avvisi bonari, che scongiurerebbero, invece, gravi danni alle aziende agricole e permetterebbero l'effettivo accertamento della sussistenza e certezza dei crediti stessi;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative per impedire all'INPS di aggirare le normali procedure di accertamento dell'effettiva sussistenza dei crediti contributivi a suo favore e, conseguentemente, ad intervenire presso la Direzione Generale INPS per sospendere le procedure di cartolarizzazione dei crediti contributivi relativi al settore agricolo, almeno fino alla definitiva revisione dei ruoli, finalizzata a garantire tutti coloro che hanno già provveduto a regolarizzare le proprie posizioni.

9/7328/130. Gasparri, Bono, Armani.

La Camera:

considerato che con la legge 23/86 è stato istituito il ruolo speciale tecnico delle biblioteche e sono stati banditi concorsi per 1500 posti riservati al personale munito di laurea e con un certo numero di anni di servizio nelle qualifiche VII e VIII che già svolgesse le funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali definiti dalla legge 23/86;

ritenuto che la legge intendeva sanare le posizioni di sottoinquadramento di coloro che erano inquadrati all'apice dei livelli e che svolgevano funzioni di responsabilità e di coordinamento e creare figure dirigenziali in campo tecnico;

considerato che nel frattempo le università sono diventate autonome e ciascuna ha bandito i concorsi riservati per proprio conto mentre le stesse università hanno interpretato le norme in modo autonomo ed in particolare per le decorrenze giuridiche ed economiche degli inquadramenti si assiste ad una varietà di applicazioni;

considerato che tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione sono eguali e godono degli stessi diritti e pertanto è necessario stabilire per questa categoria di cittadini eguali condizioni economiche e giuridiche;

impegna il Governo:

a riconoscere, a coloro che sono risultati vincitori di concorso, il trattamento economico e giuridico a partire dal 1986 ciò per garantire condizioni di eguaglianza e parità a coloro che si trovano nella stessa posizione giuridica ed economica.

9/7328/131. Aracu.

La Camera dei Deputati,

premesso che:

molti pensionati, già appartenenti ad amministrazioni civili e militari, per molteplici ragioni, non sono venuti a conoscenza dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, perdendo la quota di indennità integrativa speciale del calcolo della liquidazione,

impegna il Governo

a valutare ogni ipotesi utile a consentire a questi cittadini di ottenere la riliquidazione pur non avendo presentato la domanda entro i termini stabiliti dalla legge 87/94.

9/7328/132. Caruano, Penna, Cennamo.

La Camera dei deputati,

tenuto conto che con delibera CIPE, utilizzando fondi previsti per l'occupazione, è stato finanziato per il primo anno (anno 2000) il progetto « fertilità » per lo sviluppo dell'impresa sociale e dell'occupazione nel Mezzogiorno e nelle aree represse,

impegna il Governo

a reperire risorse necessarie per dare continuità anche per il 2001-2002 al progetto « fertilità ».

9/7328/133. Lucà, Giannotti, Lucidi.

La Camera,

premesso che le recenti alluvioni che hanno colpito il nord Italia hanno causato danni ingentissimi sia alle infrastrutture pubbliche e sia ai beni dei privati cittadini;

considerato che sono state colpite da questo evento imprese industriali, agricole e commerciali;

rilevato che anche gli enti locali hanno visto parecchie opere pubbliche di loro competenza gravemente danneggiate e che questi non possiedono al momento i mezzi finanziari necessari per procedere al loro ripristino;

impegna il Governo

a stanziare somme adeguate per ricostruire le infrastrutture pubbliche e private ed i beni colpiti al fine di consentire la rapida ripresa della vita civile e produttiva;

a varare rapidamente le misure a difesa del suolo e di regimentazione delle acque ai fine di prevenire il ripetersi di alluvioni come quello occorso nell'ottobre 2000.

9/7328/134. Stradella, Armosino.

La Camera,

premesso che:

la cattedrale di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari, esempio significativo del rinascimento in Puglia e nel Mezzogiorno fu edificata nel corso del XVI Secolo e inscritta in un più generale quadro di sistemazioni urbanistiche e nel clima architettonico rinascimentale fatto proprio dai feudatari Acquaviva d'Aragona;

il restauro della cattedrale è stato avviato nel 1997 in quanto la fabbrica presentava un quadro fessurativo dovuto a fenomeni di schiacciamento e di pressoflessione, tale da comprometterne in modo grave la stabilità anche per le condizioni di sollecitazione indotte dai pesi propri dei pilastri, dai carichi delle parti di murature e delle strutture voltate che gravano su di esse;

il progetto generale redatto dagli articoli Mauro Civita, professor ordinario di restauro architettonico presso la facoltà di architettura del Politecnico di Bari, e Giovanni Fraccascia, prevede un impegno di spesa di lire 5.550.000.000;

alla data odierna, risultano eseguiti i seguenti stralci:

1° stralcio L.390.000.000 – Fondi della Diocesi;

2° stralcio L.300.000.000 – Fondi del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

3° stralcio L.288.000.000 – Fondi della Conferenza episcopale italiana;

4° stralcio L.400.000.000 – Fondi della Regione Puglia (L.R. n. 37/79);

in corso di esecuzione il 5° stralcio L. 1.223.000.000 – Fondi statali dell'otto per mille;

è opportuno dar corso quanto prima possibile al restauro degli stucchi, che sono parte integrante dell'apparato decorativo della Cattedrale, il cui impegno di spesa si stima prevedibile in L.800.000.000;

pur in considerazione del fatto che si sono finalizzati già alcune risorse finanziarie del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali alle quali si sono aggiunti fondi della Diocesi rivenienti dal contributo anche dei cittadini;

pur considerando le complessive esigenze dei beni architettonici e artistici del nostro Paese che hanno bisogno di essere sostenute;

si rende necessario quanto prima riconsegnare la Cattedrale al culto dei fedeli e alla fruizione più generale da parte dei cittadini e ciò potrà realizzarsi a condizione che ci sia un altro sostegno economico che dai dati su richiamati risulta essere di entità modesta;

impegna il Governo

a intervenire, nell'ambito del piano triennale, per il completamento delle opere di restauro della Cattedrale di Acquaviva delle Fonti, significativa opera architettonica e artistica del Rinascimento in Puglia e nel Mezzogiorno inserendo nei fondi che verranno assegnati alla Sovraintendenza di Bari un contributo finalizzato a tali opere.

9/7328/135. Servodio, Ricci, Risari, Domenico Izzo.

La Camera,

considerato che:

il 14 luglio 1997, il Ministero della pubblica istruzione ha diramato una circolare, la n. 452, per mezzo della quale veniva resa operante l'interpretazione restrittiva dal 1993 dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 a favore degli ex combattenti, reduci ed assimilati, al fine di dare attuazione nei confronti degli uffici interessati. Per effetto di tali disposizioni, i beneficiari delle somme percepite in base alla legge n. 336 del 1970, attraverso il meccanismo del « riassorbimento » sono stati chiamati alla restituzione. Il recupero delle somme ricevute è già cominciato nei confronti dei pensionati del comparto scuola;

impegna il Governo:

ad applicare la sentenza della Corte dei Conti, n. 1/99/QM del 25 novembre 1998, che sancisce la non ripetibilità delle somme già percepite dai pensionati, in base alla legge 336/70, abrogata nel 1993 e pertanto non sia loro chiesta la restituzione delle somme percepite dal 1992 ad oggi.

9/7328/136. Iannelli, Maselli.

La Camera,

premesso che:

è necessario adottare una strategia diversificata di approccio alla questione occupazionale, studiando nuovi e più adeguati strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati alla creazione di nuova occupazione e di nuove iniziative imprenditoriali;

gli strumenti adottati dovranno essere in grado di perseguire ad un tempo gli obiettivi di creare nuove attività, di favorire la coesione, l'attività di cura e l'economia di prossimità, di tutelare e di valorizzare le risorse territoriali, di garantire opportunità di reddito e di inserimento sociale ed economico nel sistema di produzione di beni e di servizi;

è necessario sviluppare nuove forme di autorganizzazione del *welfare,* così da dare rilevanza pubblica e riconoscimento sociale anche a quelle attività di cura e di assistenza finora oscuramente sostenute dalle donne all'interno della famiglia; di stimolare lo sviluppo di un mercato innovativo, dove potrebbero crescere nuove imprese, in particolare del terzo settore;

bisogna dare risposte a nuovi bisogni di servizi di cura e di coesione sociale, cercare strumenti per migliorare la qualità della vita, per ridurre la disoccupazione e la diversificazione della qualità del lavoro e dei tempi di lavoro degli occupati;

una risposta in questa direzione verrebbe dall'attuazione del salario di attività sociale (SAS), che vuole essere una possibilità di liberazione di tempo ed ener-

gie dal lavoro tradizionale in una opzione di sostituzione dello stesso con forme di attività più partecipate, scelte e personalmente motivate, con una maggiore riappropriazione di frazioni del proprio tempo;

il SAS può rappresentare un allargamento dei diritti di cittadinanza, intesi come capacità e possibilità di far parte di una rete di rapporti sociali, caratterizzata da obblighi, opportunità, possibilità e diritti inerenti ai meccanismi della socialità; divenire un riconoscimento pubblico dell'utilità delle attività sociali e della loro equiparazione al lavoro tradizionale; contribuire a dare forte impulso e riconoscimento allo sviluppo delle attività del terzo settore, anche a fronte del sorgere di nuove reti di mutualità locale, da incentivare, che rafforzino le possibilità di espressione concreta della domanda di servizi e di attività, in modo tale da provocare il migliore incontro con l'offerta;

il SAS può essere erogato per nuove attività in settori attinenti la cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità; ad esempio: assistenza sociale e socio-sanitaria; tutela e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; reinserimento dei tossico-dipendenti; cura di ammalati terminali; cura e assistenza dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani; recupero dei soggetti in condizioni particolari di disagio ed emarginazione; raccolte differenziate; gestione delle discariche e trattamento dei rifiuti; tutela della salute e sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro; tutela e valorizzazione delle aree protette e dei parchi naturali; bonifica delle aree industriali dismesse; tutela degli assetti idrogeologici; incentivazione dell'agriturismo; recupero e riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio culturale; interventi per lo sviluppo rurale e montano; interventi per la promozione e la produzione di prodotti di agricoltura biologica o biodinamica; interventi per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare rurale e locale;

impegna il Governo

a stimolare la creazione di nuova occupazione attraverso lo sviluppo di nuove forme di imprenditorialità in grado di soddisfare una domanda reale e solvibile di nuovi servizi;

a realizzare un programma sperimentale per il salario di attività sociale (SAS), finalizzato alla creazione e all'ampliamento delle imprese del terzo settore, nonché alla creazione di nuove imprese, in particolare cooperative, operanti nei settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità;

ad incentivare a tal fine l'elaborazione di appositi piani di impresa, con specifica indicazione dell'organico occupazionale previsto, relativi alle attività che si intendono attuare e che dovranno proseguire al termine del periodo sostenuto dal contributo;

a garantire che i progetti di utilizzo del salario di attività sociale siano rivolti in particolar modo a:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

b) forza di lavoro inattiva, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non hanno mai aperto una posizione contributiva;

c) lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato disposti a trasformare il proprio rapporto in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario sia interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato, parziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;

d) titolari di trattamento pensionistico, in conformità alla normativa vigente in materia di cumulo;

a vincolare l'assegnazione del SAS alla definizione di un progetto di attività finalizzato al raggiungimento entro tre anni di una propria autonomia economica;

ad affidare alla società Sviluppo Italia il monitoraggio delle attività realizzate dai progetti di SAS approvati, nonché le iniziative necessarie per il corretto utilizzo dei relativi fondi, per la loro eventuale sospensione e la verifica sullo stato di raggiunta autonomia economica dell'attività intrapresa;

a studiare l'ipotesi di sperimentare lo strumento del salario di attività sociale, anche nell'ambito della competenza del CIPE.

9/7328/137. Scalia, Gardiol, Galletti, Cento, Paissan.

La Camera,

premesso che

il traffico strada è responsabile del 62 per cento delle emissioni di ossido di carbonio, del 50 per cento di quelle di monossido di azoto, del 33 per cento di quelle di idrocarburi e del 17 per cento di quelle di anidride carbonica nei paesi dell'Unione Europea; il 20 per cento dei cittadini europei deve sopportare livelli di rumorosità inaccettabili dovuti al traffico stradale;

in Italia la mobilità su mezzi privati è raddoppiata in generale ed è aumentata di quattro volte nelle aree urbane; la mobilità su mezzi individuali, in assoluta prevalenza in auto, misurata in passeggeri/km è arrivata a concentrare il 94 per cento degli spostamenti (rispetto all'88,3 per cento del 1970);

in Italia oltre il 70 per cento degli incidenti stradali avvengono in area urbana ed i decessi da incidenti stradali in area urbana sono circa 3000 ogni anno (8,2 al giorno) mentre il numero dei feriti aumento a oltre 150 mila all'anno (410 al giorno); il CIPE valuta il danno economico da congestione da traffico nelle tredici maggiori aree urbane del paese in 11.500 miliardi annui;

la mobilità nelle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica: è necessario riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta ed a piedi attraverso azioni integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale;

il trasporto motorizzato privato è evidentemente inadeguato alla conformazione delle città e alle esigenze di chi si sposta e il suo inopinato incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;

gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;

l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee a causa, oltre che di un diverso approccio « culturale », di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;

l'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con grande entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;

la dotazione economica della legge 366 del 1998, pur rifinanziata attraverso la legge finanziaria 2000, appare del tutto inadeguata sia rispetto agli obiettivi di adeguamento agli *standard* europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale

impegna il Governo

ad aumentare l'insufficiente dotazione finanziaria della legge sulla mobilità ciclistica, in funzione delle reali esigenze infrastrutturali in tema di mobilità alternativa;

a verificare lo stato di attuazione della legge 366 del 1998, attraverso l'elaborazione di un accurato studio che contenga la quantificazione delle risorse stanziate, la loro assegnazione e l'effettivo trasferimento alle singole regioni, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti presentati, il numero e lo sviluppo lineare dei progetti ammessi a finanziamento, nonché il relativo stato di realizzazione;

a prendere in considerazione l'ipotesi di istituire un osservatorio sulla mobilità ciclistica, attraverso il quale esercitare un monitoraggio costante sullo stato d'attuazione della legge n. 366 del 1998, effettuare la raccolta e l'elaborazione di dati attinenti allo sviluppo delle infrastrutture e degli interventi a favore della mobilità alternativa, con particolare attenzione alla rete delle piste ciclabili, sulla cui estensione esistono dati numerici non aggiornati e di modesta affidabilità.

9/7328/138. Galletti, Cento, Scalia, Paissan, Procacci, Turroni, Leccese.

La Camera,

in sede di discussione della finanziaria 2001,

premesso che:

i fondi pensione si sono resi necessari dopo la riforma previdenziale avviata nel 1992 e consolidatasi con la legge n. 335/92, detta legge Dini, che di fatto ha penalizzato la nuova generazione di lavoratori dal punto di vista dei trattamenti previdenziali, con il passaggio dal metodo di calcolo retributivo delle prestazioni, al metodo contributivo;

da qui l'esigenza di costruire i Fondi pensione come strumento da affiancare alla previdenza pubblica di base. Il sistema dei Fondi pensione è quindi diventato, e lo diventerà ancora di più nel futuro, un importante forma di risparmio a carattere previdenziale non sostitutivo, ma integrativo e quindi aggiuntivo della previdenza di base. Risultano quindi fondamentali le modalità, tra cui in primo luogo lo strumento della leva fiscale, con le quali incentivare il ricorso alla previdenza complementare, anche al fine di orientare i comportamenti dei lavoratori sottoscrittori dei vari fondi pensione, e degli stessi imprenditori;

il trattamento tributario previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 per i fondi pensione risulta però ancora troppo penalizzante ai fini di una loro effettiva diffusione ed efficacia;

accanto al mercato finanziario tradizionale, si va sempre più sviluppando un mercato finanziario « etico » caratterizzato da una gestione degli impieghi protesa verso il finanziamento di aziende e società che operano in attività di promozione umana, sociale e ambientale, e diversi Paesi europei, tra cui l'Olanda e la Gran Bretagna, si sono dotati conseguentemente di una normativa in grado di incoraggiarne la diffusione;

è necessario che anche il nostro Paese promuova e incentivi il mercato finanziario etico, peraltro già in parte presente e in rapida organizzazione, anche attraverso la nascita e la diffusione all'interno dei fondi pensione di fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », capaci di affiancare nella scelta criteri economici a criteri etici, di natura sociale o legati allo sviluppo ecosostenibile; ovvero quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti, criteri morali orientati su imprese che: 1) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente; 2) rispettano i diritti umani e in particolare bandiscano lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile; 3) favoriscano lo sviluppo dell'occupazione; 4) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari; 5) non investano nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo della pornografia, 6) non praticano

sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali,

impegna il Governo

ad alleggerire ulteriormente il trattamento tributario previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 per i fondi pensione;

a favorire lo sviluppo dei fondi etici e quindi la collocazione di tali titoli rispetto a titoli similari, proprio in considerazione del contenuto socialmente rilevante degli obiettivi che i finanziamenti così raccolti perseguono - attraverso, tra l'altro, una loro tassazione inferiore a quella prevista per i fondi pensione;

ad assumere sollecitamente un provvedimento legislativo in materia, nel quale venga demandato alla Banca d'Italia, al fine di una corretta definizione dei fondi etici e dell'ambito in cui essi debbano operare, l'emanazione di un regolamento specifico dei « fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili » che definisca tra l'altro:

a) le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione ditali criteri di scelta una volta definiti;

b) le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione, e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte operative di investimento relative ai criteri di scelta, in modo efficace, efficiente e trasparente;

c) le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione.

9/7328/139. Gardiol, Scalia, Paissan, De Benetti.

La Camera,

considerato che, dopo 33 anni, la ricostruzione del Belice non è ancora completata;

vista l'indagine conoscitiva conclusasi presso la Commissione parlamentare del Belice che ha determinato in circa 2000 miliardi la somma occorrente per il completamento della ricostruzione;

tenuto conto dello scarso impegno a favore del Belice che ha stanziato in questa finanziaria una somma esigua (15 miliardi in conto capitale per i 3 anni 200l-2002-2003),

impegna il Governo

a provvedere in tempi brevi al reperimento delle ulteriori somme occorrenti al definitivo completamento della ricostruzione.

9/7328/140. Lucchese, Giacalone.

La Camera,

valutata la necessità di una migliore leggibilità delle tabelle del disegno di legge finanziaria ed in particolare di precisare l'articolazione dei fondi speciali in vecchie e nuove finalizzazioni, in modo che siano rese evidenti le esigenze di copertura finanziaria di progetti di legge che, alla data di presentazione del disegno di legge finanziaria siano stati già approvati da un ramo del Parlamento;

ribadita l'esigenza che la Camera abbia completa conoscenza dell'ammontare e delle effettive destinazioni delle finalizzazioni già iscritte a bilancio, per poter deliberare consapevolmente sugli accantonamenti dei fondi speciali,

impegna il Governo

1) a corredare la relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria per il 2002 dell'elenco delle finalizzazionì dei fondi speciali (Tabelle A e B) già previste dal bilancio a legislazione vigente (cosiddette vecchie finalizzazioni), precisando per cia-

scuna di esse, ove sia stato già presentato, il disegno di legge al quale si riferisce e lo stato dell'*iter* parlamentare del medesimo;

2) a precisare quali fra le vecchie finalizzazioni si riferiscano a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, il cui *iter* il Governo intenda salvaguardare, fornendo per ciascun Ministero l'ammontare di accantonamenti riferiti a tali disegni di legge.

9/7328/141. Fantozzi, Boccia, Villetti, Cerchi, Cherchi, Carazzi, Possa, Giancarlo Giorgetti, Bono.

La Camera,

premesso che al fine di dare attuazione ai programmi di valorizzazione delle produzioni a denominazione di origine protette, indicazione geografica protetta, e indicazione geografica tipica dei consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni

impegna il Governo

a considerare prioritario, nell'ambito delle disponibilità finanziarie afferenti alla tutela delle produzioni tipiche, il finanziamento ai consorzi di cui alla premessa.

9/7328/142. Vascon, Dozzo.

La Camera

premesso che:

in molte città d'Italia le amministrazioni comunali, spesso per mancanza di fondi a disposizione, non hanno programmato né attuato sul territorio spazi per affissione riservati a partiti o ad organizzazioni sindacali;

a causa di tali inadempienze, alcune amministrazioni comunali, come quella di Roma, rifiutano di affiggere più di 1.000 manifesti al giorno;

tale quantità è del tutto insufficiente se si considera che, nella Capitale, per dare visibilità ad una manifestazione occorrono minimo 20.000 manifesti;

a seguito del rifiuto di affissione da parte degli uffici comunali, partiti e sindacati sono costretti ad affiggere i manifesti fuori dagli spazi consentiti;

a seguito di tali comportamenti sono stati notificati a partiti, a sindacati e a candidati a competizioni elettorali migliaia di contestazioni con relative ammende;

presso l'autorità giudiziaria sono in corso migliaia di procedimenti d'opposizione alle ingiunzioni di pagamento;

negli anni passati i governi hanno suggerito alle amministrazioni interessate di definire con transazione che accetti il pagamento delle infrazioni con il versamento di un milione di lire

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative affinché i prefetti dispongano ed accettino, per le controversie in corso, il pagamento di un importo non superiore al milione di lire.

9/7328/143. Mazzocchi, Gramazio, Proietti, Gasparri, Buontempo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

esaminato, in particolare, l'articolo 2 che introduce modifiche alle disposizioni tributarie concernenti interventi inerenti il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

considerati i numerosi problemi di interpretazione riscontrate nell'attuazione delle suddette disposizioni;

impegna il Governo

a considerare, ai fini della detrazione dell'imposta sul reddito di cui al comma 1, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche le spese sostenute dal

proprietario per l'esecuzione di opere funzionali al recupero dell'unità immobiliare, anche qualora interessino le parti comuni dell'edificio e delle sue pertinenze in particolare per la realizzazione degli impianti tecnologici e per l'adeguamento dell'immobile alle disposizioni vigenti in materia di risparmio energetico;

a chiarire che la prima comunicazione di inizio lavori, inviata con riferimento all'unità immobiliare ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, è valida anche per eventuali varianti od opere correlate ai lavori di recupero dell'unità immobiliare medesima, anche se effettuati nelle parti comuni dell'edificio;

a prevedere che eventuali vizi di forma legati all'invio delle comunicazioni di inizio dei lavori di recupero alle autorità competenti possano essere sanati con l'applicazione di una sanzione amministrativa, qualora sia stata emessa regolare fattura in riferimento ai lavori eseguiti e al cui pagamento si sia provveduto mediante bonifico bancario.

9/7328/144. Terzi, Giorgetti.

La Camera

premesso che l'autostrada Pedemontana Veneta (A.P.V.) – della quale è stato redatto il progetto definitivo del tratto Est nell'aprile di quest'anno – è un'arteria di primaria importanza per il sistema produttivo del nord-est, il quale necessita di una adeguata dotazione di infrastrutture al fine di essere competitivo nel mercato globale;

considerato che è necessario evitare qualsiasi ritardo nella realizzazione dell'opera ed a tal fine è auspicabile che non vi sarà del contenzioso con i proprietari dei terreni e dei fabbricati che dovranno essere espropriati;

constatato che, in passato, il contenzioso con gli espropriandi si è creato sia a causa dei bassi valori degli indennizzi, sia per i tempi molto lunghi con cui essi sono stati corrisposti;

rilevato che, a causa della notevole e diffusa urbanizzazione del territorio interessato, la realizzazione dell'A.P.V. dovrà necessariamente comportare l'esproprio di beni immobili (terreni e fabbricati) dotati di un valore non modesto

impegna il Governo

ad operare in modo tale che la Concessionaria incaricata della realizzazione e gestione dell'Autostrada Pedemontana corrisponda ai proprietari dei beni espropriati degli indennizzi rapportati al valore reale dei beni stessi;

in particolare per quanto riguarda il terreno agricolo si dovrà prevedere un indennizzo rapportato al valore reale e non a quello fondiario ed inoltre dovrà essere favorito l'accorpamento aziendale delle imprese agricole;

dovranno inoltre essere previste delle modalità di pagamento tempestive con versamento dell'80 per cento dell'indennizzo entro due o tre mesi dall'esproprio e il rimanente 20 per cento alla chiusura della procedura.

9/7328/145. Fongaro, Vascon, Stefani, Dalla Rosa.

La Camera

tenuto conto che:

di fatto al comma 2 dell'articolo 51 del disegno di legge finanziaria, si permette di usufruire dei congedi retribuiti per l'assistenza a genitori con figli disabili (in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 140/92) per l'assistenza del minore, poiché tale disposizione viene vanificata in gran parte, poiché nello stesso comma si sostiene che tale beneficio spetterebbe solo a coloro che da almeno 5 anni godono dei benefici di cui all'articolo 33 della su riferita legge n. 102/92;

con tale vincolo si impedisce di assistere i propri figli con handicap, proprio nei primi anni nel quale l'handicap spesso si instaura, ovvero in quelli nei

quali i genitori necessitano di più tempo per l'accertamento, la cura, l'adattamento familiare, l'integrazione,

impegna il Governo

affinché si estenda questo provvedimento all'instaurarsi dell'handicap stesso.

9/7328/146. Massidda, Burani Procaccini, Guidi.

La Camera,

tenuto conto che i servizi che erogano energia, comunicazione e trasporti sono assai indispensabili per l'integrazione, l'assistenza, la cura, la riabilitazione delle persone con handicap grave e gli anziani non autosufficienti è indispensabile che vengano ridotte al minimo tutte le tariffe energetiche, per la comunicazione e i trasporti,

impegna il Governo

a rivedere quanto prima e in questa ottica tale materia.

9/7328/147. Guidi.

La Camera,

considerati i fondi stanziati per il miglioramento della viabilità e dei trasporti ed in particolare lo stanziamento previsto in Tabella A dell'Atto Camera n. 7328-*bis* pari a lire 20 miliardi per gli anni 2001 e 2002 e lire 30 miliardi per l'anno 2003, ed attribuito all'ANAS ai fini del completamento della S.S. 434 - Transpolesana,

impegna il Governo

ad una sollecita azione volta ad accelerare tutte le procedure necessarie sia per la messa in sicurezza dei tratti a rischio e sia per attivare il completamento del tratto Rovigo-S.S. Romea.

9/7328/148. Frigato.

La Camera,

considerata la necessità e urgenza di modernizzazione infrastrutturale del Paese;

vista l'esigenza di ammodernamento complessivo della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia anche per dare al paese collegamenti internazionali adeguati;

tenuto conto che la tratta Casarsa-Portogruaro assume una rilevanza strategica per l'area del Nord est in quanto collega due linee internazionali, una delle quali ricompresa nel Corridoio n. 5,

impegna il Governo

a operare con le FF.SS. per inserire nel contratto di programma 2001 la realizzazione della elettrificazione di tale tratta, anche in considerazione del bisogno di competitività di quei territori vista la loro vocazione produttiva e fortemente proiettata all'estero.

9/7328/149. Di Bisceglie, Prestamburgo, Basso, Scarpa Bonazza Buora.

La Camera

esaminato il disegno di legge finanziaria,

impegna il Governo

affinché nell'utilizzo del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (articolo 52 legge n. 448 del 1998) 100 miliardi dei finanziamenti imputati alla legge n. 181/84 per le aree siderurgiche in crisi, vengano destinati al completamento delle opere portuali del porto di Taranto, secondo gli impegni assunti nell'Accordo di programma sottoscritto dal Governo, porti sociali ed enti locali il 5 ottobre 2000.

9/7328/150. Angelici.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

premesso che

i recenti eventi atmosferici hanno ancora una volta messo in evidenza la fragilità del territorio italiano dal punto di vista idrogeologico;

diversi fatti concorrono indubbiamente ad aggravare i fattori di rischio e tra questi, oltre agli indubbi mutamenti climatici, particolare rilievo assumono la forte antropizzazione e la scarsa manutenzione del territorio;

numerosi sono gli enti e le autorità preposte alla pianificazione e gestione del territorio, spesso non coordinati nelle rispettive competenze e non in grado di scambiarsi informazioni;

le risorse finanziarie destinate alla tutela del territorio, alla prevenzione e alla manutenzione programmata sono state negli ultimi anni del tutto irrisorie ed insufficienti;

impegna il Governo

ad attuare una seria politica di programmazione e gestione territoriale, assicurando idonee risorse finanziarie, semplificando ed armonizzando le modalità di intervento, riducendo ed aggregando le autorità competenti, garantendo agli enti locali maggiori finanziamenti vincolati a finalità di tutela ambientale ed idrogeologica e incentivando gli stessi, attraverso la riduzione o l'esenzione dell'aliquota IVA, ad investire prioritariamente per tali finalità.

9/7328/151. Parolo, Formenti, Terzi, Guido Dussin, Alberghetti, Chincarini, Paolo Colombo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

considerato che l'articolo 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari esistenti o in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa;

tenuto conto che, allo scopo di realizzare gli interventi ferroviari di collegamento con l'aeroporto di Malpensa, è stato previsto un finanziamento di 100 miliardi per il raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio;

valutato che i lavori di raddoppio della citata tratta ferroviaria, ad oggi, non sono stati ancora completati;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché si proceda al completamento dei lavori di raddoppio della tratta Bergamo-Treviglio quale collegamento ferroviario con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa.

9/7328/152. Alborghetti, Giorgetti, Pagliarini, Terzi, Frosio Roncalli, Stucchi, Pirovano, Martinelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

considerato che il comma 5, dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio europeo n. 5 (Venezia-Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev) e collegamenti;

tenuto conto dell'importanza strategica che riveste la realizzazione dell'asse ferroviario che partendo dalla Spagna (Ma-

drid-Barcellona), passando per Torino-Milano-Venezia-Trieste, si collegherà con i paesi dell'Est, consentendo in tal modo lo sviluppo dei traffici commerciali del sud Europa;

ritenuto che le risorse finanziarie previste sono insufficienti;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché sia consentita la realizzazione di un'infrastruttura dall'importanza strategica, soprattutto sotto l'aspetto dei traffici commerciali, quale è il Corridoio n. 5.

9/7328/153. Formenti, Alberghetti, Giorgetti, Paglierini, Terzi, Frosio Roncalli, Stucchi, Pirovano, Martinelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

considerato che la tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio, riveste particolare importanza quale Collegamento con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché si provveda alla realizzazione del ponte che attraversa Paderno d'Adda, insistente sulla tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio.

9/7328/154. Stucchi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Terzi, Frosio Roncalli, Pirovano, Martinelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire la realizzazione delle opere relative alla tranvia Bergamo-San Antonio-Bergamo-Torre Bordone.

9/7328/155. Frosio Roncalli, Alborghetti, Giorgetti, Pagliarini, Stucchi, Terzi, Pirovano, Martinelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di consentire la predisposizione dello studio di fattibilità del collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio.

9/7328/156. Pirovano, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Terzi, Frosio Roncalli, Martinelli, Stucchi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2001;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prorogare la durata della gestione privata dell'aeroporto Bergamo-Orio al Serio.

9/7328/157. Martinelli, Alborghetti, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Stucchi, Terzi, Pirovano.

La Camera,

premesso che:

evidenziati nella Conferenza di Rio de Janeiro e riproposti con forza dal Secondo Rapporto sul Clima Globale del 1995, i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di gas serra prodotti dalle attività

umane rappresentano oggi una delle minacce più gravi per il futuro del nostro pianeta e delle generazioni che verranno. Le preoccupazioni avanzate nel Rapporto sono state fatte successivamente proprie dalla Conferenza di Kyoto del dicembre 1997, che ha definito il quadro degli impegni dei vari Paesi per contrastare il fenomeno. In particolare per l'Unione Europea è stato fissato al 2008-2012 l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di gas serra dell'8 per cento rispetto al 1990, in questo quadro all'Italia è stato assegnato l'obiettivo della riduzione del 6,5 per cento dei gas serra entro l'arco temporale 2008-2012 rispetto alle emissioni del 1990;

una più puntuale valutazione degli obiettivi quantitativi nazionali di riduzione delle emissioni di gas climalteranti è stata formulata nella delibera Cipe del 19 novembre 1998 che fissa in 45-55 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente la riduzione della produzione di gas serra al 2006 e in 95-112 tonnellate nel periodo 2008-2012;

tra i settori interessati al raggiungimento degli obiettivi intermedi figura, in prima fila, quello dei trasporti;

la recente Conferenza Nazionale sui Trasporti pur avendo posto le basi per un Piano nazionale per trasporti insieme più efficienti ed ecologicamente sostenibili, non ha affrontato a pieno le problematiche della mobilità a basso impatto ambientale nelle città, ove la congestione da traffico è divenuta emergenza ambientale e sanitaria. Secondo le stime della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale, nei prossimi 75 anni il numero di casi di leucemia attribuibili al benzene, e quindi al trasporto inquinante, nella popolazione italiana potrebbe arrivare sino a 50 per ogni 1.000 casi di leucemia;

l'applicazione dei principi dettati dalla direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria – che introduce nuovi valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni atmosferiche di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossido nitrico, particolato e piombo – renderà ancora più urgente la necessità di definire politiche globali di controllo e riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane ed extraurbane. La direttiva, infatti, prevede la determinazione di stringenti obiettivi di qualità dell'aria da conseguire entro il 2010, prevedendo una progressiva riduzione del margine di tolleranza ammesso fino a quella data;

in attesa di una politica di *congestion management*, che consista nell'applicazione di misure di carattere amministrativo, economico, operativo e tecnologico finalizzate a conseguire un uso più efficace delle infrastrutture, dei modi e dei servizi di trasporto esistenti, è necessario favorire la mobilità a zero emissioni inquinanti, cioè i vettori a basso impatto ambientale come, tram, filobus e vetture elettriche, bici e motocicli elettrici;

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni fiscali sul prezzo dell'energia elettrica utilizzata per l'esercizio del trasporto pubblico e privato.

9/7328/158. Cento.

La Camera,

preso atto:

della necessità di operare una decisa lotta all'evasione fiscale;

che a tale scopo si profila la possibilità di inquadrare gli amministratori di condominio nel regime fiscale in tema di imposta sul valore aggiunto, attraverso l'apertura della Partita IVA;

che in tal modo si otterrebbe un fedele e prezioso monitoraggio della situazione reale di tale settore professionale;

che tale disposizione consentirebbe un più preciso inquadramento fiscale degli amministratori di condominio;

che la normativa comunitaria obbliga gli amministratori che gestiscono condomini di essere iscritti all'Ufficio IVA di competenza;

che a tal proposito è già stato approvato un Ordine del Giorno che ha impegnato il Governo ad adoperarsi in tal senso,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché sia prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Ufficio Imposta Valore Aggiunto (IVA) di competenza di tutti gli amministratori di condominio, indipendentemente dal numero di condomini amministrati.

9/7328/159. Apolloni, Manzione.

La Camera,

premesso che

il territorio dei comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Cavallino Treporti, Musile di Piave, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Marlon, Meolo, Quarto d'Altino soffrono da tempo gravi problemi di criminalità e ordine pubblico, in particolare durante la stagione estiva

impegna il Governo

a dotare il Cavallino Treporti di una stazione permanente dei carabinieri;

ad aumentare gli organici ed i mezzi delle forze di polizia, durante la stagione estiva;

ad aumentare gli organici ed i mezzi del commissariato di P.S. di Jesolo, della compagnia dei carabinieri di San Donà di Piave e delle stazioni dei carabinieri operanti nei comuni suddetti.

9/7328/160. Pezzoli.

La Camera,

esaminato l'Atto Camera n. 7328-*bis* recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

considerato l'alto valore del patrimonio d'arte e di natura rappresentato dalla Villa imperiale di Galliera Veneta;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di consentire il recupero e la valorizzazione della Villa imperiale di Galliera Veneta, affinché questo inestimabile patrimonio culturale possa essere salvaguardato e restituito alla sua bellezza di un tempo.

9/7328/161. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

La Camera,

impegna il Governo

a destinare alla ceramica d'arte del nostro Paese, almeno il 40 per cento delle somme stanziate nelle tabelle del Ministero dell'industria e del commercio estero nella voce relativa all'artigianato artistico.

9/7328/162. Cappella, Pozza Tasca, Bracco, Campatelli, Chiavacci, Giulietti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria 2001,

premesso che nel disegno di legge medesimo sono contenute significative novità per il mondo del turismo, fra le quali un incremento a 60 miliardi per gli anni 2001-2003 del contributo ENIT, il rifinanziamento per 200 miliardi della legge 266 circa i programmi regionali di sviluppo di commercio e turismo, la copertura della nuova legge quadro per 500 miliardi a valere anche sul fondo unico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il rifinanziamento della legge 488 del 1992 per il turismo con 1000 miliardi annui;

sottolineato che, più in generale, le imprese turistiche beneficeranno anche dell'abbattimento delle aliquote IRAP, di provvidenze in favore del commercio elettronico e, se in aree depresse, del credito di imposta per nuove assunzioni e nuovi investimenti;

rilevato altresì che è in avanzato stato di definizione il testo della legge di riordino della legislazione di settore, attualmente all'esame della Assemblea, e che esso prevede l'istituzione di un apposito fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, di cui dispone un primo finanziamento;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano recepite ulteriori risorse da destinare al finanziamento del predetto fondo al fine di consentire la nascita e lo sviluppo dei sistemi turistici locali.

9/7328/163. Alveti, Ruggeri, Attili, Ortolano, Bastianoni, Servodio, Losurdo, Manzini, Sergio Fumagalli.

La Camera,

considerato che la legge finanziaria ha preso provvedimenti a favore della famiglia, per quanto riguarda la riduzione del carico fiscale che, di fatto, aumenta il reddito disponibile soprattutto per quelle con maggior numero di figli;

considerato che le disposizioni, volte ad attenuare l'impatto degli oneri relativi ai canoni di locazione, per quelle famiglie che non hanno una casa di proprietà, così come riformulate e ridotte, insieme alle misure agevolative per gli interventi di ristrutturazione edilizia concorrono anch'esse a sostenere la famiglia;

considerato che soprattutto le giovani coppie hanno bisogno di ulteriori aiuti per poter assolvere gli oneri che comportano la crescita dei figli;

impegna il Governo

a mantenere e a migliorare le iniziative già intraprese ed a stanziare le necessarie somme per tutti gli altri interventi indispensabili a sostenere la famiglia e, soprattutto, quelle che hanno i redditi più bassi e quelle che hanno figli o persone disabili o anziani a carico.

9/7328/164. Scoca.

La Camera,

considerata la necessità di realizzare un'alternativa al corridoio Tirreno-Adriatico che garantisca il collegamento fra i porti di Gaeta e quello di Termoli nei territori delle regioni Lazio, Campania e Molise, comprendenti i tratti Gaeta-Pedemontana di Formia - Suio Terme, San Vittore e Termoli con il conseguente raddoppio della statale Bifernina,

impegna il Governo

a procedere, attraverso la conferenza Stato-Regioni, con il concorso dell'Enas, alla definizione delle progettazioni mancanti e all'avvio delle opere cantierabili.

9/7328/165. Conte.

La Camera,

premesso che:

a distanza di 20 anni dal sisma del 23 novembre 1980 che colpì Irpinia e Basilicata si sta procedendo al completamento del processo di ricostruzione con giacenze di fondi pari a circa 2.350 miliardi;

in alcuni comuni persistono esigenze urgenti concernenti il prosieguo stesso degli interventi di ricostruzione;

su tale argomento la Commissione Bilancio della Camera nel mese di giugno del 2000 ha approvato una risoluzione a firma dell'On. Mario Pepe n. 8-00064;

è improcrastinabile un intervento di snellimento delle procedure per l'assegnazione delle risorse necessarie

impegna il Governo

ad adottare misure normative in ordine alla semplificazione delle procedure e alla gestione degli interventi da parte dei comuni con lo stanziamento dei fondi necessari al completamento della ricostruzione e a determinare nuove forme legislative per la ripartizione dei fondi impegnati premiando quelle amministrazione; che hanno dimostrato operativa capacità di spesa.

9/7328/166. Molinari, Luongo, Boccia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4808 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 2000, N. 265, RECANTE MISURE URGENTI PER I SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO E DELLA PESCA (APPROVATO DAL SENATO) *(7401)*

(A.C. 7401 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DA SENATO

1. Il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi, purché autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonché ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera *c)*, l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi:

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 gennaio 2001, è stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

ART. 2.

1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere *a)* **e** *b)*, presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, il beneficio è concesso secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma 1.

ART. 3.

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.

ART. 4.

1. In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attività di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa dell'emergenza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44

giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unità abilitate alla pesca oceanica, è corrisposta, oltre alla misura sociale, una indennità commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405.

2. Le indennità di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attività di pesca con attrezzi da posta e circuizione.

3. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, è istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo delle navi da pesca. Le modalità di attuazione dell'intervento, che può essere fruito alternativamente con indennità compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalità di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-l'ambito dell'unità previsionale di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attività suddette, purché sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992.

7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per

territorio abbiano interrotto l'attività di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000.

8. I criteri e le modalità di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963.

9. Per l'anno 2000 il contributo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, è determinato nelle misure massime seguenti:

a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;

b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;

c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarietà di cui alla legge n. 72 del 1992.

11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, è liquidato con le seguenti modalità:

a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.

ART. 5.

1. In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre – 1° ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio – 1° agosto 2000, è istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attività di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura è destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

2. Il carattere di facoltatività o di obbligatorietà dell'interruzione tecnica, nonché le modalità di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 6.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7401 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, », *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »;

al comma 2, dopo la lettera c), *è aggiunta la seguente:*

« *c*-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze ».

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere *a), b)* e *c*-bis*)*, presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4 ».

All'articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica

e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca ».

(A.C. 7401 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

1. 5. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: massa complessiva superiore *con le seguenti:* massa complessiva inferiore.

1. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 100.000 *con le seguenti:* lire 300.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per l'importo di lire 474 miliardi, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 100.000 *con le seguenti:* lire 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'importo di lire 237 miliardi, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 2. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per le aziende che praticano tariffe tali da coprire i costi operativi.

1. 7. Boghetta.

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) agli enti locali per lo svolgimento del servizio di polizia municipale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della lettera *a-bis)* del comma 2 dell'articolo 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 3. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), *aggiungere la seguente:*

c-ter) ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione della lettera *c-ter)* del comma 2 dell'articolo 1 si

provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 4. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-ter) ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di autoscuola, come definito dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 3, alinea, sostituire le parole: lettera *c)*, *con le seguenti:* lettere *c)* e *c-ter);*

all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: lettera *c)*, *con le seguenti:* lettere *c)* e *c-ter).*

1. 9. Savarese.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-*ter)* ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio di autoscuola, come definito dall'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1. 10. Savarese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, stante l'eventuale aumento del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, sono prorogate anche per il 2001.

1. 8. Boghetta.

Al comma 3, dopo le parole: lettera *c)*, *aggiungere le seguenti:* e lettera *d)*.

1. 12. Savarese.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: regolamento *fino alla fine del periodo con le seguenti:* decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, i soggetti che abbiano presentato la dichiarazione con le modalità di cui al comma 1, possono avvalersi immediatamente del credito di imposta relativamente ai consumi indicati nella medesima dichiarazione. Resta comunque ferma la possibilità dell'ufficio competente di rideterminare l'importo del credito di imposta effettivamente spettante.

2. 1. Ciapusci.

Al comma 2, sostituire le parole: lettera *c) con le seguenti:* lettere *c)* e *d)*.

2. 2. Savarese.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« ART. 2-*bis*.

1. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è portata al 10 per cento dell'aliquota normale per il gasolio ed al 30 per cento dell'aliquota normale per la benzina.

2. Nel caso in cui i suddetti carburanti trovino impiego per il riscaldamento di serre, nell'ambito delle coltivazioni sotto serra, le agevolazioni di cui al comma 1 sono aumentate di un ulteriore 10 per cento.

3. Ai fini dell'accertamento degli aventi titolo alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le norme di cui all'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173« .

2. 01. Savarese.

ART. 4.

Al comma 4, sostituire le parole da: e, quanto a lire 24.500 milioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* , quanto a lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a lire 19.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

4. 1. Ciapusci.

ART. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 10.000 milioni *con le seguenti:* lire 15.000 milioni.

5. 1. Savarese.

(A.C. 7401 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le attività di pesca che si svolgono nel mare Tirreno calabrese rischiano di essere messe in ginocchio dalla presenza, dalla fine di agosto, di banchi di mucillagine che arrivano fino alle acque dello stretto di Messina;

sono già state danneggiate attrezzature per la pesca e imbarcazioni, tanto da costringere un migliaio di pescatori al fermo forzato;

la situazione è ancor più delicata a causa del continuo aumento del costo del carburante,

impegna il Governo

a definire al più presto interventi a sostegno dei pescatori che operano nelle aree colpite dalle mucillagini nel Tirreno calabrese, fino allo stretto di Messina.

9/7401/1. Palma, Oliverio, Bova.

(Approvato)

La Camera,

premesso che:

la sicurezza è uno dei temi centrali del nuovo piano generale dei trasporti e della logistica;

lo Stato svolge un ruolo essenziale come garante della sicurezza degli utenti dei sistemi di trasporto,

impegna il Governo

nel breve periodo – a promuovere piani per la sicurezza nel settore dei trasporti per le diverse modalità e a procedere ad uno studio di fattibilità per l'istituzione di strutture unificate di indirizzo e di gestione a tale compito delegate;

a pervenire alla creazione di un organismo unitario, articolato per settori, preposto al controllo della sicurezza e totalmente autonomo rispetto a chi produce o esercita il trasporto, in analogia a quanto avviene in altri paesi avanzati.

9/7401/2. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Eduardo Bruno, Galdelli.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile avviare un processo di pianificazione dei trasporti in Ita-

lia che superi i limiti e le insufficienze attuali, per affermare un sistema integrato e intermodale;

il documento di indirizzo del nuovo piano generale del trasporti e della logistica deve essere adeguato a questa esigenza in quanto, pur compiendo scelte importanti nella giusta direzione, non rappresenta un documento conclusivo, ma aperto ad ulteriori approfondimenti e sviluppi;

sono di grande rilevanza il costante monitoraggio del nuovo processo di pianificazione del sistema nazionale dei trasporti e la continua verifica della realizzazione degli obiettivi prefissati, per consentire un progressivo aggiornamento di analisi ed elaborazione, il continuo confronto con gli operatori del settore, una stretta interazione con gli enti locali e, in particolare, con le Regioni,

impegna il Governo

nel quadro della costituzione del nuovo Ministero dell'infrastruttura, a dotarsi di un organismo che si occupi specificamente del monitoraggio del piano generale del trasporti e della logistica.

9/7401/3. Carazzi, Eduardo Bruno, Galdelli.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile riorganizzare i servizi di trasporto merci e viaggiatori per ottimizzare costi, tempi e qualità dell'offerta;

occorre pianificare gli interventi - sia di natura infrastrutturale che nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica e della formazione dei lavoratori addetti - considerando le diverse modalità come componenti in un sistema unitario, integrato e intermodale;

è di particolare rilievo, per difendere la salute dei cittadini e l'ambiente, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità per il trasporto delle merci,

impegna il Governo

a ridurre le emissioni inquinanti, nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese nella Conferenza di Kyoto, a favorire il riequilibrio territoriale e a conseguire una maggiore competitività ed efficienza del nostro sistema-Paese;

ad istituire, per il conseguimento degli obiettivi di cui in premessa, un'Agenzia per la promozione della logistica.

9/7401/4. Galdelli, Eduardo Bruno.

La Camera,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 265 del 2000, nel determinare le misure massime del contributo concesso a parziale copertura del danno, indica i limiti delle risorse finanziarie previsti al comma 4, invece che quelli di cui al comma 10 del medesimo articolo, con un evidente errore materiale;

il menzionato comma 10 reca lo stanziamento a copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 9 (oltre che dei commi 6 e 7), laddove il comma 4 fa riferimento alla sola attuazione del comma 1,

impegna il Governo

a considerare il riferimento di cui al suddetto comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 265 del 2000, ai limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 10, invece che a quelli erroneamente indicati della dotazione finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 9, posto che la copertura finanziaria del comma 9 è richiamata al comma 10.

9/7401/5. Caruano.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e delle pesca;

considerato che il comma 5 dell'articolo 4 prevede una misura di carattere transitorio, concernente la corresponsione di una indennità compensativa, al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi per il settore;

ritenuta l'opportunità di non fare concorrere tale indennità alla formazione della base imponibile agli effetti delle imposte dirette, nonché alla formazione della base imponibile IRAP,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di provvedere all'esclusione dalla formazione della base imponibile dei benefici compensativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 265 del 2000 tanto agli effetti delle imposte dirette che dell'IRAP.

9/7401/6. Scaltritti, Leone, Tarditi, Vincenzo Bianchi, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Gagliardi, Nan.

La Camera,

premesso che:

è in fase di approvazione il disegno di legge per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 2000 n. 265 recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca;

la XIII Commissione agricoltura ha promosso con deliberazione del 5 maggio 1999 una indagine conoscitiva sulla pesca e l'acquacoltura, finalizzata ad una valutazione complessiva sulla materia;

con l'indagine conoscitiva la Commissione agricoltura ha acquisito notizie, informazioni e elementi di conoscenza sulla pesca marittima, anche in relazione ai problemi derivanti dall'applicazione dei trattati internazionali e dal fermo biologico; nonché sull'acquacoltura, in acque dolci e salmastre;

le conclusioni dell'indagine conoscitiva, tra l'altro sottolineavano la necessità di procedere ad una disciplina organica del settore ittico nell'ottica del decentramento delle funzioni alle regioni e agli enti locali attraverso una effettiva programmazione e di una legge di orientamento strategico, perseguendo lo sviluppo ecosostenibile della pesca;

impegna il Governo:

a presentare un disegno di legge che tenendo conto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva della Commissione agricoltura determini una modifica strutturale e un orientamento strategico nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura che punti allo sviluppo ecosostenibile del settore ittico.

9/7401/7. Malentacchi, Boghetta.

La Camera,

premesso che:

nel Tirreno calabrese da oltre 2 mesi l'attività della pesca è bloccata a causa della presenza di mucillagini che ha comportato non solo il danneggiamento delle attrezzature e delle imbarcazioni da pesca, ma ha messo in ginocchio, il settore composto da oltre mille imprenditori penalizzati anche dall'aumento del prezzo del gasolio,

impegna il Governo

a definire sollecitamente e con urgenza un piano d'intervento per risolvere la situazione rappresentata.

9/7401/8. Bergamo.

La Camera,

considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 9 giugno 2000, recante il regolamento che disciplina l'agevolazione fiscale a favore di esercenti le attività di trasporto merci a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, disciplina le modalità di richiesta e di utilizzo del credito che deve essere richiesto con apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare da presentarsi all'ufficio di dipartimento delle dogane e delle imposte dirette;

l'ufficio riceve la dichiarazione ed entro trenta giorni chiede all'impresa interessata le eventuali integrazioni, entro 60 giorni, anche in assenza di ulteriori comunicazioni da parte dell'ufficio, l'istanza si intende accolta;

a credito accertato ne è possibile l'utilizzo anche mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Questo comporta la possibilità di utilizzo solo con le dichiarazioni annue successive e quindi con tempi lunghi;

considerato che la *ratio* dell'emendamento accolto al Senato all'articolo 2, comma 1, evidenzia la volontà di utilizzo delle agevolazioni già nell'anno in corso,

impegna il Governo

a promuovere quanto possibile, anche valutando la possibilità di inserire apposita delega nella finanziaria 2001 A.C. 7328, affinchè il credito possa essere utilizzato nei tempi più brevi possibili, eventualmente anche con due *trances* annuali.

9/7401/9. Ciapusci.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 4243 D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER ACCERTARE I FATTI ED EVENTUALI RESPONSABILITÀ DI ORDINE POLITICO ED AMMINISTRATIVO INERENTI AL DOSSIER *MITROKHIN E AI SUOI CONTENUTI* (APPROVATA DAL SENATO) (6620) *E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TREMAGLIA E SIMEONE; REBUFFA ED ALTRI; MANZIONE ED ALTRI; TASSONE ED ALTRI; CREMA ED ALTRI; SELVA* (910-6442-6450-6452-6491-6495)

(A.C. 6620 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti.

2. L'inchiesta è svolta da una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, tra i componenti della Commissione.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: per accertare *aggiungere le seguenti:* , verificate la provenienza e l'autenticità della documentazione contenuta nell'archivio,

1. 15. Moroni, Soda, Grimaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo averne preliminarmente verificato la provenienza, l'autenticità e l'affidabilità.

1. 16. Moroni, Grimaldi, Soda.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo averne preliminarmente verificato la provenienza e l'autenticità.

1. 17. Moroni, Soda, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione ed alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin;

b) le responsabilità in relazione all'archivio di cui alla lettera *a)* dei membri dell'esecutivo dal 1995;

c) le azioni ed i comportamenti degli organi preposti alla sicurezza e dei membri dell'esecutivo in relazione sia al rispetto della Costituzione che delle leggi vigenti in tale materia;

d) le azioni ed i comportamenti dei personaggi coinvolti nell'attività spionistica del KGB in Italia;

e) le attività connesse alla rete del KGB in Italia;

f) le responsabilità di apparati, strutture ed organismi riconducibili all'attività spionistica del KGB;

g) le attività illecite di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti, correnti di partito e ad organi d'informazione in Italia, provenienti dai Paesi dell'Est europeo;

h) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia ed i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo;

i) i risultati raggiunti nelle indagini di controspionaggio operate dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare sull'archivio Mitrokhin;

l) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestinidi armi e ricetrasmittenti dei cosiddetti « Nasco Rossi ».

1. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione ed alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin.

1. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volonté, Soda, Boato.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le responsabilità in relazione all'archivio Mitrokhin dei membri dell'esecutivo dal 1995.

1. 3. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le azioni ed i comportamenti degli organi preposti alla sicurezza e dei membri dell'esecutivo in relazione sia al rispetto della Costituzione che delle leggi vigenti in tale materia.

1. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le azioni ed i comportamenti dei personaggi coinvolti nell'attività spionistica del KGB in Italia.

1. 5. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le attività connesse alla rete del KGB in Italia.

1. 6. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le responsabilità di apparati, strutture ed organismi riconducibili all'attività spionistica del KGB.

1. 7. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le attività illecite di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti, correnti di partito e ad organi d'informazione in Italia, provenienti dai Paesi dell'Est europeo.

1. 8. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia ed i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo.

1. 9. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) i risultati raggiunti nelle indagini di controspionaggio operate dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare sull'archivio Mitrokhin ed i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e ricetrasmittenti dei cosiddetti « Nasco Rossi ».

1. 10. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare in particolare:

a) in via preliminare la provenienza e l'autenticità dell'archivio Mitrokhin e successivamente ogni aspetto relativo alla sua acquisizione ed alla sua disponibilità.

1. 12. Soda, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione deve accertare tra l'altro:

a) le azioni degli organi preposti alla sicurezza, in relazione alle loro competenze e attribuzioni di legge.

1. 14. Soda, Boato.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del Presidente, qualora nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di legislatura.

1. 11. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Soda, Boato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

1. 13. Soda, Boato.

(Approvato)

(A.C. 6620 ed abb. – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento e comunque non oltre sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi compo nenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione può avvalersi, sia per gli accertamenti che per le valutazioni, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), del Reparto per l'informazione dello Stato maggiore della difesa (RIS) e delServizio informativo della Guardia di finanza.

2. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

Conseguentemente, al medesimo primo periodo, sostituire le parole sette mesi *con le seguenti:* tredici mesi.

2. 2. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi, *con le seguenti:* tre mesi.

Conseguentemente al medesimo primo periodo sostituire le parole: sette mesi, *con le seguenti:* quattro mesi.

2. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 6620 ed abb. – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

5. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

(A.C. 6620 ed abb. – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

(A.C. 6620 ed abb. – Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

(A.C. 6620 ed abb. – Sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(A.C. 6620 ed abb. – Sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6620 ed abb. – Sezione 8)

EMENDAMENTO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al titolo, aggiungere, in fine, le parole: , sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dall'Est europeo.

Tit. 1. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4817 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2000, N. 268, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DI ACCISE (APPROVATO DAL SENATO) *(7395)*

(A.C. 7395 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL SENATO

1. Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni).

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)*, le parole: « fino a lire 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a lire 20.000.000 »;

b) nella lettera *b)*, le parole: « oltre lire 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « oltre lire 20.000.000 ».

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da *a)* a *s)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000. »;

b) nel comma 3, le lettere da *a)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000. ».

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 2.

(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).

1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

ART. 3.

(Oli emulsionati).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.

ART. 4.

(Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane).

1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera *c)* indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per « frazioni di comuni » si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.

3. Nel n. 4) della lettera *c)* di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

4. La sostituzione della lettera *c)* di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma così come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5.

(Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

gas metano per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1997, è fissata in grammi 4 per quintale di prodotto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 6.

(Aliquote di accisa per i carburanti agricoli).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del pe-trolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

ART. 7.

(Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi).

1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.

ART. 8.

(Versamento del prelievo supplementare).

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7395 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« ART. *01. — (Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212). – 1.* Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis. — (Interventi a favore dei pensionati). – 1.* Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.

3. L'importo del rimborso non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « sugli oli minerali, », *sono inserite le seguenti:* « sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonché sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto ».

All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

4-*ter.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4-*quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale ».

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: « per quintale » *sono sostituite dalle seguenti:* « per 100 chilogrammi »; *sono aggiunti i seguenti periodi:* « In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento ».

All'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001 ».

(A.C. 7395 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.

(Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Sopprimerlo.

01. 1. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Conte.

ART. 1.

(Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni).

Al comma 2, lettera a), *capoverso* a), *sostituire le parole:* lire 2.220.000 *con le seguenti:* lire 2.190.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso b), *sostituire le parole:* lire 2.100.000 *con le seguenti:* lire 2.070.000.

al capoverso c), *sostituire le parole:* lire 2.000.000 *con le seguenti:* lire 1.970.000.

al capoverso d), *sostituire le parole:* lire 1.900.000 *con le seguenti:* lire 1.870.000;

al capoverso e), *sostituire le parole:* lire 1.750.000 *con le seguenti:* lire 1.720.000;

al capoverso f), *sostituire le parole:* lire 1.600.000 *con le seguenti:* lire 1.570.000;

al capoverso g), *sostituire le parole:* lire 1.450.000 *con le seguenti:* lire 1.420.000;

al capoverso h), *sostituire le parole:* lire 1.330.000 *con le seguenti:* lire 1.300.000;

al capoverso i), *sostituire le parole:* lire 1.260.000 *con le seguenti:* lire 1.230.000;

al capoverso l), *sostituire le parole:* lire 1.190.000 *con le seguenti:* lire 1.160.000;

al capoverso m), *sostituire le parole:* lire 1.120.000 *con le seguenti:* lire 1.090.000;

al capoverso n), *sostituire le parole:* lire 1.050.000 *con le seguenti:* lire 1.020.000;

al capoverso o), *sostituire le parole:* lire 950.000 *con le seguenti:* lire 920.000;

al capoverso p), *sostituire le parole:* lire 850.000 *con le seguenti:* lire 820.000;

al capoverso q), *sostituire le parole:* lire 750.000 *con le seguenti:* lire 720.000;

al capoverso r), *sostituire le parole:* lire 650.000 *con le seguenti:* lire 620.000;

al capoverso s), *sostituire le parole:* lire 550.000 *con le seguenti:* lire 520.000;

al capoverso t), *sostituire le parole:* lire 450.000 *con le seguenti:* lire 420.000;

al capoverso u), *sostituire le parole:* lire 350.000 *con le seguenti:* lire 320.000;

al capoverso v), *sostituire le parole:* lire 250.000 *con le seguenti:* lire 220.000;

al capoverso z), *sostituire le parole:* lire 150.000 *con le seguenti:* lire 120.000;

al capoverso aa), *sostituire le parole:* lire 100.000 *con le seguenti:* lire 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: è aumentato di lire 50 *fino alla fine del comma con le seguenti:* è aumentato di lire 150 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto per i comuni appartenenti alla zona climatica *F*; per i comuni appartenenti alla zona climatica *E* l'aumento è di lire 100 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

1. 12. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera a), *capoverso* c), *sostituire le parole:* lire 2.000.000 *con le seguenti:* lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), *sostituire le parole:* lire 1.900.000 *con le seguenti:* lire 1.700.000;

al capoverso e), *sostituire le parole:* lire 1.750.000 *con le seguenti:* lire 1.600.000;

al capoverso f), *sostituire le parole:* lire 1.600.000 *con le seguenti:* lire 1.500.000;

al capoverso g), *sostituire le parole:* lire 1.450.000 *con le seguenti:* lire 1.350.000;

al capoverso h), *sostituire le parole:* lire 1.330.000 *con le seguenti:* lire 1.250.000;

al capoverso i), *sostituire le parole:* lire 1.260.000 *con le seguenti:* lire 1.200.000;

al capoverso l), *sostituire le parole:* lire 1.190.000 *con le seguenti:* lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: 50 lire per litro *fino a:* 50 per chilogrammo *con le seguenti:* 150 lire per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo.

1. 13. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera a), *capoverso* c), *sostituire le parole:* lire 2.000.000 *con le seguenti:* lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), *sostituire le parole:* lire 1.900.000 *con le seguenti:* lire 1.700.000;

al capoverso e), *sostituire le parole:* lire 1.750.000 *con le seguenti:* lire 1.600.000;

al capoverso f), *sostituire le parole:* lire 1.600.000 *con le seguenti:* lire 1.500.000;

al capoverso g), *sostituire le parole:* lire 1.450.000 *con le seguenti:* lire 1.350.000;

al capoverso h), *sostituire le parole:* lire 1.330.000 *con le seguenti:* lire 1.250.000;

al capoverso i), *sostituire le parole:* lire 1.260.000 *con le seguenti:* lire 1.200.000;

al capoverso l), *sostituire le parole:* lire 1.190.000 *con le seguenti:* lire 1.150.000.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso gas metano, *lettera* b), *sostituire le parole:* 124,62 per metro cubo *con le seguenti:* 80,62 per metro cubo.

1. 14. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera a), *capoverso* c), *sostituire le parole:* lire 2.000.000 *con le seguenti:* lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), *sostituire le parole:* lire 1.900.000 *con le seguenti:* lire 1.700.000;

al capoverso e), *sostituire le parole:* lire 1.750.000 *con le seguenti:* lire 1.600.000;

al capoverso f), *sostituire le parole:* lire 1.600.000 *con le seguenti:* lire 1.500.000;

al capoverso g), *sostituire le parole:* lire 1.450.000 *con le seguenti:* lire 1.350.000;

al capoverso h), *sostituire le parole:* lire 1.330.000 *con le seguenti:* lire 1.250.000;

al capoverso i), *sostituire le parole:* lire 1.260.000 *con le seguenti:* lire 1.200.000;

al capoverso l), *sostituire le parole:* lire 1.190.000 *con le seguenti:* lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, capoverso gas metano, *lettera* c), *sostituire le parole:* lire 307,51 *con le seguenti:* lire 250,51.

1. 15. Frosio Roncalli, Molgora

Al comma 2, lettera a), *capoverso* c), *sostituire le parole:* lire 2.000.000 *con le seguenti:* lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), *sostituire le parole:* lire 1.900.000 *con le seguenti:* lire 1.700.000;

al capoverso e), *sostituire le parole:* lire 1.750.000 *con le seguenti:* lire 1.600.000;

al capoverso f), *sostituire le parole:* lire 1.600.000 *con le seguenti:* lire 1.500.000;

al capoverso g), *sostituire le parole:* lire 1.450.000 *con le seguenti:* lire 1.350.000;

al capoverso h), *sostituire le parole:* lire 1.330.000 *con le seguenti:* lire 1.250.000;

al capoverso i), *sostituire le parole:* lire 1.260.000 *con le seguenti:* lire 1.200.000;

al capoverso l), *sostituire le parole:* lire 1.190.000 *con le seguenti:* lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole da: per i consumi nei territori *fino alla fine del comma.*

1. 16. Frosio Roncalli, Molgora

Al comma 2, lettera a), *capoverso* c), *sostituire le parole:* lire 2.000.000 *con le seguenti:* lire 1.800.000.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso d), *sostituire le parole:* lire 1.900.000 *con le seguenti:* lire 1.700.000;

al capoverso e), *sostituire le parole:* lire 1.750.000 *con le seguenti:* lire 1.600.000;

al capoverso f), *sostituire le parole:* lire 1.600.000 *con le seguenti:* lire 1.500.000;

al capoverso g), *sostituire le parole:* lire 1.450.000 *con le seguenti:* lire 1.350.000;

al capoverso h), *sostituire le parole:* lire 1.330.000 *con le seguenti:* lire 1.250.000;

al capoverso i), *sostituire le parole:* lire 1.260.000 *con le seguenti:* lire 1.200.000;

al capoverso l), *sostituire le parole:* lire 1.190.000 *con le seguenti:* lire 1.150.000;

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le aliquote delle accise sul gas metano per gli usi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono fissate a lire 46,78 per tutto il territorio nazionale.

1. 17. Frosio Roncalli, Molgora

Al comma 2, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore risultano, così strutturate:

a) lire 1.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.600.000;

b) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

c) lire 1.020.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 12.000.000;

d) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

e) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

f) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

h) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

i) lire 430.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

j) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

k) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000 ».

Formula di copertura n. 1

1. 1. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento *con le seguenti:* 84 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 2. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento *con le seguenti:* 84 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 13.145 miliardi *con la seguente:* 14.245 miliardi.

1. 3. Contento.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento *con le seguenti:* 85 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 4. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 87 per cento *con le seguenti:* 85 per cento.

1. 10. Frosio Roncalli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 95 per cento *con le seguenti:* 85 per cento.

1. 11. Frosio Roncalli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 95 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 5. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 95 per cento *con le seguenti:* 92 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 6. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 93 per cento *con le seguenti:* 90 per cento.

Formula di copertura n. 2

1. 7. Antonio Pepe, Contento, Pace.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 93 per cento *con le seguenti:* 95 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: è aumentato di lire 50 *con le seguenti:* è aumentato di lire 80.

1. 18. Conte. Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« È confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su un unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 possono riguardare soltanto le imposte sui redditi.

1. 9. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per il periodo di imposta 2000 è confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 possono riguardare soltanto le imposte sui redditi.

1. 8. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

ART. 1-*bis*.

(Interventi a favore dei pensionati).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per l'anno 2000 *fino a* lire 200.000 *con le seguenti:* A partire dal 1° novembre 2000 è corrisposto un aumento di lire 200.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: rimborso forfetario *con le seguenti:* aumento mensile;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. ».

6. È soppresso l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

7. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 ed il 7,5 per cento. »

1-*bis*. 1. Giordano, De Cesaris, Cangemi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: quale rimborso forfetario *fino a:* corrisposta nell'anno *con le seguenti:* è corrisposto dall'INPS.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole del rimborso forfetario *con le seguenti* dell'importo;

al comma 3, sopprimere le parole: del rimborso.

1-*bis*. 2. Contento, Antonio Pepe, Pace.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: quale rimborso forfetario *fino a:* valore aggiunto.

1-*bis*. 3. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 200.000 *con le seguenti:* lire 240.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, sostituire le parole: lire 634 *con le seguenti:* lire 750.

1-*bis*. 4. Contento, Antonio Pepe, Pace.

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter*.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 ».

Formula di copertura n. 1

1-*bis*. 01. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

ART. 4.

(Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento ed il GPL per le zone montane).

Al comma 1, sostituire le parole da: è aumentato di lire 50 *fino alla fine del comma con le seguenti:* è aumentato di lire 150 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 150 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto per i comuni appartenenti alla zona climatica F; per i comuni appartenenti alla zona climatica E l'aumento è di lire 100 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 13.145 miliardi *con le seguenti:* 13.235 miliardi.

4. 2. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole da: 50 lire per litro *fino a:* 50 lire per chilogrammo *con le seguenti:* 100 lire per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 100 per chilogrammo.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Analogamente si provvede ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, in sede di conversione, al comma 1.

4. 5. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola da: o dalla data *fino alla fine del periodo*.

4. 6. Frosio Roncalli, Molgora.

ART. 5.

(Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento).

Al comma 1, capoverso gas metano*, lettera* a)*, sostituire le parole:* lire 56,99 per metro cubo *con le seguenti:* lire 54,28 per metro cubo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

alla lettera b)*, sostituire le parole:* lire 124,62 per metro cubo *con le seguenti:* lire 95,45 per metro cubo.

alla lettera c)*, sostituire le parole:* lire 307,51 per metro cubo *con le seguenti:* 296,45 per metro cubo.

Formula di copertura n. 2

5. 1. Contento.

Al comma 1, capoverso gas metano*, lettera* b)*, sopprimere le parole:* fino a 250 metri cubi annui.

5. 11. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le aliquote delle accise sul gas metano per gli usi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma sono fissate a lire 46,78 per tutto il territorio nazionale.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede fino a totale copertura mediante le maggiori entrate conseguite mediante l'introduzione di nuove tipologie di giochi di cui all'articolo 7.

5. 9. Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: , relativamente al gasolio *fino alla fine del periodo con le seguenti:* il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa.

5. 2. Contento, Antonio Pepe, Pace.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene previsto un credito d'imposta pari a lire 200 per ogni litro di gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre. Per le modalità di erogazione del credito d'imposta di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-*bis* si rendono applicabili a decorrere dal 3 ottobre 2000. Chi ha effettuato acquisti di carburante dal 3 ottobre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza beneficiare delle agevolazioni

di cui ai commi 5 e 5-*bis*, matura un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione in virtù di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, valutabile in lire 20.000 milioni, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2000, n. 53.

Segue formula di copertura n. 1

5. 3. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*ter*. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo.

5. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*ter*. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 50 per cento del prezzo medio al consumo.

5. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Disposizioni per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000).

1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di una aliquota superiore sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 5, comma 1, nelle regioni non appartenenti ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e riscosse nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna, sono destinate alle regioni nominate per la ricostruzione nei rispettivi comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2000 con un aumento di lire 200.000 milioni delle maggiori entrate previste nell'articolo 9. Per l'anno 2001 si provvede mediante le maggiori entrate conseguite con l'introduzione delle nuove tipologie di giochi, di cui all'articolo 7.

5. 01. Frosio Roncalli, Molgora.

ART. 7.

(Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Al fine di assicurare un gettito costante e coerente con la dinamica di propensione al gioco dei cittadini i bandi per le concessioni di nuovi giochi dovranno prevedere un gettito agganciato agli effettivi volumi lordi di introito dei singoli concessionari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata qualsiasi norma, regolamento o convenzione delle parti che prevedono meccanismi di minimo garantito.

4. Al fine di agevolare l'attivazione di nuovi giochi introdotti dalle disposizioni di legge, i regolamenti devono contenere disposizioni relative alla percentuale di utilizzo del lavoro interinale maggiorative rispetto alle attuali previsioni di legge.

Segue formula di copertura n. 1

7. 1. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Tenuto conto della classificazione generale delle categorie adottate per il nuovo catasto edilizio urbano ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, le sale *Bingo* potranno essere ospitate all'interno di locali con le seguenti categorie catastali: C1, C3, D2, D3 e D8.

3. Nel caso in cui le attività cui riferire prestazioni di lavoro interinale riguardino profili o figure professionali non esistenti, il limite alla percentuale di contratti di tale tipo non è applicabile automaticamente, ma va rideterminato mediante accordi fra le parti sociali.

Segue formula di copertura n. 1

7. 2. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare di cui al comma 1, nonché per l'effettuazione dei collaudi delle sale concessionarie del gioco del *Bingo* e dei connessi controlli, sono istituite apposite commissioni a cura e spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei limiti della disponibilità del bilancio autonomo della stessa.

Segue formula di copertura n. 1

7. 3. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

ART. 8.

(Versamento del prelievo supplementare).

Al comma 1, dopo le parole: possono essere versate *aggiungere le seguenti:* , limitatamente al periodo 1998-1999,.

Formula di copertura n. 1

8. 1. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'AIMA provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), bilancio di cassa, conto partitario nazionale n. 2002.

Formula di copertura n. 1

8. 2. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 1, comma 16, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, le parole: « entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti giorni dal ricevimento da parte dell'acquirente della comunicazione di cui al comma 15 ».

Formula di copertura n. 1

8. 3. Conte, Armosino, Berruti, Crimi, De Luca, Leone, Viale.

FORMULE DI COPERTURA

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1.000 milioni di lire.

Formula di copertura n. 1

All'articolo 9, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Agli eventuali ulteriori oneri si provvede mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato;

b) articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 300 milioni di lire.

Formula di copertura n. 2

(A.C. 7395 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise,

impegna il Governo

a confermare che la riduzione dell'accordo Irpeg e Irap, stabilita all'articolo 1, comma 5, sia applicabile anche nei casi in cui il contribuente, alla data del 30 novembre, non sia a conoscenza che il periodo d'imposta non sarà più in corso alla data del 31 dicembre 2000, come nel caso d trasformazione di società nel corso del mese di dicembre, di società che vanno in liquidazione nel mese di dicembre, oppure di società che concludono la liquidazione o che si sciolgono nello stesso mese senza

avere posto in essere una formale procedura di liquidazione.

9/7395/1. Biasco.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4817, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise,

impegna il Governo

a confermare che dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno solare sui consumi domestici di gas metano si applicano le accise ridotte e l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento relative alla tariffa T1 prevista dal regolamento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

9/7395/2. Paolo Colombo, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

(Approvato)

MOZIONI: PAGLIARINI ED ALTRI N. 1-00303, GIOVANNI BIANCHI ED ALTRI N. 1-00482 E FEI ED ALTRI N. 1-00481 CONCERNENTI IL POPOLO ARMENO

(Sezione 1 – Mozioni)

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

lo sterminio di oltre i due terzi del popolo armeno avvenuto all'inizio del secolo è stato riconosciuto come « genocidio » dalla sottocommissione per i diritti umani dell'Onu, dal Parlamento europeo e da numerosi altri Stati;

di recente, il 29 maggio 1998, anche l'*Assemblée Nationale* francese ha approvato all'unanimità in prima lettura la legge di un solo articolo il cui testo recita: « La Francia riconosce pubblicamente il genocidio armeno del 1915 »;

la Repubblica italiana non ha ancora riconosciuto questo tragico capitolo della storia e non ha ancora espresso pubblicamente la propria solidarietà al popolo armeno ed ai suoi sforzi per ottenere il riconoscimento della verità storica,

impegna il Governo

a riconoscere pubblicamente il genocidio del popolo armeno;

ad impegnarsi perché il pubblico riconoscimento della Repubblica italiana abbia la massima risonanza internazionale e possa contribuire a stabilire una pace durevole ed un nuovo clima di rispetto tra turchi ed armeni.

(1-00303) « Mantovani, Boghetta, Bonato, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Nardini, Pezzoni, Edo Rossi, Valpiana, Vendola ».

(14 settembre 1998)

La Camera,

considerato che:

durante la prima guerra mondiale, a causa degli scontri sanguinosi avvenuti tra l'impero ottomano e la Russia zarista, tutti i popoli della regione, soprattutto gli armeni, patirono grandi sofferenze e subirono gravi perdite;

l'argomento è di estrema sensibilità, come è emerso recentemente anche durante le udienze del congresso degli Stati Uniti, dove gli storici intervenuti non sono riusciti ad accordarsi sulla conformità dell'uso della definizione di « genocidio » per g1i eventi e i fatti accaduti allora;

la crisi crescente, su tale argomento, assume dimensioni minacciose sia per gli interessi della popolazione della repubblica armena, che per la stabilità della regione del Caucaso,

impegna il Governo

a favorire la convocazione di una riunione scientifica volta ad accertare pie-

namente le realtà storiche, chiedendo a tutti gli Stati, a cominciare dalla repubblica di Turchia, di mettere a disposizione degli studiosi di storia, degli storici e dei ricercatori, i loro archivi senza alcuna limitazione;

ad impegnarsi a portare avanti una mediazione per la normalizzazione e lo sviluppo delle relazioni tra Turchia e Armenia.

(1-00481) « Fei, Peretti, Frattini, Biondi, Costa, Niccolini, Frau, Martino, Collavini, Giovine, Pilo ».

(11 ottobre 2000)

La Camera,

premesso che:

le vicende che investirono la regione transcaucasica durante la prima guerra mondiale, produssero conseguenze drammatiche in particolare sul popolo armeno che subì eccidi e patì sofferenze atroci;

la considerazione rigorosa di quegli avvenimenti, sulla base di un ulteriore approfondimento del contesto storico e delle responsabilità da realizzare nel corso di un incontro internazionale di studiosi ed esperti di riconosciuta fama, può contribuire ad accrescere l'impegno per promuovere condizioni di comprensione e dialogo tra i popoli della regione;

impegna il Governo

a favorire lo sviluppo delle relazioni tra Turchia e Armenia e a sostenere gli sforzi in atto in entrambi i Paesi, tesi a produrre, in un quadro di tutela dei diritti umani, l'avanzamento politico, civile, sociale nella prospettiva del crescente avvicinamento e dell'integrazione con l'Unione Europea.

(1-00482) « Giovanni Bianchi, Manzione, Scozzari, Guerra, Borrometi, Grimaldi, Pezzoni, Monaco, Bastianoni, Mazzocchin, Risari, Voglino, Volpini ».

(26 ottobre 2000)

(Sezione 2 – Risoluzioni)

RISOLUZIONI

La Camera,

premesso che:

il 15 novembre il Parlamento europeo, discutendo la relazione periodica della Commissione sui progressi realizzati dalla Turchia verso l'adesione all'Unione europea, ha approvato tale relazione che contiene tra l'altro i seguenti principi che riguardano il popolo armeno:

Articolo 10 « Invita pertanto il governo turco e la Grande Assemblea Nazionale turca a sostenere maggiormente la minoranza armena in quanto parte importante della società turca, riconoscendo pubblicamente, in particolare, il genocidio commesso ai danni di tale minoranza anteriormente allo stabilimento della moderna Repubblica di Turchia »;

Articolo 21 « Invita a questo proposito il governo turco ad avviare un dialogo con l'Armenia, segnatamente al fine di ristabilire relazioni diplomatiche e commerciali normali tra i due paesi e di togliere il blocco attualmente in vigore »;

impegna il Governo

anche sulla base di quanto sopra esposto ad adoperarsi per il definitivo superamento di ogni contrapposizione nella regione al fine di creare le premesse per la corretta tutela dei diritti umani nella prospettiva del progressivo avvicinamento ed integrazione della regione con l'Unione europea.

(6-00146) « Pagliarini, Pisanu, Selva, Follini, Rivolta, Morselli, Calzavara, Trantino, Mitolo, Masi, Lo Jucco, Di Luca, Palmizio ».

(16 novembre 2000)

La Camera,

preso atto che:

il 15 novembre il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione sulla Relazione periodica 1999 della Commissione europea sui progressi della Turchia verso l'adesione che incoraggia il Governo turco a intensificare i suoi sforzi di democratizzazione, soprattutto nel campo della riforma del codice penale, dell'indipendenza della giustizia, della libertà di espressione e dei diritti delle minoranze;

la risoluzione in particolare affronta questioni che riguardano il popolo armeno in tre paragrafi assai significativi: « invito al riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena, commesso anteriormente allo stabilimento della moderna Repubblica turca » (paragrafo 10); « miglioramento delle relazioni con tutti i vicini del Caucaso, come proposto dallo stesso Governo turco » (paragrafo 20); sottolineando lo spirito del paragrafo 21, proposto dall'onorevole Cohn-Bendit, presidente della commissione parlamentare mista UE-Turchia, che « invita il Governo turco ad avviare un dialogo con l'Armenia, segnatamente al fine di ristabilire relazioni diplomatiche e commerciali normali tra i due paesi e di togliere il blocco attualmente in vigore »,

impegna il Governo

in coerenza con i principi sopra esposti ad adoperarsi per il completo superamento di ogni contrapposizione tra popoli e minoranze diverse nell'area al fine di creare le condizioni, nel rispetto dell'integrità territoriale dei due Stati, per la pacifica convivenza e la corretta tutela dei diritti umani nella prospettiva di una più rapida integrazione della Turchia e dell'intera regione nell'Unione europea.

(6-00148) « Mussi, Pagliarini, Paissan, Pisanu, Soro, Selva, Monaco, Follini, Grimaldi, Rivolta, Manzione, Morselli, Crema, Calzavara, Bastianoni, Trantino, Mazzocchin, Mitolo, Pezzoni, Masi, Lo Jucco, Brunetti, Giovanni Bianchi, Leccese, Rizzi, Ballaman, Lento, Bosco, Palmizio ».

(16 novembre 2000)

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2001-2003 (7329)

(A.C. 7329 – Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nell'allegato alla tabella 12, l'unità previsionale 2.1.2.2.-contributi ad enti ed altri organismi- reca l'iscrizione dell'importo di 11 miliardi di lire, da distribuire a vari enti ed istituti di interesse agrario tra i quali i maggiori beneficiari risultano essere l'Istituto nazionale per la nutrizione (Inn), l'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) ed il Centro di ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno;

al momento della succitata attribuzione di finanziamenti, non erano disponibili le relazioni della Corte dei conti che rendevano conto della gestione amministrativa degli enti in oggetto relativamente ad esercizi recenti e, di conseguenza, non esistevano gli elementi minimi per valutare la correttezza della gestione degli enti medesimi e per verificare l'opportunità di continuare a trasferire denaro pubblico a loro favore;

per quanto riguarda l'Inea la Corte dei conti, nelle ultime relazioni, ha sempre sollevato eccezioni, alcune delle quali hanno addirittura condotto alla condanna ed alla interdizione dai pubblici uffici, per due anni, del presidente che era in carica nel periodo cui erano riferiti i rilievi della magistratura contabile;

nell'ultima relazione disponibile, la Corte dei conti, oltre a confermare molti dei rilievi mossi nei precedenti referti, ha avanzato nuove e gravi eccezioni, anche seguite da segnalazioni alla procura,

impegna il Governo

a bloccare l'erogazione dei fondi iscritti all'unità previsionale 2.1.2.2. a quegli istituti, quali l'Inea, la cui gestione risulta oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti;

a vincolare l'attribuzione dei fondi di cui alla succitata unità previsionale alla disponibilità di relazioni della Corte dei conti relative agli enti beneficiari che siano riferite all'esercizio precedente a quello per il quale si prevede di concedere i contributi medesimi.

9/7329/1. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

La Camera,

premesso che:

la consistenza dei residui passivi presunti del ministero delle politiche agricole e forestali al 1° gennaio 2001 è valutata in 4.185 miliardi di lire, di cui 286,5 per le unità previsionali di parte corrente e 3.898,5 per quelle in conto capitale;

il peso dei residui passivi, da sempre rilevante, è cresciuto con progressione impressionante negli ultimi tre anni, quando è passato dai 2.444 miliardi del 1998 ai 4.185 miliardi (+171 per cento) stimati per l'inizio dell'esercizio 2001;

sempre con riferimento all'ultimo triennio, l'incidenza dei residui passivi rispetto alle dotazioni di cassa è passata dal 57 per cento del 1998 al 64 per cento stimato per il 2001;

l'anomala incidenza dei residui passivi e la loro gestione da parte del ministero delle politiche agricole e forestali sono state recentemente oggetto di specifici rilievi da parte della Corte dei conti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative perché siano stornate in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i residui passivi in conto capitale iscritti nel bilancio del ministero delle politiche agricole e forestali, vincolando detti trasferimenti all'attuazione degli interventi che l'amministrazione centrale si è dimostrata incapace di attuare.

9/7329/2 Vascon, Anghinoni, Dozzo.

La Camera,

premesso che:

le previsioni di competenza, per il 2001, del ministero delle politiche agricole e forestali ammontano a 2.310 miliardi di lire (+25 per cento rispetto al 2000) che risultano destinati, in misura significativa, a garantire il funzionamento delle strutture ministeriali (oltre 842 miliardi);

i residui passivi stimati al 1° gennaio 2001 risultano pari a 4.185 miliardi di lire, che corrispondono al 181 per cento delle previsioni di competenza e che sono costituiti pressoché totalmente (93 per cento pari a 3.898 miliardi) da risorse in conto capitale inutilizzate;

i residui passivi incidono per più del 64 per cento sulle previsioni di cassa per il 2001 del ministero delle politiche agricole e forestali;

l'elevata incidenza, sia delle spese di funzionamento, sia dei residui passivi dimostrano inequivocabilmente che il ministero delle politiche agricole e forestali è una struttura fine a se stessa, nonché totalmente incapace di attuare un qualsiasi intervento di politica agraria,

impegna il Governo

ad adottare iniziative perché siano trasferite dal ministero delle politiche agricole e forestali le competenze rispetto alle quali ha manifestato una chiara incapacità di spesa ed a completare, così, il processo di trasferimento delle competenze agricole alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con quanto indicato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica ed in forma coerente con il disposto dei decreti legislativi n.143 del 1997 e n.300 del 1999.

9/7329/3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

La Camera,

richiamati i grandi impegni, finanziari e strategici, assunti dalla comunità internazionale per la lotta alla fame nel mondo;

rilevato che il principio della sicurezza alimentare è da considerare un criterio fondamentale per la definizione delle politiche di aiuto ai Paesi più poveri;

considerata la grande rilevanza della campagna mondiale della Fao sul problema dell'alimentazione e della fame nel mondo, che ha avuto il proprio culmine con la celebrazione, il 16 ottobre 2000, della giornata mondiale dell'alimentazione 2000, con la quale, nel commemorare l'anniversario della fondazione della Fao (16 ottobre 1945), si è inteso sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della fame e dell'insicurezza alimentare;

ricordato che le celebrazioni della giornata mondiale dell'alimentazione hanno avuto l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale sull'attuazione del piano d'azione del vertice mondiale sull'alimentazione, tenutosi a Roma nel novembre 1996, che ha rafforzato un concreto processo di collaborazione tra Stati in materia di sostegno all'alimentazione, fissando, tra l'altro, l'obiettivo prioritario di dimezzare, entro il 2015, il numero delle persone afflitte dalla fame nel mondo;

considerato che, proprio in occasione del vertice di Roma, l'Italia ha assunto significativi impegni a livello internazionale per il sostegno della campagna lanciata dalla Fao;

rilevato che i fondi attualmente messi a disposizione dall'Italia per la Fao confluiscono all'interno della generica voce destinata ai contributi obbligatori e volontari a enti e organismi internazionali, senza che sia fatta salva la specificità dei contributi diretti alla stessa Fao;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per il rafforzamento delle iniziative a sostegno delle attività della Fao e, in particolare, per l'implementazione del « fondo alimentare »;

ad incrementare gli stanziamenti destinati specificamente alla Fao, inserendosi in un ampio contesto di iniziative adottate a livello internazionale sul tema dell'alimentazione.

9/7329/4. Brunetti, Cento.

La Camera,

richiamati gli appositi ordini del giorno, presentati alla Camera e al Senato, in relazione alla legge di riforma in materia finanziaria e contabile del giugno 1999, con i quali è stato richiesto al Governo di predisporre per il Parlamento, a scopo informativo, uno schema sintetico del bilancio, che, offrendo le informazioni e le spiegazioni necessarie, accorpi in un numero di voci limitato ma significativo le previsioni di entrata e di spesa, in modo da facilitarne la lettura ed evidenziare le scelte politiche ad esse sottostanti;

valutata positivamente la versione semplificata del bilancio a legislazione vigente per il 2001, in termini di competenza, presentata dal Governo nel luglio scorso, nella quale sono esposte le categorie di entrata e di spesa, definite in conformità dei criteri di contabilità nazionale stabiliti dal Sec95, raffrontando le previsioni a legislazione vigente per il 2001 con quelle della legge di bilancio per il 1999 e per il 2000, nonché con le previsioni del disegno di legge di assestamento per l'esercizio in corso;

ritenuto opportuno che la versione semplificata del bilancio diventi uno strumento di informazione permanente tra Governo e Parlamento lungo l'intero ciclo contabile e che, a tal fine, sia predisposta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in riferimento ai dati del bilancio di previsione come approvato in via definitiva dal Parlamento, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria, e, entro il 15 luglio, in riferimento ai dati del rendiconto relativi all'esercizio precedente;

rilevata altresì l'esigenza di un quadro di raccordo che illustri l'impatto degli stanziamenti di bilancio sia sui flussi di cassa del settore statale, sia sulle voci del conto economico delle pubbliche amministrazioni, che costituisce il parametro di riferimento in base al quale viene valutato, in sede comunitaria, il rispetto dei requisiti previsti dal Patto di stabilità e di crescita;

impegna il Governo:

a predisporre la versione semplificata del bilancio dello Stato, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in riferimento ai dati del bilancio di previsione come approvato dal Parlamento, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria, e, entro il 15 luglio; in riferimento ai dati del rendiconto relativi all'esercizio precedente, oltre che a quelli del disegno di legge di

accertamento per l'esercizio in corso a quelli del bilancio a legislazione vigente per l'esercizio successivo;

a inserire nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio un quadro di raccordo che illustri l'impatto degli stanziamenti in esso contenuti sia rispetto ai flussi di cassa del settore statale, sia rispetto alle voci del conto economico delle pubbliche amministrazioni;

a predisporre il quadro di raccordo di cui al punto precedente anche in relazione ai dati di preconsuntivo esposti nella Relazione trimestrale di cassa al 31 dicembre.

9/7329/5 Possa.

*NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2001-2003 (7329-*BIS)

(A.C. 7329-bis – Sezione 1)

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

1. Nel comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza ».

2. Nel comma 8, sostituire le parole « in lire 3.600 miliardi » con le seguenti: « in lire 3.969 miliardi ».

ART. 11.

1. Il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 12.000 unità ».

ART. 20.

(Sostituito).

È approvato, in lire 1.178.839.956.322.000 in termini di competenza ed in lire 1.197.323.271.111.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2001.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-813
Lire 14.200